7. 3. 212

COLLEZIONE

DEI

TRAVAGLI

SUL

CODICE PENALE

PEL

REGNO D'ITALIA

VOLUME III

BRESCIA

PER NICOLO BETTONI

MDCCCVII

OSSERVAZIONI

DEI

TRIBUNALI E REGJ PROCURATORI

NON CHE DI ALCUNI RINOMATI

SCRITTORI ITALIANI DI CRIMINALE DIRITTO

SUL

PROGETTO DI CODICE PENALE

PEL

REGNO D'ITALIA

PARTE SECONDA

Bologna li 26 luglio 1806.

Il Tribunale d' Appello nel Dipartimento del Reno, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Il Progetto del Codice penale, che Vostra Eccellenza si è compiaciuta d' inoltrarci coll' invito di fare sul medesimo le nostre osservazioni, presenta un cumulo d'idee e di disposizioni legislative così ordinato e concatenato, che onora gli Estensori, e al tempo stesso rende cosa non agevole d'avanzare dei riflessi che possano meritare considerazione.

All'accennata difficoltà di concretare qualche osservazione apprezzabile si unisce la ristrettezza del tempo prescrittoci, la quale non permette di conoscere e penetrare in tutta l'estensione la sostanza dell' intiero sistema, di analizzare le parti e rilevarne i rapporti col tutto, nè di prevedere quindi l'influenza sui pubblici costumi e gli altri effetti, che dal complesso della sanzione e dalla diversa indole e misura delle pene fossero per derivare nello Stato e nei singoli Dipartimenti che lo compongono, nè di accennare infine con maturità quelle modificazioni che per avventura potessero con-

venire. Questo esser dovrebbe lo scopo di una ragionata analisi, e questo il frutto di più diuturne osservazioni sul Progetto.

Ma noi lasciando intatto il sistema, non abbiam potuto applicarci, che a pochi parziali rilievi sopra d'alcuni isolati articoli e sezioni, e per lo più ci siamo ristretti a contemplare la sola mitezza delle pene nei diversi casi stabilite.

Nè l'aumento di pene da noi progettato si voglia ripetere o da fierezza di carattere, o da principj di troppo rigida e severa filosofia. Esso è dettato dal bisogno del nostro Dipartimento e di quelli che ci circondano percossi maggiormente ed infestati dai delitti, che si sono osservati, e che sono il prodotto dell'ozio della classe del popolo più numerosa e non educata.

Vero è rapporto agl'incendj e alla calunnia, che all'aumento di pene non avrebbe potuto animarci la frequenza di tali delitti: ma in questa parte siamo stati guidati da massime e principj diversi da quelli della Commissione.

Siano queste qualunque nostre osservazioni accolte dall'Eccellenza Vostra, come un argomento della nostra divozione, e del profondo rispetto che le professiamo.

Pel Tribunale d'Appello
Il Presidente V. Patuzzi.
P. Guidetti Not. Cancelliere.

Osservazioni del Tribunale d' Appello del Dipartimento del Reno.

Titolo I.

Delitti in Generale.

Art. 7.

La colposa violazione della Legge è punibile soltanto in via correzionale. La pena però non percuote che gli avvenimenti derivati da colpa grave, cioè, quando vi era la maggior facilità di prevederli.

Sebbene la massima fissata in quest' articolo sembri a noi una conseguenza della definizione del delitto espressa nel primo articolo, e della distinzione fissata nel paragrafo primo dell' articolo quarto, ove si stabilisce, che alla violazione della Legge, ossia all' atto criminoso la volontà vi concorre direttamente o indirettamente, in guisa che il concorso indiretto della volontà nell' atto dalla Legge vietato o comandato sia la base della colpa; pure ammettendo anche i suespressi principj, non saremmo per convenire nella massima, che alla sola colpa grave sia applicata una pena, e che questa sia correzionale.

Se la maggior facilità di prevedere la sinistra conseguenza dell' atto che si commette è il costi-

tutivo della colpa grave; se la facilità di prevedere l'avvenimento è a senso nostro suscettibile di gradi, noi non vediamo una ragione sufficiente per esimere da qualsivoglia pena i gradi subalterni di questa facilità di previsione, non con un minuto dettaglio, ma colla scala a parer nostro saviamente adottata dal gius romano e conservata dalla vigente Legge dei 25 febbrajo in questa, come in molte altre parti ancora riconosciuta colla pratica utile e vantaggiosa.

Relativamente poi alla qualità della pena assegnata alla colpa in discorso, ci sembra che in qualche caso possa non essere proporzionata per difetto almeno di quantità, giacchè la pena di casa di correzione per il disposto in questo Progetto non può eccedere gli anni tre.

Riflettendo quindi, che la colpa grave forma il grado immediatamente prossimo all'ultimo grado di dolo, e riflettendo che l'effetto derivato dalla colpa può essere di molta entità, qual è per esempio un omicidio, ci sembrerebbe conveniente di assegnare alla colpa grave una pena di qualità superiore, o almeno d'accrescere la quantità di quella che alla medesima si è applicata.

E a questa nostra opinione tanto rapporto a fissare dei gradi di colpa punibile, quanto ad accrescere la pena della colpa grave, fa strada, a parer nostro, il disposto del successivo articolo ottavo di questo Progetto, in cui si stabilisce che l'avvenimento deve sempre riputarsi derivato da colpa gra-

ve, se l'azione direttamente voluta sia per sè stessa illecita, e dalla Legge vietata, e deve riputarsi doloso ogni qual volta nella medesima azione, con la proibizione della Legge vi concorra il maggior grado della colpa; giacchè un tale articolo segna in certa guisa la scala dei gradi della colpa, e la necessità di fissare alla colpa grave una pena maggiore.

Art. 9, §. 4.

Se non abbia ancora compiuto l'anno nono.

Ci sembra massima troppo benigna, ed in pratica perniciosa, il determinare la durata dell'infanzia fino all'età dell'anno nono compiuto, all'effetto di esimere l'infante da qualsiasi coercizione e correzione anche delle più miti. L'esperienza ha fatto molte volte, e frequentemente ancora fa conoscere, che il fanciullo d'età eziandio inferiore al settennio opera con tale impudenza, o con tale malizia, che supera la di lui età, e che indicando in lui cognizione del male che commette, rende la sua azione non immune da imputabilità.

Se però l'esperienza istruisce della frequente precoce malizia del fanciullo non eccedente il settennio, tanto più pare che si possa temere nel fanciullo di anni nove compiti, massimamente che l'attuale sistema di educazione, e la combinazione di molte altre circostanze servono al più sollecito sviluppo delle facoltà morali dell'uomo. In conse-

guenza di che parrebbe più opportuna in questa parte la disposizione del gius romano, che fissa l'infanzia all'anno settimo.

Titolo VII.

Del concorso di più delitti nello stesso reo, e dei recidivi.

Art. 85.

Nel concorso di più delitti di diversa specie importanti pena d'alto criminale, è punito il colpevole con quel solo genere di pena, ch'è prescritta al delitto più grave.

Non potremmo convenire nella massima adottata in quest'articolo che il colpevole di più delitti d'alto criminale sia punito con quel solo genere di pena ch'è prescritta al delitto più grave, comunque siano assai robusti i motivi che hanno determinato la Commissione a stabilire tale misura.

Sembra che non sia nè offensivo della giustizia, nè oltre il confine dell'umanità e della politica l'assoggettare il delinquente di più delitti d'alto criminale a tante pene, quanti sono i delitti ch'egli commise, nè si presenta una ragione intrinseca, e per così dire filosofica, per cui non debba in massima ammettersi cumulo di pene egualmente che viene ammesso in questo Progetto, nel caso di re-

cidività. Se non che non avendosi nell' autore di più delitti non per anche puniti quell' esperimento dell' inefficacia della pena, che contempla il Rapporto in quanto al recidivo, sembrerebbe solo che dovesse per l' autore di più delitti non puniti stabilirsi una misura d' aumento più mite, o farsi dipendere da maggior numero di delitti.

Sezione I.

Delitti contro lo Stato.

Art. 162.

Ogni funzionario, ed ufficiale pubblico, che avendo in custodia de' piani militari, o degli ordini di fortificazioni, o che essendo depositario di altro qualunque segreto che interessi la conservazione politica, li comunichi in tempo di pace ad un' estera potenza, si punisce con prigionìa, a cui può aggiungersi anche il bando dal Regno.

Sebbene la pena del bando espressa nell' esposto articolo trovisi appoggiata a plausibili e giusti motivi, ed in ispecie alla violazione della fede, ed alla perdita della confidenza del Governo incontrata dal traditore che per tal guisa si rese indegno della patria da lui tradita, tuttavolta sembra a noi pericoloso di far uso della medesima verso

di persone, le quali dopo aver mostrato un animo avverso alla loro terra natale sono col bando poste nella situazione di maggiormente soddisfare alla loro avversione, pregiudicando la società da cui vennero banditi; diremo anzi di più, che sono poste nella necessità di ciò eseguire, onde con tal mezzo acquistarsi una nuova patria, ed il favore in ispecie di quel Governo o di quel Principe, per cui incontrarono l'indegnazione dell' antica loro madre.

Dietro questo riflesso parrebbe al nostro Tribunale cosa più utile di non adottare tale misura, e di rimettere all' arbitrio del giudice l' applicazioue di altra pena più grave della prigionìa, nei casi che potessero presentare maggior grado di dolo nel delinquente, o che maggiore fosse stato il danno derivato dal tradimento medesimo.

Osserviamo ancora che quest' articolo non contempla il caso che il delitto in discorso fosse commesso da tutt'altra persona, fuorchè dal funzionario, ufficiale o depositario ivi memorato, e siccome può accadere che qualche particolare possa o con iscaltrezza o in altro modo involare le carte o i piani suindicati, e penetrare ancora il segreto senza il concorso delle persone a cui era affidato, e comunicarlo a qualche Potenza ne' termini espressi in detto articolo, così pare che si dovesse anche al delinquente di questa specie assegnare una pena apposita, inferiore però a quella superiormente assegnata alle persone che per ufficio sono

risponsabili di positiva custodia e nelle quali il delitto di questa natura è maggiormente grave.

Sezione II.

Incendj e Inondazioni.

Art. 169.

L'incendiario d'una casa, fondaco od edificio di qualunque sorta posto fuori dei recinti delle città, dei comuni o de' loro sobborghi, è punito coi ferri in vita.

Il contrapposto articolo assoggetta alla pena dei ferri in vita l'incendiario delle fabbriche ed altri edifici posti fuori dei recinti delle città, dei comuni e dei loro sobborghi, dove che l'antecedente articolo 168, condanna alla morte l'incendiario di una casa o edificio qualunque esistente nel recinto di una città o di un comune. La differenza del trattamento adottata dalla Commissione relativamente a questi due incendiarj, pare desunta dal maggior pericolo che ponno incontrare le persone di un luogo frequentato, ove accada l'incendio, e dal maggior danno che può ivi derivarne per la concatenazione degli edifici e per la loro prossimità.

Il Tribunale sente anch'esso la forza di tali motivi, ma non gli sembrano preponderanti a modo di dover operare così sensibile differenza, quant'è

fra la morte e la vita ancorchè penosa. Osserva egli, che se per una parte nei luoghi frequenti di persone e di fabbriche, maggiore sia il pericolo, e maggiore il danno che possa dall'incendio derivarne, per l'altra parte poi nei luoghi isolati, e fuori della vista di molte persone, che ponno anche nell' atto scoprire ed arrestare il delinquente, maggiore è la facilità di commettere siffatti delitti, e minori, per non dire insensibili, sono i mezzi che hanno gli abitanti delle campagne e dei luoghi aperti per garantirsene. Contrapponendo però questi motivi a quelli, che si reputano essere la base della sanzione penale dell'articolo 168, pare a noi che ne risulti, se non una preponderanza, almeno un' eguaglianza di ragioni, onde colpire anche questi delinquenti colla pena di morte.

Per gli stessi motivi pare al Tribunale che dovesse estendersi la pena di morte ai casi contemplati nell' art. 171, ancorchè per l'incendio non fosse perita alcuna persona, come esige l'art. 174, quante volte le capanne e gli altri ricoveri in detto articolo memorati servino ad abitazione di uomini.

E le medesime considerazioni conducono il Tribunale nell' opinione, che le pene stabilite nei due paragrafi dell'art. 172 siano troppo miti, e che meritino un qualche aumento.

Sezione III.

Violenze pubbliche.

Art. 181, §. 1.

La violenza pubblica, la quale si commette da persone in numero maggiore di due con arma qualunque, quando sia diretta contra castelli, ergastoli o luoghi forti, ove si custodiscono condannati o prigionieri di potenza nemica per sottrarli dalla pena, o custodia, seguendo l'effetto anche colla liberazione di un solo de' condannati o prigionieri, si punisce coi ferri in quinto grado.

Parrebbe cosa conveniente all'effetto di togliere le dubbiezze e gli equivoci nell'applicazione delle pene in quest'articolo prescritte, che al termine usato *d'arma qualunque*, fosse aggiunto quello ancora di *bastone* e di *strumento qualunque*, giacchè nei casi quivi contemplati ponno gli attentanti non essere muniti d'armi propriamente tali, ma esserlo però di bastoni, pali di ferro, martelli, ed altri strumenti atti a gravemente nuocere, ed equivalenti alle armi, se si riguarda l'effetto che ponno produrre e che a tutto rigore, e presi nel vero senso, non vengono compresi sotto l'intitolazione d'armi.

Titolo II.

Delitti contra la salute pubblica.

Sezione I.

Fabbrica o vendita di veleni, cibi, o bevande nocive.

Art 196, §. 1.

Qualunque venditore di vini, di spiriti o liquori d'ogni genere destinati a beversi, e similmente qualsiasi venditore d'ogni genere cibario introduca fra essi e frammischi delle materie che per indole loro sien valide a nuocere gravemente alla salute degli uomini, se qualche persona sia stata in pericolo di vita per causa di quel cibo o di quella bevanda, è punito coi ferri in vita.

11. *Se la materia introdotta non era atta di sua natura a nuocere, ma mescolata nel cibo o bevanda poteva facilmente arrecar danno e lo abbia infatti arrecato, ponendo in pericolo la vita di alcuno, il venditore è punito coi ferri in quinto grado. Se ne avvenga la morte, il venditore è punito coi ferri in vita.*

Art. 197.

Il venditore di bevande o commestibili che frammischi fra essi, a causa di lucro, delle materie le quali per la commistione siano atte a nuocere all' altrui salute, quando non ne sia avvenuto danno o questo sia lieve, è punito con detenzione non minore di un mese o con casa di correzione.

Art. 200.

Chiunque esponga in vendita dei commestibili guasti, corrotti o nocevoli, è sottoposto alla riprensione, colla comminazione della multa da lire 15 a lire 25 in caso di nuova trasgressione.

I due primi articoli contemplano il solo caso in cui il venditore di bevande o commestibili frammischi materie atte a nuocere. Piacerebbe che fossero soggetti a queste sanzioni quelli ancora che non estraggono dai commestibili le materie atte a nuocere, che vi siano naturalmente commiste, come per esempio il loglio dal grano o simili ec., sembrando a noi, che sebbene sia meno doloso il non estrarre la materia nociva, che il frammischiarvela appositamente, tuttavia anche la semplice non estrazione non lascia d' essere delittuosa, e tanto più degna della repressione della Legge, in quanto che è più frequente. Piacerebbe ancora, che

nel caso dell'articolo 197 si contemplasse l'evento del danno non lieve avvenuto all'altrui salute, e che si diminuisse la pena assegnata nel caso del non danno, o del danno lieve.

Sembraci poi troppo mite la pena espressa nell'art. 200 contro coloro ch'espongono in vendita dei commestibili guasti, corrotti o nocevoli, segnatamente nei casi di ulteriore trasgressione.

Sezione II.

Contravvenzione ai regolamenti per le epidemie ed altri oggetti sanitarj.

Art. 202, §. 2.

La pena è di casa di correzione, se siasi fatta qualche opposizione ai medici o chirurghi pubblici incaricati della inoculazione, salve le maggiori pene in caso di pubblica violenza.

La pena della casa di correzione espressa in questo paragrafo ci sembra troppo forte e meno proporzionata al fatto a cui è applicata.

Osserviamo che nell'antecedente paragrafo il violatore diretto dei regolamenti prescritti dal Governo per l'inoculazione del vajuolo vaccino è punito colla sola detenzione semplice, pena che per tutti i rapporti è di gran lunga inferiore alla casa di correzione. Osserviamo poi anche che per una par-

te si tratta di materia che non ha ancora universalmente ottenuta quella favorevole opinione che solo può derivare da una lunga e facile esperienza, e d'altronde potrebbe taluno anche non avverso alla misura dell'inoculazione, opporsi al medico o chirurgo pubblico per mancanza di confidenza in quel dato soggetto, o per i cattivi ed aspri modi del medesimo, circostanze in pratica non di rado avverate.

Art. 204.

Chiunque lascia divagare degli animali di sua pertinenza che diano sintomi d'idrofobìa, è punito con detenzione non minore di un mese.

Al contrario dell'antecedente osservazione pare troppo mite la pena stabilita contro quelli che lasciano divagare animali di loro pertinenza, che abbiano dato dei sintomi d'idrofobìa. Questo male così feroce, e a cui l'arte medica non ha fin ad ora trovato uno specifico antidoto efficace, dovrebbe prevenirsi e tenersi lontano collo spavento di pene maggiori contro i trascurati. Pare che il padrone, o altro qualunque che lascia vagare un animale che mostri di essere affetto d'idrofobìa, sia tenuto almeno di colpa grave, e quindi meritevole di pena molto maggiore, segnatamente nel caso in cui l'idrofobìa siasi dilatata, ed abbia prodotto in ispecie o la morte o qualche offesa qualunque a danno di una o più persone.

Piacerebbe inoltre, che si distinguesse il caso dell' animale che si è lasciato divagare nelle città, da quello che si è lasciato divagare nelle campagne, e che nel primo caso la pena fosse maggiore in forza del maggior pericolo e danno che da tale divagamento può derivarne alle popolazioni nei luoghi più frequentati.

Art. 209.

Qualunque medico o chirurgo faccia ricette od ordinazioni di qualunque sorta in altra lingua che l'italiana, che usi nelle medesime delle abbreviature o cifre, o manchi della dovuta chiarezza; e qualunque speziale che dia spedizione a ricette, che non siano stese giusta le predette disposizioni, è punito con multa da lire 30 a lire 50, e con sospensione dall' esercizio della propria arte estensibile a quindici giorni.

La sanzione di questo articolo sembra che possa riuscire pericolosa e nocevole al terzo, cioè a dire all'ammalato, che ha incontrata la disgrazia d'avere un medico o chirurgo troppo erudito, ed affezionato ai latinismi ed ai grecismi, oppure avverso o ignorante della lingua Italiana. Pare quindi che la disposizione di questo articolo meriti modificazione, e pare altresì che qualunque sia questa per essere, la disposizione non debba aver corso, fin-

chè non sia stato pubblicato dal Governo un' antidotario o sia ricettario in lingua italiana.

Art. 212.

Pei casi espressi negli articoli 203, 208, 209, 210 *e* 211, *ha luogo la pena prescritta dall' art.* 437, *quando ne sia avvenuta morte.*

La prescrizione di questo articolo assoggetta alla pena espressa nell' art. 437, i contravventori alle disposizioni degli articoli 203, 208, 209, 210 e 211: poichè però l'art. 437 contempla il caso dell'omicidio commesso per colpa, e lo punisce con casa di correzione, sembra che non possa comprendere il caso figurato nel citato art. 209, giacchè nel medesimo altro non si contempla, se non se la contravvenzione del medico, che ha scritto la ricetta in lingua diversa dall'italiana, e dello speziale che ha dato corso alla medesima. In questo caso sarà bensì stata commessa la violazione di un regolamento, ma siccome questa violazione materiale può non avere portato alcun sinistro effetto all'ammalato, così pare che non debba essere punita colla pena dell'omicidio che non avvenne. Solo potrebbe essere applicabile tanto contro il medico, quanto contro lo speziale, la pena dell'omicidio o di altra qualunque proporzionata al danno e pericolo dell'ammalato, qualora per essere stata la ricetta scritta in lingua diversa dall'italiana, lo spe-

Sezione II.

Prevaricazione o mancanza dei Magistrati.

Art. 247.

L'avvocato o patrocinatore che pattuisce col cliente una parte dell'oggetto controverso o suo valore, è punito con multa non minore di lire 100.

La pena stabilita in quest'articolo sembra alquanto tenue e non abbastanta efficace. Forse potrebbe meglio servire all'intento la sospensione dell'avvocato e del patrocinatore dal rispettivo loro esercizio, e lo stabilire che il quantitativo della cosa o valore pattuito cedere dovesse per una parte in favore del fisco da versarsi nella cassa di riparazione esistente presso la rispettiva Corte criminale; e per altra parte, in favore del denunziante, onde allettare in tal guisa alla manifestazione del delitto. In ogni caso poi dovrebbe ritenersi la nullità dell'atto in ordine ai contraenti.

Art. 257.

La violazione d'un sigillo apposto per ordine dell'autorità pubblica a case, magazzini, merci ed altri effetti, quando non attenti ad altro

delitto, è punita con detenzione fino a dieci giorni.

La pena fissata in questo articolo sembra troppo mite, giacchè la violazione di un sigillo apposto per ordine dell'autorità pubblica è un'offesa direttamente fatta alla stessa autorità, e pare che dovesse essere compresa negli atti di violenza pubblica, e riguardata colle disposizioni e colle gradazioni stabilite nell'art. 187. All'aumento poi di pena ci conduce il riflesso del grave scandalo che porta seco la violazione su indicata, e l'osservare che nell'art. 72 di questo Progetto viene punito l'attentato di delitti soggetti a pena correzionale, a proporzione dello scandalo avvenuto.

Aggiungiamo ancora in questa sezione un altro riflesso relativamente alle delinquenze dei Giudici, Magistrati ed altre persone pubbliche. Abbiamo osservato che nei delitti di questi soggetti non è sempre applicata l'inabilitazione alla carica ed ufficio in cui delinquirono. Piacerebbe che questa pena accessoria accompagnasse sempre le altre pene principali inflitte a questa specie di delinquenti. La diffidenza in cui sono caduti per il cattivo loro contegno deve, a parer nostro, perpetuamente tenerli lontani da qualsivoglia carica od impiego per l'abuso che ne fecero.

Titolo IV.

Dei delitti contra la fede, ed il commercio pubblico.

Sezione III.

Falso di scritture ec., soppressione di lettere ec.

Art. 312, §. 1.

La soppressione delle lettere o la dissuggellazione delle medesime per violarne il segreto, se sia commessa con abuso d' ufficio, è punita con casa di forza in primo grado e con la esposizione del cartello.

2. È circostanza aggravante per l' estensione della pena entro il grado prescritto, se la lettera soppressa o dissuggellata sia diretta a qualche magistratura od ufficio qualunque.

Art. 313, §. 1.

La soppressione o dissuggellazione delle lettere, come nell' antecedente articolo, esistenti nell' ufficio di posta o presso un corriere, staffetta, diligenza o messaggiero dell' ufficio medesimo, commessa da un privato, è punita con casa di correzione, se trattisi di lettera diretta ad una magistratura od ufficio.

2. *È punita con detenzione non minore di quindici giorni, se la lettera sia diretta ad un privato.*

Pare a noi che la pena fissata nei due contrapposti articoli sia troppo mite ed inferiore alla qualità del delitto, al grado di dolo, ed alla facilità di commetterlo segnatamente dagl' incaricati negli uffici delle poste e dai corrieri. Nei casi però espressi nel primo articolo, oltre l' aumento della pena ivi prescritta, crederemmo opportuno di aggiugnervi sempre l' inabilitazione del delinquente all' ufficio in cui ha delinquito, estesa ancora ad altri uffici analoghi. Sembra che la soppressione o dissuggellazione delle lettere debba riguardarsi anche rapporto alle conseguenze incalcolabili per il pregiudizio, che può derivarne alla società, tanto se trattisi di lettere dirette al Governo o ai Magistrati qualunque, quanto se trattisi di lettere dirette a' privati.

Titolo VI.
Dei delitti contro il buon ordine dello Stato.

Sezione II.
Continenza pubblica.

Colle pene stabilite in questa sezione non sembra che il buon costume e la decenza siano abbastanza tutelati, meno poi lo sia il pudore delle

donne, qualora le ingiurie alle medesime recate non portino al più che dieci giorni di semplice detenzione allo scostumato ed all'offensore.

Oltre questo rilievo generale su tutti gli articoli della sezione, sembra a noi che possan meritare il riflesso speciale della Commissione gli articoli 341 e 343, per istabilire una distinzione nel caso che gli oltraggi al pudor delle donne siano diretti a zitelle o matrone oneste, e siano commessi con atti più o meno indecenti. Lo stesso dicasi del lenocinio, se questo sia diretto a corrompere segnatamente donne maritate o vedove oneste, oppure la gioventù dell'uno e dell'altro sesso di buona educazione, ed in età più o meno matura; più poi se fosse immatura. Il pregiudizio che deriva da questa depravazione è incalcolabile e senza riparo. Pare quindi indicato, che relativamente a questi due articoli debbano farsi delle distinzioni, e prescriversi delle pene proporzionate alla qualità delle persone ed al grado della delinquenza.

Sezione V.

Corso de' cavalli ed altre occasioni di pericolo.

Art. 365.

Soggiace a multa da lire 30 *a lire* 50 *il padrone che trascura o si rifiuta di riparare o demolire gli edifici minaccianti rovina.*

La misura proposta in quest' articolo è a parer nostro opportuna, ma crederemmo che la semplice trascuratezza dovesse punirsi nel solo caso che per essa fosse avvenuto danno a qualche persona. Nel caso poi di rifiuto a riparare la rovina dietro l'avviso dell' autorità competente, ci sembrerebbe che la multa dovesse essere più forte, e che fosse conveniente di passare anche alla pena di detenzione in caso dovesse aver luogo un secondo avviso.

Titolo VII.

Dei delitti contra l' ordine delle famiglie.

I delitti contemplati in questo titolo, oltre all'essere per la maggior parte gravi in sè stessi, lo sono poi maggiormente per le conseguenze che ne derivano. Dietro questo riflesso noi non possiamo convenire nella mitezza delle pene che anche ne' casi i più gravi vengono assegnate nel Progetto. Lo stupro violento segnatamcute presenta a noi l' idea di un' azione delle più criminose. In generale poi il violare l' integrità del corpo in una donzella o colla forza o colla seduzione è a nostro senso uno di quei delitti che merita la più severa punizione, e maggiormente lo merita, qualora vi concorra la contemplata circostanza dell' immaturità della persona.

Dopo lo stupro il ratto violento, segnatamente allora quando siasi abusato della persona rapita,

continua nell' animo nostro l' idea di uno de' più gravi misfatti.

Su queste idee sembrano troppo miti le pene assegnate ai diversi casi tanto rapporto alla qualità, quanto rapporto alla quantità della pena. Che se inoltre vi fosse intervenuta offesa grave, come di percossa o di ferita; qualità che potrebbero anche da sè sole dar luogo a speciale riguardo in linea di punizione; noi non avremmo difficoltà di credere che potesse esser congrua eziandio la pena della morte.

Nello stabilire la pena di questi delitti pare che si dovesse aver in veduta la condizione della persona, e le qualità della famiglia, a danno della quale l' azione venisse commessa.

Passando poscia a qualche rilievo specifico su gli articoli del presente titolo, saremmo anche noi di sentimento che la pena del ratto o dello stupro ancorchè violento, o di seduzione potesse cessare, qualora la rapita, o la stuprata si disponesse a sposare il colpevole, ed avvenisse infatti il matrimonio. Noi brameremmo solamente, che tale disposizione fosse valutabile, allorchè la donna fosse posta in luogo *tuto*, ed esente da qualunque influenza del rapitore o del seduttore.

Rapporto a questo stesso titolo osserviamo ancora che sarebbe cosa conveniente di aggiugnere l' eccezione agli articoli 421 e seguenti in favore degl' individui di quelle nazioni, che il nostro Governo o tollera, o ammette, ed ai quali per il si-

ottenuto o soltanto attentato, o sia l' omicidio successivo, contemporaneo od anteriore al conseguito o sperato lucro; l'omicidio commesso per resistere agli ordini dell'autorità legittima, come l'omicidio negli esecutori, nei messi di giustizia, ed in ogni altro ufficiale pubblico in funzione; l'omicidio con abuso dell' autorità, come l' omicidio commesso dagli esecutori, dai messi di giustizia e simili, mentre sono in funzione, fuori del caso di resistenza, e senza alcuna causa nemmeno rimota; l' omicidio per abusare della persona, o sia stata la morte cagionata dall' aggressore contra chi difende il proprio o l' altrui pudore, o sia avvenuta per le violenze nell' abuso della persona.

Fra gli omicidj qualificati per la causa a delinquere avremmo desiderato che il Progetto annoverasse la causa di lite minacciata, introdotta o finita, tanto civile che criminale. Questa causa a delinquere non è delle più insolite, e non è a senso nostro delle meno gravi. Egli è perciò che sembra, che dovesse meritare il suo luogo in questo Codice, e tanto più perchè sono gravissime le conseguenze che da un tale delitto ponno derivare. E questa sanzione, a parer nostro, dovrebbe estendersi a tutelare non solo le parti litiganti, ma eziandio gli avvocati e i patrocinatori delle medesime.

Art. 435, §. 1.

L' omicidio commesso nell' impeto dell' ira è punito con casa di forza in secondo o terzo grado.

2. *Se l' uccisore sia stato provocato, è punito con casa di forza in primo grado.*

3. *Se la provocazione sia grave, è punito con casa di correzione non minore di un anno. È grave provocazione quella che si fa con offese reali, od anche con atroce ingiuria o grave minaccia.*

In questo articolo non troviamo contemplati che due casi: l' uno in cui l' ucciso sia stato il provocatore, l' altro in cui l' uccisore abbia esso provocata la rissa. Si è ommesso un terzo caso che in pratica continuamente succede, e che la Legge dei 25 febbrajo 1804 contempla, ed è quello in cui resti dubbio l' autor della rissa. Sembra che questo pure dovesse essere contemplato.

Nè a noi sembra inutile di contemplar questo caso per la massima di ragione, che sia debito di chi allega la circostanza il somministrarne la prova. Imperocchè, ommesso ogni esame sulla massima in astratto, la pratica però fa vedere che molti sono i casi nei quali il prevenuto non introduce la causa scusante della provocazione, e ad onta di ciò le particolari risultanze del fatto rendono incerto nell' animo del Giudice, quale dei corris-

santi ne sia stato l' autore, circostanza certamente importante, e calcolabile nell' applicazione della pena.

In tale situazione di fatto sembra opportuno che il giudice debba essere regolato da un' apposita disposizione atta a determinare l' animo suo senza esporlo al pericolo di gravitar troppo su i prevenuti.

Passando poi ad osservare le pene stabilite a questa specie d' omicidj rissosi, non possiam dissimulare che ci sono sembrate troppo miti. La frequenza di questi delitti forma la dimostrazione della necessità di una pena più severa.

Art. 439.

Chi avendo in animo di commettere omicidio usa per errore di un mezzo non idoneo alla consumazione del delitto, è punito con casa di correzione non minore di un anno.

La pena dell' attentato di cui parla questo articolo, pare che meriti d' essere aumentata, sul riflesso massime che il delinquente aveva già spiegata tutta la volontà e tutta l' intenzione di commettere il delitto, che se non ebbe effetto, fu per una fortunata combinazione di circostanze, e non per mutazione o difetto della sua volontà. Sembra ancora che si dovesse in quest' attentato aver riguardo ai rapporti di persone dell' agente e del

paziente, e alle altre qualità intervenute nel fatto, e in tali casi aggravare proporzionatamente la pena.

Art. 440.

§. 1. *È esente da pena l'omicidio commesso a legittima difesa della vita propria o d'altrui in pericolo, ed anche per tutela del pudore in atto di violento attentato.*

§. 2. *È pure esente da pena l'omicidio commesso a difesa della roba o denaro nell'aggressore o ladro che assalisca in qualunque tempo sulle strade o campagne, o s'introduca nelle abitazioni isolate fuori dei comuni; ovvero di notte nelle case ovunque situate.*

A togliere il dubbio che potesse sorgere su la disposizione del §. 1 di questo articolo relativamente al termine *legittima*, aggiunto a quello di difesa dell'altrui vita in pericolo, ed anche per tutela del pudore in atto di violento attentato, ameremmo che fosse dichiarato, se quel termine *legittima*, nei casi espressi, importi che la persona posta in pericolo della vita o del pudore, abbia stretto rapporto di consanguineità, di affinità o di amicizia col difensore. In tal guisa anderebbe a prevenirsi il pericolo di una troppo lata ed estesa interpretazione contro l'intenzione del legislatore.

Nel §. 2 poi osserviamo, che va esente da pena l'omicidio commesso in persona del ladro, che in qualunque tempo siasi introdotto nelle abitazioni isolate fuori dei comuni. Ci sembra questa facoltà pericolosa, ed ameremmo che fosse ritenuto il disposto dal gius romano, per il quale era lecito di uccidere anche il ladro diurno, nel solo caso però che resistesse con armi.

Art. 431.

Sono pure riguardate per la pena, secondo l'esito che abbiano avuto, la ferita, lacerazione, contusione o frattura, che sebbene sanabili per sè stesse, siano però, per circostanze non attribuibili direttamente all'offeso o ad altri, divenute pericolose, od abbiano occasionata la morte o la mutilazione, debilitazione o deformazione di una parte principale del corpo.

In quest'articolo sono riguardate per la pena, secondo l'esito che abbiano avuto, la ferita, lacerazione, contusione o frattura, che sebbene sanabili per sè stesse, siano però, per circostanze non attribuibili direttamente all'offeso o ad altri, divenute pericolose, od abbiano occasionata la morte o la mutilazione, debilitazione o deformazione di una parte principale del corpo. A noi sembra, che volendo punirsi la ferita colla misura del di lei esito, dovesse fissarsi un termine entro il quale, se

la ferita non sia risanata, ed abbia portato la morte o la mutilazione, debilitazione o deformazione di una parte del corpo qualunque siasi, il feritore debba allora essere tenuto dell'esito della medesima: al di là di questo termine, pare a noi che non dovesse essere debitore, che di ferita di quel grado di sanabilità, in cui venne da principio giudicata dal medico o chirurgo. In caso diverso l'altrui mala condotta o le fortuite circostanze indipendenti dal concorso del feritore influirebbero ad aggravare la di lui sorte, e potrebbe segnatamente l'ignoranza o la malizia del chirurgo protrarre la cura del ferito, in guisa che anche per sola leggiere ferita dovesse il feritore rimanere in carcere per degli anni indeciso sulla di lui sorte, ed esposto a giorno per giorno ad aumento di pena. Per questi riflessi opineremmo, che potesse essere congruo di stabilire un termine, dopo del quale il feritore non fosse ulteriormente risponsabile dell'esito delle recate ferite.

Art. 455.

La mutilazione o deformazione di una parte secondaria del corpo, non che la ferita, contusione, lacerazione o frattura di dubbia o di certa sanabilità, commesse nell' impeto dell' ira, sono punite con detenzione dai quindici giorni ai due mesi.

Le offese e ferite espresse in quest'articolo ci sembrano punite troppo leggermente, massime nel caso in cui siano state giudicate di dubbia sanabilità.

Art. 455.

Le ferite leggieri, e le percosse semplici, commesse con istromento non atto per sè ad offendere gravemente, che non abbiano importato alterazione o deformazione di persona, od inabilitazione a qualunque lavoro od esercizio oltre i dieci giorni, sono punite con multa non maggiore di lire 50, *o con detenzione non eccedente i dieci giorni.*

La multa adottata in questo articolo all'effetto di punire le ferite leggieri, sembra una misura pericolosa sul riflesso dell'eccitamento che può in ispecie dare al ricco ed al potente di commettere simili delinquenze. Vero è che viene ancora in questo articolo stabilita la detenzione non eccedente i dieci giorni, ma questa, oltre essere pena assai tenue, pare fissata all'oggetto di applicarla piuttosto a quelle persone che non sono suscettibili di multa. L'esperienza di molti governi ha fatto bandire anche ai nostri giorni siffatte pene nei casi in discorso. Quando il ricco ed il potente con poche monete può soddisfare la propria vendetta o malvagità, si prevale dell'occasione, ed anzichè correggersi ed emendarsi, pare che debba più fa-

cilmente commettere quelle azioni che la Legge punisce con una pena per esso non sensibile.

Oltre tale osservazione sembra che dovesser distinguersi le offese fatte in impeto d'ira da quelle fatte con animo deliberato, e che a queste dovesse fissarsi una pena maggiore.

Sezione II.

Esposizione dell'infante, ed Aborto procurato.

Noi ameremmo che tanto nell'esposizione dell'infante, quanto nell'aborto procurato si tenesse la distinzione adottata nel punire l'infanticidio; in cui si è contemplata la legittimità e la non legittimità all'effetto di proporzionarne la pena. La stessa disposizione sembra a noi, che dovesse adottarsi nel caso dell'esposizione e dell'aborto, distinguendo il legittimo dal non legittimo, e l'aborto procurato nella moglie, oppure in altra donna non vincolata col rapporto del matrimonio.

Titolo IX.

Delitti contra la libertà personale e l'onore.

Sezione II.

Delitti contra l'onore.

Art. 483, §. 3.

Cessa ogni pena, se nel libello sottoscritto dall'autore sia imputato altrui un delitto che venga poscia giudizialmente comprovato.

In questo paragrafo si esime da pena l'autore di libello famoso, che giudizialmente giunga a provare il delitto imputato altrui nel suo libello.

Questa disposizione sembra che possa portare una lesione al diritto del cittadino, e collidersi dalla sanzione saggiamente adottata in questo Codice, per cui molti sono i delitti privati nei quali non compete ad alcuno fuorchè all'offeso e al danneggiato di querelarsene, e condurre in giudizio il suo offensore. Pare che ogni delitto possa diventar pubblico, quante volte all'autore di un libello sia lecito di attrarre in giudizio il percosso dal suo libello medesimo, onde provare l'imputatagli delinquenza. In questa misura prevediamo l'origine dei maggiori inconvenienti. La vendetta, la malignità, la malevolenza potranno liberamente spiegarsi, e i fatti più reconditi, e che non interessano la società, nè percuotono l'autore del libello, saranno essi pubblici colla perturbazione delle famiglie.

Titolo X.
Delitti contra la proprietà.

Sezione II.
Furto non violento, e Truffa.

Art. 492, §. 3.

Per il luogo è qualificato il furto commesso nei tempj ove trattisi di oggetti consegrati al

culto; il furto di cavalli, bestie bovine ed altri animali erranti al pascolo; di effetti o robe esposte ed incustodite per la natura dell' oggetto, non per negligenza dei proprietarj o dei loro commessi; il furto dei frutti di campagna che si trovino pendenti o colti, ma esistenti ancora sul luogo, purchè eccedano in valore le lire cinquanta; il furto commesso in luogo o per occasione d' incendio, di rovina, di naufragio od altra calamità, e il furto delle robe o dei denari avuti in deposito in una delle predette occasioni di sciagura.

Sebbene sembri che in questo paragrafo sia contemplato il furto frequentissimo dei *bauli*, e di altri oggetti dai calessi e carrozze de' viaggiatori, segnatamente in atto di viaggiare, pure a togliere il qualuuque dubbio, che tal furto non sia compreso in questo stesso paragrafo, ci sembrerebbe cosa conveniente di esprimerlo.

Relativamente poi alle pene fissate in questa sezione, meritano esse, a parer nostro, qualche aumento, o sia in linea di qualità, o sia in linea di quantità in ciascuno dei casi contemplati.

Noi chiudiamo queste particolari osservazioni sopra diversi articoli e sezioni del Progetto con una osservazione generale sull' uso della pena della berlina.

Questa pena d' alto criminale dovendo aver luogo colla pena dei ferri al di là del secondo grado,

ed in molti altri casi accompagnando ancora il primo ed il secondo grado, è per essere di necessità assai frequentemente applicata.

La degradazione civica che per disposizione di questo Progetto percuote il condannato alla berlina, e le altre conseguenze che per disposizione del Codice Civile sono accessorie di quell'infamante pena, pare che insinuino un uso più moderato della medesima.

Nè quieterebbe in contrario il riflesso, che il condannato alla pena d'infamia possa venir reintegrato e restituito all'onore, mediante la riabilitazione, giacchè tale misura sembra che non possa essere operativa, se non dal punto in cui la riabilitazione siasi dal condannato ottenuta, e quindi mancando di effetto retroattivo, risulta incapace di riparare gli effetti già consumati durante il corso e il pregiudizio dell'infamia.

Pel Tribunale d'Appello

V. Patuzzi Presidente.

P. Guidetti Notajo Cancelliere.

Bologna li 1 agosto 1806.

Il Regio Procuratore presso i Tribunali del Dipartimento del Reno, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Premetto al dovere che ora adempio, di trasmettere a Vostra Eccellenza il qui unito piego dell' Appello e il volumetto delle mie, qualsiausi, osservazioni sul Progetto di Codice Penale, la dimanda comune, che dalla bontà vostra ci verrà, come speriamo, accordata di benigna indulgenza.

Io non andrò incontro a quelle censure, che la mia insufficienza si sarà meritate da chi più avveduto ed esercitato di me nella legislazione, esaminerà questo mio scritto. Giudici troppo alti ed insieme umani deggion vederlo, e ciò mi rassicura. Ben io pregherovvi, Eccellenza, di ravvisar nell' autore del lavoro stesso il cuor retto d' un cittadino che, anche negli errori che avrà corso, ha inteso di ben servire la patria e di valutare in molti tratti qualche frutto ricavato dall' esperienza, e dall' osservazion pratica sullo stato attuale della società, derivante dal non breve servigio della giustizia punitiva, al quale è stato finora addetto.

G. B. Pozzi.

Raffaelli Segretario.

Osservazioni al Progetto del Codice Penale del Regio Procuratore nel Reno.

Una monarchia costituzionale fondata sui principj della libertà politica assicuratrice della civile e naturale, retta da un Eroe filosofo che dal suo trono sa discendere verso gl' inferiori poteri per consultarli sugli oggetti più interessanti le istituzioni sociali, diretti a rifondere la composizione della società stessa politica, cioè a dire sulla bontà assoluta e rispettiva di quelle leggi tutelari de' diritti e beni sociali, che criminali appelliamo, era un sogno politico ne' libri dei pensatori, anche in oggi, se Napoleone non sorgea a realizzarla con istupendo successo. Datone luminoso e felice esempio nella sede del primo Stato cui ravvificò o rafforzò del suo genio; or ne rinnova la pratica nel secondo suo Regno, e dopo avere una illuminata Commissione creata redattrice d'un sistema di Codice Penale ad ottener tanto fine diretto, dopo avere dalla stessa ottenuto il maggior risultato di dotti e profondi calcoli e pensieri; colla voce del più rispettabile e più zelante de' suoi ministri impone anche a quella classe di magistrati inferiori, che più davvicino veggono le azioni delittuose, e il carattere in esse praticamente ravvisano de' diversi gradi dell' umana malizia e della corruzion sociale, d'alzar ardita fin al suo soglio la voce, e di espor liberi sentimenti sul grave argomento de' quali la sua sapienza fia giudice per recare

nella grand'opera la maggiore possibile perfezione. Dolce comando e insieme imponente egli è questo, che tutta per una parte fa sentire al comandato la soavità del freno, a cui l'avventurosa Italia ubbidisce, e per l'altra gli fa sentire la necessità d'alzar la sua mente sopra quella stessa circoscritta sfera in cui la sua posizione sociale la collocò, e di figurarsi, senza attentato, di seder allato al soglio del legislatore, e di partecipare all'immensità di quelle idee, che la mente augusta investono dell'Eroe che tanto chiede, ed impone.

Sublimata a tal punto l'importanza della commissione ben veggo qual debito io contragga verso l'Augusto Genio, e verso la presente e la futura età coll'accingermi a queste osservazioni. Se all'intenzione non corrisponderà l'effetto, non fia al certo per mancanza di volontà, o di desiderio di ben servire al Sovrano, alla patria, alla vivente e futura popolazione, giacchè non essendo in mia libertà il silenzio, non avverrammi di dover soffrire il rimprovero del poeta.

« *Sumite materiam vestris, qui scribitis, æquam*
« *Viribus, et versate diu quid ferre recusent*
« *Quid valeant humeri.* . . . . .

Seguirò nelle presenti osservazioni il metodo dell'insigne Progetto che l'Eccellenza Vostra comunicò colla sua venerata Circolare a me non meno diretta, che agl'individui del Tribunale d'Appello, la fatica collegiale de' quali ho creduto di dover separata da questa umiliarle.

Premetto alcune *Osservazioni generali.*

Se noi fossimo in uno stato di rassodata consistenza sociale e politica; se le idee liberali avessero (senza essere state dalle convulsioni politiche del passato decennio o esagerate o corrotte o adulterate o indebolite) presa direzion favorevole al miglioramento della società; se le morali avessero ricevuto miglioramento proporzionato nella massa generale de' cittadini di questo vastissimo Regno, sia coll' uniformità, sia colla generalità, sia colla durata di quello che somministra un' equabile e sistematica istruzion pubblica sublime ed elementare, teorica e pratica; se l'impero domestico de' capi nelle famiglie felicemente ristabilito, ma da troppo breve tempo dal titolo IX del Codice Civile attuale, avesse così riordinate queste società elementari della generale, come sperarlo giova in altro breve periodo d' anni; se l'impero della Religion dello Stato depurato da' pristini abusi avesse avuto tutto quello sviluppo d' effetto nell' interno governo delle coscienze che pur dal tempo infallibilmente ci ripromettiamo; se maggior lenità e dolcezza ne' generali costumi del popolo in questi tempi ci fosse dato di ravvisare: io, in luogo d'instituire le presenti osservazioni, convertirei le stesse in un generale sincerissimo elogio del Codice progettato, ed affretterei coi rispettosi miei voti la sua promulgazione ed attivazione.

Ma pur troppo siamo ancora di qualche anno lontani a sì belle disposizioni nella massa sociale,

che il Codice proposto, tale quale è, rendano, quanto al mio modo di vedere, applicabile alla medesima.

1. L'attuale Regno d'Italia è composto di molte parti di questa bella regione rette in addietro o dall'assurdo regime teocratico o dalla durezza austriaca, invan temperata dalle idee filantropiche del Codice Giuseppino, o dal Leone adriatico che saltuaria e non sistemata legislazione arbitrariamente applicava a' popoli retti dall'inquisitorio terrore, o dall'altre piccole monarchie inclinate più ad aggiogare il popolo, che a governarlo per la sua felicità. Quindi tante erano le rispettive legislazioni, qual più, qual meno dura, qual più, qual meno generale, qual più, qual meno prevenitrice de' delitti, quante le parti integranti dell'attual Regno, e quante, oso dirlo, le diverse moltiplici maniere di procedere, d'interpretarle, di applicarle. Quindi hanno i diversi popoli diverse maniere di ravvisare la stessa azione imputabile, e là il furto è considerato gravissimo delitto e di massima pena degno, qua lo stesso, appena delitto di second'ordine; dove lo stellionato e l'usura puniscono gravemente le leggi, ed ove son questi appena motivi di legittima azion civile. Quindi, mentre riconosco la necessità d'un sistema analitico generale ascendente ai canoni regolatori tratti dalle scienze della legislazione, per fissare, colla scorta dell'eterna morale, il vero punto di vista sotto il quale le azioni umane criminalmente o correzionalmente im-

putabili voglionsi ravvisare, è d'uopo ancora avere presente non solo *l'assoluta* gravità di tali azioni, ma ancora *la relativa*, sia in ragione dello scandalo che produr possano nella società in cui accadono, sia in ragione delle antecedenti abitudini, sia in ragione delle stesse massime religiose che più in uno che in un altro degli ex-Stati premotivati allignassero. Quindi emerge un primo bisogno a mio credere, di prescindere per qualche tempo dall'esattezza filosofica mirabilmente osservata nella grand'opera su cui scrivo, e di, dove alzare, dove abbassare il termometro delle fissate proporzioni, onde meglio adattare la legislazione al bisogno de'popoli che sono bene, a parer mio, nella strada della perfettibilità sociale, ma che non ne hanno ancora in sì breve tempo potuto sentire i vantaggi.

2. Gettando lo sguardo sui trascorsi dieci anni memorabili, che ci hanno portati all'attuale stato di consistenza politica, se veggo con compiacenza nelle diverse aggregate popolazioni che già formarono la Repubblica, che i semi gettati dalle istituzioni liberali cominciarono alcun poco a svilupparsi, in mezzo alle esagerate idee, mercè le pubblicate, ma dipoi non attivate *leggi organiche*, opera di quel gran ministro a cui trovo somma sorte l'esser oggi, abbenchè debole collaboratore; veggo con dolore, che la gran regione veneta, ora dall'Eroe d'Austerlitz nostra fatta, cadde sotto duro giogo, che alteronne il carattere dolce, e molti vizj dal despo-

tismo derivanti innestovvi, che fortunatamente in nove anni di quel servaggio non debbono essersi naturalizzati: or questa regione quasi la metà forma del Regno attuale, e molte località ci presenta a considerare (specialmente le marittime) che vogliono particolar considerazione legislativa. Dall' altra parte l'infausto passo retrogrado che tutti demmo nel 1799, al 1800, come non disorganizzò tutto il sistema che già già stava per isvilupparsi? E come non sovvertì moltissime di quelle idee che con tanta fatica da' più sapienti fra i magistrati erano state insinuate a' popoli per disporli alla reale union loro in una sola famiglia? E come, risvegliando mal accorti, ed ora felicemente estinti partiti, non corruppe anzi di più la morale generale, all' ombra ancora di quell'impunità o di quella falsa animadversione, che per la preponderanza de' partiti influente ne' giudizj spesso discquilibrò i fondamentali principj? Queste considerazioni, unite alle politiche vicende di poi seguite, mi fanno ritenere, che sei anni soli di nuova vita contar dobbiamo, tempo, a mio parere, assai breve per poter credere d'essere maturi al sistema di legislazione propostaci tal qual è, che popoli molto più uniti, educati sugli stessi principj, generalmente ed uniformemente istruiti, e de' vizj di siffatte oscillazioni di tempi immuni suppongono.

3. L'universale effervescenza in cui fummo dalle predette circostanze posti, alterò ancora il carattere de' popoli in relazione alla dolcezza de' costu-

mi, e più arditi li rese, e più inclinati alle vie di fatto specialmente più o meno atroci, secondo che o il fanatismo religioso, o la vendetta, o la cupidigia d'avere, o la semplice abitudine all'uso dell'armi, nel popolo ineducato la proclività, dall'esperienza attuale ancor comprovata, inspirarono a delitti compromittenti la pubblica e privata sicurezza. Quindi, oso dir con franchezza, emerge l'impotenza odierna della legge 25 febbrajo 1804 medesima a reprimere siffatti attentati.

4. La diversa maniera politica e pratica di vedere gli agenti del potere sotto i diversi loro rapporti, non ancora educò il popolo a quella rispettosa subordinazione ai magistrati, e ai depositarj della forza pubblica, che, quasi direi, sola è atta a prevenir molti delitti, a reprimer molti disordini, od arrestar, nel suo apparire, la voglia di violare alcuno de' patti elementari del gran patto sociale. Quindi una minor disposizione del popolo basso specialmente, a sentir con efficace frutto la paterna azione di que' rimedj, che nella parte correzionale del proposto Codice vengono saggiamente altronde immaginati.

5. L'interesse mal inteso, val a dire la cupidigia immoderata dell'oro provocata maggiormente dalle indispensabili sottrazioni alla massa del numerario, e de' mezzi relativi, che le vicende passate, i bisogni presenti, un sistema in grande d'amministrazion pubblica han provocata, è divenuta quasi la passion dominante d'una età, qual la nostra,

pur troppo in questo senso alla passione stessa proclive, anche in addietro fra popoli, che erano educati coi soli principj dell'egoismo. Questa triste considerazione che molte altre richiama alla mente, mi fa riferire all'interesse, come a general causa impulsiva, i sette ottavi almeno dei delitti, che accadono, sia contro le altrui proprietà, sia ancora contro la sicurezza, sia pur anche contro l'esatto adempimento di molti doveri politici e sociali nelle stesse persone che godono ne' pubblici uffizj della legale e real confidenza del pubblico e del Sovrano. A questa fatal passione pertanto, la più cieca, la più sorda, la più concentrata in sè stessa, la più subdola, la più multiforme ne' suoi aspetti, oso dire, non essersi fatto abbastanza argine nel proposto Codice, tuttochè molte ed auree dottissime prescrizioni io vi legga degne della purità delle menti e de' cuori de' redattori del gran lavoro.

Dai finora traeciati cenni vede agevolmente ognuno che io, lungi dal condannare il Progetto, lo trovo solo realizzabile con buon successo, tale-qual è, fra dieci o quindici anni al più, val a dire a quell' epoca in cui la generazion presente nella parte che contiene i vecchi, sia spenta, nella parte che contiene gli uomini di mezza età, dalle altre instituzioni liberali e sociali sia rettificata, nella parte più preziosa che il novero racchiude della gioventù, sia con occhio vigile osservata, e colle paterne cure del saggio Governo istruita e formata alla ge-

nerale moralità, ed investita del prezioso sentimento dell'onore e della virtù. Quindi io reputo che convenga ritenere il piano dell'opera, le teorie ammirabili che la compongono, la classificazione dei delitti e la gradazion delle pene, ma convengasi d'alcun poco alzarsi il termometro delle stesse, giusta le osservazioni particolari che umilierò nel decorso di questo scritto: il tutto all'intendimento di portare il maggior beneficio dell'ammirabil Progetto a quel tempo in cui la popolazione in generale sia più suscettibile del gran bene che si è proposto il Progetto di fare all'Italia.

So che alcuno potrà redarguirmi perchè oso contraddire in massima a quanto, oltre Filangeri, insigni scrittori sull'argomento dettarono, e fra questi il celebre Mattei nella sua dissertazione riscrisse, premessa all'edizion Napoletana del Codice Leopoldino, in cui volle provare = *che la dolcezza delle pene sia giovevole al fisco più che l'asprezza* = Ma io avvezzo dal pubblico uffizio di Giudice un tempo, poi di sostenitore delle ragioni della società compromessa co' delitti, a veder gli uomini come sono, non come esser deggiono, ho una triste esperienza, che il contrario in parte mi persuade. Rammento ancora che attivate nella Cisalpina del primo triennio le Leggi organiche giudiziarie e penali pubblicate allora da Vostra Eccellenza nel tempo stesso, che in Bologna sedeva una Commission militare punitrice dei delitti più gravi commessi contro le persone e le proprietà,

dal di cui rigore eransi, può dirsi, sbanditi dal Dipartimento del Reno e limitrofi, i furti qualificati; tosto il freno ai ladri restò per siffatto modo disciolto, che, sprezzando costoro la pena de' ferri e del pubblico lavoro a tempo, in esse Leggi ivi comminata a tai furti, fu quasi perduta in un mese d'esperienza l'opera di quasi un anno, e il Corpo Legislativo allora sedente fu forzato di sospendere le attivate Leggi e ripristinare le antiche. Ciò mi disse, che a certi esseri senza educazione, senza morale, senza principj quelle pene non erano efficaci, ed anzi in certo senso un individual beneficio, perchè assuefatti a dura vita e rischiosa, vi ravvisavano una sussistenza assicurata e un ricovero alle loro persone vaganti e raminghe, nè ad essi parlava alto che il terrore. Così dopo l'attivazione della Legge 25 febbrajo 1804 a simil causa simile effetto risponde, e mel dice il triste esempio delle sentenze che emanano, e la sfrontatezza de' condannati esposti alla berlina ed ai ferri, e la calca che anguste rende pur troppo le carceri, piene zeppe di ladri recidivi. Se pertanto han ragione da un canto Filangeri e Mattei, l'hanno in supposizione di popolazioni educate più che non può essere attualmente la nostra, nè a desiderio di vedere scorrere lagrime non necessarie all'indennità sociale può a giusta ragione attribuirsi questa generale da me premessa osservazione.

Non mi sfugge pure il riflesso, che la proposta legislazione è fatta per un ordine Giudiziario in

cui, giusta il terzo Statuto Costituzionale attivato anche in questa parte dal Reale Decreto 13 scorso giugno, la convinzion del delinquente dipende dalla prova che nasce in atto del giudizio emesso dai Giudici che han, può dirsi, fatto essi stessi il processo per mezzo dell' ascolto de' testimonj e del reo, ed in cui non si procederà più per prova indiziaria, ritenuto che l' intima convinzion del Giudice moltiplicata per il numero de' votanti egualmente convinti della reità dell' imputato, va a formare quella prova legale del fatto *in genere* ed in ispecie, che nell' attuale e ne' passati metodi di procedura dipendeva dalle sole prove scritte risultanti dal processo. Questa gran riflessione mi persuade bensì a credere, che le pene più gravi, come la morte ed i ferri a vita vogliousi con maggior parsimonia amministrate, di quello che in un altro metodo di procedura: ma non arrivano a convincermi che in generale il termometro regolatore delle sanzioni penali nel Codice contenute voglia ora essere quello che vi si legge. Perocchè a tutto quanto il premesso giovami aggiugnere che una novità grandissima pur sarà pei nostri popoli la procedura sopra descritta, e non solo novità grande per le persone ineducate, ma per gli stessi Giudici.

L' esperienza m' insegna che la scaltrezza dei delinquenti arriva perfino a prepararsi la difesa prima, o immediatamente dopo commesso il delitto; che dalle carceri, ad onta delle diligenze di seru-

polosa polizia, il prevenuto, anche tenuto al segreto, suborna o terrifica testimonj; che i difensori de' prevenuti credono gloriosa cosa il prevenire il fisco con pratiche, durante ancora la procedura, e il cercare ogni mezzo, non dirò per iscolpar l'imputato (che in ciò consister dovrebbe il sacro loro ministero), ma per sottrarre il reo evidente de' più atroci misfatti alla giustizia, non perdonando anche a suborvazioni.

M'insegna pure la stessa esperienza, che il testimonio, se depone sicuro a piè dei Tribunali interrogato senza presenza dell'imputato, trema e si confonde, ove ben rassicurato non venga, e debba sol fra consimili riconoscere un carcerato, non dirò poi sostenere in un confronto la precedente sua deposizione.

Ora nella forma dei pubblici giudizj che la ragione e la filantropia va ad introdurre, io ben preveggo che le prove saranno più difficili ad ottenersi, e quindi che la convinzione della coscienza del Giudice verrà meno, finchè l'educazion pubblica e la stessa logica legale del Giudice in questa parte non sia formata. Se pertanto il Codice, mite per sè, non potrà nell'applicazione, almeno per un decennio, colpir con giustezza gl'imputati, altronde veri autori dei delitti ivi contemplati, e qual inconveniente potrà portare una più forte punizione del reo almeno, che potrà riconoscersi convinto? anzi non potendo i delinquenti calcolare sulla probabilità d'incontrare impunità indiretta

de'lor misfatti, se la Legge tuonerà con più rigore, e se vedranno questa con effetto applicata, la pena d'uno potrà influire nel salutar timore di tutti; in quella guisa che opera, al dir di Tullio, la decimazion militare — *Ut metus ad omnes, poena ad paucos perveniret* —

Se guardo poi al carattere e alle abitudini di coloro che saran depositarj ed applicatori del Codice Penale, vo' dire ai Giudici, un nuovo motivo ho a credere, che le dichiarazioni del fatto, risentendosi delle massime di giudicare finora in corso, non saranno emesse giusta lo spirito della cosa, finchè una diversa abitudine non ponga tutto in armonìa. Non bisogna dissimulare che, se giurisconsulti saranno i giudici del fatto, come il saranno egualmente del diritto, non potranno prescindere dalla distinzione, finòr dettata dalla logica legale del sistema presente, *fra la verità legale e la verità intellettuale*, *fra la convinzione risultante dalla prova e la convinzion degli animi risultante dall' intima persuasione*. Spesso ho dovuto io, giudicando, ritenere co'passati metodi indiziato colui che fermamente ho tenuto in mio cuore autore indubitato del delitto, e così ho sentito esternarsi qualunque altro retto Giudice, assistendo ai giudizj collegiali. Un corpo pertanto di Giudici legali, che pronuncieranno con separate dichiarazioni sul fatto e sul diritto, (siano pur essi illuminati e superiori alle abrogate teorie) discendendo ne' loro cuori, temeranno di dir reo colui che

non veggano legalmente, e cioè a patentissime ed estrinseche prove convinto, e quindi, guidati da una discussion pubblica che tanti ostacoli presenterà ne' primi anni dell' innovazione al conseguimento della verità, daranno anche giudizj legali sì, ma non veri, e recheranno un involontario danno alla società col dimettere veri delinquenti. Ciò mi fa ritornare alla stessa conclusione, che mi fa essere proclive a dimandar che il termometro penale sia alquanto alzato, perchè divenga livellabile al punto del progettato Codice, a misura che l' abitudine di giudicare con diversi principj regolatori s' impossesserà de' Giudici e dei giudizj.

Dopo questi cenni che riverente sottopongo all'Eccellenza Vostra, sulla lusinga che la superiore indulgenza li saprà, anche rigettandoli, risguardare come effetti del mio zelo per la gran causa che tratto, passo alle osservazioni particolari, seguendo l'ordine del progettato Codice e i numeri progressivi degli articoli diversi ai quali faccio i relativi rilievi.

PARTE PRIMA

Disposizioni generali

Titolo I.

Dei delitti in generale.

Quest' aureo titolo è la logica legale di tutta l'opera, è degno de'suoi estensori. Sottopongo però i seguenti riflessi.

All'art. 9, §. 2. Ho veduto il caso pratico d'un omicidio commesso in lucido intervallo da un uomo che le perizie mediche aveau qualificato in processo per pazzo melaneonico. Il giudizio di fatto in questo proposito per stabilire, se nell' atto del delitto il reo fosse in lucido intervallo o no, diede grandissimo paseolo alle discussioni. Sarebbe desiderabile che la legge in questo luogo ordinasse che l'allegata pazzia non iscusasse anche il giudicato pazzo dalle perizie mediche, quando negli atti antecedenti e immediatamente susseguenti il delitto avesse il reo dati segni chiari e provati sufficientemente d' atti riferibili a sanità di mente. Una tale dichiarazione toglierebbe molti dubbj che la generalità dell'espressione può far nascere nelle discussioni relative all' applicazione di questa massima ai casi emergenti. Ciò io dico nella supposizione che nel metodo di procedura criminale nulla

per avventura si fosse disposto, o si credesse di disporre.

Allo stesso articolo §. 6 e 7. La teoria dell'impunibilità delle azioni delittuose commesse per forza esterna ed irresistibile assoluta, come nel caso dell'art. 6, o per influenza della forza esterna ed irresistibile unita ad una qualsiasi scelta fra due mali inevitabili dall' umana volontà, mi ha fatto desiderare che dichiarato venga pure il grado d'imputabilità dell' azione delittuosa commessa per forza morale irresistibile anch'essa *relativamente*. Tizio per esempio è in mano agli assassini i quali lo forzano a seco loro andar alla strada per grassare, se vuole conservare la vita. Ecco la forza di cui parla il §. 7. Tizio è costretto dal meto riverenziale verso il padre ad unirsi allo stesso in un delitto anche perchè teme che i compagni del delitto, questo commesso, non attentino ai giorni del suo genitore. Ecco la forza morale che io contemplo, e che vorrei fosse ponderata dalla saggia Commissione, all'effetto di stabilire l'imputabilità dell'azione che ne dipende. Ho avuto in pratica questo caso in un delitto di latrocinio, e nè io nè i miei congiudici potemmo risolverci di condannare alla pena di morte comminata dalla Legge il prevenuto, che ebbe un grado di minorazione.

Art. 10. Io non sono totalmente persuaso della generalità della massima che contiensi in questo articolo. Havvi qualche caso che si è finora diversamente risoluto dai tribunali. Tizio per esempio

crede d'uccidere suo padre, e fortunatamente uccide un altro. Io dico che Tizio è reo di parricidio, perchè, per quanto era in lui, ha ucciso l'autore de' giorni suoi; nè la fortunata combinazione dell'errore incorso ha alcuna cosa di comune o col dolo del delinquente, o coll'azione da lui commessa, considerata in sè stessa. A questo proposito disse bene il diritto romano = *Animus, et propositum distinguunt delicta* =, e conchiuse bene la Legge 25 febbrajo 1804 all'art. 18, aderendo in ciò alla massima de' Romani Legislatori pe' quali tutti l'Imperatore Adriano diede la famosa decisione che leggiamo nella *L. D. Hadrianus ff. ad L. Cornel. de Sicar.*

So che criminalisti non mancano, i quali anche il caso favorevole all'imputato calcolano nell'applicazione delle pene. Ma questi più appellano al caso, che impedì la consumazione del delitto, che all'errore di cui parla l'articolo qui esaminato.

Titolo II.

Delle Pene in generale.

Premesse le debite lodi alla struttura ed economia di tutto questo titolo, osservo le seguenti cose.

Art. 16, §. 3. Mentre mi unisco perfettamente alla umana e sublime massima qui spiegata di sbandir per sempre dalla pena di morte naturale ogni

fisica esacerbazione, non saprei convenire nell'idea di fissar la speciale esemplarità delle pene alla sola esposizione della testa del condannato dopo il supplizio. Se la natura di questa pena, applicabile a delitti di differente gravità, non dà al Legislatore umano gradi reali coi quali variarla; può per altro la speciale esemplarità, secondo la maggiore atrocità dei delitti, a cui è applicata, diversificarne l'esemplarità. È certo che è più grave per le sue conseguenze politiche almeno, il parricidio in persona del Sovrano, che in persona del padre. Eppure l'art. 432 applica la stessa morte specialmente esemplare ad ambi gli eccessi. Perchè non si potrebbe la speciale esemplarità aggravarsi con circostanze più o meno imponenti, che precedessero o susseguissero l'esecuzione, a misura della detestazione che volesse inspirarsi nel popolo ai rispettivi delitti? Una circostanza precedente l'esecuzione potrebbe essere l'adduzione del reo sopra un palco vestito di gramaglia obbligato a pronunciare ad alta voce, o col mezzo d'assistente designato, una formola di scusa al popolo pel pessimo esempio dato col commesso delitto. Una susseguente essere ne potrebbe l'abito di lutto, che tutti i Magistrati e Funzionarj del luogo dell'esecuzione assumessero per tutto quel giorno, sia nell'atto d'esercizio delle loro funzioni, sia ancora fuor dello stesso, o il lugubre suono ripreso a diverse ore di tutta la giornata della campana principale, o una feria generale ne' tribunali, o altra siffatta dimostrazione.

Dietro queste idee che applico all'art. 432, §. 2 del tit. VIII, sez. I, parte II del Progetto, darei la morte specialmente esemplare accompagnata da tutti i gradi d'esemplarità all'omicidio del Principe Regnante, ne sottrarrei una all'omicidio d'un Principe della famiglia Reale, del Magistrato in funzione, e del padre o madre dell'imputato, e punirei gli altri delitti ivi specificati colla morte specialmente esemplare descritta nel qui ponderato articolo, art. 16, §. 3.

Art. 19. Anche la pena dei ferri sarebbe suscettibile di molte variazioni, secondo il genere dei travagli più o meno penosi, ai quali fosse applicabile il delinquente, secondo la gravità del delitto per cui fu condannato. Un'idea di questa variazione me la somministra un decreto dell'Amministrazione Dipartimentale del Reno in unione col mio predecessore Signor Avvocato Gambari di cui mi arbitro d'unire una copia. La saviezza della Commissione può trarne utilissime riflessioni, e arricchirne la scala graduatoria, di cui è suscettibile questa pena. Anche l'abito, o sacco, di cui fosse vestito, o il bonetto di cui fosse coperto il condannato, secondo le diversità dei delitti, potrebbe utilmente variare per l'esemplarità, questa pena, che pur dal reo si soddisfa sotto gli occhi del pubblico.

Art. 24. Io farei volontieri una distinzione fra *funzionario*, ed *impiegato*. Il funzionario è una persona rivestita di potere, e che ha l'espressa

confidenza del Principe, e la presunta del popolo dedotta dall'idea che ha l'uno e l'altro della sua moralità. Quando dunque accada ad un funzionario la disgrazia di commettere un delitto, non solo de' più gravi, come i qui supposti, ma ancora de' percossi soltanto da pena correzionale, la sua estimazione è di necessità svanita dagli animi, ed in lui non possono più aver confidenza nè il Principe, nè il Pubblico. Il funzionario poi delinquente ne' termini qui contemplati intendesi aver delinquito con tanto maggior dolo, quanti maggiori motivi aver dovea presenti nella sublimità ed importanza de' doveri che al cuor gli parlarono, e nell'importanza delle sue attribuzioni, e degli annessi onori, per ritrarre l'animo ed il pensiero dal delitto che commise. Sarei pertanto di sentimento che il funzionario che avesse commesso delitto, anche soggetto a pena soltanto correzionale, incontrar dovesse, come compagna della principale, la pena dell'inabilitazione perpetua a qualunque Magistratura o carica pubblica. Per gl'impiegati, lascerei fermo l'articolo, ben inteso che fossero per sempre, anche in caso di pena correzionale, destituiti dall'impiego che coprivano al tempo del commesso delitto.

Ho osservato nei Motivi, che la Commissione avrebbe bramato di poter ancora aver nella situazione geografica e politica del Regno il modo di proporre un genere di pene che in altri Stati utilmente si è posto in uso, la deportazione cioè in qualche

isola. Sembrami che l'Istria e la Dalmazia ci diano ora isolette all'uopo. Ardirei ancora osservare, che per certi delinquenti abituati ai piccoli furti reiterati o alle ferite inflitte con arma insidiosa, o per giovani abbandonati, e male inclinati, e proclivi al delitto, in vano prima corretti, sarebbe ottima la pena del servizio forzato come marinaj sui vascelli dello Stato, siccome praticano gli Inglesi. Queste idee me le suggerisce l'estensione avventurosa del nostro Regno, e la sua nascente marina. Queste pene potrebbero unirsi o disgiungersi dalle principali, secondo i casi; potrebber anche applicarsi ai forestieri, particolarmente violatori del bando o espulsione dal Regno.

Art. 29, §. 1. La detenzione, convengo anch'io, non dovere aver obbligo di lavoro. Amerei però che la casa di detenzione fosse anche di lavoro volontario, e che il detenuto qualsiasi non avesse che pane ed acqua dalla casa, e il di più se lo potesse procurare col lavoro.

Art. 29, §. 2. Mentre molto è a commendarsi questo paragrafo, non trovo abbastanza provveduto ad un inconveniente. Se tanto si cura la buona fama anteriore del colpevole così corretto, molto più interessar dee il giovinetto che si trovi soggetto alla correzional detenzione. Tenuto nel carcere largo, pur troppo perde l'erubescenza; trovandosi fra molti condannati suoi eguali, ei (se all'esperienza posso prestar fede) trova pur troppo ne' compagni della pena altrettanti corruttori

in tutto delle sue massime. Oserei dimandare che il giovinetto dell' età oltrepassante gli anni nove fino ai quindici, se ha parenti, fosse a questi consegnato, perchè subisse l' arresto in casa qui motivato sotto l' obbligazione per esso assunta dai parenti stessi; se non gli ha, fosse consegnato a qualche proba persona bene visa al magistrato che ne avesse egual cura: in difetto, fosse piuttosto assoggettato a custodia separata, ed isolato dagli altri, compensando colla maggior brevità della pena l' intensità di tal genere di custodia. L' amore che io porto alle crescenti speranze della patria, e la triste esperienza che ho avuta, essendo giudice, hammi dettato questo rilievo.

Art. 37. Applico a questo, *congrua congruis referenda*, i rilievi fatti e i desiderj esternati sul §. 1 dell' art. 29.

Art. 42. Desidererei che la sospensione dall' esercizio d' un' arte o mercimonio, tanto in senso dell' articolo 35, §. 1, che di quest' articolo, ricevesse gradi maggiori da applicarsi ai differenti casi, 1.° colla contemporanea stampa e diramazione in tutta la giurisdizione del giudicato; 2.° coll' affission di cartello indicante la pena sulla bottega, fondaco od officina del condannato; 3.° colla durata dell' interdizione da fissarsi a norma de' casi.

Titolo III, IV e V.

Sorpassando il titolo III, come quello che merita i giusti encomj di chi massime gusti i rispettivi motivi, il titolo IV non mi offre a considerare che l'art. 66, al quale applico le distinzioni e rilievi che ho fatti all'art. 24.

Sul titolo V non ho osservazioni particolari.

Non trovando poi riflessioni particolari a fare sui titoli VI e VII passo al

Titolo VIII.

All'art. 99. Io dubiterei moltissimo, se il simulare nome d'un Magistrato, o produrre simulati ordini d'autorità pubblica all'effetto di facilitarsi la via ad un delitto, fosse semplice circostanza aggravante il medesimo, o non piuttosto un vero gravissimo delitto *di falso* e di *concussione*, come il contemplato negli art. 307 e seguenti del tit. IV, sez. III della seconda parte, ed in senso della *Legge* 1, *ff. de Concuss.* del diritto Giustinianeo. Perocchè, sebbene il falso degli art. 307 e seguenti sia propriamente quello che è preordinato a lucrare dolosamente sull'altrui buona fede col mezzo di scritture e carte delle ivi specificate; pure chiunque abusi del nome o della forma falsificata d'un Magistrato all'effetto di conseguir qual-

siasi intento delittuoso, viola la pubblica fede, ed acquista una forza irresistibile, coll' appoggio della quale consuma un ulteriore atto delittuoso. Se uno entri in una casa qualificandosi Agente Municipale o Sindaco di un comune, ed imponga al padrone d'abbandonargli robe, animali o utensili, come se li requisisse per conto pubblico, ed estorca così tali effetti dal credulo proprietario, ubbidiente a voce così imponente, parmi che quand'anche estorcesse cosa di minima estimabilità, commetterebbe il delitto gravissimo di *falsità* per la supposizione della persona rispettabile assunta, e di *concussione* a termini suddetti. Un altro che, col nome e la veste di un Giudice in funzione, d'un ufficiale di Polizia, si faccia aprire una casa, ed ivi commetta violenza, sevizia o vendetta, od abusi di fanciulla o donna onesta, sarà nello stesso caso, ancorchè nulla estorca, nè alcun lucro pecuniario ne senta.

Dietro questo rilievo opino che il considerar tale abuso di nome, o di qualifica, o di firma come semplice circostanza gravante per l' accrescimento della pena ne' gradi, od almeno entro i limiti dalla Legge assegnati, sia un indiretto incoraggimento ai più arditi per commettere delitti qualificati di tal natura. La sicurezza pubblica esige, che la sola autorità legittima sia rispettata, e non presa in equivoco funesto alla sicurezza e proprietà de' cittadini, con pericolo, che la diffidenza nieghi poi all'autorità stessa l'ubbidienza do-

vuta, e senza esitanza. L'interesse generale egualmente lo vuole, e massime in una Monarchia lo esige lo stesso decoro della Sovranità. Come punire, se non nel modo indicato, uno scellerato, che con mentito uniforme si qualificasse Ministro, Principe della Casa Reale, o lo stesso Sovrano, e sotto sì alte qualifiche usurpate commettesse un qualsiasi delitto?

Con queste viste proporrei le seguenti modificazioni.

« Art. 99, §. 1. Facilitarsi la via ad un delitto « col simulato nome d'un Magistrato o con simu- « lati ordini del medesimo; se il delitto non sarà « consumato, e il Magistrato sia Comunale, im- « porta una qualità aggravante che fa passare il « fatto delittuoso dalla classe degli attentati a quel- « la de' delitti consumati, punibile col massimo li- « mite della pena inflitta al delitto stesso consu- « mato.

« 2. Nel caso del §. 1, se si sarà abusato della « firma, o nome di Magistrato Dipartimentale, la « pena sarà accresciuta d'un grado.

« 3. Se l'abuso cadrà sul nome o sulla firma « d'un'Autorità costituzionale, esercente perma- « nente funzione sopra tutto il Regno, semprechè « il delitto principale non sia stato consumato, la « pena sarà portata fino a tre gradi d'aumento « dalla comminata al delitto consumato.

« 4. E se, nel caso sempre del §. 1, fosse ca- « duto l'abuso nel nome o firma di Sua Maestà

« o d'un Principe della Casa Reale, la pena sarà « sempre dei ferri in vita, e della berlina, e que- « st'ultima pena in via d'estensione sarà al mas- « simo grado, trattandosi dell'abuso del nome e « firma del Sovrano.

« 5. Che se poi il delitto fosse consumato, la « pena, ne' casi de' §§. 1 e 2, sarà accresciuta, « oltre l'ordinaria del delitto, dal primo al terzo « grado ad arbitrio regolato del Giudice, e nei « casi de' §§. 3 e 4 dovrà essere sempre dei fer- « ri a vita, e se il delitto importerà ferri a vita, « sarà di morte semplice ».

All'art. 100. Io credo che l'abuso effettivo dell'Autorità legittima, che un funzionario investe all'effetto di delinquere, sia più doloso ancora, e più di rivoltante esempio de' casi contemplati all'art. 99. A colui pertanto che, posto in Autorità, abusasse del suo uffizio per tal modo, imporrei le pene espresse nella seguente graduazione.

Ove attentasse il delitto, ma non lo consumasse, lo condannerei ai ferri estensibili fino al terzo grado, se il delitto principale importasse pena correzionale, e vi unirei la perpetua inabilitazione a qualunque funzione o carica.

Ove il consumasse, porterei la pena dei ferri al quarto grado.

Se poi attentasse un delitto d'alto criminale, oltre la pena ordinaria del delitto, gli infliggerei i ferri fino al quinto grado, colla perpetua inabilitazione come sopra.

Se poi consumasse il delitto, ove fosse correzionale la pena a questo dovuta, il condannerei ai ferri del quarto o quinto grado; ove fosse criminale, il vorrei sottoposto ai ferri in vita ed anche alla morte semplice, quando la pena d'alto criminale comminata al delitto commesso importasse i ferri in vita.

Affine a questo delitto è quello di colui ch'entra in una casa mascherato o deformato, o se ne procura l'ingresso con nome di Guardia nazionale, o di Polizia, o di Finanza, o di Gendarmeria Reale, e vi commette delitto. A costui applicherei le regole espresse nel Progetto di modula dell'art. 99. ai §§. 1, 2 e 5.

Agli art. 101, 102 e 103. Osservo che molte legislazioni hanno bensì scusata l'età del delinquente, ma quando possa supporsi che questa diminuisca in esso il grado di dolo nel commettere il delitto. Ora molti e frequenti casi fan vedere che la malizia è giunta al colmo nel delinquente, benchè minore dell'età qui specificata, ed è perciò che anche ai minori la pena ordinaria del delitto molte legislazioni infliggono, ove consti in essi dell'estrema malizia nel delinquere. Amerei che tal teoria fosse ritenuta 1.° ne' delitti per sè importanti somma malizia, come il *falso*, il *latrocinio*, in cui il minore sia reo principale, il *parricidio nel Principe* e *ne' genitori proprj*, ed in altri più gravi misfatti; 2.° ne' delitti anche minori ove il delinquente avesse subìta due volte la pena corre-

zionale; 3.° nelle persone di raffinata educazione, nelle quali più rapido e luminoso è lo sviluppo delle qualità intellettuali e del raziocinio.

Art. 105. Sembrami ben fatto, venga spiegato, se il condannato ai ferri in vita debba godere del privilegio accordato all'età di settantacinque anni, quando la sua condanna sia anteriore al compimento di tal età nel condannato, se uomo, od a quello degli anni sessantacinque, se donna addetta ai lavori forzati nell'ergastolo? Io non imporrei a costoro che i lavori dello stesso genere meno gravosi, massime, se venisse adottato il Progetto, di cui nelle riflessioni all'art. 19.

Art. 107. Volendosi esentare dalla berlina la donna ed il vecchio posti ne' casi degli art. 104 e 105, desidererei, fosse specificato, che alla pena predetta fosse sostituita l'esposizione del cartello, e la diffusione colle stampe del giudicato, come al §. 2 di questo articolo.

Art. 110. L'ebrietà colposa qui contemplata sembrami non dovere affatto scusare il delinquente, nemmeno ad evitare la pena di morte. Ove però volesse ritenersi il §. 2, lo riformerei nel seguente modo.

« 2. Se però la pena sia di morte, è sostituita « quella de' ferri in vita nel solo caso di semplice « recidiva nello stesso delitto, sia o no stato pu- « nito per l'anteriore dello stesso genere. Il terzo « fatto delittuoso commesso in istato di ebrietà « non soffre alcuna minorazione di pena, nemmen

« di morte, tolta però a questa l'esemplarità spe-
« ciale ove pel delitto fosse prescritta. All'effetto
« però di questa minorazione la prova sempre in-
« comberà all'imputato ».

Art. 111. Vorrei che i delitti di pena di polizia commessi in istato di colposa ebrietà, massime, se il reo sia recidivo, fossero puniti *d'un grado più severamente*, e passassero alla classe dei delitti di pena correzionale. La sensibilità della pena, nel caso, potrebbe emendare più efficacemente il delinquente, e ritrarlo da maggiori delitti, e dallo stesso vizio d'ubbriacarsi.

Le osservazioni da me fatte a questi ultimi due articoli sono dettate dalla frequenza degli eccessi che l'ebrietà colposa fa commettere al basso popolo del mio Dipartimento, e forse di quasi tutti i Dipartimenti oltrepadani.

Titolo IX.

Eccellente è la teoria e la gradazione dell'esasperazione delle pene comminate ai delinquenti qui contemplati. Non si parla però dei delitti commessi dai carcerati in istato di detenzione durante la costruzione de' loro processi. Vorrei, massime in mezzo alla baldanza attuale dei detenuti, e alla estrema loro depravazione di cui ho recenti esempj sott'occhi, che il detenuto sotto processo fosse punito colla pena del delitto commesso accresciuta d'un grado al di là del massimo limite della inflit-

ta al delitto principale, se il delitto sia d'alto criminale, e colla pena di primo grado d'alto criminale, se il delitto importasse pena correzionale, e che la sua sentenza fosse stampata, diramata e letta ai detenuti di tutte le prigioni dello Stato a comune esempio; che se commettesse delitto importante i ferri in vita, fosse trattato colla misura espressa nel §. 2. dell'art. 112, quando il delitto, per cui fosse processato non lo portasse a condanna di morte; nel qual caso vorrei che questa gli fosse inflitta colla speciale esemplarità.

Comechè poi i carcerati sotto processo commettono dei delitti relativi alla loro situazione, vorrei pure che per questi fossero puniti nel seguente modo che iudico rispettivamente ai varj delitti.

1. Ogni violazione delle regole di Polizia interna delle carceri, colle pene correzionali di primo grado.

2. Pei detenuti al segreto, ogni comunicazione dolosa coll'esterno, colle correzionali di secondo grado.

3. Ogni procurazione di mezzi agevolanti la fuga dalle carceri senza rottura, colle correzionali di terzo grado.

4. Ogni procurazione d'armi atte a ferire, anche leggermente o d'istrumenti a rompere il carcere, colle criminali di primo grado.

5. I non detenuti che ajutassero i detenuti a commettere i delitti, di cui sopra, se *parenti di primo o secondo grado coi detenuti*, colla pena

del confino che non potesse essere minore nella durata del tempo necessario al disbrigo definitivo della causa; se *parenti fin al quarto grado* colla pena del carcere non minore di due anni; se *estranei*, coi ferri del primo grado.

Titolo X.

Dei delitti commessi in estero Stato.

Alle savissime teorie che formano il soggetto delle disposizioni portate in questo titolo, soggiungo questo solo riflesso.

Vi sono dei delitti il di cui carattere maligno offende sì il diritto delle genti, che son convenute tutte le Nazioni di doverli perseguitare in persona di chicchessia, suddito o non suddito territoriale, che ne sia colpevole. Un esempio me lo somministra la falsificazione delle cambiali mercantili in giro estero da piazza a piazza di commercio. Leopoldo Gran Duca di Toscana prima di passare al Trono di Vienna condannar fece alla galera certo Affisio e certo Cecchelli rei di questo delitto che aveva infetto il commercio di Vienna, Amsterdam, Londra ed altre piazze estranee al suo dominio sulle conclusioni dottissime in proposito del suo Regio Fiscale e de' consiglieri del suo Supremo Tribunale di Giustizia, benchè colle cambiali predette non fosse stato offeso il commercio del suo Stato. Tal procedura e giudizio fondaron

essi sul diritto di guerra punitiva competente ad ogni politica società, anche contro i privati che così infrangessero il diritto universale delle genti. Altro caso più ovvio si è quello d' un ladro che avendo rubato in estero Stato, trasferiscasi nel nostro cogli effetti furtivi, tolti pure al suddito dello Stato in cui delinquì. Se la contrettazione continua il furto, ha luogo, nel caso, non solo la regola di cui sopra, ma ancora l' altra del delitto commesso nello Stato ov' è arrestato il delinquente. Amerei che su queste idee fosse dalla sapienza della Commissione redatto un articolo dichiarativo nel quale, salvo nello Stato il diritto di punire il reo debitore di pena d'alto criminale, fosse ne' casi minori dichiarata applicabile una pena correzionale unita all' esiglio, sotto grave comminatoria, dal Regno tutto.

Titolo XI.

Degli effetti della Condanna e degli effetti di dichiarazione d' Innocenza.

All' art. 127. È ben giusto che fra gli effetti delle pene afflittive ed infamanti si annoveri lo stato d'interdetto giudiziario. Colui che a tali eccessi pervenne, è tanto improvvido capo di famiglia, quanto un pazzo. Domando però che venga dichiarato, 1.° sembrando questa un'interdizione inflitta dalla legge, se questa debba farsi dichiarare

dal Giudice ad istanza de' parenti del condannato, o ex officio dal pubblico Ministero? 2.° Se dal giudice civile o criminale; 3.° se, e come possa al condannato applicarsi l' art. 510 del Codice Civile, atteso che l' interdetto di questa qualità meno sentirebbe l' influenza morale della sua pena tendente pur anche a migliorarlo o correggerlo, ove soccorsi tratti dalla sua privata fortuna gli facessero in parte dimenticare i disagi della sua pena, od anche il mettessero in situazione di accumular denaro corruttore della fedeltà de' custodi, ove sia recluso, per fuggire dalla casa di condanna? Le leggi organiche della già repubblica cisalpina da me sopra citate offrono in proposito delle salutari discipline nella Parte I della Sezione VIII art. 5, 6, 7.

Titolo XII.

Della Riabilitazione del Condannato

Titolo XIII.

Dell' Estinzione dei Delitti.

Niuna osservazione mi emerge sul titolo XII, come quello che saviamente presenta, anche agli scellerati, dopo espiata la loro pena, un mezzo di rientrare con isperanza di vera emenda nella pubblica confidenza. Al titolo XIII emerge la seguente.

Art. 140. Ritenuta la competenza dell'azion civile a favore del danneggiato contro i beni e gli eredi del delinquente defunto, amerei che fosse dichiarata esercibile l'azione per tutto quel tempo che il Codice Civile fissa al titolo *delle prescrizioni.*

Art. 141. Comechè l'ipoteca derivante dal delitto sui beni del reo deriva dalle relative disposizioni del Codice Civile, amerei che in questo luogo l'esecuzione qui motivata fosse espresso, non prescriversi se non se per tanto tempo, per quanto si prescrivono le azioni ipotecarie più privilegiate.

Art. 152. L'eccezione alla regola generale savissima e costituzionale qui scritta sembra indirettamente togliere le sue attribuzioni al Poter Giudiziario, ed essere in qualche opposizione allo spirito dell'art. 58 del terzo statuto costituzionale, ove sembra supporsi emanata la sentenza condannatoria, dietro la quale il consiglio privato ivi nominato dà il suo avviso a Sua Maestà per la grazia, o per la rejezione della supplica; avviso che non può dare, senza che una sentenza non sia la base regolatrice della consultiva deliberazione del Consiglio privato. Ometterei pertanto le parole = *a meno che ec.* = fino alla fine, anche perchè non incoraggiscano i male intenzionati col ricorso al Trono pendenti le procedure giudiziarie, pretendendo di sospenderle in pendenza del ricorso stesso. Che se per altri fini da me non veduti si voglia sostenere intatto l'articolo, amerei, fosse ulteriormente dichiarato,

che la supplica al Trono non sospende il corso alle procedure criminali. massime all'effetto di assicurare le prove dei delitti, onde trascurate non periscano.

PARTE SECONDA

Dei Delitti e delle Pene.

Titolo I.

Delitti contro la sicurezza pubblica.

Sezione I.

Delitti contro lo Stato.

Nulla avendo io ad osservare sulla generalità dell'art. 155, osservo sotto questa sezione I.

All'art. 158, §. 2. Non esimerei affatto le persone qui contemplate dall' obbligo di denunziare anche i loro parenti rei dei delitti specificati ne' due articoli precedenti. L'interesse dello Stato su questo punto è troppo imperioso. Procederei piuttosto colla seguente graduazione.

Il padre, madre e conjuge del reo li assoggetterei a pena non minore di sei mesi e non maggiore d'un anno di carcere, non denunziando tali complotti o congiure coi loro autori; e, denunziandoli essi per primi, dichiarerei salvi dalla pena

di morte, anche semplice, i colpevoli denunziati, ridotta la loro pena ai soli ferri in vita ed esposizione alla pubblica berlina pel massimo limite del prefisso tempo.

Gli affini, fratelli e sorelle li sottoporrei a pena doppia dei primi non denunzianti, ed in caso di condanna dei denunziati da loro, come sopra, risparmierei alla pena di morte del reo l'esemplarità.

In tutti i casi poi, a quel parente di qualunque grado che, scoprendo un suo parente reo di tali delitti, assicurasse lo Stato da una perturbazione di simil genere, decreterei premio ed onore proporzionato da indicarsi nella legge, semprechè giuridicamente consti per sentenza della verità della denunzia, e il reo subisca la pena, almeno contumaciale.

Art. 162. Il delitto qui specificato sembrami un vero tradimento alla patria, anche in grazia della qualità della persona che qui supponesi delinquente. La pena pertanto dovrebbe a mio senso essere perpetua ed infamante, val a dire i ferri o la casa di forza a vita. Il traditore stà male nella società, e peggio si farebbe in ragion politica, se si espellesse dal Regno.

Art. 164. Sembrami, e con vero conforto, di leggere la *l. un. C. si quis Imperatori maledixerit.* Tuttavolta, potendo lo scritto o la stampa produrre un effetto politico troppo contrario all'interesse generale e alla tranquillità pubblica, 1.° al-

zerei secondo i casi il termometro penale fino alla casa di forza in primo o secondo grado, giusta l'impressione che avesse fatta nel pubblico la stampa o lo scritto, o giusta il grado di credito reale o d'opinione che l'autore avesse presso del popolo, e vi aggiugnerei per modo di regola il bando dal Regno. Riserverei alle sole parole una sì mite correzione.

Art. 166. Qui è fissato il minimo limite della pena corrispondente a questo delitto senza specificarsene il massimo. Per me le parole di questa natura sono come gli scritti e le stampe, e le punirei nello stesso modo e colle stesse avvertenze, sostituendo alla pena necessaria del bando dal Regno quelle del confino fino alla pace, e ne' giovani atti a ciò, il servizio forzato nella Legione Italiana, o sui vascelli dello Stato. Che se il delinquente abusasse del carattere di ministro d'un culto qualsiasi o tenesse i discorsi di cui si tratta nelle campagne fra i villici, aggiugnerei un grado di più alla pena, ed espleta questa, il bandirei perpetuamente dal Regno.

Sezione II.

Incendj e Inondazioni.

All'art. 172. Non convengo in tutto nelle massime di questo articolo in ordine alla pena. Rifletto che l'incendio d'una proprietà delle ivi specificate

che porti anche un danno di sole lire 20 e non ecceda le lire 100, può avere lo stesso grado di gravità che l'incendio recante danno più rilevante rispettivamente al proprietario. In molti luoghi, massime delle montagne de'nostri Dipartimenti costeggianti l'Apennino, moltissimi vi sono piccolissimi proprietarj che per un danno sofferto in apparenza sì tenue, restar possono privi della sussistenza dell'anno e ridotti alla mendicità. In tal caso il danno indiretto è incalcolabile, a fronte del rilevato in giudizio, massime dalle perizie che l'esperienza m'insegna, essere calcolate sulla ragione del terzo della giusta estimabilità.

Non mi sfugge che coll'art. 173 è spiegato il senso dell'art. 172, ed è ivi occorso a *molti* inconvenienti di sinistra interpretazione; ma sarà meco d'accordo ogni pratico di criminali procedure, che contro un caso che col presidio dell'art. 173 potesse essere ben giudicato, cento ve ne sarebbero ne'quali lo spirito della Legge resterebbe deluso. Conchiudo pertanto, che potrebbe qui la pena essere dei ferri di primo grado.

Art. 174, §. 2. Nel caso qui specificato, essendo l'omicidio occasionato dall'incendio misto di colposo e di doloso, quando la pena dell'incendio, come delitto principale, non fosse di morte, vorrei che la pena fosse sempre dei ferri a vita.

Art. 175. Qui non vedo specificati i diversi gradi della colpa. Amerei pertanto che, ben distinti questi, si fissasse una gradazione di pena propor-

zionale, se vogliasi, in ragion composta del grado della colpa e del danno recato, colla seguente o con altra analoga graduazione.

Se la colpa è *lata*, come che questa è equipabile al dolo, eccedendo il danno le lire 500, la pena potrebbe essere della casa di forza dal primo al terzo grado: non eccedendo le lire 100, quella della prigionìa al massimo limite.

Se la colpa è *lieve*, eccedendo il danno le lire 100, la pena potrebbe essere della prigionìa al massimo limite: non eccedendole, o essendo minore delle dette lire 100, potrebbe la pena ridursi a sei mesi di detenzione, e non sorpassarne l'anno

Se la colpa è *lievissima*, la pena potrebbe essere di semplice detenzione non maggiore di mesi sei, e non minore di giorni quindici.

Che se la colpa *lata*, o *lieve* derivi da fatto proibito dalle Leggi, dai regolamenti di polizia politica, amministrativa o giudiziaria, le rispettive pene le vorrei raddoppiate aggiugnendovi la facoltà al Giudice d'unirvi la pena accessoria del confino pel tempo non maggiore di tre anni, nè minore d'uno.

Art. 180. Anche quest'articolo è per me suscettibile delle avvertenze e graduazioni di cui sopra all'art. 175, ed esaspererei di un grado le pene contro i funzionarj, e commessi qualsiansi preposti o addetti alla conservazione, riparazione o costruzione delle dighe, argini, ed opere qualsiansi

idrostatiche, atteso che la loro colpa approssima il dolo, in grazia della confidenza pubblica che in loro riposa, e le cognizioni indispensabilmente in essi presunte sul particolare. A queste pene unirei sempre la perpetua inabilitazione a qualunque pubblico impiego.

Sezione III.

Violenza pubblica.

Art. 181, §. 1. Quasi tutte le legislazioni d'Europa hanno punito questo delitto colla morte, perchè contenente in sè il vero delitto di ribellione allo Stato. Sembrami dunque troppo mite la pena dei ferri a tempo, benchè lungo, comminata a tali delitti, massime se sottratto venga dal castello o luogo forte un prigioniero nemico, la di cui custodia fosse importante allo Stato, sia per nascita, sia per cognizioni, gradi militari o politici, sia per qualunque altro riguardo. Tali sottrazioni poi, se sono di forzati, occasionano molti altri delitti compromettenti la privata e pubblica sicurezza. Punirei pertanto questo delitto colla *morte*, se l'esimito fosse persona d'importanza, e coi *ferri in vita*, se fosse un condannato all'ergastolo o alla casa di forza. Dichiarerei poi anche l'esimitore punibile colla morte, ove l'esimito, o tosto dopo l'ottenuta libertà, o entro due mesi dalla sua esimizione, commettesse delitti o facesse operazioni

per cui fosse compromessa la pubblica tranquillità e sicurezza.

§. 2. Punirei poi sempre di morte il caso espresso in questo paragrafo secondo. Le ragioni ne emergono dalle avvertenze sopra specificate.

Art. 183, §. 1. I casi qui specificati sono di tal natura da meritare un' animadversione assai più severa e più graduata. Perocchè con tali attentati che abbiano avuto effetto, il nesso sociale è a dirittura infranto, e l'attentatore si è posto in aperta guerra collo Stato. Ecco pertanto il mio progetto di disposizione.

« La violenza pubblica per impedire o sciogliere « l' unione d'un corpo di Rappresentanza nazionale, come Corpi Elettorali, Corpo Legislativo, « Consiglio di Stato, Tribunale di cassazione, Contabilità nazionale e simili, è punita coi ferri in « vita ed anche colla morte, ove sia avvenuta offesa qualsiasi ad alcuno de' membri di tale rappresentanza ».

« La medesima tendente a sciogliere o ad impedire le adunanze de' Tribunali e delle Corti « superiori di Giustizia, de' Collegi Elettorali dipartimentali, delle Università Regie, e de' Consigli di prefettura e dipartimentali, è punita coi « ferri in quinto grado; ed accadendo offesa, come sopra, coi ferri in vita ».

« La medesima tendente a sciogliere qualsiasi « altro Corpo Dipartimentale, o Comunale legalmente deliberante, o a far cessare dall' esercizio

« delle sue funzioni qualsiasi funzionario, o ad « estorquere dai Corpi o funzionarj qualunque « qualsiasi men libera determinazione, è punita « coi ferri in quarto grado diminuibili, secondo i « casi, fin ai ferri in secondo. Se v'è intervenu- « ta offesa, la pena è sempre dei ferri in quinto « grado ».

§§. 2 e 3. È agevole il riconoscere che il termometro in proporzione deve alzarsi fin alla morte specialmente esemplare, partendo dal minimo limite secondo i casi, de' ferri in quarto o quinto grado.

Art. 185. Comechè la violenza qui descritta può tendere a mille sorti di delitti oltre il furto, amerei che ne fosse fatta una generale classificazione. Ecco le mie idee.

« 1. La violenza pubblica che si commette con- « tro privati senza oggetto di furto,

« Se tende all'esecuzione di qualsiasi altro de- « litto d'alto criminale, seguendo la consumazio- « ne del delitto a cui fu preordinata, è punita coi « ferri in quarto grado estensibili ai ferri per tut- « ta la vita.

« Se all'esecuzione di un delitto importante gra- « ve pena correzionale, è punita coi ferri in primo « fino al secondo grado;

« Se a semplice oggetto d'incuter timore o d'in- « ferire un' ingiuria qualsiasi, è punita colla casa « di forza in primo, estensibile al secondo grado.

« 2. Le pene si aumentano d'un grado, senza « che però dai ferri a vita possano passare alla

« morte, se gli attruppati siano in numero mag-
« giore di cinque, o se anche uno solo de' me-
« desimi sia munito d'arma vietata dalla Legge.

« 3. Accadendo in tali casi percossa, o ferita
« leggiera in persona di quello a cui siasi pratica-
« ta la violenza, se recata da due o più, ma me-
« no di cinque, la pena è dei ferri in quinto gra-
« do. Se da cinque o più, è dei ferri in vita. In
« caso di ferita grave, la pena è di morte sempli-
« ce che può anche infliggersi specialmente esem-
« plare, se sia accaduto omicidio.

« 4. Tali pene si diminuiscono d'un grado, ed
« anche di due, ove gli attruppati, uno o più,
« escluso il capo, provino concludentemente d'es-
« sere stati sedotti ad entrare nel complotto. Chi
« fra essi potesse provare d'essere stato intimorito
« per essere del complotto, o violentato a con-
« corrervi, e di non avere prestato al delitto che
« la sola presenza, è punito con pena correziona-
« le, se avesse potuto sottrarsi; ed affatto esenta-
« to da ogni pena, se la violenza alla sua volon-
« tà sia stata tale da impedirgli ogni mezzo di
« sottrarsi dall'intervenire nel delitto ».

Art. 187. Punirei i casi specificati ne'§§. 1 e 2 colla casa di forza in grado non minore del secondo, non maggiore del quarto. Nel caso del §. 3, non renderei giammai impunito il capo. In quello del §. 4 procederei col rigore ivi spiegato nel caso d'intimazione, fatta da qualsiasi depositario d'autorità o forza pubblica agli astanti, di ritirarsi. Non accadendo alcuna

intimazione, tale unione io la credo di curiosi, e perciò impunibile.

Art. 188. Non ho per me alcuna difficoltà nè di massima, nè d'intelligenza, nè d'applicazione.

Titolo II.

Dei delitti contro la salute pubblica.

Ammessa la definizione contenuta nell'art. 189 esamino la

Sezione II.

Fabbrica o vendita di veleni, cibi o bevande nocive.

Art. 195. Sembrami qui punito il caso meno grave, cioè quando niun effetto nocivo abbia fatto la fabbricazione delle pozioni o rimedj venefici per non esserne seguìta neppur la vendita, ed ommesso il caso di vendita fattane, 1.° a persone sospette, 2.° con evento funesto avvenuto colla dolosa propinazione. Puniti saggiamente i chimici e gente dell'arte secondo i casi specificati all'art. 191 e seguenti, punirei più fortemente costoro, che per lo più sono anche impostori, massime ne' due casi qui da me contemplati, con pena di casa di forza o di ferri entro gradi analoghi ai casi, e coll'esiglio dal Regno, se forestieri, o col confino, se nazionali.

Art. 197. Il caso qui contemplato massime negli anni penuriosi, è micidiale e frequentissimo. Sono stato io Giudice negli anni 1800 e 1801, e molti delitti di questo genere ho dovuto giudicare. Questo delitto è figlio, quasi direi, sempre dello smodato interesse, e contiene due titoli criminosi, *truffa enorme*, e *attentato contro la salute pubblica.*

I venditori di grani e farine meschiandovi loglio, sogliono cagionare nel minuto popolo specialmente, perchè men ben nudrito delle persone agiate, convulsioni, vertigini ed altri incomodi passaggeri sì, ma tali che tolgono per qualche giorno le operose braccia all'industria, e quindi la sussistenza alle loro famiglie. Una forte multa convertibile in beneficio di quel popolo ch'è stato compromesso dalla derrata nociva ha prodotto un ottimo effetto, anche pacificando l'ira popolare che contro costoro giustamente si eccita. Io punirei quindi questi delinquenti coll'indicata multa, e coi ferri in primo grado estensibili al terzo, secondo che particolare a qualche individuo, o generale alla popolazione fosse il danno arrecato, e colla berlina e interdizion perpetua dall'esercizio del così disonorato mercimonio.

Art. 198. Uno speziale di questo mio dipartimento uccise un povero malato con una medicina sbagliata. Estenderei su quest'esempio la pena comminata in quest'articolo, anche ai ferri in terzo grado, secondo che lieve o grave o gravissimo

e fatale si riconosca l'effetto della colposa somministrazione.

Art. 200. Essendo pur questo delitto figlio dell'interesse, il punirei pure con multa più o meno forte non minore di lire 25, non maggiore di lire 500 secondo che colposa o dolosa sia la delinquenza, e gli effetti corrotti posti in vendita siano in poca o molta quantità, donde desumer decsi una presunzione di maggiore o minor dolo e avidità di lucro. A questa pena unirei sempre l'interdizione dall'esercizio o mercimonio, e la stampa ed affissione del giudicato.

Osservo in fine di quest'esame della prima sezione di questo titolo, che desidererei punito doppiamente tanto in ragion di multa, che di pena personale, l'esercente tali professioni, che fosse *convenzionato dalla Finanza*, non solo perchè in esso più che in altri, riconosco il desiderio immodico di lucro, ma ancora perchè, in forza della sua patente di convenzione, esercita esso una specie di privativa che rende quasi necessario l'universale ricorso alla sua bottega.

Sezione II.

Contravvenzione ai Regolamenti per le epidemie ed altri oggetti sanitarj.

Art. 206. O non farei menzione di questo delitto o il punirei colla pena d'almeno un anno di

detenzione, e anche col primo grado della casa di forza, se recidivo. Questi mostri in sembiante di sirene guastano col loro pessimo contatto le complessioni della gioventù, e specialmente quelle de' difensori della patria. A maggior pericolo dee corrispondere maggior cautela che, nel caso, stà riposta nella severità dell'animadversione.

Art. 208. Questo delitto dell'addetto alla facoltà medica dee considerarsi, non solo come è qui annunziato, ma ancora ne' suoi effetti, e nel maggiore o minore pericolo della società. Fermo l'articolo pel caso espresso, aggiugnerei due paragrafi, uno per l'ostetrice che vorrei punita d'un anno di prigionìa, atteso che il di lei instituto è preordinato a raccogliere le prime speranze delle tuttora riparantisi popolazioni, e la sua mancanza all'assistenza della puerpera può produrre la morte d'un feto e fors'anche della madre; l'altro per tutti, ove la mancanza fosse causa di grave pericolo, in cui degenerasse la malattia, o di morte dell'infermo, nel qual caso vorrei che la pena fosse di due anni ai quattro di prigionìa. In tutti i casi poi vorrei, come pena secondaria, l'interdizione a tempo più o meno lungo ed anche perpetua, dall'esercizio della professione.

Art. 212. Quest'articolo potrebbe subir la riforma accennata all'art. 208.

Titolo III.

Dei Delitti contro la Giustizia pubblica.

Art. 213. L' enumerazione ivi spiegata non ha difficoltà, quindi passo alla

Sezione I.

Calunnia e falsa deposizione in Giudizio.

Dall'art. 214 al 219. La teoria e la gradazione delle pene sono eccellenti, e meritano per chi le dettò e scrisse la pubblica riconoscenza. Solo osservo che la causa impulsiva alla calunnia in giudizio criminale, correzionale o di polizia dovrebbe entrar più marcatamente ne' diversi calcoli per infliggere ne' diversi casi le pene. Ferma la massima dell'art. 215, vorrei che quando il calunniatore si è indotto a sì infame delitto *per interesse pecuniario qualunque,* o quando ha voluto colla calunnia fare un grave male ad un parente di primo grado o a un qualsiasi Magistrato in funzione, se il delitto imputato non sia di morte naturale, ma importi la morte civile, punito fosse colla morte naturale; se importi pena di ferri a tempo, fosse punito coi ferri a vita; e se importi qualsiasi altra pena, fosse punito coi ferri dal quarto al quinto grado. Agevolmente vedesi la ragione di queste esacerbazioni.

All' art. 220. Quest' articolo non esige osservazioni, ritenute le viste qui sopra espresse.

Art. 222. Meritamente collaudata la massima dell'art. 221, osservo che il falso testimonio tendente a far assolvere un reo di alto criminale, se è favorevole ad un individuo, è estremamente nocivo alla società. Ridotto il Giudice dal recentissimo decreto organico giudiziario a pronunciare sull'intima convinzione di sua coscienza, è necessario ch' egli sia garantito per la tutela della società, contro l'insincerità de' testimonj. Più poi in questi tempi e nelle ciscostanze di sopra avvertite, in cui la novità stessa della procedura che va ad introdursi, sarà un obice di più ad ottenere quella franca sincerità dai testimonj che col tempo e la educazione successiva del popolo potrà ottenersi. Se poi ritengasi, che l'oro più facilmente s'impadronirà delle lingue d'uomini, adoratori pur troppo di questo metallo, convincerassi l' autorità del bisogno di colpire la fantasia del mal intenzionato contro l'interesse sociale, col porlo, per mezzo d'un grave, ma salutar timore, nella necessità di non mentire in giudizio, anche per salvare una vittima vicina ad essere immolata sull' altare della giustizia punitrice. Per queste considerazioni opinerei che al falsario di questo genere per mal intesa pietà s'imponesse la pena del calunniatore diminuita d'un solo grado, e a quello che corrotto dal denaro deponesse il falso, anche a difesa d'un reo, fosse inflitta la stessa pena senza diminuzione.

Perchè poi, nel caso concreto, spesso sono organi della corruzione i parenti del prevenuto e i loro difensori; sarei d'avviso che i primi fossero condannati alla pena della detenzione ed alla stampa ed affissione del giudicato; i secondi alla pena del testimonio falso per principio di malintesa pietà ed alla privazione dell'avvocatura o padrocinio coll'esposizione del cartello, se la pena principale ancora non la portasse, qual pena secondaria. Accade anche non di rado il caso, che lo stesso reo corrompa i testimonj con oro o promesse. A costui, applicando la regola dell'art. 130 del Progetto ch'esamino, non infliggerei altra pena, che la condanna pura e semplice, come reo del delitto per cui fosse inquisito, qual confesso di confessione verificata del delitto medesimo, benchè fosse stato assoluto in virtù della falsa deposizione.

Le cose dette fin qui risparmiano l'ulteriore analisi ai due paragrafi, nei quali è distinto questo articolo.

All'art. 225. Lo spirito del progettato Codice, e l'utilità che dalle pene correzionali ben applicate può attendersi, mi fanno ritenere che maggiore forse sia l'interesse generale, perchè sinceri siano i detti de' testimonj nelle cause correzionali. Non possono questi aver la causa, che col loro detto alzato avrebbero un patibolo. L'interesse criminoso poi rende agli occhi del Magistrato egualmente infame il falso testimonio in una causa d'alto criminale o correzionale. Questi riflessi mi fan rite-

nere che al deponente il falso dolosamente in giudizio correzionale, convenga sempre la pena della casa di forza coll'esposizione del cartello al secondo o terzo grado, se depose per falsa pietà, e al quarto o quinto, se guadagnato con denaro. I parenti poi e difensori li punirei, quanto ai primi, con detenzione non maggiore di due anni; quanto ai secondi, colla pena della casa di forza fin al terzo grado e coll'inabilitazione temporanea dall'esercizio forense.

All'art. 224. Collaudata questa disposizione, amerei che la multa, secondo i casi sopra spiegati, ascendesse fino alle lire 1000 italiane, secondo le circostanze più o meno gravanti, e la maggiore o minore importanza de' fatti e conseguenze delittuose da prevenirsi a norma delle sopra spiegate viste. Che se la falsa deposizione di questo carattere avesse tolto, o paralizzato nella polizia l'esercizio di quelle misure e mezzi, per cui avesse potuto impedire la consumazione di già seguita d'un delitto d'alto criminale; vorrei che la pena passasse da pecuniaria a correzionale grave, ed inoltre il falso testimonio fosse obbligato ad una pubblica ritrattazione del suo falso detto, in quelle forme che fossero stabilite, e condannato nel doppio del danno recato al pubblico, ed al privato da liquidarsi in via equitativa, e senza processo formale, la metà della somma versata nella cassa giudiziaria, l'altra aggiudicata a quello, o quelli che, instanti o no, fossero stati per tal modo danneggiati, ed in difetto ai poveri del comune.

All'art. 225. Il caso subdiviso nei quattro paragrafi di quest'articolo riguarda la persona del litigante, attore o reo in giudizio civile. Alle pene pecuniarie ivi espresse unirei la perdita del diritto controverso, o la condanna, se reo convenuto, in ciò che fosse l'oggetto della lite, e nelle spese, anche stragiudiziali della stessa, compresi i diritti di registro e nella stampa e diffusione a sue spese del giudicato. Che se il falso giuramento fosse stato emesso in un giudizio commerciale, vorrei cancellato lo spergiuro dagli elenchi delle camere di commercio, ed interdetto perpetuamente dall'esercizio della mercatura. Se la buona fede deve essere la guida di tutti gli uomini, esser deve essa l'anima del commerciante e del commercio.

Qui poi vedo ommesso di parlarsi del falso testimonio in giudizio civile. Il vorrei considerato in disposizione apposita, e punito colle pene dell'art. 225, dichiarato, come sopra, se l'attestato falso fosse stragiudiziale, e se giudiziale e giurata fosse la sua deposizione, colla detenzione al massimo limite, e col confino per altrettanto tempo, oltre le pene pecuniarie corrispondenti, e la stampa ed affissione del giudicato.

All'art. 226. Amplierei questa disposizione, e punirei colla detenzione più o meno grave il producente ove si trattasse di falsi instrumenti o di false cambiali. Per queste ultime vorrei sempre l'esemplarità della stampa e diffusione del giudicato.

Non avendo alcuna osservazione a fare agli articoli 227 e 228 passo alla

Sezione II.

Prevaricazioni e mancanze de' privati ai doveri verso la giustizia.

Agli art. 229 e 230. Ritenuta la massima dell'art. 229 colle dichiarazioni sopra fatte in materia di calunnia, non sono dell'avviso dell'art. 230. Importando troppo alla società che i delitti siano puniti a norma della Legge, senza riguardo a persone, ed essendo essenziale che il Magistrato circondato da tutti i mezzi atti a scoprire la verità, e di tutta la confidenza del Sovrano e del pubblico, sia impassibile come la Legge, vorrei che in caso d'assoluzione del reo che dovea condannarsi, subisse il giudice la stessa pena a cui sarebbe stato condannato il reo, dovendo considerarsi aver esso fatto proprio il delitto del prevenuto, e ciò *se fosse stato corrotto con denaro*. Che se avesse proceduto all'assoluzione per falsa pietà, godesse d'un solo grado di minorazione, ferma sempre la rimozione dalla carica e la perpetua inabilitazione a qualunque carica o impiego pubblico.

Queste riflessioni mi portano a considerare il caso ommesso del giudice incaricato del processo criminale, che sia corrotto per sopprimere o alterare negli atti da lui compilati la verità. A questo,

oltre le pene sopra motivate, vorrei sempre applicato il prescritto dalla Legge sotto il titolo *di falso di pubblica scrittura*.

All' art. 231. Bisognerebbe fosse spiegato che le disposizioni del §. 1 e 2 di quest' articolo sono applicate al caso, che dal donativo o patto pravo non sia derivato pregiudizio alla giustizia, ed aggiunto che nel caso opposto hanno sempre luogo le disposizioni dell' art. 230, applicata poi sempre e per modo di regola la perpetua rimozion dalla carica e l' incapacità a qualunque pubblico impiego. Queste massime che taluno avrà per rigorose, influiranno a rendere oltremodo venerabile la giustizia del Regno. Dopo ciò il §. 3 riceve le necessarie e congrue modificazioni che ciascun vede.

All' art. 232, §. 2. Non vedo la differenza che passi a graduar diversamente il delitto e la pena che qui riponesi nell' epoca del dono percepito, se non se in rapporto alla maggiore o minore impudenza con cui siasi commesso il delitto. Il patto in questi casi, che mai potrebbe in giudizio provarsi, massime attesa la qualità ed accortezza delle persone, deesi presumere, e però non farei tale distinzione, anzi, colla regola qui spiegata, sottrarrei un siffatto mezzo di difesa al colpevole.

All' art. 233. Distinguerei volontieri i differenti atti de' quali qui si parla. Se trattisi di spoglio di suffragi d' un corpo giudiziario per dedurne il risultato della deliberazione per cui un innocente

fosse condannato, o viceversa, come che questo equivale a un giudizio, lo punirei, secondo i casi, come ho di sopra accennato. Se poi trattisi d'altri corpi, distinguerei fra i nazionali, dipartimentali e comunali.

Chi commettesse infedeltà nello spoglio de'suffragi de'Collegi Elettorali, della Censura, del Consiglio di Stato, del Consiglio privato del Re, del Corpo Legislativo, della Contabilità Nazionale, e del Tribunale di Cassazione, lo punirei coi ferri dal primo al terzo grado, se impiegato, o uffiziale qualificato, e, se membro del Corpo, colla prigionìa e destituzione perpetua.

Chi la commettesse nello spoglio de' suffragi d'un Collegio Dipartimentale, Consiglio Generale di Dipartimento, Commissione qualsiasi deliberante creata a tutelare e dirigere interessi ed operazioni risguardanti uno o più Dipartimenti, Regia Università, Istituto Nazionale, o altri Corpi di simil natura e rapporto; il punirei, se impiegato, colla casa di forza dal primo al terzo grado, e, se membro del Corpo, colla detenzione e perpetua destituzione come sopra.

Chi la commettesse nello spoglio de'suffragi di qualsiasi altro Corpo Comunale, il punirei colla detenzione al massimo limite, se impiegato, e colla medesima ad arbitrio regolato dal Giudice, e colla destituzione, come sopra, se membro del Corpo deliberante. Accrescerei poi tutte queste pene d'un grado, ove fosse intervenuto dono qual-

siasi anche dopo il fatto, o promessa di premio o lucro, od anche di qualsiasi protezione.

Art. 236. Sorpassato, come eccellente l'art. 235, avverto che vorrei più sensibilmente punite le esazioni di cui si tratta, commesse da Uscieri, Messi, Gendarmi, Commessi di Giustizia o Polizia, Guardie di Finanza ed altrettali agenti della pubblica Autorità e forza. Pur troppo nel mio Dipartimento almeno l'abuso è enorme, ed invano invigilano i Magistrati e funzionarj. I delinquenti di questa classe, la maggior parte impotenti a subir multe, sarebbero troppo poco puniti colla corrispondente detenzione. La pena della casa di forza dal primo al terzo grado, secondo i casi, colla esposizione del cartello accompagnato dalla perpetua inabilitazione, potrebbe por freno a delitti di tal natura, salve, per i Gendarmi, le pene che il loro Consiglio di disciplina ad essi infligesse.

Art. 238. Procederei anche in quest'articolo, con una gradazione, secondo la qualità del funzionario, a carico del di cui onore si commettesse il delitto, e secondo i rapporti della sua carica.

Se si vendesse fumo a pregiudizio d'un Magistrato giudiziario, la pena, colle distinzioni del §. 1 e del §. 2, dovrebbe essere della prigionia al massimo limite estensibile alla casa di forza fino al terzo grado.

Se si trattasse di Sua Maestà, de' Principi Reali, de' Ministri, d'Ambasciadori, de' Consiglieri di Stato, de' Membri delle Contabilità Nazionali, la

pena dovrebbe essere dei ferri dal terzo grado a tutta la vita, secondo l'altezza del personaggio, il di cui credito tanto ampiamente si vantasse e compromettesse. Ricordo con piacere la sentenza, benchè severissima e caprieciosa dell' Imperadore Adriano.

Se si trattasse di Prefetti, vice-Prefetti, ed altri funzionarj e impiegati qualsiansi politici ed economici, la pena dovrebbe essere la prigionìa al massimo limite estensibile alla casa di forza sino al secondo grado.

In tutti questi casi poi vorrei che il reo fosse addotto in pubblico, ed ivi con apposita formola detestasse il suo delitto, se il funzionario offeso fosse giudiziario, economico o politico, e se fosse un altro funzionario, la berlina fosse portata nell'estensione di sua durata al massimo grado.

Non ho poi difficoltà ai seguenti articoli 239 e 240.

All'art. 241. Non avrei alcuna osservazione. Ma non vedo garantita la santità dei Giudizj civili in punto di prevaricazione del Giudice, che desse una sentenza manifestamente ingiusta per favore o denaro. So che, per questi casi, la parte lesa può chiamar in giudizio civile il Giudice prevaricatore. Ma come si ripara allo scredito che ne viene alle Magistrature giudiziarie, alla pubblica inconfidenza e alle pessime conseguenze della corruzione, specialmente di qualsiasi giudizio? Tali delitti li vorrei puniti colle norme e graduazioni accennate nel-

le osservazioni agli art. 229 e seguenti, con uno però o due gradi di minorazione alle pene personali relative, ferma la destituzione e perpetua inabilitazione del Giudice prevaricatore.

All'art. 242. Distinguerei il caso dell'arresto qui motivato ordinato in persona d'un innocente o d'un colpevole. In questo secondo caso la pena mi sembra giusta, nel primo, mi sembra mite, o la renderei afflittiva, ed anche infamante, secondo la diversità de' funzionarj in tal modo compromessi. Accrescerei poi le pene suddette d'un altro grado a parte, ove fosse intervenuto denaro, o speranza di protezione ed impunità.

All'art. 243. Ommesso di più parlare della violazione del secreto di Stato, di cui si è fatta menzione osservando l'art. 162, anche i segreti d'uffizio palesati da funzionarj, o impiegati inferiori, sono di gravissima conseguenza, e meritano grave rigor di pena accrescibile e temperabile secondo i casi.

1. La violazion del secreto è più grave in genere nel funzionario, che nell'impiegato; quindi la punirei colle gradazioni relative all'importanza del secreto, e colla rimozion dalla carica unita alla temporanea incapacità d'ogni altra nel funzionario che avesse mancato per falsa compassione, per isperanza di premio e protezione, purchè non siavi intervenuta idea di lucro, o per seduzione d'un potente o d'una femmina, e colla perpetua inabilitazione ad ogni carica, o impiego, ove fosse

intervenuto denaro, o promessa di denaro; e nell'impiegato, colla stessa graduazione accompagnata dalla rimozione dalla carica, ove avesse delinquito senza corruzione, e col confino, e perpetua inabilitazione a qualsiasi impiego, ove avesse venduto il segreto.

In ragione d'importanza poi punirei il segreto di giudizio criminale violato, come la prevaricazione, giusta le viste superiormente esternate, e la violazione dei segreti politici o amministrativi, quali esser si vogliono, meno quelli di Stato, colla prigionìa estensibile alla casa di forza fino al terzo grado, giusta l'importanza massima, media o minima del segreto violato, giudicabile tale sulle conclusioni del ministero pubblico, dal tribunale nella dichiarazione di fatto.

La pena pecuniaria annessa in fine non la fisserei in quantità, ma la misurerei in proporzione del danno che la violazione del segreto avesse prodotto o potuto produrre alla ragion pubblica, e la comminerei duplicata.

Ove poi il segreto fosse stato violato per semplice negligenza o imprudenza, riterrei la mite pena pecuniaria del Progetto, unita alla sospensione dall'impiego o carica per tempo non maggiore di sei mesi, ed alla pubblica riprensione del magistrato o corpo immediatamente superiore all'atto della rimessione in impiego.

Art. 244. L'abuso qui contemplato, come quello che può produrre le maggiori conseguenze, ed

attenta direttamente alla Costituzion dello Stato, è da me riguardato con maggior gelosia della violazion del segreto. Ritenuto quanto sul medesimo ho detto, crescerei d' un grado o esaspererei con il genere più alto della pena i delitti e mancanze relative.

Art. 245. Ove pur troppo i professori più contemplati della Curia sono corrotti, come ne' nostri Dipartimenti di qua dal Po, la pena qui comminata sarebbe impotente a frenarne la prevaricazioni. Amerei che un tal delitto fosse punito colla casa di forza dal primo al terzo grado, e coll'inabilitazione all' esercizio, almeno per cinque anni, e coll' affissione del cartello. Vorrei che crescesse d' un grado la pena e la privazione dell' esercizio fosse perpetua, ove la prevaricazione fosse stata commessa ad oggetto di lucro qualsiasi.

Art. 246. Nel caso qui contemplato unirei la sospensione dall' esercizio, oltre la multa. Accadendo però la collusione, di cui qui non si dispone, inabiliterei l' avvocato o patrocinatore perpetuamente e il condannerei alla casa di forza dal secondo al quarto grado, giusta la qualità e conseguenze della collusione.

Potendo poi accadere che il giudice o funzionario giudiziario che venisse in cognizione di tali delitti li dissimulasse, o per debolezza e connivenza, o per mancanza di vigilanza, o dolosamente; vorrei che questi subisse ne' primi casi una multa corrispondente a un' annata del suo soldo, e la so-

Digitized by Google

spension dalla carica pel tempo non maggiore di un anno, e nell'ultimo il carcere e la remozion totale dalla carica, oltre una multa corrispondente a tre annate fino a cinque del trattamento fissato alla sua funzione.

Art. 251. Distinguerei qui il caso del custode corrotto dal non corrotto, ritenuti gli art. 249 e 250. Nel primo caso lo punirei colla casa di forza dal primo grado al secondo, e colla perpetua inabilitazione; nel secondo, a misura dell'importanza del condannato, lo punirei colla detenzione non minore di un anno e non maggiore di cinque, e colla perpetua inabilitazione, ben inteso che in questo caso quel custode non più servisse nella casa d'arresto o di condanna ove avesse delinquito.

Più grave è il caso qui ommesso del custode che, o per lucro, o per crassa negligenza, o per imprudenza lascia avere al custodito mezzi di comunicazione coll'estero, quand'è ritenuto al segreto, con pregiudizio della processura, o istrumenti atti a procurarsi la fuga con chiavi false o con rottura dal luogo d'arresto o di condanna, o ne favorisce effettivamente la fuga con rottura o senza. L'esperienza su questo proposito mi suggerisce di rimostrare, perchè questi delitti siano sempre puniti coi ferri e colle viste sopra spiegate, inflitti fra il secondo ed il quinto grado, secondo l'importanza del detenuto delinquente e delle conseguenze del delitto, estensibili a tutta la vita, qua-

lora il delinquente fosse reo di morte, o condannato ai ferri in vita per commutazione di sentenza capitale.

All' art. 252. Questo articolo è, a mio credere, giustissimo, ove il rigore arbitrario usato proceda da semplice durezza dell' esecutore. Ma se il rigore di cui si tratta, deriva da avidità di denaro per commettere estorsione sull' esecutato, o da suggestione d'un nemico di questo, o da denaro avuto da un terzo, questa pena è impotente all' oggetto e fine della Legge. Gli esecutori, massime ne' Dipartimenti ex Pontificj, sono persone di pessima educazione ed affatto corrotte, e furono pur troppo, prima della rivoluzione d'Italia, pessimamente in questo senso incoraggiti dai deboli Governi d'allora. In questi casi applicherei la casa di forza dal primo al terzo grado, ed anche i ferri a misura della gravezza del rigore usato e della persona, che lo avesse subito, massime se fosse un innocente, tale dichiarato nel legale giudizio.

Affine a questo caso è l'esazione che a titolo di somministrazione di vittuali facessero a danno de' carcerati i custodi. Benchè sembri a ciò provveduto coll'art. 230, ed altronde ogni ben regolata casa d'arresto debba avere la sua tariffa da osservarsi inviolabilmente; è certo che il custode è una specie di padrone de' suoi detenuti, e che tali esazioni sono altrettante concussioni e rigori indoverosamente usati al prigioniere. Punirei questo delitto colla prigione al massimo limite e la multa non minore di lire 500.

All' art. 254 veggo ommessa la mancanza del chirurgo, che ne' giudizj sulle ferite e loro conseguenze non osservi le prescrizioni emanate dal cessato Gran Giudice, Ministro della Giustizia nel Regolamento dei 22 aprile 1804, pubblicato in conseguenza della Legge 25 febbrajo 1804. Amerei che ne fosse rinnovata la sanzione in questo luogo.

All' art. 257. La massima, com'è posta, non ha difficoltà. Ma se la violazion de' sigilli sia preordinata alla dilapidazione d' una sostanza ereditaria, massime se di ragion pupillare, o al furto, siegua o no l'effetto, qual pena è prescritta a delitto così qualificato? Io allora la renderei afflittiva di detenzione ed anche di casa di forza entro limiti fissabili giusta il valore della dilapidazione, la qualità della persona del dilapidante, e il pericolo che terzi innocenti non ne potessero essere imputati e vessati. Se poi la persona del reo fosse ufficial pubblico o tutore di un pupillo, a di cui pregiudizio si commettesse il delitto, la pena dovrebb' essere de' ferri dal secondo al quarto grado, ed una multa corrispondente al doppio del danno recato.

Il restante di questa sezione non somministra materia di particolari osservazioni.

Sezione III.

Usurpazione dei diritti della Giustizia coll' esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

Chi ravvisa la materia di questa sezione isolatamente e sotto l' unico rapporto d' una privata violenza praticata all' oggetto di conseguire una cosa o un diritto che appartenga a colui che la pratica, troverà forse abbastanza provveduto all' indennità sociale con quanto ne' tre articoli di questa sezione, che tutta intiera esamino, si dispone. Ma chi consideri, 1.° la generalità dei termini sotto i quali ogni violenza ivi si risguarda, abbia essa il fondamento *del buon diritto* o *dell' usurpazione*, sia essa praticata in vantaggio proprio o d' un terzo; 2.° la gravità delle molestie anche personali, e de' pregiudizj al particolare derivanti da tali atti; 3.° il torto che ne riceve il patto sociale e la sovranità, che ne è la figlia legittima; 4.° la specie di guerra civile che dalla quasi impunità di tali delitti deriverebbe nella società; 5.° la facilità colla quale, armando colorati pretesti, esenterebbersi dalla pena i più prepotenti; è forzato a conchiudere, che questa sezione esige altri termini legislativi ed altre misure, e ben più forti pene.

Io non voglio, nè debbo sopra i premessi cenni fare una dissertazione, della quale ben vasta sarebbe la materia. A un Governo illuminato è forse troppo anche il detto, e però m' arbitro di sotto-

porre gli articoli che progetto a più breve esposizione delle mie idee.

Art. 260 « 1. Chi senza l'arresto della persona « usi ad altrui violenza con incussion di timore e « con uso d'armi per costringerlo a pagargli una « somma realmente dovuta, o per obbligarlo alla « esecuzione di una pretesa qualunque legittima, « se colla violenza sia unita percossa o ferimento « senza pericolo, è punito colla casa di forza in « primo ed anche in secondo grado, colla perdita « dell'azione o diritto usurpato, e con una multa « eguale al doppio della cosa o del valore del « diritto medesimo».

« 2. Accadendo l'arresto della persona, o ferita « grave, la pena s'accresce d'un grado nello stes- « so genere, e si cumula a quella della ferita del « genere delle deliberate».

« 3. Se il diritto del delinquente sia dubbio, la « pena del §. 2 è dei ferri dal secondo al quarto « grado, secondo le circostanze».

« 4. Se il diritto non sia ragionevolmente dispu- « tabile davanti i tribunali di giustizia, ove fosse, « a senso di Giudice, calunniosa la pretesa, la « pena è, ne' diversi casi sopra espressi, dei ferri « dal quarto al quinto grado con una multa equi- « valente al doppio della cosa o diritto e sua « estimazione, che il delinquente si fosse proposto « di violentemente conseguire».

«. 5. Se all'attentato predetto intervenga l'unione « di due o più persone senz'armi, o di una o più

« con armi associate al principale delinquente, la « pena per questo è dei ferri in vita, e i correi, « come coagenti men principali del delitto, sono « puniti coi ferri del quinto grado. Che se saran- « no stati indotti al delitto con denaro, o anche « promessa di lucro o impunità, subiranno la stes- « sa pena del reo principale ».

« 6. La pena è di morte, se accada omicidio, « tanto in persona di colui a danno del quale « fosse preordinato il delitto, quanto d'alcun suo « parente, domestico, colono, vicino, o assistente « qualsiasi ».

« 7. Se il delitto accaderà a persuasione, e sug- « gerimento di alcuna persona addetta al foro, è « questa punita in tutti i sopraddetti casi, come il « reo principale, e ne' casi di pena temporanea, « colla perpetua inabilitazione all'esercizio di sua « professione ».

Art. 261. « 1. Se nelle suespresse violenze non sia « intervenuta percossa o ferita, la pena è dimi- « nuita rispettivamente d'uno o due gradi ».

« 2. Ove non vi sia nè percossa, nè ferita, nè « terror d'armi, la pena ha ulteriore diminuzione « di tre o quattro gradi ».

« 3. La persona di curia però, che avesse insi- « nuato il delitto, è sempre inibita per tutta la « vita dall'esercizio della sua professione ».

Art. 262. « 1. Chi senza oggetto di furto o di « recar danno per ingiuria, ma per l'esercizio del « preteso o anche vero diritto, deviando dal ricorso

« all' Autorità competente , con minaccia o con « violenza disturba un altrui possesso qualunque, « demolisce fabbricati od opere manifatte quali « siensi, devìa acque private e simili, è punito « ne' rispettivi casi, e colle viste e regole sopra « espresse colla casa di forza dal primo al secon- « do grado, ferma sempre l' inabilitazione perpe- « tua della persona di foro, che avesse consigliato « il delitto, e salve pur anche le altre pene in « caso che il fatto sia accompagnato da qualità « costituenti un delitto maggiore ».

« 2. Se gli atti qui sopra vietati si facciano in « spreto d' un precetto giudiziario, o di una re- « giudicata civile, la pena si accresce d' un grado « senza pregiudizio delle pene comminate nel pre- « cetto o sentenza passata in regiudicata ».

Sezione IV.

Resistenza all' arresto.

Art. 263. Ove il Governo non abbia un' armata eguale alla popolazione governata , bisogna che con poca forza pubblica contenga numerosissima popolazione. A moltiplicare virtualmente, a norma del bisogno, tal forza, convennero tutti i legislatori d' assicurarne lo sviluppo e l' effetto col renderla inviolabile o irresistibile , per mezzo delle gravi sanzioni penali portate contro chiunque armata mano vi resistesse. Non mi sembra pertanto garantita

abbastanza una tal forza dalle disposizioni di quest' articolo. Per quanto io sia persuaso che l'uomo sia scusabile, quando difende la sua libertà, son persuaso altrettanto che il cittadino arrestato dee, confidando nella sua innocenza, se può vantarla, dar l'esempio della subordinazione e confidenza ne' suoi Magistrati, e non potendo contar nella prima, o rinunziare ai legami sociali, se vuol resistere, o volendo conservar quelli, rassegnarsi alla sorte che in conseguenza del suo arresto gli potrà sovrastare. Chi pertanto resiste alla forza pubblica è ribelle allo Stato, e seco in guerra aperta si pone. A questi principj dan forza le considerazioni politiche, e la frequenza della resistenza, massime alla gendarmeria, bene sproporzionata in numero alla popolazione del Regno. Questi riflessi m'inducono a dimandare che il delitto specificato in quest' articolo sia punito coi ferri dal massimo grado temporaneo a tutta la vita, se non accada ferita od omicidio, e accadendo l'una o l'altro, coi ferri in vita, o anche colla morte.

Colle stesse norme punirei pur anche i delitti espressi ne' seguenti art. 264, 265 e 266.

Art. 267. Colle dovute proporzioni ritengo le stesse massime per il caso qui contemplato. Punirei perciò l'effrattor delle carceri coi ferri dal secondo al quinto grado, ove fuggisse solo, e dal quarto al sesto, se agevolasse anche la fuga ai condetenuti. Le pessime conseguenze che la società civile risente dalle fughe de' carcerati, le ha

presenti il ministero della giustizia, riassumendo i rapporti luttuosi che ha avuti da molte parti del Regno, e segnatamente dal mio Dipartimento del Reno, per le replicate rotture seguite da due anni a questa parte alle carceri di Lugo, Cento e Bologna.

I cooperatori esterni dell'effrazione non contemplati da quest' articolo, meritano d' essere come complici principali del delitto, egualmente puniti con l' aumento d' un grado della stessa pena, se il reo esimito sia debitore di misfatto che, provato, fosse meritevole dei ferri perpetui o della morte. Coi parenti dell' esimito però sarei più indulgente, purchè lo fossero di solo primo grado, e li punirei colla casa di forza pel tempo non minore d'anni cinque, secondo i casi, purchè non vi sia circostanza gravante d' uso d' armi, di coadunazione di armati in numero di tre, o di disarmati in numero maggiore, o altre per cui avessero luogo le pene maggiori degli art. 263 e seguenti.

All' art. 268 fino al 270 nulla ho ad osservare.

L' art. 271 mi presenta il caso di fughe *semplici* dai ferri, e *reiterate*. Del recidivo però per la terza volta, mi vorrei meglio assicurare col ritenerlo a stretta reclusione, finchè vive. Aggiungerei poi le dichiarazioni dell' art. 212 alle pene di quest' art. 270, e se il fuggitivo per la terza volta commettesse delitto d' alto criminale qualsiasi, lo vorrei assoggettato alla pena di morte, ancorchè non fosse a vita la sua condanna dei ferri.

All'art. 272. Adatterei questa disposizione, come è proposto, ed ho rispettivamente accennato nei riflessi fatti all'art. 249, 250, e 251.

All'art. 275. Mi rimetto all'art. 267 salvo il §. 2, se la pena fosse di semplice polizia, o essendo correzionale, se il favoreggiatore della fuga semplice sia parente in primo grado del condannato fuggitivo. Negli altri casi ritorno agli art. 249 e seguenti. Il §. 3 è giusto, ritenuta però come circostanza gravante ed equivalente alla violenza la corruzione del custode o altro addetto al luogo di pena.

All'art. 276 e 277. L'inosservanza del bando e dell'esilio, o si commette dal *cittadino*, o dal *forestiere*. Il primo poi o è *facoltoso* o *povero* o *miserabile*.

I forestieri li vorrei sempre puniti, rientrando nel Regno o nel Dipartimento da cui furono esiliati o banditi, colla casa di forza dal primo al terzo grado, massime se recidivi, e col nuovo bando perpetuo, espleta la pena. Il cittadino *se miserabile* o *povero*, lo condannerei al servizio forzato per non meno di cinque, nè più di dieci anni nella Legione Italiana, o sui bastimenti dello Stato; se facoltoso, rinnovatogli l'esilio o bando, come in questo articolo, lo assoggetterei ad una multa non minore di lire 3000, non maggiore di 10000, ed alla stampa e diffusione della sentenza portante a grandi caratteri il suo nome, qualifiche e connotati personali. Recidivo per la se-

conda volta, lo punirei colla casa di forza dal secondo al quarto grado, e coll'esposizione del cartello.

Art. 278. Per i forestieri l'esilio e l'espulsione dal Regno suonano lo stesso, e quindi non differenzierei la pena loro applicabile, se la violassero. Per i nazionali, ridurrei il servizio forzato, e rispettivamente la multa e pena afflittiva alla metà del tempo e delle somme.

Art. 279. Nulla ho a rimostrare.

Sezione V.

Offesa contro i Magistrati ed altri funzionarj.

Art. 280. Distinguerei le percosse con ferita dalle percosse semplici, e nel funzionario percosso il grado della sua carica. Punirei le percosse semplici nel caso di questo articolo colla casa di forza in secondo grado, le ferite leggiere con la stessa pena al terzo. Distinti poi i gradi de' funzionarj, come ho accennato parlando dell' art. 233, opinerei che le offese predette fatte a un *Magistrato comunale* avessero la pena accessoria del confino, a un *Magistrato dipartimentale* quella dell'esilio dal Regno, a *un Magistrato alto del Regno* un grado d'esacerbazione della stessa pena, portata però al terzo o quarto grado della casa di forza, secondo i casi.

Art. 281. Nulla avendo io a rimostrare sul §. 2 del precedente articolo, adatterei questo, secondo il grado de' Magistrati e Funzionarj, e vorrei che la casa di correzione o la detenzione non fosse minore d'un anno, nè maggiore di tre, col confino per tempo eguale alla pena afflittiva.

Art. 282. I casi qui specificati li punirei colla detenzione non minore di sei mesi, non maggiore d'un anno, salvo che le parole ingiuriose non fossero disonoranti e tendenti a compromettere la pubblica confidenza dovuta alla rappresentanza; nel qual caso raddoppierei la pena correzionale, e vi aggiugnerei l'affissione e stampa del giudicato.

Art. 283. Per questi casi vorrei che la detenzione non fosse minore di tre, nè maggiore di sei mesi.

Titolo IV.

Delitti contro la fede e il commercio pubblico.

Non avendo osservazioni sulle caratteristiche del delitto espresse nell' art. 184 passo alla

Sezione I.

Falsificazione delle monete e conio pubblico.

All' art. 286, §. 1. Quasi tutte le legislazioni hanno distinta la moneta dello Stato dall' estera,

ed hanno ritenuta nella falsificazione della prima una specie di delitto di lesa Maestà, che non han ritenuta ne' falsarj della seconda. Questa distinzione che più conviene alla dignità del Regno, la riterrei e condannerei ai ferri in vita il fabbricatore o alteratore della moneta del Regno, e riterrei la pena dei ferri al quarto o quinto grado per i falsificatori, ivi specificati, dell'estera.

Al §. 2. Colle stesse distinzioni chi colorisce o diminuisce di peso le monete vere, dovrebbe subire i ferri col terzo o secondo grado, ritenuto che tal delitto mette la diffidenza in tutte le private contrattazioni e sommamente inquieta la società.

I seguenti due paragrafi non hanno che la commendazione della pubblica esemplarità, e non vogliono osservazione particolare; siccome anche, salve le distinzioni sopra fatte, il seguente art. 287.

Gli altri articoli della sezione meritano i dovuti encomj, salvo che vorrei, nei casi degli art. 292 e 293, alla pena principale fosse unita una forte multa, mentre questi delitti hanno radice nello spirito d'illecito interesse.

Sezione II.

Contrabbando.

Tutta questa sezione è degna della sapienza di chi la stese. Solo osservo all'art. 299 che non ispe-

cificherei l'oncie a peso milanese, nè il numero delle oncie componenti la libbra in una legislazione che ha l'impronta della perpetuità, massime a fronte del recente Reale Decreto sui pesi e misure, in cui si abbraccia il calcolo decimale sulla norma francese.

Sezione III.

Falso di scritture pubbliche ec.

All' art. 308. Il falsario delle specie espresse ne' precedenti art. 305 e seguenti, è un nemico di quella società che a sua garanzia e de' membri che la compongono, non ha altro presidio che la pubblica fede. Per questo la giurisprudenza fin qui conosciuta punì, perfin di morte e sempre con infamanti gravissime pene, i falsarj. Avviserei pertanto che in questo articolo tutti i casi specificati portassero la pena dei ferri, distinguendone solo il grado, secondo il valore della cosa o del recato danno. Comincierei pertanto nei casi più gravi dal quarto al quinto grado, e discenderei ne' men gravi al secondo ed anche al primo, proporzionando le sanzioni penali alla maggiore o minor conseguenza in linea di danno. Vi unirei sempre la berlina.

Art. 310. Aggiungerei, mettendolo alla testa, un paragrafo a quest'articolo, per punire, almeno coi ferri perpetui, diminuiti, secondo i casi, d'uno o

due gradi, ove occorra, chi fosse tanto temerario da falsificare la firma del Re, del Vice-Re, dei Ministri, degli Ambasciadori e Agenti Diplomatici, o Commissarj delle Relazioni Commerciali, di Generali in Capo o di divisione comandanti uno o più dipartimenti, di Commissarj di guerra di qualunque classe, di Prefetti ne' loro Dipartimenti, di Presidenti delle Corti di Cassazione, d' Appello e di Giustizia civile e criminale, e di Camere di commercio. Perchè poi, oltre denaro o roba avente estimabilità, può estorquersi con tali falsità qualsiasi obbedienza ad alcun suddito tendente a grave pregiudizio dello Stato, vorrei che la pena giugnesse anche alla morte naturale, ove grande sia il pregiudizio pubblico derivato dall' ubbidienza prestata a tali firme falsificate, come sarebbe, se si desse o non si desse una battaglia, si esentasse un paese o comune da una requisizione necessaria alle armate, per cui restasse compromesso il servizio si liberasse dalla carcere un reo convinto, o pressochè convinto di delitto capitale.

511. Il delitto qui contemplato nelle persone d'ufficio lo vorrei punito coi ferri dal primo al secondo grado, e colla perpetua inabilitazione. La circostanza gravante motivata nel §. 2 non solo la considero, ove la lettera sia diretta ad un pubblico ufficio, ma ancora se da pubblico ufficio provenga. Cresce poi la gravità del delitto, se fosse lettera diplomatica del burò degli affari esteri attiva o passiva, o del supremo gabinetto del So-

vrano. In tal caso vorrei che la pena dei ferri si esaltasse dal terzo al quinto grado, secondo i casi.

Art. 313. Per consimile ragione alzerei la pena del delitto qui contemplato nel caso del §. 1 ai ferri in primo grado, od anche alla casa di forza in secondo, e riterrei la casa di forza sin al terzo grado per il caso del §. 2.

Osservo poi in questa sezione, che sono stati ommessi due casi che ardisco sottoporre alla considerazion superiore.

Si è il primo, il falso commesso dai Notaj, Cancellieri, Segretarj d'Autorità politiche, giudiziarie o amministrative, Avvocati e Patrocinatori, Uscieri in esercizio, Capi di forza pubblica e Gendarmi in atto di servigio della Giustizia o della Polizia, ed altrettali persone aventi pubblica fede nelle loro firme o controfirme, o di pubblica confidenza onorati. Questi li vorrei, in caso di falso innocuo, privati dell'ufficio, deportare o confinare per tempo non minore di tre anni nè più di sette, secondo il maggiore o minore pericolo, a cui con tal atto avessero esposta la pubblica fede; ed avendo tal falsità recato qualsiasi nocumento all'interesse, onore o sicurezza del pubblico o del privato, ai ferri del quinto grado da estendersi anche a tutta la vita del delinquente, se il danno abbia nella sua estimabilità oltrepassati i mille scudi italiani, o gravemente compromesso in altro modo il pubblico.

L'altro caso ommesso, è il falso delle gioje, o metalli preziosi. Questo si commette da gente astuta che per giuntare mostrano ai meno esperti gioje o verghe d'oro o d'argento vere, e le contrattano, e poi le false realmente consegnano all'acquirente. Or di due sorte esser possono costoro; o *mercanti pubblici*, specialmente *orefici approvati* e *giojellieri*, o *persone private*. I primi li vorrei condannati ai ferri dal primo al terzo grado, perchè nella loro arte hanno la fede pubblica; i secondi li vorrei sottoposti alla casa di forza dal secondo al quarto grado. Giudicando e difendendo le pubbliche ragioni ho dovuto più volte riconoscere le conseguenze fatali che tali giuntatori apportano a un ramo sì interessante del pubblico commercio.

Affine a questo delitto, e punibile coi ferri dal terzo al quinto grado reputo quello degli ufficiali pubblici delle zecche del Regno che abusassero della confidenza del Governo nell'esercizio delle loro attribuzioni contenute nel Reale Decreto sul sistema monetario.

Sezione IV.

Fallimento ed altre frodi nel commercio.

All'art. 314 aggiungerei un § 4 espresso così:

§. 4. « È fallimento doloso, e punito come sopra « quello di quel pubblico negoziante che sia con- « vinto d'avere dispersi a giuochi d'azzardo, in

« una o più volte, e negli ultimi due anni ante-
« riori al suo fallimento, una somma equivalente
« alla terza parte de' suoi debiti, o avesse fatte
« spese di lusso eccessivo, massime mantenendo
« donne non sue con pubblica ostentazione».

Art. 315. Distinguerei la colpa; se fosse *lata*, farei ascendere la pena al massimo della correzionale; se poi fosse *lieve*, o *lievissima* infliggerei a questi casi la detenzione non minore di due mesi, non maggiore di sei. L'interesse del commercio e la buona fede ormai baudita dalle nostre piazze, mi fa consigliare questa severità.

Art. 316. O tirerei un velo sopra questo delitto, o il punirei con maggiore imponenza. Nissuno più dei direttori del demanio, e dei regj procuratori conosce, senza avervi potuto rimediare, gli abusi che questi speculatori commettono. Io li punirei col carcere almeno per un anno, e col confino dai tre ai cinque anni, ordinata la stampa e diffusione del giudicato, e vi aggiugnerei la perpetua inibizione d'accedere ai luoghi delle qui contemplate aste pubbliche.

Art. 318 e 319. I delitti qui avuti in vista sono un genere di monopolio, figlio di smodato interesse. Avuto riguardo alla passione troppo comune a'dì nostri che n'è l'origine, proporrei che la pena personale giugnesse fin all'anno di detenzione nel caso dell'art. 318, unendovi una forte multa solidalmente esigibile da distribuirsi fra gli operaj presi di mira dalla speculazione, e la stampa del

giudicato, e nel caso dell'art. 319, che la pena fosse di sei mesi di carcere oppure d'un anno di servizio forzato nella Legione Italiana, o nei bastimenti dello Stato.

Art. 321. Il caso qui contemplato mi fa risovvenire altro, per cui gli antichi bandi in Bologna danno provvidenza, del lavoratore cioè condotto ad opera per tempo determinato, a cui il padrone abbia anticipata parte della mercede, e che a mezzo tempo e colle mercedi in saccoccia, convola al servizio d'un altro per avere una nuova anticipazione con intenzione, il più delle volte, di fare a questo lo stesso trattamento. Ritenuta pertanto, nel caso qui espresso, la pena di tre giorni di carcere, vorrei che quella del caso ommesso e da me sopra riferito, fosse d'un anno di carcere, e per colui che tali persone prendesse al suo lavoro senza un ben servito in regola, di sei mesi, considerato questo come un agente del delitto stesso.

Art. 234. La generalità de' termini qui spiegata lascerebbe supporre che il venditore qui contemplato si volesse sì poco punito, anche quando falsificasse egli stesso i pesi e misure che adopera nel suo smercio. Desidero sia spiegato che se il reo avrà egli stesso falsificati i pesi e misure, sarà punito a parte per tale falsità fin alla pena della casa di forza dal secondo al terzo grado.

Art. 325. Giustissima è la disposizione di quest' articolo. Amerei però che fosse estesa a coloro

che ritenessero presso di sè pesi e misure vietate a termini del Reale Decreto e relativa Legge su quest'oggetto; quelli che durante l'uso promiscuo de' pesi e misure nuove italiane e vecchie locali, volessero forzatamente far uso più d'un peso o misura che d'un altro; quelli che usano affettatamente nelle contrattazioni, specialmente minute, del linguaggio non legale in punto di valute all'oggetto d'imbarazzare in calcoli nojosi e dettagliati i ricorrenti per trarne lucro indebito.

Titolo V.

Delitti contro il Diritto delle genti.

Art. 333. La pirateria è stata da tutte le Nazioni punita colla morte. Essa contiene oltre il delitto di violenza pubblica, anche il delitto di lesa nazione, massime, se il legno sia armato in guerra. Sarei d'avviso che questo delitto, unito all'effettivo furto o spoglio di persone e legni, fosse con sì alta severità, ma tutelare punito, sia il pirata estero o nazionale e dovunque preso.

Se la pirateria avesse unito l'omicidio e l'abuso di donna onesta, o l'incendio, o affondamento del legno investito; vorrei che la morte fosse specialmente esemplare.

Se poi la pirateria non avesse seco, nè offesa di persone, nè alcuna delle dette qualità aggravanti, la pena la ridurrei ai ferri in vita.

Se il delitto fosse commesso da legittimo armatore a danno di potenza amica con violazione della pubblica fede, la pena pur vorrei fosse di morte.

Non mi sembra poi esaurita la materia importante che è l'oggetto di questo titolo, e quindi sottopongo alcuni casi.

1. Viola il diritto delle genti il forestiere o anche il nazionale che s'introducesse nel Regno dell'estero con passaporti e carte false, e affettasse d'essere persona diplomatica per estorquere distinzioni, e riguardi dovuti al carattere che avesse assunto, e ciò a mal fine.

2. Viola il diritto delle genti il commesso di sanità terrestre o marittima, che lasciasse entrare a libera pratica bastimenti, carri, persone, bestiami o merci infette di peste o altro miasma contagioso e pestilenziale, massime, se il faccia con vidimare carte false, o col dare falsi attestati di sanità o d'espleta contumacia.

3. Viola il diritto delle genti l'emissario qualsiasi che introducasi nel Regno o nelle armate ad eccitare malcontenti, rivolte, insubordinazioni, sieguane o no effetto.

4. Viola il diritto delle genti quel Ministro all'estero, o quel Commissario di relazioni commerciali, che ostilmente adoperi verso la potenza, presso della quale risiede, e vi ecciti malcontenti e tumulti, o in caso di guerra in cui il Regno non avesse parte, armata mano prenda partito per la

parte belligerante nemica, specialmente di quella, presso cui risiede.

5. Viola il diritto delle genti in tempo di guerra lo spione o l'emissario del nemico, che introducasi nelle armate o nelle piazze forti per rilevare piani, notizie sulle posizioni e numero delle forze ec. o per disporre gli abitanti pacifici alla sedizione od insurrezione.

Tutti questi ed altri casi che la penetrazione superiore ben rimarcherà, meritano menzione speciale in questo luogo con le più severe sanzioni penali di ferri dal quinto grado a tutta la vita ed anche di morte naturale.

Titolo VI.

Delitti contro l' ordine interno dello Stato.

Sezione I.

Religione.

Convenendo nella massima dell'art. 337, osservo.

All'art. 338. Il concordato fra il nostro Regno e e la S. Sede eleva, forse al grado di delitto punibile, come all'art. 330, la violazione de' riti della Religione dello Stato. Il pessimo esempio, e, non rare volte, la perturbazion pubblica che cagionano tali atti delittuosi, uniti alla precedente riflessione, m'inducono a chiedere che la pena di questo de-

litto sia almeno di due anni di carcere, da accrescersi fino a tre di casa di forza, secondo i casi, accompagnata sempre dall' esilio locale per cinque anni almeno, o dal confino per altrettanto tempo, colla stampa ed affissione del giudicato.

Il §. 2 in proporzione può accrescere la pena fino all' anno di carcere.

Il restante della sezione non esige osservazioni particolari.

Sezione II.

Continenza pubblica.

Art. 342. Quest' articolo in questa sezione merita alcuni riflessi. Non solo vuolsi considerare il delitto qui contemplato, come corruttela del costume col quale la costituzione fisica e morale della gioventù venga, a gravissimo danno dello Stato, degradata. Corrotto un giovine, specialmente maschio, in tal modo, non sarà questo, nè buon soldato, nè cittadino di qualche carattere, e sarà perduto alla società. Nulla dirò della femmina che diverrà dispregevole a sè stessa, dopo aver sì di buon' ora appreso a dispregiare il pudore. Contro questi corruttori pertanto fulminerei la pena della casa di forza in secondo o terzo grado, se i giovani fossero ad essi estranei, e quella dei ferri dal secondo al quarto, se fossero loro congiunti fin al terzo grado, ordinando l' applicazione del massimo

limite di queste pene, ove avidità di lucro fosse la causa impulsiva al delitto.

Art. 343. Il lenocinio semplice è sempre infame. Le Leggi Romane tolsero perfino la fede testimoniale al lenone. Punirei pertanto questo delitto coi ferri e colla berlina.

Non parlandosi poi qui del lenocinio qualificato degli ascendenti sopra i loro discendenti, dei mariti verso le mogli, e dei fratelli verso le sorelle, stimerei opportuno che qui se ne sanzionasse la pena che vorrei fosse dei ferri dal secondo al quinto grado, a misura della maggiore strettezza dei vincoli di sangue calpestati dal lenone qualificato. Ciò senza pregiudizio del disposto sotto il tit. VII.

Art. 344 e seguenti. Alzerei qui il termometro delle pene portandole dall'anno di detenzione fino al primo grado della casa di forza, unendovi il confino secondo i casi in questi articoli contemplati.

Sezione III.

Armi e persone sospette.

Art. 349. La savjssima disposizione dei tre paragrafi di quest'articolo mi fa arrestare un momento al §. 1 sulle parole — atto a gravemente ferire — usate, parlandosi d'ogni istromento insidioso, qui sotto la generalità della disposizione motivato. Nei nostri Tribunali i periti non rare volte, di-

menticando d'esser giudici di un mero fatto i di cui elementi sorgono dalla loro cognizione pratica, vogliono applicare il senso della Legge alla natura dell' arma. I nostri difensori pretendono che, se non è coartata da perizia legale l'attitudine a gravemente ferire, non solo degli instrumenti qui contemplati, ma ancora delle altre armi motivate nominatamente nel primo membro della disposizione, non sia applicabile la Legge. Or ravvisando io nella benefica sanzione un possente diversivo al delitto, prevedendolo, vorrei che fosse dichiarato che sia peso del reo il provare l'inattitudine a gravemente ferire dell'armi stesse, e che seguendo ferimento di qualche o di grave pericolo, venga o non venga in poter del fisco l'arma feritrice, abbia luogo l'applicazion della Legge, senza bisogno del giudizio de'periti. Così la delazion vilissima delle armi insidiose, o sarà innocua, o non sarà frequente come in oggi nel costume della gente più ineducata.

Art. 350. Amerei che la disposizione fosse motivata per le armi cariche, non potendo le scariche essere occasione tanto prossima del delitto.

Art. 352, al §. 4. Essendo noi sul confine di passaggio da una ad un' altra legislazione anche di procedura, vorrei fosse specificato che son pure sospetti i dimessi senza assoluzione di Tribunale, o sotto precetto di ripresentarsi e di ben vivere o a processo aperto. Nel corso di quest'ultimo decennio i registri criminali hanno queste diverse

forme riflessibili di dimissione di sospetti. Aggiungnerei anche alla classe de' sospetti i disertori qualunque, e i fuggitivi dalla Legione italiana. Quanto ai mendicanti, stenderei la sospicione, anche a quelli che, sebbene abbiano licenza in regola, vaghino però senza speciale oggetto o permesso dopo la prima ora della sera fino al giorno.

Art. 355. A costoro applicherei piuttosto la casa di lavoro in via correzionale, onde diminuire il numero degli esseri che infestano la società in tal modo, abituandoli al travaglio.

Art. 356. La pena qualsiasi di quest'articolo non dovrebbe essere in ogni caso minore d'un anno, e vi aggiungerei la stampa ed affissione del giudicato, e la dichiarazione che i colpevoli sono portati nella lista delle persone sospette. In caso di recidività, procederei alla deportazione o al confino per tempo doppio della prima pena subìta.

Sezione IV.

Giuochi e Maschere.

Agli art. 357 e 358 ne aggiugnerei uno, nel quale punirei correzionalmente i figli di famiglia minori, scolari delle Regie Università, e Licei, e gente di servizio che si permettessero di giuocare in luoghi permessi, salvo quanto ho avvertito sopra all'art. 314 sui fallimenti dolosi e colposi delle persone di sua ragione e commercianti.

Art. 359. Distinguerei le maschere ad oggetto semplice di divertirsi, dalle maschere che i male intenzionati assumono per commettere ruberie violenti e rapine. Le prime comechè vietate per misure di Polizia, son qui punite bastantemente. Le seconde sono veri delitti da punirsi colla detenzione al massimo limite, da passare anche alla casa di forza, quando vi fossero le seguenti circostanze aggravanti disgiunte o unite, 1.° numero di tre o più mascherati; 2.° qualità sospetta ne' colti in maschera intempestiva a termini dell' art. 352, §. 4, e riflessioni da me sopra fatte; 3.° armi o instrumenti atti a commetter furti qualificati, addosso a colpevoli; 4.° vagazione notturna, particolarmente nelle campagne o ne' luoghi murati attorno a case pubbliche o private, od a botteghe chiuse ed abbandonate, ove potesse consumarsi furto di qualche rilevanza.

Comechè poi la mutazione di nome appartiene al delitto di falso, crederei che colle distinzioni sopra fatte la pena non potesse essere minore di due anni di carcere unita al confino per altrettanto tempo, e concorrendovi le circostanze di sopra espresse, giugnesse anche alla pena di casa di forza del primo o secondo grado coll' esposizion del cartello.

Oltrepassate senza osservazioni le sez. V e VI, m' arresto solo al §. 2 dell' art. 375, osservando che gli ubbriachi qui specificati dovrebber essere puniti colla carcere a pane ed acqua, almeno per

otto giorni, e, se muniti d'armi non insidiose, o recidivi o corrissanti con alcuno, colla carcere come sopra, per tre mesi a pane ed acqua alternativamente, quando non abbiano manumessa arma, e manumettendola, con un anno della stessa pena.

Sezione VII.

Timore incusso, minacce ec.

All'art. 379. Alla pena qui specificata aggiugnerei quella dell'ubbriachezza (art. 375) e quella della qualità dell'armi se fossero vietate.

Art. 582, §. 2. Questo caso merita una pena correzionale *personale*, oltre la pecuniaria; e secondo il carattere della persona, se violento o di mala qualità in punto di ferite o percosse, anche col confino.

Non avendosi osservazioni sulla sez. VIII, passo alla

Sezione IX.

Violazione d' altri pubblici Regolamenti.

Art. 388. Ordinariamente i qui colpiti impostori hanno un oggetto di lucro indebito, come si rileva per i sedicenti indovini. Seguendo estorsione di denaro o roba, anche da spontanei offerenti, vorrei che fossero sottoposti alla pena del furto a mi-

sura della somma estorta, e all'affissione del cartello, anche per disinganno del popolo. Fra i casi accaduti, dacchè esercito la Regia Procura, rammento quello di una donna che da una ricca contadina estorse tutte le sue gioje pel valore di circa lire 1000 di Milano, dicendole che col sagrifizio di tali ornamenti avrebbe liberata l'anima di un defunto a lei carissimo dalle pene del purgatorio. A questo proposito dimanderei che fossero applicate le pene analoghe e più gravi, per chi, abusando delle idee e dottrine religiose, particolarmente del culto dello Stato, estorquesse dai semplici e troppo creduli denaro o robe, esasperando la pena, o nella durata o nell'intensità, nel caso che qualche ministro del culto cattolico abusasse del suo ministero. Ho presente alla memoria un confessore che anni sono, avendo assistito un moribondo, spogliò sotto pretesto della confessione avuta, una famiglia.

Art. 389. Punirei colla detenzione al massimo limite, ed anche col primo grado della casa di forza, questo delitto accompagnato che fosse da una o più di queste circostanze: 1.° se all'oggetto di contrabbando; 2.° se con lettere qualsiansi chiuse da recarsi o introdursi al di fuori o al di dentro; 3.° se in tempo di sospetto o contumacia sanitaria; 4.° se in tempo di guerra guerreggiata nel dipartimento od assedio, sotto cui sia posto il comune; 5.° se per nascondere un furto, o per sottrarre dalle ricerche un prevenuto di delitto d'alto

criminale; 6.° se per favorire l'ingresso o l'egresso di forestiero sospetto, o di un nazionale reo di recente delitto.

Art. 396. Giustissima sanzione, ma che merita l'aggiunta d'un paragrafo portante almeno sei mesi o un anno al più di detenzione, oltre la perdita dell'impiego o della condotta, se il passo sia appaltato al passatore, guardiano o appaltatore che più esigesse della tariffa, o interpretasse duramente, all'oggetto di superlucrare, le tariffe e regolamenti analoghi. Un tal rigore lo consiglierei, perchè l'inospitalità verso il forestiero, che suppone questo mancamento, pur troppo fa torto alla Nazione intiera ed ai suoi Magistrati.

Art. 400. Aggiugnerei un paragrafo che dichiarasse, doversi in questi casi prestar piena fede al forestiero o viaggiatore che, munito di buone carte in regola, o di qualche commendatizia diretta a persona di carattere, e riputata proba, deponga con giuramento contro il postiglione.

Al §. 3 poi aggiugnerei la pena di un anno di detenzione o anche di casa di forza, se le minacce qui specificate fossero fatte con arma, e, se vietata, vi aggiugnerei la pena della delazion dell'arma.

Il postiglione poi recidivo per tre volte di questi delitti, il vorrei punito, oltre le pene prescritte, colla perpetua inabilitazione al servigio delle Regie Poste.

Titolo VII.

Delitti contro l'ordine delle famiglie.

Art. 406. Parmi in generale che quest' articolo sia troppo mite nella sanzione penale, e che convenisse alzare il termometro fin al quarto o quinto grado della casa di forza, e fin al terzo dei ferri, secondo i casi, unendovi sempre il bando dal Regno.

Osservo poi in particolare che i casi del §. 2 dell' art. 404, e tutti i compresi nell' art. 405 meritano nella gradazione accennata nel proporre i limiti delle pene, come sopra, diversità di rigore, punendo più severamente l' abuso di persona del proprio sesso, massime se impubere, e lo stupro immaturo di fanciulla in età minore degli anni nove, o quando coll' abuso di cui si tratta, siasi alla persona violentata comunicato male celtico, o lasciate tracce permanenti morbose e deformanti, della commessa scelleraggine.

Art. 408. La pena del ratto violento vorrei che fosse sempre dei ferri dal terzo al quinto grado. L' arbitrio del Giudice potrebbe spaziare entro questi limiti, secondo che onesta o non onesta fosse la fanciulla o donna rapita, il ratto fosse commesso per passion legittima o illegittima, o per motivo di lucro, o senza, e la casa donde fu rapita, fosse più o meno tutelata dall' autorità o dalla religione.

Al §. 2. In questo caso vorrei, la pena di casa di correzione fosse al massimo limite, previa ammenda verso la persona rapita, e restituita alla sua famiglia, e sempre accompagnata col confino per altrettanto tempo, quanto quello della pena principale.

Art. 409 e 410. Ritengo le sanzioni penali a questi due articoli, alzatone però il termometro in relazione alle riflessioni fatte all'art. 406.

Art. 411, §. 1. In questo caso la pena dei ferri dovrebbe ascendere al quinto grado, e al successivo bando dal Regno.

I §§. 2 e 3 non meritano alcuna speciale osservazione.

Art. 413 §. 2 e 3. Il ratto delle specie qui contemplate, come qualificato di stupro, e commesso in persona sottoposta dal Codice Napoleone all'assoluta podestà paterna, anche in punto di consenso al matrimonio, offendendo molte convenzioni sociali ad un tempo, merita la pena della casa di forza dal secondo al terzo grado. Avrei poi per violenza il ratto anche di seduzione, se il rapitore fosse superiore di molto alla rapita; 1.° nelle ricchezze; 2.° nella condizione, se per esempio esercente carica in Corte o nello Stato, o ufficial superiore nelle truppe di linea; 3.° ai rapporti ed aderenze di cui avesse fatta pompa per ottenere il suo fine; 4.° nello spacciarsi falsamente funzionario o magistrato, come all'art. 99.

Art. 414. Questo delitto è punibile a mio senso colla prigionia al massimo limite, e coll'ammenda

verso la famiglia della rapita. Vi aggiugnerei sempre l'esiglio locale, onde evitare gl'inconvenienti delle quasi inevitabili inimicizie.

Art. 416. Questo delitto, comechè qualificato e di pessimo esempio, il punirei colla casa di forza dal secondo al quarto grado e coll'esiglio dal Regno.

§. 2. Siccome questo caso non va quasi mai disgiunto dalla contrettazione dolosa degli effetti appartenenti alla casa della rapita; oltre le pene del §. 1 elevate al grado da me sopra accennato, vorrei che il domestico o mercenario subisse la pena del furto domestico in aumento della dovuta al delitto di ratto, purchè la durata di tali pene combinate non ecceda i venti anni.

Art. 418. Questo delitto merita in tutti i casi la pena dei ferri al quinto grado estendibili a tutta la vita, se la prostituzione abbia avuto effetto e la rapita sia onesta.

Art. 419. Oltre quanto ho altrove avvertito credo di poter qui conchiudere che questa qualità di lenocinio equivale al caso dell'art. 118, e dee punirsi nello stesso modo.

Art. 420, §. 1. Questo delitto, come quello che contiene ancora l'infame tradimento, vuolsi punito colla casa di forza almeno dal secondo al terzo grado, e coll'esiglio dal Regno.

Al §. 2. Lo stesso delitto, commesso come qui dal servo o mercenario, abbenchè contenga un tradimento è per me meno odioso, ed altronde

suppone poca vigilanza in chi esercita autorità sulla persona del fanciullo o fanciulle corrotti, il punirei colla casa di forza in secondo grado e col servigio forzato nella legione italiana o nella marina dello Stato. Alle donne, in luogo di questa pena accessoria, sostituirei un grado di più della competente detenzione.

Art. 421. La poligamìa qui specificata massime ne' Dipartimenti ex Pontificj, ove con false idee religiose tanto tentasi d'illudere gl'ignoranti sulla dottrina legale del matrimonio civile, è necessario che sia più sensibilmente punita. Proporrei pertanto la pena della casa di forza dai due ai quattro gradi, che potrebbe anche divenire dei corrispondenti ferri, ove intervenisse simulazione di stato libero od altra falsità.

Art. 422. In questo caso mi sembra il reo di questo delitto un vero complice e coagente principale punibile come sopra.

Art. 423, §. 1. Questo caso è una vera violazione della fede pubblica, e dee punirsi, oltre le pene sopra prescritte, con quella del falso.

Art. 426. Nella prima parte di quest'articolo lascierei al magistrato di Polizia l'arbitrio della qui stabilita detenzione fino a dieci giorni. Nella seconda, applicherei la pena correzionale non minore di sei mesi di carcere, da estendersi fino a cinque anni della stessa pena, ove la coercizione de' figli fosse portata al grado della sevizia e della brutalità, provveduto ai figli con idoneo tutore e

sottratti questi dalla custodia e potere del brutale genitore.

Art. 427. Estenderei anche a sei mesi di carcere la pena di cui qui trattasi e metterei i figli sotto estranea custodia.

Veggo poi qui non provveduto al caso di una figlia in età nubile abbandonata ai pericoli della prostituzione da genitori immorali e pessimi, ed a quello di chi, dimentico de' doveri de' genitori, non manda alle scuole normali i figli e non gl'instruisce, o fa instruire in qualche arte o mestiere. La pena in questi casi vorrei che fosse correzionale bensì, ma forte e accompagnata dall'esemplarità della stampa ed affissione della sentenza.

Titolo VIII.

Delitti contro la vita e l' integrità del corpo.

Ommesso di nulla osservare all'art. 429, passo alla

Sezione I.

Omicidio, ferite ed altre offese.

Art. 431, §. 2. Non vedo qui specificate tutte le classi d'omicidj proditorj ec. Una ve n'ha che si commette con infrazione della pace fatta fra

corrissanti o nemici, tanto per atto pubblico, che con privati atti e amichevoli, giacchè dal nemico riconciliato non ho motivo di guardarmi.

§. 3. Qui desidero, sia considerato per qualificato l'omicidio commesso a causa o in odio di lite civile o criminale, tanto in persona dell'avversario, che de' giudici, avvocati, patrocinatori, uscieri ed esecutori.

§. 4. È anche omicidio brutale ossia bestiale quello che si commette per causa affatto sproporzionata. In questo preferirei le espressioni dell'art. 1 della Legge 25 febbrajo 1804.

Art. 432, §. 2. Ritenuta la diversa esemplarità della pena di morte da me accennata nelle riflessioni all'art. 16, §. 3, applicherei il maggior o minor grado di speciale esemplarità alla morte da infliggersi ai rei d'omicidio del Principe, d'alcun membro della casa Reale, o de' proprj genitori.

Art. 433, §. 1. Punirei colla morte specialmente esemplare l'omicidio nel figlio infante legittimo commesso da suoi legittimi genitori, ma non risparmierei la morte a quello che uccidesse un suo figlio illegittimo. Il matrimonio, donde nascono i figli nello stato sociale, deriva dal diritto delle genti, ma la paternità è indipendente da esso.

§. 2. Desidererei fosse specificata la pena (che più grave emerge dal contrario senso che si ha dalla disposizione così scritta) ove la donna non fosse di buon nome. Pare in questo caso che la pena dovesse essere dei ferri in quinto grado pel

uomo, e della casa di forza nello stesso grado per la donna di mala fama.

Desidererei poi fosse accresciuta la pena dell'infanticidio in questi casi, quando sia commesso in poca distanza (da fissarsi) dalla casa di ricovero de' figli esposti, e potesse passare da temporanea a perpetua di ferri e di casa di forza rispettivamente.

Art. 434. L'omicidio di questa classe, comechè atrocissimo di sua natura e di pessimo esempio, lo punirei colla morte semplice.

Art. 435. Non mi scosterei in questi casi dalle pene portate dalla Legge 25 febbrajo 1804, ove anche è distinto l'autor della rissa ucciso e uccisore rispettivamente tanto certi che incerti fra loro.

Art. 436. Non credo che la collera possa nei casi del §. 1 esentar il reo dalla morte almen semplice. Così non rimetterei le esemplarità ove si verificassero i casi del §. 3.

Art. 438. Non assomiglierei assieme i due casi qui specificati. L'omicidio commesso nell'esercizio della forza legittima può essere *doloso* all'*ultimo grado*, in chi, sotto pretesto d'esecuzione o eccedendo nell'esecuzione, uccidesse un individuo: ferma pertanto la disposizione in caso d'eccesso nella difesa; vorrei punito con la casa di forza dai due ai cinque gradi colui che depositario della forza pubblica, e non necessitato a svilupparla ne' modi regolari, uccidesse *un uomo non assolu-*

tamente resistente con vie di fatto, o con armi atte ad uccidere il legittimo esecutore.

Art. 439. La massima di quest' articolo è contraddetta dalla *L. D. Hadrianus* da me accennata nelle riflessioni all'art. 20. Uno per uccidere il suo nemico impugna ed inarca un fucile che crede carico, e non lo è, e fa l'atto d'esploderlo; se l'effetto dell' uccisione non è seguito, non istette pel delinquente, ma fu un fortunato caso. Or troppo qui si detrae all'intenzione e si dona al caso. Io darei al caso qualche cosa, ma non tanto, punendo l'omicidio, secondo la classe a cui appartenesse, come consumato, colla diminuzione o commutazione d'uno o due gradi al più della pena ordinaria, se fosse avvenuto l'omicidio.

Art. 440. Rifletto che la difesa dell' altrui vita, se non sia più specificamente circoscritta, può divenire un gran pretesto di delitti preparati nel silenzio, e di poi impuniti. Riterrei reo d'omicidio proditorio in linea presuntiva quello che fosse accaduto in una rissa d'uno contro due, in cui il primo avesse soccumbuto: vorrei poi che il peso della prova dell'incolpata tutela fosse dei prevenuti, e che la prova fosse chiarissima e fuor d'eccezione.

Amerei che fosse meglio specificato, cosa sia *membro principale del corpo*, mentre ho veduto in pratica disputarsi, se in un operajo, o scrittore, o altri che abbia d'uopo per vivere del libero uso della destra mano, e delle due principali

dita della medesima, possa dirsi leso un membro principale per essere restato leso il tendine elevatore di tali dita della mano. Quindi la principalità del membro la vorrei definita in *senso assoluto* e *relativo*. Lascio alla superiore penetrazione l'applicazione di queste idee, ove trovinsi giuste.

Art. 442. Avverto, 1.° che trovo la pena giusta qualora a questa si applichi quella della ferita pericolosa comminata nella sua sede di questo Progetto; 2.° che vuolsi distinguere, ne'casi de'§§. 2 e 3, l'autore della rissa dal provocato, tanto in più, quanto in meno, d'imputabilità, e d'incorso penale secondo che grave o gravissima, o accompagnata da vie di fatto sia stata la provocazione; 3.° che questo delitto deve sopraesaltarsi, accrescendosene d'uno o più gradi la pena, quando sia stato commesso proditoriamente, oppure in persona di donna onesta all'oggetto di deturparla e infamarla nella estimazione della società in cui vive; 4.° che cresce la gravità del delitto, se siasi fatto uso d'armi o istrumenti vietati o venefici, o di composizione di tal natura, da lasciare permanente, oltre la deformità, anche una malattia od incomodo permanente o ributtante.

Art. 443, §. 2. Ritenuto il §. 1, parmi che quando la contusione, o frattura sia pericolosa, come qui si suppone, non si possa prescindere dalla casa di forza dal secondo al terzo grado in vista del pieno dolo che accompagna la deliberazione. Vorrei poi che crescesse d'altro grado al-

meno la pena, 1.° se vi sia intervenuta prodizione; 2.° se il sasso o bastone siasi ritenuto nascosto dal feritore a guisa d'arma insidiosa; 3.° se il bastone sia *nodoso*, o porti *spada nascosta*, ancorchè non estratta dal feritore, o *armato con puntello acuminato, e atto a ferire ancora di punta.*

Art. 444. Distinto l' autor della rissa, come all' art. 442 si è osservato, alzerei d' un grado la pena comminabile all'autor di tali ferite *provocato*, e di due se sia *provocatore* della rissa.

Art. 445. Corre anche qui il discorso fatto all' articolo precedente.

Art. 446, §. 1. Giustissima la prima parte. Quanto alla seconda, ritenuto che l'impeto dell'ira non può mai scusare un figlio che ferisca i suoi genitori, riterrei che dovesse a questo mostro applicarsi la pena dei ferri a vita estensibile alla morte, se sia passato qualche intervallo fra l'impeto dell'ira e la ferita, per cui potesse presumersi il feritore in istato di tanta calma da riflettere sull' eccesso che avesse voluto commettere. Le rimostranze de' domestici o amici, o la diversione del prevenuto ad atti estranei per lo spazio d'un' ora, indurrebbero nell' animo una tale presunzione, che desidererei, fosse dalla superiore saviezza dichiarata positivamente, in questi o in analoghi termini, a scanso delle dispute che i difensori introducessero nel foro.

§. 2. I ferri nel caso di ferite di questa natura inflitte al Principe Regnante, o a individui della

Casa Reale portati al quarto o quinto grado, e i medesimi portati al terzo od al quarto in caso di ferite tendenti a parricidio, mi sembrano le pene condegne da comminarsi.

§. 3. Convengo col paragrafo, ferme però le osservazioni all'ivi citata p. 2, sez. V, tit. III.

Art. 447. Non si dispone qui di quella barbarie che per interesse consumano snaturati genitori, in proposito sulle persone de' figli impuberi. Io la prescriverei colla comminatoria dei ferri in vita. Punirei poi coi ferri al quinto grado il chirurgo o altra persona che operasse su queste infelici vittime.

Art. 448, §. 2. Il paziente lo punirei colla casa di forza in quarto o quinto grado, e col confino o deportazione perpetua. Questo rigore mi vien dettato 1.° dall'unione di più delitti che scorgo nell'azione prescritta; 2.° dall'infamia del motivo; 3.° dal pubblico scandalo, e dall'interesse della difesa generale compromesso.

Art. 449. Convengo nella disposizione, colle osservazioni fatte all'art. 441.

Art. 452. Convenendo nelle massime espresse nel quarto paragrafo che lo compongono, alzerei alquanto il termometro penale, assegnando al §. 1 la casa di forza del primo grado, al §. 2 la prigionia non minore d'un anno, nè maggiore di due, al §. 3 la detenzione di sei mesi ad un anno, ed aggiugnerei, in grazia del pieno dolo che è unito alla deliberazione, il confino per altrettanto tempo, quanto la condanna principale.

Art. 453. Distinguerei anche qui *l'autor della rissa* se sia *il ferito od offeso*, o *il prevenuto*. Nel primo caso, riterrei le pene espresse dal Progetto; nel secondo punirei il delitto colla carcere da uno ai due anni, salva la esacerbazione ulteriore, se vi fosse ubbriachezza colposa, abuso d'armi vietate, o altra circostanza gravante.

Art. 454. Alla fine nulla occorre osservare.

Sezione II.

Esposizione d'un infante, ed aborto procurato.

Art. 458. La pena è mite; ma la giustifica l'interesse della società a tutelare la vita degl'infanti. Così quella dell'art. seguente.

Art. 461. Non converrei nella clemenza di quest'articolo, se non se a favore degli ascendenti di zitella, vedova, o donna disgiunta dal marito di fama anteriore incolpata. Per gli altri parenti, terrei ferme le massime degli articoli precedenti. Perocchè mi sembra che se convenga pur donare qualche cosa alla pietà paterna o materna, per conservare il buon nome morale della figlia, la ragione di questa tenerezza cessa in via presuntiva, o è tanto più debole negli altri congiunti, i quali sono da considerarsi come estranei nel concreto caso.

Gli altri articoli di questa sezione non hanno altra osservazione, se non se che ne' casi dell' art. 165; se un medico, chirurgo, ostetrice, speziale, o altra qualsiasi persona addetta, anche indirettamente alla facoltà medica, commetta un tale delitto, la pena per essi dovrebb' essere di casa di forza in terzo grado, colla privazione perpetua della professione, salve le pene del veneficio, se da pozioni abortive amministrate internamente sia giudicato da periti, essere derivata la morte della donna, o la sua perpetua sterilità. Punirei poi con due anni almeno di detenzione quell' addetto qualsiasi alla profession medica, per di cui colpa lata o ignoranza, o per essersi, medicando donna gravida, arrogate funzioni spettanti a persona più graduata nell'arte sua, posto in caso di mal consigliare e trattare una donna incinta, e quindi ne sia seguito l' aborto.

Pongo poi qui sott' occhio alla Commissione un delitto analogo che molti de' varj statuti antichi d' Italia hanno contemplato, e sul quale domando sia disposto. Parlo delle nutrici che allattino, essendo gravide, bambini altrui, o abbiano il sangue infetto da principj celtici, o abbiano mali cutanei comunicabili col contatto, o soffrano mal caduco, e con scienza del loro male esercitino la stessa funzione.

Non di rado da tale inconveniente, tollerato che sia, deriva la morte di tante povere vittime di falso interesse, o di mal inteso pudore, e sempre la co-

stituzione debole ed infermiccia di esseri il più delle volte inutili alla società ed allo Stato. A tali nutrici imporrei la pena della casa di forza del primo al terzo grado, secondo i casi, e, se allattassero Principi di sangue reale, la casa di forza al quinto grado.

Sezione III.

Duello e Disfida.

Ritenute tutte le massime e gradazione di questa sezione, amerei che fossero contemplati i casi seguenti, e opportunamente distinti e sanzionati; 1.° quando la disfida o duello accade fra privato non inscritto al ruolo della Guardia Nazionale, nè in attualità di servizio di questo corpo; 2.° quando accada fra privato e Guardia Nazionale comune in servizio, o con ufficiale in fazione; 3.° quando accada fra addetti alla Guardia Nazionale in fazione, avuto riguardo all'eguaglianza o disuguaglianza dei ranghi militari, e ciò avuto riflesso, che la Guardia Nazionale non è retta dal Codice Militare della truppa di linea; 4.° quando lo sfidante o lo sfidato nei diversi casi, sia Principe della Casa Reale, dignitario del Regno, Ministro, Magistrato, Ufficiale pubblico, o persona addetta alla pubblica istruzione; 5.° quando la sfida o duello nasca in un pubblico teatro, in un concorso religioso, nella pubblica piazza, in un'adunanza politica, nel Pa-

lazzo del Principe, nell' aula d' udienza d' un Tribunale, o nelle residenze di qualsiasi Autorità o Magistrato; 6.° quando al duello specialmente intervengano i padrini che io considero per complici e veri coagenti del delitto; 7.° quando nel duello intervengano circostanze straordinarie indicanti ferocia d'animo diretta ad ottenere l'assoluto esterminio del nemico o rivale.

Titolo IX.

Dei Delitti contro la libertà personale e l'onore.

Convenendo nella definizione dell' articolo 473, passo alla

Sezione I.

Delitti contro la libertà personale.

Art. 474. Questo delitto, non solo offende la persona contro cui si commetta, ma ancora la costituzion dello Stato che a tutti garantisce la libertà naturale e civile. Quindi è che ritengo nel caso del §. 1 la pena dovesse essere l'ivi stabilita, se si trattasse di persona qualunque venduta, ma dovesse ascendere al terzo grado, se si vendesse la moglie; ed al quarto, o quinto, se un fanciullo o fanciulla impubere. Che se il venditore fosse mae-

stro, tutore o custode legale della persona venduta, la pena potesse passare da temporanea a perpetua secondo le circostanze del fatto.

Il §. 2 lo ritengo ne' casi semplici; e ne' qualificati sopra spiegati, passandola per le diverse graduazioni, la farei giugnere ai ferri in vita dispositivamente, ritenuto poi per modo di regola il §. 3.

Art. 475. Nulla ho a riflettere, come pure al seguente.

Art. 477. Quest'atto criminoso che attacca pur esso la costituzione dello Stato, lo punirei a parte e indipendentemente da qualunque altro delitto, colla pena della casa di forza in primo grado.

Nel caso del §. 2 lo punirei colla stessa casa di forza dal primo al secondo grado ed anche dal terzo al quarto grado, se, o intervengano ferite gravi, o ratto di fanciulla o di donna onesta, o altro delitto.

Art. 478. Nel caso qui specificato applicherei la detenzione al massimo limite, e il confino o il servizio forzato sui bastimenti dello Stato.

Art. 479. Punirei questo delitto colla detenzione fino a sei mesi e col confino.

Prego poi la Commissione a riflettere che meritano più severe disposizioni i delitti contemplati in questi tre ultimi articoli, quando abbian le circostanze gravanti seguenti:

1. Se la persona del delinquente entri con armi o con uno o più compagni;

2. Se assume nome o funzioni non sue ed imponenti, come di magistrato o forza pubblica;

3. Se violi l'asilo domestico di zitella o vedova onesta, di malati, di studenti all'università o membri dell'Istituto nazionale, di Magistrati in funzione, di Ministri o residenti esteri nella capitale o nelle piazze marittime, di vecchi settuagenarj, di monasteri, di conservatorj di donne autorizzati e riconosciuti dal Governo, e di Ministri graduati della religion dello Stato.

Sezione II.

Delitti contro l'onore.

Art. 480. La percossa di questa qualità, se sia schiaffo, merita la pena qui stabilita al massimo grado, coll'accessoria del confino. Se sia d'altra natura o inflitta in primo moto d'ira, e se in persona di non buona fama, può ritenersi anche al minimo limite. La ragione per cui ho così opinato nel primo caso, nasce dall'opinione unita alla qui sopra nominata percossa che degrada troppo nella comune estimazione l'uomo educato che la soffra.

Art. 481. Ad evitare le funeste conseguenze di tal delitto imporrei la necessità al Giudice di unire alla pena qui stabilita l'esiglio locale del colpevole.

Art. 485, §. 1. Il libello famoso qui descritto era, secondo il gius comune e molte antiche legisla-

zioni del Regno, punito fin colla morte. Alzerei per altro la sanzion penale fin alla casa di forza dal primo al terzo grado, secondo, 1.° la qualità delle persone falsamente imputate; 2.° la pubblicità data al libello famoso, se nello stesso comune, se in tutto un dipartimento, se in tutto il Regno; 3.° l'impressione nata di primo tempo negli animi de'lettori in pregiudizio dell' imputato falsamente. Unirei poi sempre alla pena afflittiva la pubblica ritrattazione colle stampe a peso del delinquente, e la stampa ed affissione la più solenne del giudicato.

§. 2. Il nome dell'autore può anche dar credito all' impostura. Dal di lui nome desumerei una circostanza più o meno gravante, per dare o togliere entro i confini sopra espressi l' arbitrio al Giudice.

Anche qui poi avrei ragione della persona offesa, massime se coprisse magistratura pubblica, o uffizio o professione nobile e delicata, come avvocato, notajo, mercante di ragione, o se fosse di sesso diverso dal nostro, massime se falsamente imputata di delitto offensivo del pudore.

§. 3. In questo caso vorrei che fosse anzi proposto un premio all'autore, come ad ottimo cittadino.

Art. 484. Parificherei questo al delitto dell' articolo precedente, giacchè parla anzi più agli animi, e fa più impressione un epigramma o un immagine, che una stampa o scritto in figura di libello.

Titolo X.

Delitti contro le proprietà.

Fatti i più giusti elogi alle teorìe degli articoli 486 fino al 488, e nulla in contrario osservato nella

Sezione I.

Furto violento.

Passo alla

Sezione II.

Furto non violento e truffa.

E collaudate pure le definizioni e teorìe dell'art. 492, osservo

All'art. 493. Il furto qualificato di qualsiasi specie nol punirei meno del terzo grado di ferri, unendovi sempre la berlina. Ho di sopra accennato quanto nei nostri dipartimenti sia frequente il furto qualificato, e quanto impudentemente si commetta, se una forte pena non ne ritragga.

Osservo poi che nulla si dispone ne' seguenti casi, che credo meritino riflessione, dimandando l'aumento d'uno a due gradi della stessa pena ai medesimi,

1. Se più qualità entrino nello stesso furto qualificato;

2. Se il furto qualificato sia commesso nelle campagne ed altri luoghi abbandonati o di notte;

3. Se alle case del Principe, ai luoghi di adunanza di Magistrati, alle case di forza e d'arresto, ai luoghi di custodia di robe o denari del Principe o dello Stato, o tutelati specialmente dalla pubblica autorità, agli arsenali o depositi qualsiansi militari, agli spedali ed alle casse ove il reo sapesse essere queste abbandonate momentaneamente dai padroni, o dove sapesse essere vecchi settuagenarj, donne senza guardia d'uomini, malati gravi o alcun capo di famiglia morto, alle botteghe, massime in tempo di notte che abbiano notoriamente depositi di ricca mercanzia;

4. Se nell'atto di commettersi il furto qualificato il ladro sia anche armato d'arma proibita o permessa.

Art. 494. Osservo saviamente adottata la misura, ma la prova vorrei che fosse ingiunta al prevenuto.

Art. 495. Si è veduto come io punirei la sola delazione degl' istrumenti atti a commetter furti qualificati. Più forte quindi è necessario, sia la pena, che imporrei, del primo grado almeno della casa di forza da portarsi, secondo le circostanze, da me spiegate all'art. 494, anche al secondo, colla esposizione però sempre del cartello.

Art. 496. Fermo il §. 1, riterrei la stessa pena al grado infimo pel caso del §. 2, e riserverei, pel caso del §. 3, la detenzione non minore però di sei mesi.

Comechè poi fra questi delitti hannovi alcuni che per le circostanze sono come più frequenti, così anche più scandalosi, ne farei speciale menzione e li punirei col primo grado della casa di forza. Sono questi:

1. Il borseggio che si commette da colui che involа destramente dalle tasche orologi, fazzoletti, denari ec.

2. Il furto manifesto che si commette dalla feccia degli scioperati a danno de' venditori de' commestibili, e di piccoli oggetti di commercio nelle piazze pubbliche, nelle fiere, mercati e botteghe aperte.

3. Il barro da giuoco, che punirei doppiamente in coloro che avessero ottenuta dal Governo la licenza di tener ridotto.

4. Il furto qualsiasi che si commettesse dai carcerati o degenti in casa di condanna, uno a danno dell' altro, purchè di tenue valore, salve le maggiori pene per questi ultimi, secondo i casi già disposti.

5. Il furto qualsiasi commesso in un quartiere di Guardia Nazionale, o in un posto armato di linea in guarnigione pacifica, e da estranei.

6. Il furto d' un estraneo nelle osterie e locande a danno de' forestieri ivi albergati o di passaggio.

7. Il furto che si commettesse da facchini od altri non addetti alle poste di cavalli a danno de' passaggeri, tanto sulle loro persone, che sui legni,

accostandovisi col pretesto di farvi alcun servigio mercenario.

8. Il taglio delle corde assicuratrici, nei legni che viaggiano, de' bauli e casse continenti gli effetti, de' viaggiatori con successivo asporto delle casse e bauli suddetti, ancorchè gli effetti non ne fossero stati estratti o dispersi.

9. Il furto qualsiasi che si commettesse a danno d'un cieco, d'uno storpio, d'un vecchio debole, e cagionevole, o di uu ammalato sorpreso da male improvviso in una pubblica strada, o altro luogo pubblico.

10. Il furto d'animali minuti nelle campagne, entrando entro i recinti, o siepi dei foudi, o uccidendo col fucile colombi domestici, o disviando questi dalle loro colombaje, alla propria attirandoli; così pure il furto d'alveari e bachi da seta.

Art. 497. È giusta la disposizione, salvo quanto ho detto all'art. 195, se uno dei furti sia qualificato: non vedo però nulla disposto, quanto al secondo furto, nè pel caso, che uno per un primo furto non avesse subìta condanna, essendo stato, per esempio, dimesso a processo aperto. A questo ingiugnerei il massimo limite della pena del furto semplice ed il confino; a quello raddoppierei la pena del furto semplice, aggiugnendovi il confino per doppio tempo, o il servizio forzato sui bastimenti dello Stato.

So la teoria in principio del Progetto spiegata sui recidivi di delitto. Pur propongo questa misura

pei furti, perchè l'abitudine a questo delitto reputo voglia prevenirsi colla massima cura e colla sensibilità ed esemplarità delle pene.

Art. 499. Collaudata la massima dell'art. 498, punirei, ne' tre casi espressi ne' tre paragrafi di questo articolo, la truffa come si propone, ma ingiugnerei sempre la casa di correzione al massimo limite, se il truffatore fosse un giovine dagli anni diciotto ai venticinque. La ragione di quest'esacerbazione la trovo nella paterna cura che il Governo dee darsi per reprimere fortemente nella gioventù l'inclinazione a commettere delitti lesivi dell'altrui proprietà, giacchè l'esperienza m'insegna che il truffatore divien ladro con tutta proclività.

Non posso qui ommettere, parlando in generale de' furti semplici e delle truffe, che vi sono uomini perversi che addestrano fanciulli e giovinetti, e se ne servono d'instrumenti e di mezzi a commetterli. A costoro, applicate ai fanciulli e giovinetti suddetti le dovute pene correzionali, applicherei la pena del furto qualificato, giusta la somma, accompagnata dalla berlina e successivo bando dal Regno.

Art. 501. Ritenuta e collaudata la saviezza dell'art. 500, punirei molto più fortemente la ricettazione degli effetti o denari furtivi ne' casi espressi ne' sei paragrafi di quest'articolo. Nel caso del §. 1, la casa di correzione vorrei che ascendesse al massimo limite, e la multa al duplo del valore delle

cose ricettate o del lucro partecipato; in quello del §. 2, che la casa di correzione fosse di tre anni; in quello del §. 3, fosse la stessa pena d'un anno a due; in quello del §. 4, da sei mesi ad un anno; in quello del §. 5, la casa di forza al primo grado coll'esposizion del cartello e la sospensione dai due ai cinque anni dall'esercizio o mercimonio, ferma sempre la multa nel doppio delle cose ricettate o del lucro partecipato.

Comechè poi pur troppo abbiamo ricettatori per mestiere, usuraj che per avidità di lucro prestano sopra pegni di natura furtiva denaro a uomini sospetti e compratori a grandissimo vantaggio d'effetti furtivi, così suggerirei di disporre sopra questi colle seguenti massime:

1. « Il ricettatore di robe furtive per mestiere, « che è colui, il quale per due o più volte ab- « bia commesso tale delitto, o sia rinvenuto cu- « stodire e ritenere robe furtive provenienti da più « di tre furti distinti di luogo, tempo e persone, « è punito colla casa di forza al primo o secondo « grado, e colla berlina ed espulsione dal Regno.

2. « Chi presta denaro altrui con usura o sen- « za, sopra pegni sospetti offerti da persona ozio- « sa, o vagabonda, o questuante, o da fanciullo « abbandonato, da forestiere sconosciuto, o da « colui che senza nominarne il padrone esibiscagli « roba di valore sproporzionato all'apparente sta- « to e possibilità dell'offerente, e chi, eserci- « tando tal traffico, e non denunziando entro

« dodici ore al Giudice di Pace del suo cantone « o ad altro Uffiziale di Polizia le robe ricevute « con tutte le circostanze del seguìto contratto, « sarà ritrovato possessore di robe riconosciute « furtive, è punito colla casa di forza al primo « grado, alla quale si unisce l'esposizione del car- « tello e il confino.

3. « Chi da persone, come sopra, compri robe « al prezzo minore della metà della giusta estima- « zione, e non la denunzj, come sopra, è punito « per la prima volta colla casa di correzione al « massimo limite, e colla stampa ed affissione del « giudicato, ed inoltre con multa corrispondente « al doppio valore della cosa comprata, o, se « questa è di valor minore di lire 50 italiane, « colla multa di lire 50 a 100.

« Il recidivo ne' due precedenti generi di delit- « to è punito con doppia pena afflittiva e pecu- « niaria per il secondo delitto, e per il terzo o « ulteriore è considerato e punito qual ricettatore « di mestiere.

4. « Cresce la pena ne' rispettivi casi d'un grado « ed ha annessa la sospensione o interdizione dal « mestiere o esercizio, secondo i casi, se il delin- « quente sia pubblico orefice o commerciante con « fondaco o bottega aperta di robe analoghe alle « ricettate ».

Art. 502. Le disposizioni di quest'articolo in punto penale le alzerei in proporzione, giusta i differenti casi osservati all' articolo antecedente.

Art. 503, §. 1. Fermo il principio che non si verifica furto proprio fra padre e figlio, fra conjugi e fra congiunti indivisi, sarei però d'avviso che fosse applicabile a questi casi la pena della riprensione per il primo attentato, e pel secondo o ulteriore, della semplice detenzione correzionale non oltrepassante i sei mesi, purchè ne siegua l'istanza o querela della parte offesa, o nel caso che il delitto si commetta da persona minore degli anni venti, o dal pupillo o amministrato, insciente il tutore o amministratore, a danno della sostanza indivisa coi suoi parenti ne' gradi qui specificati. Per quanto sia vero che si contretti in questi casi la roba propria, non posso non aver l'occhio al turbamento che ne nasce nell'ordine interno delle famiglie, e alla prava abitudine che contraggono, particolarmente i giovani, e alla facilità colla quale questi ultimi si pongono in possesso di mezzi atti a corrompere il costume.

Affine a questo caso è quello di chi, vivendo in comunione o società, vende o ipoteca mobili o immobili della comunione o della società, senz'essere autorizzato dal comune o consocio.

I §§. 2 e 3 non abbisognano di particolar riflessione siccome anche l'art. 504, salve le cose sopraddette pei furti violenti o semplici.

Sezione III.

Danno recato per ingiuria o per contraffazione di stampe ec.

A tutta questa sezione non m'occorre altra riflessione che all'

Art. 507. Fra gli oggetti che considero di pubblica pertinenza, benchè di privata proprietà, riconosco i seminati di qualsiasi granaglia, le vigne, i boschi collocati sulle cime de' monti, ancorchè di privata ragione, e gli argini e repagoli apposti sul loro terreno dai privati per impedire debordamento degli scoli o torrenti, e pericolo di cadute in essi o in laghi, stagni ed altri ricettacoli d'acque morte. Ferma quindi la gradazione dell'art. 505 quanto al valore del danno recato, punirei con un grado di più della stessa pena i danneggiatori che colpissero oggetti di questa natura, ed accadendo pericolo, anche casuale delle persone, coll'esilio locale o col confino, ordinando la stampa ed affissione del giudicato.

Ho considerato per oggetto degno dei superiori riflessi il danno recato ai boschi sulle cime de'monti. A lume superiore debbo avvertire che negli Appennini che guardano il Regno dalla parte della Toscana, abbiamo eccellenti boschi d'abeti e faggi che la religion pagana un tempo, dipoi la legislazion più severa del Governo misto antico Bolognese dichiarò intangibili e sacri. Difendeano que' be-

nemeriti boschi la sanità de' sottoposti piani col tener lontano il ricorso de' venti nocivi alla salute de' popoli posti fra l'Appennino ed il Po. Le passate vicende resero meno attenti i Governi locali nel tener mano ferma all' osservanza di quelle Leggi; l'ingordigia speculatrice profittò di quest' oscitanza e cominciò i devastamenti; il mal esempio armò le braccia distruggitrici di que' montani abitatori. Intanto la temperatura del clima è deteriorata di bontà con nocumento de' corpi umani, mentre dall'altra parte tagli regolati con economiche e politiche viste potrebbero, coll' ajuto di buone strade, facilitar l' asporto al piano d' alberi eccellenti per la costruzione navale.

Mentre queste cose che ho esposte, ben veggo che sono di spettanza d' altri Ministeri del Regno; intanto mi faccio premuroso di dimandare che il Codice Criminale arresti entro le sue attribuzioni il male, onde non si renda del tutto irremediabile, pregando Sua Eccellenza il Gran Giudice d' interessare le alte cure Sovrane nelle viste economico-politiche, che non è della Legge semplicemente criminale di coltivare ulteriormente.

Dagli articoli 507 al fine, nulla ho da osservare.

Solamente avverto qui che può pregiudicare all'interesse e alla riputazione d' un uomo di lettere o di foro la stampa attribuita falsamente al suo nome d' opera non sua riprovevole o riprovata. Sembrami che potesse prendersi il caso in considerazione, e punirsi come la contraffazione d' opera

altrui, aggiuntavi la pubblica ritrattazione da imporsi al delinquente colle stampe e a sue spese.

ALL' APPENDICE

Salvo il qui disposto dichiarerei:

1. « I forestieri entrati entro i confini del Re-
« gno sono giudicabili colle presenti Leggi tre gior-
« ni dopo il loro ingresso nel medesimo, salve
« per essi le pene più gravi, che ne' casi disposti
« dal Codice presente fossero negl' identici casi
« imposte ai rispettivi delitti nelle legislazioni
« de' paesi da cui provenissero; le quali dovranno
« ai singoli casi applicarsi senza commutazione nè
« diminuzione. Ove fosse però prescritta la pena
« di morte esacerbata con tormenti, la pena sarà
« di morte specialmente esemplare ».

2. « I casi non prevenuti nel presente Codice
« sono giudicati, come i casi prossimamente ana-
« loghi in ciaschedun genere e specie di delitto ».

G. B. Pozzi

Forlì li 21 luglio 1806.

Il Regio Procuratore, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Nell' umiliare a Vostra Eccellenza le osservazioni di questa sezione criminale d' Appello sul Progetto del nuovo Codice Penale, mi avanzo io pure a subordinarle alcuni miei riflessi.

1. L'art. 156, sez. I, tit. I, parte seconda, stabilisce la pena di morte specialmente esemplare per i delitti ivi contemplati. Troppo genericamente però si credono espressi i titoli criminosi in detto articolo indicati, ed a togliere qualunque incertezza nelle azioni dei cittadini e qualunque arbitrio nei Giudici, parrebbe opportuno che venissero definiti gli estremi costituenti rispettivamente la *cospirazione*, *macchinazione*, *fazione* o *congiura*.

2. Il successivo art. 162 stabilisce la pena per il funzionario fedifrago, che comunica in tempo di pace ad estera Potenza i segreti importanti dello Stato ec., e limitandosi questa alla prigionìa, colla facoltà d'infliggere anche il bando, sembra la prima troppo mite, il secondo insufficiente all' uopo di contenere ne' suoi doveri il pubblico ufficiale. L' accidentale circostanza dello stato di pace, che pur troppo facilmente può e suole cangiarsi in quello di guerra, non è a mio avviso di molto

valutabile per minorare la gravezza del tradimento in un pubblico funzionario cui sono affidati i segreti che interessano la conservazione politica del Principato. Ciò posto, sembrerebbe che la punizione di un tal delitto dovesse essere più qualificata della prigionìa, onde impedire la seduzione della corruttela ed allontanarne nel funzionario, se fosse possibile, con imponente terrore persino il pensiero. Siccome poi chi si abbandona a somiglianti criminose pratiche ed intelligenze con estera Potenza, dimostra d'essere ligio più a questa che al proprio Sovrano, nulla gli dee importare d'espatriare, anzi la circostanza d'essere assoggettato al bando gli servirà d'incentivo a rifugiarsi all'atto del tradimento, o al più presto, presso l'estera potenza, alle cui mire ha servito in danno del suo Principe.

3. Anche la pena stabilita nel susseguente articolo 164 sembra troppo mite; mentre i delitti ivi contemplati richiedono d'essere estinti nella loro sorgente, per impedire l'eccitamento di quelle tendenze che diffuse e cresciute nel popolo, possono facilmente sovvertire la pubblica opinione e portare quasi inevitabilmente la dissoluzione dell'ordine sociale.

4. La pena stabilita nell'art. 167, sez. I, parte seconda, sembra pure dettata con soverchia indulgenza, a fronte dell'interesse sociale in tempo di guerra. In questo caso parrebbe altresì conveniente la distinzione tra il disertore che viene coadju-

vato nell'immediato passaggio al servizio della Potenza con cui si è in guerra, e quello che diserta per sottrarsi al militar servigio, onde stabilire una gradazione di pena proporzionata all'uno ed all'altro caso.

5. Alla gravezza dei titoli contemplati nell'articolo 183, sez. III, parte seconda, non sembra coadequata la pena ivi prescritta, massime vedendosi applicata una pena assai maggiore nel precedente art. 182 alla semplice sottrazione d'un imputato dalle pubbliche forze, oggetto di minor importanza delle violenze praticate contro le pubbliche autorità rivestite talvolta dei diritti potenziali dell' Impero. Anche in riguardo al caso espresso nel citato art. 182 non parrebbe inopportuna la gradazione della pena, tra chi sottrae un imputato di leggier delitto, e chi libera un delinquente d'alto criminale.

6. Generalmente poi in tutti i delitti che tendono allo scioglimento del corpo politico, e che riflettono perciò al pregiudizio di tutti i membri della civile società, sembra indispensabile l'esacerbazione delle pene, attesa la somma importanza di conservare un tanto oggetto illeso da ogni attentato. Anche la considerazione che in questi casi, e nei momenti di sedizione o pubblica turbolenza, si apre il campo al sommo Imperante di usare con saggia politica del diritto di grazia e temperare così la severità delle Leggi, debbe contribuire a preferire il rigore alla dolcezza delle pene, che

potrebbe talvolta cadere nel vizio d' intempestiva misericordia.

Accolga Vostra Eccellenza in queste subordinate riflessioni più il voto della mia sommissione al superiore di lei comando, che il sentimento di poter in qualche modo contribuire al miglioramento di un' opera compilata da dotti ed illuminati Giureconsulti, i quali per viste estese di più profondo sapere credettero dover deviare dalle comuni teorie adottate nei divisati oggetti, che solevano in passato cadere nella categoria dei delitti di lesa Maestà.

Borsieri.

Ferrari Segretario.

Ravenna li 29 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso l' Appello Civile nel Dipartimento del Rubicone, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Ricevuto appena il Progetto del Codice Penale, formato dalla Commissione d' ordine dell' Eccellenza Vostra a tal uopo instituita, che mi recai a pronto dovere di farne comunicazione a questo Tribunale, con invitarlo a fornirmi di quelle osservazioni che avesse riconosciute opportune.

Soltanto in oggi mi sono pervenuti i qui inseriti rilievi dello stesso Tribunale quali originalmente mi do l'onore di rassegnare all'Eccellenza Vostra.

In quanto al mio particolare, nient'altro debbo aggiungere che i miei rispettosi plausi, e la mia ammirazione, e meco medesimo rallegrarmi, che sotto gli auspicj dell'Eccellenza Vostra i voti e le querele di molti secoli siano stati finalmente ascoltati nel nostro.

Il gloriosissimo Sovrano, l'immortalità del cui Nome ha trascorso la terra e il mare dall'una e dall'altra estremità del globo, dopo avere riparato ai difetti ed all'incertezza della civile legislazione, ha pure voluto rivolgere una gran parte de' suoi alti pensieri per la formazione di un Codice Penale, e fissare una norma certa nei giudizj criminali, che egualmente dei civili, per essersi moltiplicati i fonti della giurisprudenza, per la varietà delle opinioni stabilivano appunto con maggior forza l'incertezza del giudicare, non essendovi ormai Legge o sentenza che non avesse insigni partigiani sì per l'affermativa, che per la negativa, onde spesso conveniva ai più assennati il decidere colla pura scorta della ragione, e spesse volte accadeva ancora con un mal inteso illimitato arbitrio.

In ora, mediante il beneficio del nuovo Codice, le azioni umane non troveranno alcun ostacolo, che nella Legge, e l'arbitrio del Giudice sarà infrenato dalla Legge medesima.

La libertà civile era per l'addietro incerta e le Leggi alterabili in sè stesse, ed oscure, vengono ora a ricevere una regola sicura di cui era mancante la criminale giurisprudenza; giacchè deve considerarsi lo stesso il non avere una regola, che l'averla incerta, o non essere sicuri i Giudici d'intenderla.

Que' benefici prudenti, dall'Eccellenza Vostra trascelti, hanno avuto in mira particolarmente di non limitare più del bisogno la libertà naturale, se non in quanto questa si opponesse alla Legge civile.

Si sono avvedutamente astenuti da quel desiderio di perfezione, sminuzzando di troppo, e di sottoporre all'autorità della Legge esterna azioni indifferenti che non sono capaci di perturbare la società.

Hanno seguito ovunque la Legge naturale della benevolenza fra gli uomini, che è il fondamentale vincolo della società, compiangendo gli uomini anche ne' medesimi loro traviamenti, ed hanno saputo a meraviglia conciliare il Codice dell'umanità con quello della giustizia.

Così al Nome di Napoleone il Grande associati quelli dell'Eccellenza Vostra, e degl'illuminati Giureconsulti dalla di lei sapienza trascelti, passeranno alla posterità tra quelli dei Soloni e de' Licurghi.

ZUCCARDI

TRIBUNALE DI APPELLO

NEL DIPARTIMENTO DEL RUBICONE

Ravenna li 28 luglio 1806.

La Sezione Civile, al Regio Signor Procuratore presso l' Appello in Ravenna.

Abbiamo colla massima compiacenza riandato il Progetto del Codice Penale che ci avete trasmesso.

Dai fogli che vi annettiamo, rileverete, Signor Regio Procuratore, le osservazioni e rilievi che da noi si sono fatti su di un' opera così degna che ha potuto destare la nostra ammirazione, e riscuotere insieme dalla civile società e dalla stessa umanità gratitudine e riconoscenza.

Scardari Presidente

Valeriano Lodovighetti Cancelliere.

Osservazioni sul Progetto del Codice Penale pel Regno d' Italia.

Ho letto, signori Colleghi, con attenzione il Progetto del Codice Penale ed il rapporto, che ne contiene i motivi. Esso, come avete osservato, è diviso in due parti.

La prima ci dimostra tutti i principj generali che possono condurci alla cognizione del delitto e della pena.

Questi principj sono quelli che debbono regolare il criterio del Giudice nelle diversità dei casi e delle circostanze, per conoscere quando la violazione di una Legge sia di volontà diretta o indiretta, vale a dire, quando vi concorra il dolo o la colpa, e quando il delitto sia commesso con deliberazione o nell'impeto.

Qui si apprende la nuova, ma bella e naturale divisione dei delitti e delle pene = *d'alto Criminale, correzionale e di Polizia.*

Qui si veggono in bellissimo quadro esposti con tutta semplicità i gradi delle pene temporarie, a ciascuno de' quali è assegnato giudiziosamente il massimo e minimo limite della durata.

Qui si vede la spada della giustizia colpire il reo con fermezza, ma sempre accompagnata dalla umanità e dalla moderazione.

Qui la pena di morte venne adottata e lo doveva essere di necessità, ma in essa non s'incontrano quei tormenti atroci che ne precedevano l'esecuzione, e che ben lungi dall'allontanare i delitti, altro non producevano che compassione verso il paziente, ed odio contro il barbaro legislatore.

Nelle pene temporarie qui è tolta affatto quella del bollo d'infamia e la confiscazione dei beni.

Tutte le questioni sugli attentati, sui rei principali e complici, sul concorso di più delitti in una

persona, che prima cagionavano tanta disparità di pareri negli scrutinj secreti dei Tribunali, ed imbarazzavano la mente del Magistrato, qui restano intieramente sviluppate e decise; e nei casi in cui di necessità la Legge lascia all'arbitrio del Giudice il determinare il limite ed il grado della pena, si è voluto con saggia previdenza prefiggergli i canoni regolatori del di lui moderato arbitrio.

Qui l'infamia deve percuotere soltanto la persona del delinquente e non la di lui famiglia: opinione che si vuole espressamente riprovata dalla Legge.

E qui finalmente una pubblica cassa di riparazione deve, in mancanza di altri mezzi, soccorrere l'innocente che con suo massimo pregiudizio abbia ingiustamente subita una processura.

Non meno interessante e bella è la seconda parte del Progetto, che con ordine prodigioso e sensato abbraccia le diverse specie di delitti, coi quali può essere direttamente offeso il corpo sociale ed il privato cittadino.

Questa seconda parte, a mio credere, è il capo d'opera della prudenza umana. Nella prima la Commissione merita grande elogio, per essersi con molto giudizio e cauta elezione giovata delle più belle massime che l'antica e moderna filosofia sparse nei libri dei più eccellenti Giurisconsulti e politici; ma in questa non le bastarono le dottrine dell'antichità, non la sapienza de'moderni, non la lettura de' Codici penali dell'Europa; ma dovette

creare, per così dire, un lavoro originario, che fosse essenzialmente applicabile alla totalità della Nazione, ed alla forma del nostro Governo. Questo è il canone regolatore che nella saggia applicazione delle pene fu sempre di scorta alla Commissione, e questo è il canone che i censori dell'opera presente debbono premettere prima di giudicare, se la Commissione abbia applicata una pena troppo tenue ad un delitto che sembra grave, e che forse lo sembra soltanto per l'idea che gli antichi legislatori ce ne avevano data.

Conobbe la Commissione, che non si sarebbe con rettitudine giudicato del di lei lavoro senz'entrare nella mente degli autori che lo costruirono; ed è perciò che al Progetto credette necessario o almeno vantaggioso, unire il rapporto dei motivi che giustificano il di lei operato.

In esso si dà la ragione per cui nel Progetto non si riscontrano i delitti di lesa Maestà divina ed umana: in esso si rileva, perchè alla pena di morte anticamente prescritta ai monetarj falsi, ed a chi non denunziava una cospirazione, ne sia stata sostituita una temporaria, ed in alcuni casi assai tenue; in esso si comprende, perchè non si vogliono punite le semplici ingiurie verbali contro la Sovranità; ed in esso finalmente si ravvisa, perchè molte azioni che venivano ascritte a delitto, sieno tolte affatto dal Progetto, come di prova difficile, e come sconcerti che debbono prendersi di mira dai regolamenti e dalle Leggi civili.

Io comprendo, e più di me l'avrà compreso l'illuminata Commissione, che trattandosi di un Regno composto di popolazioni tra loro diverse in carattere, in costumi, in consuetudini, non sarà niente difficile l'incontrare qualche critica sull'adottata moderazione delle pene, e sulla tenuità delle medesime applicata a varj delitti che in alcuni luoghi, prima di quest'epoca, erano puniti colla più rigorosa severità. Ma comprendo egualmente che non si doveva nella uniformità di un Codice Penale adottare quella varietà di Leggi che per un momento potevano forse essere proficue a ciascuna parte dello Stato.

Un Codice Penale, come qui si propone, non dovea considerare gli uomini quali presentemente sono, ma quali debbono essere, e quali fra non molto saranno in virtù della pubblica educazione e della forma del nostro moderato Governo.

A questo già introdotto nuovo ordine di cose doveva il Progetto del Codice uniformarsi: doveva pure uniformarsi ad alcuni articoli della già attivata sanzione civile alla quale era necessario porgere una mano.

Se a tutto ciò con ponderazione vorrà riflettersi, si conoscerà quanto giustamente sieno applicate le pene alla moltiplicità dei delitti che compromettono la sicurezza e giustizia pubblica, che sconvolgono l'ordine interno dello Stato e delle famiglie, e che attentano alla libertà personale, all'onore ed alla proprietà.

In una parola, io non voglio arrogarmi la presunzione di aver gustato più d'ogni altro questo Progetto in tutta la sua perfezione, ma ho bensì quella di ammirarlo, e di chiamarlo a ragione = *Lo spirito della prudenza umana posto sulla bilancia della giustizia punitiva.* =

Non posso trattenermi in ultimo, signori Colleghi, dal confessarvi ingenuamente che è tanta la compiacenza ed ammirazione che io provo per questo lavoro, che, dopo la lettura del medesimo, mi sembra di aver riempito un vacuo che mi restava nel cuore.

Io mi consolo adunque colla giudiziosa autrice del Progetto, e più mi consolo colla umanità, coll'Italia, e colla nascita di questo nuovo secolo, che ne' suoi primi passi di un lustro e pochi mesi conta già un numero incredibile d'imprese e di prodigi, tutti destinati a fare epoche sorprendenti nella storia, una delle quali sarà certamente l'attivazione di questo Codice Penale, se avremo la sorte, che venga approvato da quella Mente divina che scese dal Cielo per rendere felice la terra.

Scardari pro-Presidente

Osservazioni della Sezione criminale del Tribunale d'Appello nel Dipartimento del Rubicone sul Progetto del Codice Penale.

All'Eroe del secolo, al più bravo fra' capitani, dopo aver sulle ruine di un ammasso di antiche Leggi informi dato alla Francia ed all'Italia un Codice Civile, era riservato pure l'illustrar questo Regno di un nuovo Codice Penale, nel quale, raccolte tutte le massime dei filosofi, classificati i delitti nel vero loro aspetto, assegnate per essi le pene in proporzionati gradi, non più si avesse a guardar con ribrezzo quelle bizzarre e atroci che vigevano nelle diverse parti del Regno, non più si avesse a temer un troppo esteso arbitrio dei Giudici sempre fatale nella inflizione di esse, e risorgesse perciò l'uman genere ad una nuova felicità per tanti anni inutilmente reclamata.

Il Progetto del Codice Penale rimesso da Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia per le loro osservazioni ai Tribunali del Regno, è un lavoro quale aspettar si doveva dalla filosofia del secolo. I motivi che lo corredano, sono un degno parto della saviezza degl'illustri Giureconsulti, che ad un così importante travaglio vennero prescelti da un gran Magistrato, perfetto conoscitore del merito degli uomini, e di quelli specialmente che la scienza legale professano.

La Sezione Criminale del Tribunale d' Appello nel Dipartimento del Rubicone, ammirando la grande opera in così breve termine a perfezione ridotta nel Progetto diramato, riconosce specialmente nel piano di essa quel lampo di pura luce che basta a far apparire tutti i pregi della medesima, fra' quali un distinto luogo certamente occupar deve la semplicità delle classificazioni.

Approfittando essa però della generosa proposta, col dovuto rispetto subordina i seguenti rilievi emersi dalla matura considerazione fatta del lavoro prefato, non già perchè sia d' avviso che meritar possa alcuna avvertenza, ma perchè qualche schiarimento in pochissimi casi venga ad eliminar quella dubbiezza, qualor tale meritasse chiamarsi, che nascer potesse nell'applicazione de' medesimi.

Il primo riflesso pertanto che alla Sezione medesima si è presentato verte sul §. 2 dell'art. 113.

Vien prescritto nel medesimo, che nel caso di delitto commesso dal condannato a *pena temporaria di casa di forza*, sia la pena commutata in quella dei ferri. In questo caso sembra che non resti spiegato, come lo è nell' altro enunciato dal successivo art. 114, se tal pena debba durar tanto da consumar il restante della prima condanna, e l'altra meritata per il nuovo delitto.

È relativo il secondo all' art. 200.

Confrontata la provvidenza in esso prescritta con quelle ingiunte negli art. 196, 197 e 207, sembra

troppo mite la medesima, se si considerino le subitanee conseguenze perniciose che apportar può all'umana salute l'esposizione in vendita di commestibili nocivi, parendo che l'espositore o venditore di tali commestibili sia devenuto ad atto assai prossimo di nuocere, e che perciò la sua malizia meriti immediatamente una coercizione sensibile, e maggiore di una riprensione con comminatoria penale per il caso di recidività.

Il terzo rilievo ha rapporto all'art. 254.

Sembrando più facile, che per i casi di venefici sia chiamato il medico che il chirurgo per curare l'infermo, parrebbe che appunto si dovesse obbligare anche il medico curante a denunziare i sintomi di veleno riconosciuti o sospettati nell'ammalato.

Il quarto ed ultimo infine si riferisce agli articoli 247 e 365.

In questi con multa invariabile si sottopongono alla medesima pena delle contravvenzioni differenti ne' loro oggetti e conseguenze. Sembra una tal misura insufficiente alla riparazione del torto che riceve l'interesse generale, contravveneudo ad una Legge in cui l'utilità positiva o negativa del delitto può far superare in alcuni casi il timore del danno che il delitto produce.

In generale, infine sottopone alla superiore saviezza la propria lusinga, che col metodo da formarsi per l'esecuzione del Codice Penale sia provveduto ai seguenti casi:

1. Se in ragione d'indizj indubitati possa dichiararsi la convinzione di un reo;

2. Se in forza d'indizj urgenti possa procedersi a condanna di pena straordinaria, e quale esser debba questa;

3. Qual esser debba la concretazione e peso delle prove; oggetti discussi dal tit. IV, sez. I della Legge 25 febbrajo 1804;

4. Se, e a carico di chi star debbano le spese processuali nei delitti privati, nei quali sia cessata la procedura per desistenza dalla querela, come trovasi prescritto dall' art. 115.

Queste poche riflessioni emerse a questa Sezione criminale subordinate alla Superiorità non faranno che assicurarla dei proprj desiderj per rendere prontamente attivata una legislazione che a migliorar tende il costume che dettar deve la pena, quantunque presentemente un tal costume non si riconoscesse analogo alle adottate nuove prescrizioni.

Grazie alla vastità del Genio che ci governa, tutto sperar dobbiamo dai di lui stabilimenti. I voti che per la di lui salute far ci conviene, i voti sono della pubblica felicità. Compiasi questa pertanto nella sanzione di un piano di Leggi penali degno della filosofia e restaurazione del secolo.

Moriggi Presidente.

Farini Cancelliere.

Bergamo li 24 luglio 1806.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale di Appello e Giudici del Dipartimento del Serio, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Le subordino, Eccellenza, le osservazioni del Tribunale d'Appello sul Progetto del Codice Penale.

Unisco anche i pochi rilievi emersi al mio Ufficio.

VITALBA.

Solera Segretario.

Bergamo li 22 luglio 1806.

Il Tribunale d'Appello al Regio Procuratore presso i Tribunali del Dipartimento.

Il Progetto del Codice Penale, su cui Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia si è degnata di provocare col vostro mezzo le nostre osservazioni, è un nobile documento e della vasta dottrina di cui sono forniti gl'illustri soggetti, ai quali la prelodata Eccellenza Sua ne ha demandata la formazione, e de' puri loro filantropici sentimenti.

Per disimpegnare esattamente l' incarico di cui siamo onorati ci sarebbe mestieri indicare con egual fedeltà tanto ciò che reputiamo degno di approvazione, quanto ciò su cui saremmo per avventura d'avviso si potesse adottare qualche modificazione. Ma siccome sembra che col richiamare dai Tribunali le indicate osservazioni, Sua Eccellenza voglia piuttosto conoscere quali sieno gli oggetti sui quali essi dissentono che quelli che approvano, così ci asterremo al tutto dal far cenno de' primi e ci limiteremo a subordinarvi alcuni brevi riflessi intorno a qualche parte del Progetto medesimo che ci sembra appunto suscettibile di modificazione.

Ora pertanto parlando del piano dell' opera, il sommo accorgimento della Commissione ha rilevato quanto riescirebbe conveniente che la Legge la quale percuote il parricida, l'aggressore e l'incendiario, non avesse ad occuparsi delle trasgressioni ai regolamenti de' rigattieri, degli osti, dei conducenti fiacri ec.

La predisposta organizzazione delle Magistrature Giudiziarie per cui la Commissione adottò l' unità del Codice, pare non escluda la possibilità della divisione *in Codice Penale e Codice di Polizia*, che altrimenti essa avrebbe adottato; imperciocchè le Corti, i Tribunali Correzionali e i Giudici di Pace applicherebbero ne' loro giudizj il disposto dell' uno o dell' altro Codice secondo le rispettive loro attribuzioni.

Art. 433, §. 1. *Franciscus Connanus Jur. Civ. Lex naturæ nullis se angustiis includi passa, eodemque jure filios omnes quomodocumque nati essent, habuit. Tam pater est ejus instituto, qui ex concubina, meretrice, ancilla, consobrina, quam qui ex justa uxore liberos suscepit.*

Dietro a questi principj si riterrebbe di dover parificare quanto alla pena l'infanticidio del figlio legittimo con quello dell'illegittimo, giacchè in questi casi non differiscono i rapporti di natura. Non si trovò poi d'altronde consentaneo l'uso della pena dei ferri in vita, nel caso dell'uccisione d'un figlio illegittimo, al principio adottato coll'articolo 432 prescrivente che gli omicidj qualificati debbano punirsi con la pena di morte, mentre non può richiamarsi in dubbio che l'omicidio suddiscorso non sia qualificato rispetto alla persona.

Art. 434. La pena dei ferri in vita portata da quest'articolo contro l'omicidio deliberato, sembra troppo mite ove si rifletta alla gravezza di un tal delitto. Nè ostarebbe all'applicazione della pena di morte anche in simili casi il riflesso nei motivi su tal proposito addotto che la proporzione delle pene esige questa differenza tra la pena da infligersi all'omicidio qualificato e l'omicidio semplicemente deliberato, ogni qual volta si applicasse la pena specialmente esemplare al primo.

Art. 436, §. 3. La proporzione tra la pena e'l delitto pare che richiegga qualche differenza tra

la pena da irrogarsi all'omicidio del padre o della madre commesso con dolo ex proposito, e quello prodotto unicamente dall' impeto dell' ira proveniente da giusta causa.

Art. 440, §. 2. Si amerebbe che fosse limitato il diritto di uccidere impunemente il ladro che s'introduce nelle abitazioni isolate fuori dei comuni a difesa della propria roba o danaro, ai casi soltanto, in cui per lo meno fosse armato, così che oltre il pericolo della roba concorresse anche quello della sicurezza personale del proprietario nel difendere la propria sostanza.

Art. 443, §. 1. Concorrendo nel caso contemplato dal premesso articolo oltre l'attentato di omicidio anche la circostanza aggravante delle ferite ed offese, pare che si dovrebbe stabilire una pena addizionale per questa qualità in aggiunta alla pena portata dalla Legge per il semplice attentato di omicidio.

Ma malgrado la nostra protesta di nulla rilevare in queste osservazioni su ciò che nel prefato Progetto troviamo degno di approvazione, non sapremmo dispensarci dal tributare uno speciale encomio alla sublime disposizione, la quale meriterà senza meno la riconoscenza dell' intiera società agl' individui di cui la Commissione è composta, risguardante il duello. Essa raggiugnerà infallantemente lo scopo cui è diretta, quello cioè di liberare i nostri costumi da quel funesto retaggio dell' ignoranza e della superstizione de' nostri an-

tenati, che riempie troppo frequentemente di duolo anche oggidì più famiglie virtuose e rispettabili. E dovrà certamente riuscir dolce al cuore de' componenti la Commissione, quando vedranno superato per quest' opera della loro saggezza uno scoglio, contro cui andarono a rompere tutti gli sforzi de' passati Legislatori, non forse per altro motivo, se non perchè adottando sempre contro il duello sanzioni particolari, si persistette a toglierlo dalla classe de' delitti comuni.

Degna parimente de' più grandi elogi ci riesce la cassa di riparazione. Quella parte del rapporto che la risguarda, mentre sviluppa i motivi che determiuarono la Commissione ad adottarla, ci dispensa dall' indicare le ragioni per le quali ne riputiamo utilissima la istituzione.

Anche il confino e l'esilio locale i quali fin oggi non furono che misure di Polizia, veggonsi assai opportunamente introdotti nel Codice Penale e messi alla disposizione de' Tribunali all' atto di pronunciare condanne, conciossiachè si ottiene per essi mirabilmente il primo oggetto della punitiva Giustizia, cioè — Che la minore pena possibile va unita col più grande esempio, essendochè un delinquente non può al certo soffrire una reale minor pena che quella di vivere lontano da' suoi focolari, ma in libertà; e il popolo di quel paese in cui si aggira tutto giorno il confinato, non può ogni volta che il vede non ricordarsi che colui è là in gastigo de' suoi trapassi.

Nell'innoltrare queste brevi osservazioni che abbiamo trovato opportuno di fare sul Progetto di Codice Penale, che per superiore incarico ci avete comunicato, piacciavi, Signor Regio Procuratore, pregare Sua Eccellenza il Signor Gran Giudice Ministro della Giustizia ad aggradire i sentimenti della viva nostra riconoscenza, perchè siasi degnata sentirci sopra un argomento di sì imminente importanza.

Mazzocchi Presidente.

Brini Cancelliere.

Osservazioni del Regio Procuratore del Serio sul Progetto di Codice Penale.

PARTE PRIMA.

Titolo I.

Questo titolo contiene principj giusti e tratti dalla ragione che devono guidare i Giudici nella imputazione dei fatti criminosi; ma potrebbero altronde sembrare più adattati ad una scuola che ad un Codice, nel quale conviene che la Legge, ad intelligenza di tutto il popolo, si limiti a marcare dei fatti precisi come delitti, e le pene corrispondenti.

Al popolo non si devono proporre soggetti di disputazione; e pare che per il complesso dello stesso titolo sia in certo modo abilitato a disputare ed a distinguere troppo sottilmente, e quindi cadere in errori sul valore di certe azioni; e lo sarà molto più la gente di Legge ad abusare dei principj proposti nella Legge, per istravolgere il merito dei fatti, e confondere l'applicazione delle pene. Sembrerebbe più adattato il riservare tutte queste distinzioni allo studio e religione dei Giudici che devono conoscere l'intrinseco valore ed imputabilità dei delitti, e procedere non meno cogli inalterabili principj della ragione che colla scorta delle Leggi.

Titolo II.

Art. 30. L'introduzione della pena di confino sarà molto salutare coll'esempio vivo di chi sarà tutto giorno sotto gli occhi del popolo come un soggetto di attuale castigo. Potrebbe rendersi più efficace questo mezzo assoggettando il confinato a certa disciplina che tenda a migliorare la sua condotta, ed a far più presente agli altri la pena.

Titolo III.

Art. 43. Sembrerebbe più naturale di ripetere la divisione delle pene da quella dei delitti, dei quali sono la conseguenza.

Titolo VIII.

Art. 96, 97, 98. Sembrano applicabili le riflessioni accennate sopra il tit. I.

Art. 108. La Legge 25 febbrajo 1804, art. 14, ammette una differenza giusta per quello che *non solo sia solito ubbriacarsi, ma ben anche ad infierire nella ebrietà*, per l'applicazione di una pena maggiore. Ritenendosi questo, si dovrebbe ammettere una diversa gradazione per i delitti commessi in altre circostanze d'ebrietà indicate in detta Legge.

Titolo XI.

Art. 133. Farà onore alla legislazione l'idea di una riparazione a peso pubblico dei danni riportati dall'innocente che non abbia altri da cui ripetere un risarcimento giustamente dovuto a chi ha sofferto senza colpa o per altrui malizia o per uno sfortunato concorso di cause che abbiano indotta la necessità di assoggettarlo alla procedura criminale. Sembra meritare però qualche distinzione il caso in cui la natura del fatto rilevato di certa opera dell'inquisito esiga una procedura virile contro lo stesso, affinchè si purghi dalle qualità di dolo e di colpa, pria di ottenere un giudizio di assoluzione: per esempio, nel caso d'omicidio o ferita per necessaria ed incolpata difesa di sè stesso. Non sembra che in questo caso la sua assolu-

zione dovesse importare la conseguenza di un risarcimento a peso pubblico, ed altronde potrebbe temersi che ciò alle volte fosse di ostacolo importuno alla stessa assoluzione.

Titolo XIII.

Art. 150. Un delinquente, il quale, seguendo il sentimento dettato dalla natura di sottrarsi alla pena, fugge dallo Stato ed incorre in una sentenza contumaciale, dovrà egli sempre essere perduto per la società, se non viene a consumare la pena? E non potrebbe scontarla con un esilio più lungo in proporzione del tempo stabilito nel giudizio alla stessa pena? Spesso cambiando paese e relazioni, gli uomini cambiano costumi, e si rivolgono a vita migliore più che non possa ottenersi dalla effettiva consumazione della pena, che senza dubbio degrada ed avvilisce il sentimento.

PARTE SECONDA.

Titolo III, Sezione II.

Art. 230, §. 1. È troppo vago il motivo di quell'*altra causa qualunque*. Vi possono essere moltissime *altre cause*, per le quali il Giudice può assolvere il reo senza prevaricare, onde conviene precisare quelle che costituiscono risponsabilità.

Art. 252. Non potrebbe l'arbitrario rigore meritare alle volte pena maggiore?

VITALBA.

Milano 24 agosto 1806.

Il Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione residente in Milano, a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro della Giustizia.

Eccovi, Eccellenza, alcuni miei dubbj sul Progetto del Codice Penale che vi siete compiaciuto di comunicarmi.

Per fare un' analisi esatta e giudiziosa di quest' opera interessante, per rilevare e conoscerne con precisione il disegno nel suo complesso e ne' suoi dettagli, per ben comprendere l' armonia o la dissonanza di tutto il piano colle sue parti e delle parti col tutto, erami certamente d' uopo di tempo meno ristretto, e di maggior quiete di quella che mi concedono le giornaliere occupazioni del mio instituto.

Premesse tre osservazioni generali, io dovetti quindi limitarmi ad alcuni staccati e parziali riflessi.

Degnatevi, Eccellenza, di accogliere in essi, non un tributo d'ingegno, ma una riprova di quella

buona volontà che fino dal 1802 (*) mi ha guidato nell'esame del primo Progetto del Codice Criminale, non che del vivo desiderio che ho di potere, anche errando, contribuire alla discussione, e quindi alla possibile perfezione di un'opera che, dovendosi risguardare come veramente nostra, segnerà una delle epoche più luminose del vostro Ministero.

Di un'opera che, riunendo sotto di una legislazione sola ed uniforme le varie frazioni degli Stati che in oggi compongono il bel Regno d'Italia, farà scomparire quel mostruoso centone di Leggi, di statuti, di bandi, di consuetudini, di costituzioni, figlie della superstiziosa ignoranza, e del dispotismo di tempi infelici, le quali formarono per tanti secoli, e che ad onta dei progressi di una filosofica giurisprudenza, formano tuttora, sotto molti rapporti, il flagello ed il disonore della maggior parte dei Popoli d'Italia.

Di un'opera finalmente che io credo degna del nome italiano, e dei discepoli di Beccaria e di Filangeri, i quali opportunamente servendosi dei materiali preparati da questi uomini immortali, seppero felicemente eseguirla.

Ah! Possa essa corrispondere a'miei voti a quelli di tutti i filantropi! Possa essere confermata dal-

---

(*) Si allude alla Commissione instituita con Decreto 24 novembre 1802, di cui lo scrivente era membro.

l'infallibile esperienza! Possa meritarsi ben tosto la sanzione di quel Grande

Innanzi a cui s'inchina Europa, e tace.

PELEGATTI CESARE.

Osservazioni Generali sul Progetto del Codice Penale, dell'Avvocato Pelegatti, Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione residente in Milano, Membro del Collegio dei Dotti.

1. I diligentissimi Estensori del Progetto volendo tutte comprendere e classificare le azioni che in qualunque modo, o per qualunque titolo possono essere imputabili e soggette a sanzione penale, si sono forse di troppo allontanati dall'originario loro instituto, compreudendo nel Codice Penale degli oggetti, propriamente parlando, di pubblica economia ed amministrazione, dei delitti, per così dire, di circostanza e di località.

Tali mi sembrano gli oggetti di annona, di sanità e relativi a pubblici spettacoli, alle strade, ai Medici, agli Speziali e simili.

I disordini relativi a siffatte materie devono bensì interessare la vigilanza e le cure di un ben regolato Governo, onde siano possibilmente prevenuti e repressi con appositi regolamenti, i quali variano

sempre, e si modificano secondo i tempi, luoghi e le circostanze, ed appunto per questo non possono far parte di un Codice Penale che deve essere preciso nei delitti, invariabile nelle pene, e presentare dei principj grandi, generali, immutabili.

2. Non si può suppor pena senza delitto. L'idea di quella ci richiama in prevenzione l'idea di questo; pare dunque, che a diversità di quanto si è fatto nel Progetto del Codice, si sarebbe dovuto far precedere la classificazione dei delitti, a quella delle pene, essendo queste costantemente dipendenti, e pediseque nella loro qualità e ne' rispettivi loro gradi alla qualità e gravezza dell' azione criminosa.

3. Io non so se il mio cuore faccia illusione alla mia ragione, ma a me sembra che avuto riguardo alla dolcezza de' nostri costumi, del nostro clima, alla nostra sensibilità, al progresso de' nostri lumi, le pene prescritte dal Codice siano a riserva di pochi casi, troppo esacerbate e troppo forti, e ch' esse si risentano ancora dello stato di violenza e di politica convulsione da cui siamo sortiti.

A me sembra che si sarebbe altresì potuto in alcuni casi economizzare la pena di morte.

Se è vero che il massimo oggetto della pena sia il pubblico esempio; se è vero che il maggiore o minore effetto della pena dipenda dalla maggiore o minore sensazione ch' essa produce sull' animo e nella immaginazione degli uomini; se è vero che

le impressioni più forti perdono il loro vigore, quanto più sono reiterate e frequenti, sarà altresì vero che la pena di morte applicata ad alcuni fra i delitti particolarmente indicati nella sezione prima, tit. VIII, par. II del Progetto, cesserà di fare quella terribile e salutare impressione che far dovrebbe, qualora si fosse con una giudiziosa economia a pochissimi e gravissimi casi circoscritta, ritenendo l'insegnamento di Seneca, De clementia: *Severitas, quod maximum remedium habet, assiduitate amittit auctoritatem.*

La giornaliera esperienza giustifica pienamente questa proposizione.

Frequentissime furono in quest'anno le sentenze di morte pronunciate dai Tribunali Speciali e dalla Commissione Militare, emanate dietro il prescritto dalla Legge 30 gennajo 1804, e dal Reale Decreto 12 luglio 1805, e pure, non ostante la imponente severità di siffatte esecuzioni, il catalogo dei delinquenti si è sempre aumentato.

I delitti ripullularono più baldanzosi dal fondo stesso dei patiboli, e le aggressioni, i furti con rottura, gli omicidj, le violenze continuarono e continuano tuttora a cimentare la pubblica e la privata tranquillità. Si sono veduti talvolta dei dannati a morte correre quasi ridendo ad incontrarla, e subire con una specie di eroismo insensato e feroce la loro pena.

Altronde una lunga pratica, acquistata sedendo nei Tribunali, ha finito di persuadermi che quasi

tutti i vizj della umana specie e la maggior parte dei delitti sono in ultima analisi vizj delle nostre politiche istituzioni, e delitti della nostra legislazione.

Mi spiego: si richiami dai Tribunali criminali e si osservi il numeroso elenco de' rei; si vedrà che i furti, le aggressioni, gli omicidj, i ferimenti sono quasi sempre figli della miseria e dell'ozio.

Se è vero che lo scopo principale di una saggia legislazione deve essere quello di prevenire e di distruggere sino dal suo nascere i pestiferi germi della colpa piuttosto che di punirla, si tolga l'ozio, e si diminuirà con esso la miseria, la mendicità, il giuoco, il libertinaggio, sorgenti primarie e funeste d'ogni misfatto.

Io mi sarei quindi occupato almeno nel piano dell'opera ad indicare brevemente al Legislatore i mezzi con cui ottenere questo utile risultato, e gli avrei fatto sentire l'assoluta necessità di togliere l'ozio ed il vagabondaggio, erigendo delle case di lavoro forzato e volontario, cacciando dallo Stato i mendicanti esteri che lo inondano per ogni dove, e che, per servirmi della elegante, non che vera espressione di uno scrittore francese = *ils affichent dans un état l' air de la misère* = non che tutti quei fuorusciti che non giustificano di essere provveduti di mezzi lodevoli di sussistenza; obbligando al travaglio tutti que' mendicanti nazionali ed inerti che fanno traffico di mentite infermità, e mettono per tal modo a contribuzione i pro-

prj concittadini; erigendo in ciascun dipartimento degli ospizj di beneficenza o per meglio dire di giustizia per i vecchi e per gl'infermi veramente miserabili, regolando (qualora non si possa distruggere) la roviuosa passione del giuoco; restringendo in locali determinati ed assoggettando ad una polizia più severa e più vigilante le prostituite; obbligando il soldato a ritirarsi ed a rimanere nel suo quartiere in tempo di notte; rendendo meno disagiata la sussistenza del popolo, massime di campagna; e simili altre provvidenze economiche che meriterebbero di essere più lungamente sviluppate, se non mi allontanassero di troppo dal mio scopo.

RIFLESSI PARZIALI.

Art. 1. Dovendosi ritenere che questo primo articolo presenti la definizione del delitto, essa potrebbe sembrare non abbastanza esatta e precisa.

Una definizione per essere precisa deve racchiudere ed accennare con brevità e con chiarezza tutti 'gli estremi caratteristici della cosa definita; ora in questo primo articolo in cui si definisce il delitto, non facendosi alcun cenno del concorso della volontà, la definizione manca di un estremo, senza di cui non vi può mai essere delitto, tutto che si verifichi la materiale violazione della Legge.

È vero che nel successivo art. 3 si riscontra ivi = *perchè la violazione della Legge penale sia im-*

putabile, è necessario che sia accompagnata dalla volontà di violarla. Ma questa posteriore spiegazione che sta come in luogo di corollario, non toglie a senso mio l'inesattezza della precedente generica definizione.

Mi parrebbe quindi che ove si definisce il delitto, si dovesse dire — *La violazione volontaria di una Legge penale, o si commetta l'atto che vieta, o si ommetta quello che comanda, è delitto.*

Art. 4. La distinzione contenuta in questo paragrafo di volontà *diretta ed indiretta*, mi sembra più scolastica che filosofica, tanto più che la volontà indiretta comprende in senso della Commissione i delitti colposi commessi per sola irriflessione, la quale per quanto sia grave, non è nè può essere che un vizio dell'intelletto.

Ciò posto, io opinerei che si potesse ommettere il §. 2 dell'art. 4, soggiungendo direttamente dopo l'art. 3 = *Se la violazione della Legge sia stata voluta prima od anche nell'atto dell'intrapresa criminosa, in questo caso la violazione della Legge è dolosa. Quando non siasi voluta la violazione della Legge, ma l'atto sia tale che lasci luogo a poter facilmente prevedere l'avvenimento contrario alla medesima, allora la violazione della Legge è soltanto colposa.*

Art. 5. *Deliberazione ed impeto* veggonsi distinti in questo articolo come due cose fra di loro opposte. Ciò potrebbe sembrare a taluno non trop-

po esatto sul riflesso che si delibera ugualmente nell' impeto come a sangue freddo.

Tale operazione è sempre una decisione della volontà, sia che si faccia in pochi minuti, sia dopo la riflessione di più giorni o di mesi.

Crederei quindi che sarebbe più giusto di dire = *Con premeditazione o nell' impeto.*

Art. 6. Dubito che in questo articolo siasi sagrificata la facilità dello stile e la chiarezza della Legge ad un soverchio laconismo, e temo che quanto si contiene in questo paragrafo non possa essere universalmente inteso.

Art. 8. Dopo la massima premessa nell' articolo antecedente, *che la colposa violazione della Legge è punibile soltanto in via correzionale*, dopo la linea di separazione che divide il dolo ch' è un prodotto della volontà, dalla colpa, ch' è il vizio dell' intelletto; dopo ciò che si è rilevato nella prima parte del sensatissimo rapporto sul Progetto del Codice al paragrafo *Un muro di separazione*, non veggo poi come possa conciliarsi quanto si prescrive in questo articolo, ove si dice che debba riputarsi *dolosa* l' azione, ogni qual volta vi concorra il maggior grado della colpa.

Art. 9, §. 6. Questo articolo, come sta espresso, potrebbe facilmente produrre degli equivoci, non ostanti i riflessi sviluppati dalla Commissione nella prima parte delle disposizioni generali sul Progetto.

Io crederei quindi più preciso il dire — *Se una forza esterna ed insuperabile lo costringa alla*

scelta fra due mali, e per evitare un male assai grave ed irreparabile commetta materialmente e senza il concorso della volontà, un atto dalla Legge vietato.

Art. 12, §. 4. Ai filosofici teoremi addotti dalla Commissione rapporto alle pene infamanti, io non lascerei d'aggiungere ch'essendo l'infamia una pena d'opinione, questa non potrà mai essere utilmente applicata a chi poco o nulla ne sente la forza.

Tale è appunto ne' Governi monarchici l'ultima classe de' cittadini, che è quanto dire la parte più indigente del popolo.

Questa, limitata e circoscritta nella periferia de' bisogni di prima necessità, avvilita dalla miseria, insensibile o per lo meno indifferente alle voci dell'onore, non conosce che i piaceri ed i dolori fisici; non sente che lo stimolo dei premj e delle pene reali.

Dunque gli onori e le distinzioni, le note d'infamia e le degradazioni che traggono la loro forza dall'opinione, sono per essa una chimera.

Dietro questi principj escluderei dalla pena infamante, a riserva di pochissimi casi, i delinquenti veramente miserabili, perchè incapaci di sentirla e capacissimi soltanto di scemare colla loro sfrontatezza l'opinione all'opinione; e la vorrei più utilmente riservata per quelli, che dimentichi della loro educazione e della civiltà del loro stato, si sono resi colpevoli di delitti per loro natura infamanti.

Non associerei la berlina alla qualità della pena, come è prescritto al §. 14, ma a quella del delitto, combinato colle qualità politiche del reo, rendendola più o meno clamorosa ed imponente, secondo la qualità del delitto e del delinquente.

La berlina inflitta con un apparato più o meno grande, l'esposizione del cartello, la degradazione civica, dovrebbero costituire i varj gradi della pena infamante.

Da ciò ne verrebbe, a senso mio, il doppio vantaggio che questa pena ristretta a pochi casi, ed a quelle sole persone che possono essere suscettibili di sentirla, conserverebbe tutta la sua forza; che l'infamia di diritto non sarebbe mai in collisione. con quella di fatto determinata dalla pubblica opinione; e che non si avrebbe altronde a temere di vedere soverchiamente estesi i gravi effetti attribuiti dal Codice Civile alla pena infamante.

Art. 12, §. 8. Dopo quanto si è scritto in questi ultimi tempi dai filosofi criminalisti, pare dimostrato che il bando di un nazionale si risolva in un' aperta violazione del sacro diritto delle genti e del notissimo principio di naturale equità, il quale proibisce di fare ad altri quello che non si vorrebbe fosse fatto a noi.

O il bandito che si trasferisce all'estero è conosciuto, ed in questo caso egli sarà costretto ad errare continuamente di luogo in luogo, senza trovare un palmo di terra ove riposare con sicurezza;

o non è conosciuto, ed in tale ipotesi si calcola sulla cattiva costituzione di uno Stato per introdurvi di soppiatto un uomo facinoroso, un inimico.

Agli art. 24, 34 e 35. L'interdizione e la sospensione dall'esercizio di un'arte o mercimonio, la rimozione speciale dalla carica comminata in questi articoli, sembra troppo forte, massime se riflettasi ch'essa si risolve non in solo danno del reo, ma a totale rovina dell'innocente di lui famiglia.

Al tit. II. Nel catalogo delle pene destinate pei delitti di alto criminale, la Commissione non ha creduto di farsi carico delle multe, avendole riservate pei soli delitti importanti pena correzionale.

Non ostanti i motivi da essa con somma eleganza accennati a sostegno di tale opinione, non ostanti le altre ragioni che si adducono per dimostrare che le pene pecuniarie, generalmente parlando, non debbono essere adottate da una savia legislazione, non so persuadermi come fra i diritti dei quali può essere colla sanzione penale privato un reo per avere attaccato gli altrui, non possa entrare colla vita, colla libertà, coll'onore, anche quello della proprietà.

Non so persuadermi come le pene pecuniarie somministrando un elemento di giusta pena per i delitti correzionali, non abbiano poi ad essere calcolate, quando si tratta di delitti criminali.

Io ritengo col dottissimo Filangeri, il quale si è fatto carico di sciogliere tutti gli obbietti, ritengo che le pene pecuniarie potrebbero essere utilmente applicate pei delitti che traggono origine dalla non saziabile avidità del denaro.

La multa dovrebb'essere la pena dominante e naturale dei furti pubblici, dei furti non violenti commessi per sola cupidigia dell'oro, non suggeriti dalla prepotente indigenza.

Chi ruba l'altrui, trovi il suo castigo perdendo una determinata porzione de'suoi beni, non eccedente il terzo nel massimo grado.

Niuna pena parmi più ragionevole, più utile di quella che con un'opposta azione neutralizza, per così dire, il delitto, e lo attacca nelle sue radici.

Lontano da qualunque idea fiscale, il prodotto di queste multe non dovrebbe mai impinguare il Regio Erario, ma dedotta la indennizzazione del derubato, dovrebbe religiosamente versarsi nella cassa pubblica di riparazione per i filantropici oggetti indicati nell'art. 133.

La pena afflittiva di corpo non dovrebbe essere che un surrogato della pena pecuniaria nel caso o di assoluta, o di parziale impotenza del reo al pagamento della somma a cui verrebbe condannato.

Sento che questa massima meriterebbe un maggiore sviluppo ne' suoi dettagli, ma parlando a dottissimi Giureconsulti basterà di averla accennata, perchè la prendano in considerazione.

All'art. 46. Parmi che la scala delle pene determinata in questo e ne' successivi articoli, siasi moltiplicata ed estesa a troppi gradi, e che la facoltà lasciata al Giudice fra il massimo ed il minimo limite della pena ne' singoli gradi venga soverchiamente limitata e ristretta.

Questo metodo di gradazione penale, di cui si è fatto il primo esperimento nella Legge 25 febbrajo 1804, suggerito dalla plausibile idea di togliere a' Giudici ogni arbitrio rendendoli semplici e stretti esecutori della Legge, non ha però lasciato di produrre in pratica molti e riflessibili inconvenienti.

Si è veduto talvolta un domestico reo del primo furto di poche lire, condannato alla gravissima pena di dieci anni di casa di forza a termini del §. 38 della succitata Legge, mentre si sono puniti con pene assai più lievi dei delinquenti scaltri, perchè più consumati nel delitto, o convinti di trasgressioni molto più gravi.

È vero che i compilatori del Progetto hanno ingeguosamente procurato di rimediare a siffatti disordini, massime col lasciare al Giudice la latitudine di un qualche grado, ritenuta sempre la qualità della pena; ma io temo che ciò non basti.

Quantunque lontano dal convenire coll'opinione di coloro che tutto vorrebbero accordare al criterio del Giudice nella materia penale, ritengo però che nella immensa, indefinibile varietà delle circostanze e degli elementi che possono concorrere a

rendere un delitto della stessa specie, più o meno grave, e nella impossibilità assoluta di tutto prevedere, e tutto punire con pene in qualunque caso invariabili, è necessario che le Leggi lascino a chi deve giudicare una certa latitudine nell' applicazione e nel calcolo delle pene; ritenute però sempre le giudiziose norme indicate nel Progetto all' art. 87. *Inter utrumque tene, medio tutissimus ibis.*

Ciò posto, il termometro penale che indica i varj gradi delle pene precisati nel titolo secondo, e nei gradi rispettivi il minimo e massimo limite delle medesime, parmi che nelle sue divisioni e suddivisioni, sottrazioni, ed addizioni di quantità, imbarazzi e coarti di troppo il Giudice, e che tolga in gran parte al Progetto quell' aurea semplicità che forma uno dei pregi più grandi della criminale giurisprudenza.

La divisione di tre soli gradi di pena massimo, medio e minimo, lasciando al Giudice dentro i rispettivi gradi una latitudine maggiore di quella determinata dal Codice, ritengo che sarebbe stata di una più facile applicazione, e forse più utile ne' suoi risultati, massime se si riflette che il minimo, medio o massimo dolo, combinato col danno, costituisce appunto la maggiore, media o minore gravità del delitto.

All' art. 69, §. 1. In questo articolo si assolve da ogni pena l' attentato sospeso dal pentimento.

Io dubito che per volere ad ogni patto prevenire un delitto, se ne lasci per tal modo impunito un altro.

Egli è certo che coll' attentato si è già dall' attentante turbata la tranquillità e la sicurezza altrui, si è già incusso il timore, si è già esternata una prava intenzione, finalmente si sono eseguiti degli atti primordiali costituenti parte del delitto.

Se il pentimento toglie ogni pena, potrà un ladro introdursi impunemente nell' altrui casa, internarsi, aprire gli scrigni, poi ritirarsi, potrà l' omicida appuntare il pugnale od il fucile contro di uno, poi retrocedere.

Che leggerissima esser debba la pena per l'attentato sospeso da pentimento, ne convengo, ma che per l' attentato stesso non vi sia alcun freno, nessun ostacolo, ciò è lo stesso ch' esporre i cittadini ai timori di un delitto che sta per consumarsi senza punire colui che ne ha dato causa.

I primi passi al delitto devono trovare in un qualche castigo una risospinta; ne è da credersi che chi sa, che col consumare un delitto si espone ad una pena grave, non trovi tutto l' interesse di arrestarsi prima di consumarlo, quantunque persuaso di avere già meritato di essere lievemente punito.

All' art. 70. Parmi che il pentimento del mandatario successivo all' accettazione del mandato, non debba nè punto nè poco giovare al mandante.

Egli è certo che tutto il delitto di costui sta nella di lui criminosa commissione; data questa, e stabilite reciprocamente le condizioni del mandato, il misfatto per parte del mandante è pienamente consumato; il pentimento del mandatario non può dunque influire a diminuire la colpa del committente; esso non può giovare che a colui cui incumbendo la materiale esecuzione del mandato, si è pentito dall' effettuarlo. Lungi che si debba avere al mandante un riguardo pel fatto di un terzo, tutte le leggi hanno anzi punito come omicida quel mandante che aveva dato soltanto la commissione di ferire, e siansi poscia ecceduti i confini del mandato.

All' art. 105. Mi parrebbe che al di là di settant' anni il delitto dovesse essere punito come nel maggiore d' anni nove e minore d' anni quindici.

L' uomo è per la seconda volta fanciullo, e se alle non ancora conosciute idee morali si ha un riguardo, nè si suppone imputabilità per le stesse idee morali già dall' età indebolite e quasi cancellate, per identità di causa e di effetto si dovrebbe egualmente ragionare.

All' art. 162. La pena di semplice prigionia comminata al delitto contemplato in questo articolo, è troppo mite; quella del bando, oltre l' essere ingiusta per i motivi già sviluppati riguardo al bando de' nazionali, potrebbe anche essere in alcuni casi pericolosa allo Stato.

All'art. 163. Alla parola *tumulto* troppo in questo caso indefinita aggiungerei il carattere di *grave*, massime che la pena comminata è di morte.

All'art. 188. Dubito che quanto si prescrive in questo articolo sia illusorio, poichè non vedo come si possa far luogo all'applicazione di veruna pena, dovendosi punire l'intenzione, la quale sfugge sempre, e si sottrae da una piena prova.

All'art. 221. Una minor pena dovrebbe colpire il testimonio falso a fronte del calunniatore, nè parmi che regga l'argomento d'analogìa che istituisce la Commissione col mandante ed il mandatario pagina 228.

Il calunniatore come autor principale del delitto deve portare una maggior pena; il testimonio falso che non può riguardarsi che come un complice, dee subirne una minore; quegli è l'agente, questi lo stromento, quegli il macchinatore, questi il coadjutore; giustizia vuole pertanto che anche in punto calunnia si distingua l'autor della medesima dal complice.

All'art. 225. Qui è d'uopo riflettere che la sanzione penale proposta per una delle parti che giuri il falso in un giudizio civile, sembra in contraddizione con quanto vedesi disposto al §. 1363 del Codice Civile, ove è detto *Che quando siasi prestato il giuramento deferito o riferito, non si ammette l'avversario a provarne la falsità.*

All'art. 240. Meno ancora chi porta una falsa denunzia, o pronunzia una falsa perizia, dee parifi-

carsi al calunniatore; chi denunzia non può a senso mio riguardarsi egualmente reo di colui che calunnia; questi immagina il delitto e lo sostiene con de' mezzi, quegli non fa che accennarlo, nè vi sarebbe distinzione tra la denunzia e la calunnia, se una egual pena le colpisse; eppure c'è nel fatto e somma; così colui ch' emette a danno altrui una falsa perizia, non ha che coadjuvato alla calunnia, è un appoggio di più che ha dato al calunniatore. Delitti esecrabili e di pene gravissime giustamente puniti; ma non pertanto si dee distinguer sempre fra il reo principale ed il complice.

All' art. 268. §. 1. È una follia il pretendere che un uomo ne' ferri non debba tentare ogni mezzo per riacquistare la propria libertà. Questa è una spinta insuperabile derivata dalla natura stessa dell'uomo. Chi sforza il carcere, qual delitto commette egli? Ogni delitto suppone sempre la violazione di una tacita o espressa convenzione. Può egli credersi che il detenuto abbia patteggiato colla società di stare volontariamente ne' ferri?

Dicea benissimo Puffendorf. La società non dice al condannato che monti il palco, ma ve lo tragge. La società che ha nelle mani concentrata la forza di tutti, adoperi tutti i mezzi che può per assicurarsi del reo, ma non pretenda che chi può restituirsi alla naturale libertà, debba volontario languire ne' ferri.

Si può rendere meno penoso il carcere ed assicurare il detenuto; una mala intesa economia, la

trascuraggine e la colpevole inerzia de' custodi non devono mai autorizzare una violenza, e tale appunto mi sembra, ove una nuova pena si voglia irrogare per un fatto che non può mai essere un delitto.

Art. 284. Il contrabbando non sembra classificato con molta esattezza, poichè strettamente parlando, egli è piuttosto un furto pubblico commesso in danno del Regio Erario, che un delitto contro la fede pubblica ed il commercio, i quali non hanno alcun immediato rapporto col contrabbando.

Art. 314. Ora che i fallimenti sono fatalmente diventati una speculazione di commercio, quindi frequentissimi; ora che si vede chiaro che il fallimento doloso è un furto dei più qualificati, e che attacca la buona fede del commercio, dovrebbe il Codice essere in questa parte più severo di quello che si mostra.

Ogni fallimento io lo presumerei doloso per presunzione legale; e quindi aggiungerei al decotto l'obbligo di provare il contrario, mediante regolare processo.

Chi cede i beni, chi si dichiara fallito, dee costituirsi, o dee essere assicurato al momento; se è innocente, non dee avere difficoltà a presentarsi ed a provare la sua disgrazia; se è reo, dee portare una sensibile pena, misurata sul grado di dolo e sulle conseguenze che ne sono derivate.

Parmi che i tempi rendano necessarie queste misure di rigore, che altronde non si scostano

dalla più stretta giustizia, e che trovo analoghe anche allo spirito del Codice Civile art. 1268.

Sarei pure d'avviso che il fallimento doloso e colposo anche di chi non esercita la mercatura, dovesse essere compreso nella sanzione penale, con una pena però rispettivamente minore di quella prescritta per i commercianti, come si è già opportunamente rilevato dal Tribunale di Revisione nelle sue osservazioni.

All'art. 538. Chi conosce la storia e gli orrori prodotti dalla superstizione e dalla intolleranza religiosa; chi ha scorso gli annali sanguinosi della inquisizione; chi ha pianto sulla memoria di tante vittime infelici immolate colla mano della giustizia ai più ingiusti e raffinati tormenti per delitti od affatto chimerici, o che non dovevano essere giudicati, che dall'onnipossente Divinità, non potrà che far plauso alla saviezza e filantropia con cui i Progettisti si sono condotti nell'articolo *Religione*.

La maniera con cui hanno trattato questo oggetto, mentre li pone al livello delle massime liberali del secolo decimonono, loro assicura la stima di tutti i filosofi e la riconoscenza dei posteri.

So che alcuni Magistrati, risguardando forse gl'insulti fatti alla religione dominante come delitti commessi contro la Divinità; o temendo che da tali insulti derivar ne potessero delle conseguenze gravi e funeste alla pubblica tranquillità, proposero di esacerbare le pene prescritte nel paragrafo primo contro chi attacca clamorosamente la reli-

gione dello Stato; ma al primo riflesso mi limiterò a rispondere con Tacito

Deorum injuriæ diis curæ.

Al secondo farò avvertire che questo timore è più ipotetico, che reale in un secolo pieno di lumi, in un Governo robusto e vigilante, con una costituzione politica che, mentre riconosce e rispetta nella Religione cattolica romana l'augusta Religione dello Stato, garantisce al tempo stesso la tolleranza dei Culti e la libertà delle opinioni religiose.

Ciò posto, io sono d'avviso che la pena prescritta per il caso contemplato nel §. 338, non debba punto aumentarsi; e che il variare in qualche modo, quanto si contiene nell'articolo *Religione*, sarebbe guastare la parte forse più bella e filosofica del Progetto.

All'art. 349. La lettura di questo articolo ed i motivi della Commissione che lo accompagnano pagina 248, hanno risvegliato alcune mie idee che quantunque possano sembrare a molti ardite, furono già accennate dall'immortale Beccaria, le quali io sottopongo in via di dubbio alla Commissione, abbastanza contento di richiamare la sua attenzione sopra di un problema troppo interessante e che a senso mio non è per anco interamente risolto.

Guidata essa dal nobile sentimento di sradicare, o per lo meno di diminuire nella Nazione Italiana l'inveterato abuso delle armi insidiose, di cui il traditore e l'assassino si servono a preferen-

za, perchè facili a celarsi, pronte nell'uso, più sicure nel colpo, e nell'atto più difficili a scoprirsi, ne hanno proibita e castigata la semplice delazione.

Ma siami lecito di domandare. Primo. Con sì fatta sanzione si può egli ragionevolmente sperare di ottenere il fine che si è dalla Legge proposto?

Secondo. Qualora venga dimostrato che non si possa ottenere, sarebbe egli realmente più pericoloso alla pubblica e privata tranquillità e sicurezza il permettere l'uso indefinito delle armi, che il proibirlo o limitarlo?

Rapporto al primo quesito risponde l'infallibile esperienza. Tutte le Leggi che si sono emanate a questo proposito anche dai passati Governi, con sanzioni più o meno severe e talvolta crudeli, furono sempre inefficaci, per non dire illusorie.

I legislatori impazienti di proscrivere dall'Italia l'abuso degli stili, dei coltelli acuminati ec. discesero a precisare coi più minuti dettagli la configurazione, la dimensione, le once delle armi vietate.

Si sono condannati i semplici delatori di esse alla prigionìa, ai pubblici lavori, alle agonie della tortura e per fino alla morte.

Che si è ottenuto da tutto ciò? Gli omicidj, i ferimenti non diminuirono punto; e la vita de'cittadini non fu perciò meno compromessa.

Diffatti chi abusa dell'armi, è sempre il male intenzionato, il facinoroso; proibitene a costui la

delazione, miuacciategli il più severo castigo, egli non vi ascolta, si ride della minaccia, e non pensa che a celare il pugnale per poterne usare con maggiore sicurezza: il solo e pacifico cittadiuo ubbidisce alla Legge.

In questo caso avremo fra di essi una sproporzione, una disparità tale di forze che farà sempre trionfare lo scellerato, esponendo a' suoi attentati, a' suoi colpi micidiali il cittadiuo od affatto inerme o non abbastanza difeso.

Parmi dunque di poter concludere che qualunque proibizione a questo riguardo è inefficace, e ch' essa in ultima analisi ricade a danno degli uomini pacifici ed onesti.

Questi brevi riflessi ci conducono a senso mio allo sviluppo del secondo quesito.

Se la Legge proibitiva delle armi insidiose, mentre toglie un mezzo più pronto di difesa alla maggiorità de' cittadini, è impotente a disarmare la mano dello scellerato, ne viene di conseguenza che sarebbe meno pericoloso l'equilibrare con una libertà illimitata le forze di tutti.

Il debole, il robusto, il timido, l'audace, il buono, il cattivo siano posti tra di loro a livello mediante l'uso delle armi.

Nulla avremo mai a temere per parte del buono, perchè egli non avendo intenzione di offendere, non userà mai delle armi che a propria difesa: poco o nulla avremo allora a paventare dal cattivo, perchè non oserà più attaccare con tanta

fiducia un altro che egli sa o deve supporre essere pari a lui nei mezzi di difesa; o pure qualora lo attacchi troverà una difesa pari all' offesa, più forse anche la pena del suo delitto.

Ciò posto, sembra dimostrato che la totale libertà dell' uso dell' armi debba essere in ultimo risultato meno pericolosa e funesta di una totale o parziale proibizione.

Preveggo qui molte, e certamente non ispregevoli obbiezioni, sulle quali confesso di non essere io pure tranquillo.

Si opporrà in primo luogo che le Leggi non devono mai autorizzare in una nazione l' uso di armi insidiose, che l' avviliscono, perchè proprie soltanto dell' assassino e del traditore.

Qui si potrebbe generalmente osservare che queste armi furono usate, anzi favorite fra gli antichi romani che pure formavano il primo popolo, e la nazione più generosa e più grande della terra.

Più; si approfondisca l' idea di viltà, e di tradimento attaccata a questa specie d' armi, e si vedrà ch' essa nasce appunto dall' averle concentrate e rese quasi esclusive dello scellerato col proibirle.

Si opporrà in secondo luogo, che la Legge non potendo togliere dalla nazione questo inconveniente, deve accontentarsi di reprimerlo, o di diminuirlo con i mezzi che sono in suo potere, ma essendosi già osservato che questi mezzi non sono, che palliativi, che non diminuiscono punto il ma-

le, e che mentre da una parte si sorprende di raro e si punisce qualche scellerato, si lasciano dall'altra continuamente esposti tutti gli onesti cittadini agli attentati dei facinorosi; un tale obbietto non sembra molto calcolabile.

Si opporrà in terzo luogo che l'uso delle armi indefinito renderebbe e le risse più micidiali, ed assai più frequenti gli omicidj e le ferite.

A questo obbietto si rifletta che qualora si sapesse che ciascuno può essere fornito di armi, questa sola opinione renderebbe le risse meno frequenti, e meno risentite, appunto perchè uguali possono essere in ciascuno i mezzi di offesa e di difesa.

Si opporrà finalmente, che essendosi nel Progetto accordato mediante licenza l'uso delle armi non insidiose e delle pistole, il cittadino può avere con sè in qualunque caso un mezzo sufficiente di difesa.

Questo obbietto non avrebbe risposta se la pistola fosse ugualmente pronta e sicura nel colpo delle armi acuminate, e se le altre armi fossero meno incomode, più comuni, e più facili a portarsi.

Lontano però dall'erigermi in difensore delle armi insidiose che io pure abborrisco, e che vorrei ben anche vedere interamente eliminate dal commercio e dalla circolazione, se possibil fosse, io non ho espòsto (lo replico ancora) questi miei dubbj che per vederli interamente e pienamente risolti.

All' art. 430, §. 3. Parmi che lo spazio di dodici ore fissato da questo paragrafo sia troppo esteso; qualunque uomo per quanto possa essere di carattere iracondo e trasportato dalla bile, nel corso di dodici ore successive alla rissa, ha tempo di calmarsi e di lasciar luogo alla riflessione.

All' art. 433. Io crederei che l' infanticidio del figlio naturale, qualora esso sia per tale riconosciuto dai proprj genitori, debba nelle pene parificarsi a quello del figlio legittimo.

Questo barbaro delitto che tutti infrange i vincoli della natura, pare che abbia a considerarsi piuttosto coi rapporti del diritto naturale, che del civile.

La natura non riconosce alcuna diversità tra il figlio legittimo ed il naturale; dunque non deve esistere alcuna disuguaglianza di pena nel caso d'infanticidio sia dell' uno, sia dell' altro, massime dopo quanto si è determinato dal Codice Civile nel cap. IV delle successioni irregolari a favore dei figli naturali.

All' art. 446, §. 1. Quanto qui si dispone, parmi che esiga delle serie ed essenziali spiegazioni. In primo luogo osservo che dove è detto *Famiglia Reale* sì in questo, che negli articoli antecedenti, sarebbe necessario precisare cosa s'intenda, e quali persone si ritengano comprese nella espressione complessiva di Famiglia Reale, per non lasciar luogo a verun equivoco, massime trattandosi di materia penale, e di parole il di cui significato

può essere più o meno estesamente inteso e ritenuto.

In secondo luogo ove è detto, che la *mutilazione, lacerazione ec. sono sempre punite di morte, se risguardino la persona del Principe, o di alcuno della Famiglia Reale*, si potrebbe non irragionevolmente dubitare, qualora il Principe o gl' individui di sua famiglia svestiti di tutte le insegne reali, e frammischiandosi col popolo si fossero posti in circostanze tali da non essere riconosciuti, se, in questo caso, chi li offende nel modo contemplato in questo articolo debba essere soggetto alla pena di morte.

Io credo di no, perchè se il dolo e la malvagità di un' azione criminosa emerge dall'intenzione e dalla volontà di chi la commette, in questo caso se il Principe od un individuo qualunque della Reale Famiglia non poteva essere riconosciuto, non si può ritenere che siasi voluto offendere la di lui persona, anzi si deve supporre che qualora si fosse potuto in qualche modo riconoscere, nessuno sarebbe stato così insensato od audace da offenderla.

Se ciò è, parmi che potrebbe essere opportuna una spiegazione a questo riguardo.

Al §. 2 del detto articolo. L'espressione = *Qualunque altra offesa minore*, presenta a senso mio un' idea troppo indeterminata e troppo vaga; coll' andare dei secoli, e nella possibilità, che ad un Augusto possa talora succedere un Tiberio, essa

potrebbe essere funesta. In qualunque caso poi la pena parmi troppo forte.

All' art. 490. Qui pare che potrebbero essere particolarmente applicati i riflessi da me premessi nella terza mia osservazione generale rapporto all'abuso della pena di morte.

All'art. 492. Io sarò forse singolare, ma non ho mai potuto persuadermi che il solo maggiore o minor valore della cosa rubata possa per sè solo rendere il furto di una qualità diversa, e che una lira di più o di meno possa costituirlo, o semplice, o qualificato.

Io converrò di buon grado colla Commissione che la distinzione di furto domestico e di furto semplice, di furto diurno e notturno, adottata nella criminale giurisprudenza, non sia punto assurda come vorrebbe il magno Filangeri; ma parmi di dover convenire col medesimo che il solo maggiore o minor valore della cosa involata non possa costituire un delitto di qualità e grado diverso.

Diffatti non veggo come si possa determinare in via di massima, che all'oggetto di rendere il furto più grave, e quindi qualificato, basti ch'esso ecceda la somma di lire 1200; se la privazione di questa somma (anche in quantità molto minore) mentre può cagionare la rovina di un artigiano, di un agricoltore, può essere insensibile per il facoltoso proprietario; se la malvagità di chi commette il furto, se il danno che ne può derivare

variano infinitamente, secondo le circostanze, i rapporti e la qualità delle persone derubate.

Piuttosto che misurare la gravezza del furto dalla sua entità, concluderei con Platone. *Sive magnum quid sive parvum quis furatus sit, una lex pœnaque similis omnibus sit.*

AGGIUNTA.

Io convengo in massima coi giudiziosi riflessi fatti dalla Commissione sul titolo *Impunità* — vedi Vol. I. pag. 207.

Avendo osservato dietro una lunga esperienza che le impunità richieste sotto lo specioso titolo di manifestare alla Giustizia gravissimi delitti e numerosi delinquenti, si risolvono il più delle volte in progetti chimerici ed ideali suggeriti dal prepotente desio di libertà; che siffatte domande vengono talora fomeutate e suggerite dall' inerzia e dall' ignoranza dei processanti; che rarissime volte giovano allo scoprimento della verità ed alla punizione degli autori dei delitti propalati; che si è fatto massime in questi ultimi tempi uno straordinario abuso di questo tristo rimedio, il quale dovrebbe riservarsi soltanto in alcuni gravissimi casi, ed ove manchino al fisco tutte le tracce del delitto; io sono sempre stato difficilissimo nell' annuire a sì fatte proposizioni, quantunque convalidate dal voto dei Tribunali.

Ciò nullameno ritengo ch'è dell'interesse pubblico il ricorrere talvolta a questo obbrobrioso ripiego.

In questi casi io opinerei che a riserva dei soli delitti di Stato, ne dovesse essere commesso l'esame e la concessione definitiva alle Corti Criminali e Civili residenti in ciascun dipartimento, unite in assemblea generale, e dietro le conclusioni del Regio Procuratore.

Il solo motivo che m'induce a proporre sì fatta variazione, si è che riservando indistintamente al giudizio del Sovrano tale materia colla trafila indicata dalla Commissione, ciò importerebbe un tempo troppo lungo e quindi, potrebbe facilmente diminuirsi o ben anco perire in molti casi d'urgenza la prova fiscale.

Pellegati.

Digitized by Google

2. 1

OSSERVAZIONI

DI ALCUNI RINOMATI SCRITTORI ITALIANI

DI CRIMINALE DIRITTO

OSSERVAZIONI

DELL' AVVOCATO FILIPPO RENAZZI

Sul Progetto del Codice Penale

A SUA ECCELLENZA

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Eccellenza

Oscuro chetamente adesso in seno alla mia Patria vivendo, non mi era facile l'immaginare, che un Personaggio della sfera di Vostra Eccellenza sino a me da sì lungi i suoi rivolgesse alti pensieri. Non pertanto col mezzo del Signor Cesare Estense Tassoni, Incaricato di affari presso la Corte di Toscana, vidi giungermi nn plico, contenente il Progetto del Codice Penale pel Regno d'Italia, accompagnato dall' umanissimo suo foglio, con cui ella compiacevasi richiedermi di considerarlo. Quanto mi onora la graziosa opinion sua di reputarmi atto a ciò fare, altrettanto l' interno sentimento mi mortifica, che con ragione intuonami non esser io valevole a tale intento. Sa meglio di chiunque Vostra Eccellenza, altri esser i talenti, le viste, i lumi, le cognizioni occorrenti a chi accingasi all' arduissimo cimento di formare e di combinar Leggi; e che altri sono que' presidj d'ingegno e

di dottrina, de' quali fa d'uopo ad un Giureconsulto per esporre scrivendo le Leggi, o per reclamarne nelle varie controversie arringando l'applicazione. Se prender dovessi in considerazione una qualche opera concernente la scienza del dritto criminale, a me, che l'ho per lunga serie di anni pubblicamente professata, e cercato d'illustrarla con incessanti fatiche e con moltiplici produzioni, forse riuscir potrebbe di farvi sopra con fidanza acconce osservazioni, e di accennare opportuni rilievi. Ma trattandosi di un Codice, sebben Penale, l'ingenito mio candore astringemi a confessare, che io non mi conosco fornito di quella sublimità di mente, e di quella profondità ed estensione di sapere, che onninamente richiedonsi o per penetrare a fondo i pregi o per giustamente rilevarne i difetti. Ogni sensata persona, se interpellata venga di fare e di esporre le proprie considerazioni sopra qualsivoglia oggetto, specialmente ampio assai e astrusissimo, qual è in vero un nuovo Codice Penale, calcolar dee *quid valeant humeri, quid ferre recusent.* Se la favorevol prevenzione per me di Vostra Eccellenza a riguardare indurrebbela graziosamente i deboli miei sforzi nel vagliare il nuovo Codice: forse gli altri, per lo più pronti a riprendere e a criticare, non usarebbero meco eguale indulgenza; e anzi mi taccicrebbero di arroganza per aver osato di sottoporre intrepido gli omeri ad un incarico alle mediocri mie forze assai superiore.

In tale sdrucciolevole anfratto di cose, che può dunque a me esser permesso di fare? Io celebrerò il genio sublime *dell' Eroe straordinario* dell' età nostra, il quale con una mano nuove sempre cogliendo palme trionfali, la sicurezza consolida de' suoi popoli, e coll' altra porge loro a garantirne i personali diritti e la comune salute, un Codice di Leggi Penali, la riforma delle quali da gran tempo dalla ragione riclamavasi, dalla filosofia, dalla umanità: restami di encomiare lo zelo, con cui l' Eccellenza Vostra le benefiche mire secondando *del Gran Napoleone*, sì nobile impresa ha saputo dirigere, e al compimento condurre. Finalmente a me rimane di ammirar la sapienza di quelli *insigni Valent' uomini*, che prescelti ad eseguire il glorioso lavoro, colle profonde loro meditazioni, e indefessi travagli hanno il Progetto ordinato, e nell'annesso rapporto i motivi assegnato, dai quali furon mossi e guidati in ogni passo della percorsa carriera. Di alcun d' essi io già ben conoscevo, e pregiavo le dotte fatiche intorno la criminal giurisprudenza; e adesso verso tutti la stima è in me germogliata, corrispondente all' esimio loro merito.

Forse potria taluno sentirsi urtato dalla nuova nomenclatura, che col Progetto introducesi nel Diritto Criminale, e con cui cambiansi i vocaboli sinora adoperati; e in conseguenza le consuete si alterano idee, che erano con essi rappresentate. Ma oltrecchè sembra ciò esser adesso un affare di mo-

da in quasi tutte le scienze, e alla moda dominante pur conviene avere riguardo; da qualche tempo nel Regno d'Italia esser debbono in corso tali voci, già nelle Leggi poste in uso e nei tribunali; onde o lieve, o almeno non valutabile sarà per essere lo sconcerto delle precedenti universali nozioni, producibile dall'adottamento della nuova nomenclatura nel Codice Penale.

Più seria e più anche valutabile sarebbe l'alterazione, che nelle idee primigenie e negli elementi del delitto potrebbe crearsi dalla promiscua unione di que' delitti, che nel nuovo Codice appellansi di *alto Criminale* e di *Correzione*; e di quelli chiamati di *Polizia*. In verità non esattamente conviene a questi ultimi la denominazione odiosa di delitto. Sono essi anzi colpe, prendendo questo nome nel proprio senso presso gl'Italiani in uso: Essi propriamente non sono, che *trasgressioni* dei Regolamenti di Polizia e di un buon Governo, o anche della famigliar disciplina ad incorrersi facilissime, e frequenti nel commercio della vita e domestica e sociale e per il continuo urto delle umane passioni. Oh quanto sarebbe stato bramabile, che agli egregi Progettisti, (se que' parziali riflessi da essi nel rapporto indicati lo avesser permesso) fosse potuto riuscire di separare i veri delitti, sovversori dell'ordine sociale, della sicurezza privata, della pubblica tranquillità, dalle colpe o trasgressioni, che disturbano soltanto o l'interna quiete delle famiglie, ovvero ciò, che

chiamasi opportunamente adesso *buon Governo* e *Polizia del Paese*. Capaci erano certamente di segnare i limiti, che i primi distinguono dalle seconde; e sempre più eglino sarebbonsi resi benemeriti della Legislazione, e della Giurisprudenza Criminale.

A proposito di delitti, non sarebbe probabilmente per isfuggire alle indagini di un sottile osservatore, che nel Progetto del Codice scorgesi di alcuni delitti assai dilatata la sfera, sino a comprendere parecchie azioni di loro indole indifferenti, e a cui affiggendo l' impronta di delittuosità, troppo coartasi la naturale libertà dei cittadini, e duri rendonsi i vincoli della civile soggezione. Imperocchè può sembrare essersi con un tal ramo di Legislazione penale anzi avuto in mira d'incatenar, se non i pensieri, che a tanto potenza umana non giunge, almen le parole su tutti gli oggetti, anche indifferenti, ma riferibili sino alli disegni, ai piani della pubblica podestà, e alle azioni di quelli, che n' esercitano le varie diramazioni. All' incontro vedesi tanto ristretta la periferia di altri veri delitti, i quali sotto qualsivoglia aspetto essenzialmente riguardano il ben essere della società, e certi oggetti sacri, e troppo cari alla mente, e al cuore dei buoni e morigerati cittadini, che qualcuno di essi sino interamente è svanito dal Progetto del Codice Penale. Come? sarà, per esempio, delitto anche il zittire contro i rappresentanti d'ogni ordine della civil società, e le loro politiche operazioni; e non più sarà poi delitto l'oltrag-

giare in voce, in iscritto l'*Essere eterno*, il bestemmiare il nome santo e terribile del Dio onnipotente, conservatore, reggitore dell'universo, e padrone supremo degli stessi dominatori della terra? delitto più non sarà invocarlo testimone e vindice del falso nel giuramento, e il giuramento violare, che è la più sicura garanzia de' vincoli sociali, della fedeltà de' sudditi, del reciproco commercio degli uomini? Potrà l'incontinenza, sebbene disgiungasi da atti violenti, passeggiar franca senza quasi mai incontrar ostacolo di delittuosità e di pena, che i soli sono mezzi diretti e forzosi, che il pubblico potere abbia per raffrenarla? Insultar potrà ella audace al pudore, le menti corrompere e i cuori innocenti, spezzare i legami più dolci e più gagliardi, che la salvezza, la pace, la fidanza, l'onore assicurano delle particolari famiglie, dalla tranquillità delle quali la general risulta tranquillità della gran famiglia d'ogni Stato civile?

Hoc fonte

come notò del suo secolo il poeta filosofo,

derivata clades

In patriam populumque fluxit.

I motivi, che del surriferito contegno adduconsi nel Rapporto, parer possono veri secondo la maniera di pensare di taluni, e a primo aspetto a tali altri anche sembrar plausibili. Ma esaminandoli a sangue freddo chi sia scevro di anticipate opinioni, e dal solo impulso venga guidato di cercare e di seguire il vero, ne scopre di leggieri la

debolezza, l'insufficienza, la vanità. Se altra eccezione un tal contegno non soffrisse, pur da quella non andrebbe immune di aver contro di sè la Legislazione di quasi tutti i popoli antichi, e moderni in qualunque clima, di qualunque religione, sotto ogni forma di Governo, e i Codici finora conosciuti delle più sensate e colte nazioni. A fronte della sapienza sgorgata fino all'età presente per una lunghissima serie di secoli, quella che su certi oggetti importantissimi in vero, e delicatissimi, adesso corre in voga, almeno ha a suo svantaggio il pregiudizio della novità, e il deficiente sigillo dell'esperienza, che sola poi vale a decidere della bontà e utilità d'ogni Legislazione.

Che anzi riuscirà a qualche più rigido scrutatore notabile, che nel dettaglio, forse anche troppo minuto, delle azioni in genere delittuose, taluna s'incontri, che viene di tal qualità ripurgata, permettendosi espressamente, sebbene non in privato, ma in pubblico luogo. Egli lasciando a parte le accademiche discussioni sull'intrinseca indole dei giuochi d'azzardo, osserverebbe senza dubbio che questi producono sempre effetti ferali, e nel loro seno contengono un germe fecondissimo di molti e gravi delitti. Non si debbono quindi da saggi Legislatori riguardare, come indifferenti; ma fa d'uopo riguardarli almeno come occasioni prossime di delitti, che è della loro previdenza di prevenire, facendone inaridire il fonte avvelenato e criminoso. Che se temesi in questa, e in altre

simili cose insormontabile dalla forza della Legge la scienza degli odierni costumi, potrà la Legge stessa passarle sotto silenzio, e tollerarne i cattivi effetti; non mai però espressamente, e in una certa anche cautelata maniera autorizzarle.

Le pene, che seguir debbono i delitti, come l'ombra segue il corpo, conviene che siano quanto si può a quelli analoghe e proporzionate. Potrebbe quindi rimanere taluno sorpreso vedendo nel Codice dove a larga mano calcate le pene, e dove con troppa mitezza prescritte; assai rigide imposte ad alcuni delitti, e ad altri soverchiamente leggieri. È canone impreteribile di Giurisprudenza Criminale, che *ne major poena, quam culpa sit.* Questo è il punto più delicato e difficile d'ogni Codice Penale; è questo lo scoglio, in cui sogliono per lo più urtare i Legislatori. Se la pena eccede per un delitto, tolgonsi i salutari effetti, che produce la giusta proporzione delle pene coi delitti; s'apre necessariamente l'adito al rilassamento della Legge Penale, perchè troppo forte, e anche si dà luogo alla impunità, uno de' maggiori mali politici. Quando poi troppo miti sono le pene in proporzione all'intrinseca gravità dei delitti, e alla loro influenza su l'ordine sociale; allora non ottengono il fine, a cui si dirigono; la Legge Penale è disprezzata dalla turba dei malvagi, che dovunque per fatal destino della umanità sempre ridonda.

Quest' ultimo inconveniente nelle pene circa il Culto prescritte nel Progetto del Codice, debbe

apparir sensibile anche a quelle persone, a cui per ridicolizzarle mal a proposito si affiggesse la taccia di *bigottismo*. Ogni ragione anche politicamente esige, che sopra ogni altro Culto tollerato garantita sia in tutti i suoi rapporti, e protetta sotto lo scudo ancora delle civili sanzioni penali la Religione, ossia Culto dominante dello Stato, e dalla Costituzione di esso autorizzato, e che della Costituzione stessa fa parte. Un tale oggetto però opportunamente collocato tra le delinquenze contro il buon ordine interno dello Stato, diviene nella prescrizione delle pene sì languido, che sembra essèr stato riguardato non di quella somma importanza, che per tutti i rapporti sostanzialmente contiene; ma per un oggetto alla politica e alla legislazione quasi indifferente; e perciò in ogni suo articolo nel Progetto col giro e colla qualità inviluppato da amfibologiche voci, suscettibili di varj sensi, di diverse applicazioni, e direttamente ad intralciare e a confonder tendenti il conveniente tollerantismo civile coll' inammissibile religioso tollerantismo. È vero, che alquanto più calcate scorgonsi le pene verso i perturbatori del Culto dominante, e delle sue religiose funzioni, comparativamente agli altri culti tollerati. Ma esse sono sì lievi, che non valgono ad intimidire abbastanza l'audacia degli spiriti irreligiosi, e delle persone temerarie. Quella espressione *clamorosamente*, inserta con accorgimento nella sanzione, non fa sospettare e travedere, che se, senza eccitar turba

e far clamore un fanatico, un empio osi insultare la religione nazionale, che è poi la sola vera e all'uman genere realmente proficua, al colpo ei sottrarrebbesi di qualsivoglia anche lieve pena? I Pagani, quantunque tra le tenebre involti della idolatria, pure compresero quanto la Politica e la Legislazione proteggere dovessero, e vendicare dagli insulti la religione, che un profondo loro filosofo (Plutarco) denominò il quaglio della Società, (*coagulum societatis*), che rappreso e stretto conservala, scomposto e sciolto ne produce la dissoluzione.

Se difficile è assai nelle moltiplici involute cose umane di giungere al punto di perfezione, egli è poi impossibile lusingarsene nella formazione di un Codice, specialmente Penale, che è la più ardua e delicata operazione, che intraprender si possa, ed eseguire. Un osservatore illuminato e discreto, il quale ben sa che gli uomini avendo fatto immensi progressi in ogni ramo dello scibile umano, nella scienza della Legislazione non hanno potuto, nonostanti i maggiori sforzi adoperati sinora, per la somma sua arduità abbastanza progredire, avrà ragione degli accennati riflessi; ma nell'istesso tempo rileverà i molti e sostanziali pregi, di cui il nuovo Codice Penale pel Regno d'Italia risplende luminosamente adorno. Che solidità di principj nella maggior parte di tanti astrusi e complicati oggetti! che precisione d'idee, che chiarezza di metodo nel tutto insieme, e quasi in ogni parte

sfolgoreggian del Codice! Qual fondo di sapienza Legislativa riluce quasi da per tutto nel Rapporto, che i motivi contiene, serviti di guida ai passi degli uomini insigni, impiegati in sì eccelso lavoro! Quanti vecchi errori distrutti, quante pregiudicate opinioni dissipate, quanti abusi corretti! Tolta l'antica incertezza sull'entità dei delitti, ristretto l'arbitrio dei Giudici nella punizione dei colpevoli, fonte nel passato sistema fecondo d'ingiustizie, di soverchierie, di reclami; temperata l'atrocità delle pene, quell'*ultima humanarum rerum linea* la morte, prodigata o inutilmente, o crudelmente dalle precedenti Leggi Penali, con opportuna parsimonia adoprata, e prescritta con umanità. Quanto è ammirabile la gradazione introdotta nella serie delle pene, a tenore, che le circostanze locali hanno permesso! L'esattezza del metodo, la scambievole corrispondenza di un articolo all'altro, la chiarezza delle espressioni togliendo ogni ambiguità nelle sanzioni penali, o renderanno inutile, o poco lascieranno luogo ai commenti, alle glosse, alle interpretazioni o di giurisperiti sofistici, o delle rabule forensi. Questo è un bene prezioso, che produrrà il nuovo Codice, prosciogliendo la società dall'ingombro de'libri sulla Giurisprudenza Criminale, sotto la mole dei quali, a gran pregiudizio della Giustizia punitrice, essa tutt'ora geme oscurata ed oppressa.

La Legislazione Criminale, che era in osservanza nelle varie regioni, che adesso compongono il Re-

gno d'Italia, bisogno aveva, e bisogno pressante, di riforma, accomodata al cambiamento dei costumi, dei tempi, e delle circostanze, e alla luce corrispondente, che nel testè trascorso secolo spuntò prima d'ogni altro luogo felicemente nella celebre Città di Milano ad irradiare la scienza del Dritto Criminale. Egregiamente quasi in ogni parte l'hanno i valentuomini eseguita, alla fiducia corrispondendo dello zelantissimo personaggio, che ha loro affidata una sì delicata e importante incombenza. Il Progetto del Codice Penale pel Regno d'Italia, suscettibile, come tutte son sempre simili produzioni, di qualche parziale e più raffinato perfezionamento, sarà sempre una operazione nel suo genere singolare e segnalatissima, dei di cui proficui effetti godranno con riconoscenza i presenti, e profitterà la posterità. Ecco s'innalza nel Regno d'Italia un monumento di saggezza Legislativa, che le glorie aumenta *di chi* l'ingiunse, lo zelo appalesa *di chi* lo diresse, la scienza consagra *di quelli*, che progettaronlo. Ma un altro oggetto resta tuttavia ad esaurirsi, analogo al Codice Penale, e senza cui questo gli effetti non partorirebbe bramati. La Procedura Criminale, che è un'Appendice necessaria del Codice Penale, ha anch'essa dovunque di riforma bisogno, e di grande riforma. Le mani maestre, che il Progetto del Codice suddetto hanno delineato, esse sì, le mani sono idonee, le proporzionate ad eseguire ancor quest' altra, non meno interessante e necessaria

impresa. Così l'operazione della riforma Criminale riuscirà compita e perfetta; abbracciando la parte imperativa, che prescrive le pene, e la parte esecutiva, che ai delinquenti le infligge.

Ma a che mai io trascorro senza avvedermene? Dove mi rapisce la brama di procacciarmi presso Vostra Eccellenza, anche a costo di esser tacciato d'imprudente, il merito di poterla ubbidire? Un mero Giureconsulto, qual io sono, non debbe osar d'inoltrarsi nei penetrali sublimi della Legislazione, se non se di que' talenti, di quelle cognizioni, di que' lumi fornito, de' quali sin da principio confessai ingenuamente di essere scarso. Il mio conforto per ciò è nella singolar bontà del generoso animo di Vostra Eccellenza, che se non questa mia rispettosa risposta al venerato suo foglio, almeno vorrà gentilmente aggradire il mio buon volere; poichè egli è vero secondo l'antico dettato, che *in magnis et voluisse sat est.* Che se fossi per essere graziosamente accertato e del cortese suo aggradimento del mio buon volere, e della continuazione di sua favorevol prevenzione verso di me, io sarei sempre più lieto dell'alto onore, che propizia mi ha procurato la sorte, di potermi professare.

Roma li 20 settembre 1806.

Di V. E.

Umilissimo, obbligatissimo servitore

Filippo Maria Avvocato Renazzi

OSSERVAZIONI

DELL'AVVOCATO ALDOBRANDO PAOLINI

Sul Progetto del Codice Penale

A SUA ECCELLENZA

IL GRAN GIUDICE MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Eccellenza

Io non avrò lumi sufficienti per meritarmi un rango in politica: ma ho certamente amore per gli uomini, zelo per le verità utili, e coraggio di annunziarle, quando abbia speranza, che non siano affatto sdegnate. La giusta opinione di Vostra Eccellenza rende attivo il mio coraggio, e mi persuade, che il tributo spontaneo de' miei pensieri sarà ben ricevuto per la causa movente, ch'è assolutamente pura ed ossequiosa.

Un fortunato azzardo mi ha fatto possessore per un sol giorno del Progetto del nuovo Codice Penale, che una Commissione di dotti giureconsulti e filosofi sommi ha dedicato a superiori lumi di Vostra Eccellenza. Ho inteso ancora, che non sarebbe riputato ardimento, o vanità l'umiliarle alcune idee, che mi ha fatto nascere la rapida lettura di quell'opera classica che farà il bene del

Regno e onore al secolo ed all'Italia. Il Legislatore della Toscana Pietro Leopoldo invitava anche i sudditi a ragionare sulle sue Leggi, ed io nella mia opera pubblica sul Commercio, e nelle mie private memorie, ho applaudito senza adulazione, ed ho contraddetto con rispetto.

Tali quali son sortite dalla penna rassegno le mie osservazioni sul Progetto del Codice Penale all'eminente saviezza di Vostra Eccellenza, e la prego a non sgradire la mia franchezza, che ha confidato nella sua bontà. Gli stimabili Autori di quest'opera eccellente non troveranno spiacevole, che un basso artista indichi qualche inesattezza ne' quadri stessi di Apelle.

Pieno intanto degli alti sentimenti che comanda il merito e la dignità di Vostra Eccellenza, io ho l'onore di dichiararmi con stima, e con rispetto.

Pistoja 12 ottobre 1806.

Di V. E.
Umilissimo, divotissimo servitore

Aldobrando Paolini.

OSSERVAZIONI

ARBITRIO GIUDICIARIO.

Il massimo difetto del Codice Leopoldino è la soverchia confidenza nello spirito, e nel cuore dei Giudici Criminali. In esso quasi sempre l'uomo, e non la Legge, prescrive la pena tanto per la qualità, che per la durata. Questo vizio sempre costante manifesta bene, che gli autori di quell'opera furono scelti esclusivamente nel Foro, senzachè le loro abitudini di pensare e di agire fossero rettificate da uomini indipendenti dalla consuetudine, e solamente addestrati nell'arte di ragionare.

Gli abili estensori del *Progetto del Codice Penale* hanno sentito e confessato, che *l'arbitrio dei Giudici* non è che un *male necessario* in ogni Codice, e che appunto l'Arte dei Legislatori si distingue nella restrizione di questo Arbitrio Giudiziario al minimo possibile dei casi impreveduti, onde l'uomo sia veramente suddito della Legge, e non dei Magistrati.

Essi hanno perciò inibito ai Giudici di scegliere arbitrariamente la *qualità* della pena: Essi hanno fatto un gran passo verso la perfezione Legislativa.

Hanno poi creduto di rilasciare ai Giudici una qualche libertà nella scelta del *grado* della pena; ma questa stessa libertà pericolosa è stata tem-

perata dalla demarcazione di certi confini. Saggio provvedimento, in vero, per proporzionare alla variabile imputabilità delle azioni criminose la *quantità* della pena.

Ma resta ancora un vuoto in cui la pratica Giurisprudenza domanda una normale per non errare tanto frequentemente.

Due sono l'ispezioni del Giudice nella risoluzione di un Processo.

Consiste la prima nell'esame del grado della imputabilità dell'azione risultante dalle circostanze, che manifestano i gradi del dolo, o della colpa criminosa. Si sostanzia la seconda nel grado della imputazione attuale, il quale, in difetto di confessione per parte del prevenuto, deve calcolarsi ordinariamente sulle prove indiziarie.

Ecco un esempio della prima ispezione. Un omicidio è commesso nell'impeto della passione da un cittadino provocato da una specie d'ingiuria, che per il di lui morale carattere, già provato negli atti, doveva necessariamente essergli sensibilissima. Altro omicidio è commesso per l'istessa provocazione da un soggetto meno delicato nell'onore, e in cui perciò l'istessa ingiuria non poteva per sè stessa produrre i medesimi eccitamenti. Vi sarà più dolo nel primo, o nel secondo caso? Lo sconcerto degli organi nel primo omicida non indebolisce l'azione della volontà più assai che nel secondo, che può simulare a proprio comodo l'impeto della macchina, per non confessare la pravità

abituale del cuore? Io crederei, che richiamando i Giudici a questo esame si troverebbero nella incertezza e nella contraddizione delle opinioni, non avendo scritta nel Codice una regola dei loro ragionamenti. Perchè invece di abbandonarli ai loro principj in questa parte del giudizio umano, non stabilire alcune teorie normali, che possano reclamarsi nei congrui casi dagli imputati, e che servano di precetti invariabili nella scienza di giudicare?

In quanto alla *imputazione attuale*, pàrmi, che se non venga supplito nel Codice Giudiciario, abbiano i Magistrati una pericolosa indipendenza dalle Leggi. Non trovando essi nel Codice indicati i segni caratteristici della reità nelle varie specie di delitti, la Giurisprudenza sarà in questa parte più congetturale e più vaga della Medicina nella Diagnosi delle malattie. Ciascun Giudice ha il suo Autore favorito: lo consulta esclusivamente per valutare con esso quella data circostanza, che aggrava l'imputato: ciascun Giudice ha il suo punto di vista particolare e la sua Logica prediletta. È dunque inevitabile lo sviluppo di una varietà d'opinioni sopra il merito di ciascun indizio per fissare quella certezza morale, che non è altro in sostanza, che un probabilismo relativo alle forze di spirito dei Giudici stessi.

Tutti intendono facilmente questa verità. Ma pareva riservato alla sapienza della *Commissione* d'inventare una scala normale degli indizj, o sia una

tariffa delle probabilità nelle diverse fattispecie Criminali, onde questo primo saggio del calcolo applicato alla Giurisprudenza, rettificato poscia dal tempo e dalla riflessione potesse un giorno diventar perfetto, e servir di modello a tutti i Tribunali. Nella Regia Commissione il Filosofo ha un giusto titolo di ben collocare questa speranza, dopochè ella stessa ha dichiarato, che *l' arte d' interpretare nei più gravi cimenti del cittadino non deve più essere una funesta privativa del Giudice*. Ma il calcolo morale degli indizj, l' analisi matematica delle prove non è *l' arte d' interpretare il fatto*, che resta sempre di *privativa funesta del Giudice*, che cimenta l' innocenza del cittadino, e consolida la malnata speranza del delinquente?

Pene temporarie dei ferri, e della casa di forza con infamia.

L' uomo destituito una volta con l' infamia dei Diritti Civili, li perde per sempre a forma del Codice Civile. Egli dunque è uomo in natura, ma non può essere più cittadino. La legge gli scrive in fronte le parole terribili *io son vitando*. Egli ha meritato l' interdetto perpetuo dell' acqua e del fuoco. Egli dunque è perseguitato dalla diffidenza irrevocabile degli individui e di tutto il corpo sociale. In questo stato non troverà ospizio, asilo, nè occupazione manuale. La Polizia dovrà

survegliare continuamente questa macchina pericolosa, che si lascia in libertà di agire, con la quasi sicurezza, che inquieterà i cittadini e i Magistrati. Ecco la vera idea del misantropo disperato in seno della società, che non può essere virtuoso, se non è incatenato, e che vivendo libero deve vivere di delitti.

Pare nelle regole della politica, che la Legge, se non vuole il bando dal Regno di questi sciagurati, se non vuole moltiplicare nel suo seno dei malviventi necessarj, debba provvedere alla loro sussistenza, e trarre un partito dalle loro braccia in vantaggio comune.

Se io fossi nel caso di proporre un compenso, progetterei una casa di lavoro onorato, in cui dovessero necessariamente travagliare gli infami senza patrimonio dopo la cessazione della loro pena principale, e non potessero essere esentati da questa custodia, se non se nel caso che facessero costare legalmente di aver trovato altro mezzo di sussistenza, e a condizione di ritornarvi in mancanza di altri stabilimenti. La Polizia dovrebbe invigilarli ed assicurarsi della perseveranza negl'impieghi rispettivi, che hanno ad essi meritato la libertà.

La disperata miseria, nel mio Progetto, non sarebbe più necessaria conseguenza dell'infamia, e il furto, in tutte le sue diramazioni, non sarebbe più l'effetto necessario della disperata miseria.

Contrabbandi.

I saggi estensori del *Progetto* hanno creduto di colpire il delitto nella sua sorgente, assoggettando il contrabbando alle sole pene pecuniarie. Mi si permetta però d'osservare, che questo sistema è insufficiente per sgomentare l'ardita avidità mercantile. Si riduce egli in sostanza a una speculazione commerciale, in cui il rischio della multa, avendo una certa estimabilità, entra nel calcolo dei sinistri eventi che s'incontrano facilmente dai negozianti abituati ai pericoli, e che per la speranza di un lucro maggiore del danno temuto avventurano dei capitali immensi ad una lunga, ed incerta navigazione.

Pareva più utile alla tutela delle Finanze che i delinquenti, oltre la multa, fossero inabilitati all'esercizio della loro rispettiva professione. Chiunque abusa d'un mestiere in pubblico danno, non può esercitarlo ulteriormente senza pericolo, e la Legge non è mai abbastanza severa nella remozione delle cause di delinquere, se vuole realmeute prevenire i delitti.

Io crederei ancora, contro l'opinione espressa nel *Progetto*, che il contrabbando propriamente detto non sia limitato alla sola violazione delle Leggi, che accordano la privativa di un'arte, o di una vendita al Regio erario. La trasgressione di tutte le proibizioni Doganali in materia di Commercio interno, ed esterno è vero contrabbando,

e deve sottoporsi, con differenza di gradi, alla stessa odiosità di nome e alla stessa qualità di pena.

Fallimenti.

Non viola la fede pubblica unicamente il Mercante, che senza sventure indipendenti da esso, non lascia ai suoi creditori, che il pentimento di averlo creduto onesto. Ogni cittadino, che si aggrava di debiti eccedenti il suo patrimonio, senza speranza ragionevole di poterli pagare con altre risorse, è imputabile egualmente di fallimento doloso. Nel debitore deve legalmente presumersi la scienza del suo stato attivo, e se egli contrae delle obbligazioni, mentre conosce di non poterle adempire colle forze patrimoniali, il dolo interviene nel principio de' suoi contratti, e lo rende perciò debitore di truffa agli occhi della Legge e della ragione.

La depravazione della morale in questo punto è così estesa nel secol nostro, che i fallimenti di persone non addette al Commercio entrano nell'assortimento dei mezzi per migliorar fortuna. Non è raro il caso di vedere qualcuno, che andava a piedi prima del suo fallimento, concordare astutamente con i creditori, e quindi risorto a miglior vita farsi trascinare in carrozza per insultare la buona fede delusa, la giustizia impunemente violata, e la miseria di quelli, che hanno perduto i loro capitali per arricchirlo. Costoro rovinano il Com-

mercio, fomentano il lusso pernicioso, e alimentano l'agiotagio, corrompendo la morale in tutte le sue dipendenze.

Il Gran Duca Leopoldo volle opporsi con sua legge agli eccessi di un tanto male in Toscana; ma ella non ha operato i buoni effetti desiderati dal Legislatore, perchè in altra sua Legge accordò ai debitori il diritto di convocare privatamente la massa dei creditori rispettivi e di forzarli ad una onerosa concordia, previe certe condizioni facili a verificarsi per parte dei debitori, e che anche queste contribuiscono agl' illeciti maneggi e alle invenzioni di nuove fraudi in danno dell'altrui proprietà.

Se la Real Commissione vuol ponderare nella sua saviezza il vero momento, e tutta l'influenza di queste azioni, le troverà certamente delittuose, e meritevoli di seria correzione. Io per me sarei di parere, che ogni fallito indistintamente fosse soggetto alla processura criminale, che il delitto fosse pubblico, e che neppure la quietanza degli interessati potesse impedire un' utile esemplarità; che quando nelle obbligazioni di fallito si verifica il dolo in principio, sia inevitabile una pena severa; che ritornando in miglior fortuna, per qualunque causa, non cessi mai nel medesimo l'obbligazione civile di pagare coloro che restarono allo scoperto nel suo fallimento. Sopra queste basi può costruirsi un argine necessario al torrente dei fallimenti che sono diventati, io torno a ripeterlo, onorate speculazioni di moda.

Una sola riflessione mi occorre ancora in proposito per regolare con equità la censura dei falliti. Un possessore di beni stabili contrae varj debiti non maggiori del valore di quelli, nell' epoche però delle rispettive obbligazioni. Questo fatto si giustifica colla stima retrotratta, con i contratti d' acquisto, e collo stato dei beni non deteriorati dalla negligenza del possessore. Nella scadenza dei pagamenti è costretto a cedere il suo patrimonio a disposizione dei creditori. Nelle vendite forzate di questi beni, o per difetto di compratori, o per le variate circostanze pubbliche, perdono essi gran parte di quel valore, che avevano assolutamente all'epoca dei debiti ipotecati sopra i medesimi. In questo caso facilmente contingibile, non è intervenuto dolo in principio, ed il debitore è più meritevole di compassione, che di censura. Questo caso dovrebbe eccettuarsi dal rigore della Legge, ma circoscriversi in modo abile a prevenire le collusioni.

Delitti di pravità usuraria, e contratti illeciti.

Le ragioni, che hanno persuaso la Real Commissione a non inserire nel *Progetto* queste specie di vere, perniciose delinquenze, non hanno saputo convincere la mia coscienza, ed io non potrei in questa parte allontanarmi dall'uso di tutti i Codici, ma anzi studierei d' inventare nuovi freni per moderare la criminosa cupidità.

Si è temuto con questa specie di Legge *d'inceppare il Commercio e di vessare la libertà dei cittadini.* Mi sia lecito d'osservare rispettosamente, che la libertà civile e mercantile non deve essere illimitata, ma legittima. Il mercante, e il cittadino deve godere il diritto di far cose utili, o indifferenti, ma non mai il privilegio dell'impunità nei veri delitti.

Togliendo dal Codice Penale il titolo dell'usura, e dei contratti illeciti, si toglie fino dal volto di questi colpevoli la vergogna, e dalla loro coscienza il rimorso. Sua Maestà l'Augusto Imperatore e Re, volendo riassociare i Giudei a tutta l'imponente massa dei sudditi, che lo costituiscono il più potente fra gli uomini, ha creduto prima di assicurarsi, se l'usura illecita era per essi un precetto religioso, e con questa sola domanda l'ha condannata all'infamia.

Se in grazia della libertà del commercio si volessero sopprimere tutti gli ostacoli inventati per regolarlo, converrebbe incominciare dalle dogane, e dalle misure di Polizia che nel *Progetto* istesso sono saviamente tenute in vigore. Non si vessa il Commercio utile, ma il pernicioso allo Stato, quando si perseguita colla Legge il nemico della giustizia e della umanità, che abusando del denaro malamente acquistato, cambia, e merca per desolare le famiglie, e per indurre al fallimento quel commercio istesso, che si è inteso di proteggere colla impunità dell'agiotagio.

Si oppone ancora alle Leggi repressive l'usura, che esse sono inutili in pratica perchè è impossibile di convincere la scaltrezza di questi rei. Questa stessa eccezione viene esagerata dai politici moderni in proposito del Contrabbando doganale, e per essa intendono di persuadere una maggiore utilità, sopprimendo le dogane. Ma quanti sono i delitti, che restano impuniti e trionfanti per la scaltrezza dei rei! Si dovrà quindi per non comparire impotenti a frenarli, eliminare dal Codice titoli relativi?

A me pare più saggio consiglio, in simili circostanze, di studiare più intrinsecamente la malvagità degli uomini, ed imparare le male arti degli usuraj per attraversarle con Leggi convenienti. Se i più tra essi sfuggiranno alla vigilanza ministeriale, almeno qualche vittima offerta per intervalli all'altare della giustizia incuterà nei cuori induriti alle virtù sociali quel sacro terrore, che è il Dio dei malvagi, e la vera sanzione delle Leggi.

Furto violento.

Io non saprei adottar l'opinione, che la *Rapina* eseguita con una *passeggiera e rapida forza fisica* non sia essenzialmente *un atto di violenza.* Il Borsajuolo propriamente detto opera con destrezza, e non con violenza. Questo è il ladro assoluto dalle Leggi di Licurgo. Ma l'aggressore, che con una forza fisica, benchè passeggiera mi chiude la

bocca per soffocarmi il grido di soccorso, e mi spoglia rapidamente di ciò, che ho in dosso di più prezioso, commette un furto violento in tutta l'estensione e proprietà del vocabolo.

È savia regola di graduare gli atti di violenza per le pene relative, e tra i minimi gradi collocare la violenza esercitata senza armi, e con semplice forza musculare.

Omicidio attentato.

Non è reo d'omicidio attentato, secondo l'opinione ingegnosa degli autori del *Progetto*, colui, che appresta una bevanda creduta omicida, ma non abile fisicamente ad avvelenare, o che esplode un' arma da fuoco carica di materie non atte ad uccidere. La morte in ambedue i casi era fisicamente impossibile, benchè fosse moralmente voluta dall'autore dell'azione. Punendo per omicidio attentato un atto, che non poteva mai essere omicidio, si corre rischio di punire il pensiero criminoso indipendentemente dalla esecuzione.

Questa teoria è molto sottile, ed imponente se si considera isolata. Ma rammentandoci, che la misura del delitto e della pena si compone dal danno fatto, minacciato, o possibile ai membri, o al corpo sociale, e dalla intenzione, o volontà diretta, o indiretta dell'autor dell'azione, chi potrà, nel caso di cui si tratta, diminuire la pravità dell'intenzione in colui, che, in quanto a se, ha fatto

tutto il possibile per consumare un vero omicidio? Se le azioni si debbono intitolare dal fine, a cui son dirette, e qual altro nome meriterà quella che tende ad uccidere un uomo?

Gl'istessi rispettabili autori del *Progetto* nel *titolo* del *Ratto violento* concordano in dichiararlo *Ratto* commesso *per causa di libidine* anche quando il Rattore non ha potuto, per impedimenti sopravvenuti, consumare la sua prava intenzione. Ma il nostro reo ha già in cuore, in spirito, e in atto prossimo, meditato, ed eseguito il progetto di uccidere un uomo. Il fisico impedimento frapposto alla consumazione del delitto è indipendente dalla di lui volontà, e dalla di lui azione, è simile al caso, in cui l' aggressore con animo deliberato d' uccidere, misurando male la portata dell' arme, esplode un fucile contro un suo simile, da una tal distanza, da cui non può offenderlo per le invincibili Leggi del moto.

Io m' ingannerò più facilmente dei tanti saggi che hanno opinato diversamente. Ma il mio inganno è scusabile, perchè è figlio della massima di colpire più la moralità delle cose, che la proprietà dei vocaboli, che le rappresentano.

Aldobrando Paolini.

OSSERVAZIONI

Sul Progetto del Codice Penale

DI LUIGI CREMANI

Consigliere Aulico di S. A. R. l'Arciduca
Ferdinando d' Austria
Gran Duca di Wurtzburgo ec. ec. ec.

1. Io non so, come disposto avrebbero i loro discorsi i valenti Giureconsulti destinati dalla saviezza di Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro di Giustizia nel Regno d'Italia a formare il Progetto di un nuovo Codice Penale, se come eglino stessi dichiarano pagina 141., la predisposta Organizzazione delle Magistrature Giudiziarie in Corti di Giustizia Criminale, di Tribunali Correzionali, e di Giudici di Pace, trattenuti non li avesse dal seguire liberi l'impulso delle loro idee, e dal dividere l'Opera *in Codice Criminale, e in Codice di Polizia.*

2. Sono certo però, che superato avrebbero gli sforzi di quanti mai intrapresero fin qui ad illustrare un simile argomento; talchè giunti sarebbero a ben distinguere il delitto di Polizia variabile per sè stesso, e meritevole del semplice nome di trasgressione, dai veri e reali delitti riprovati in

ogni tempo dalle Leggi di tutte quante le nazioni, ed a fissare indi con giusta misura i confini delle due Potestà, la punitiva, e l'economica, vale a dire l'ordinaria, e la straordinaria; o almeno col loro esempio tolto avrebbero a chiunque la speranza di potervi una qualche volta pervenire.

3. Sebbene, io inclino a credere, che in sì fatta materia convenga aver ben presente il diverso grado di salute del corpo sociale, dovendosi pure in esso considerare a similitudine del corpo umano il tempo dell'infanzia, dell'intermedio, e della decadenza, e inoltre andando soggetto a malattie capaci di farlo passare quasi ad un tratto dallo stato di perfetta salute a quello di grave pericolo di sciogliersi in tutte le sue parti.

4. Polizia, e Buon Governo, due nomi oggimai divenuti sinonimi, servono comunemente per indicare la Magistratura destinata a prevenire tutto quello che si oppone, ed è per opporsi alla miglior conservazione della civile società. Siccome a questo appunto mirar dee ogni forma di politico Governo; così quella Magistratura, per certo modo di dire, è l'occhio, con cui il Principe veglia continuamente per conservare, e promuovere sempre più il buon ordine, ed alle volte è anche il braccio diritto, per cui egli esercita le sue principali funzioni. Il che sembra volersi indicare anche dai benemeriti autori del Progetto pagina 175. laddove attribuiscono a quella Magistratura i titoli di *Vigilante*, e *Attiva*, titoli comuni tanto all'alta, che

alla bassa Polizia, mirando la prima ad impedire certe azioni, che sono per alterare notabilmente il buon ordine, e la quiete pubblica, ed occupandosi l'altra intorno a ciò, che potrebbe precipitare lo Stato nel massimo disordine: or dell'alta Polizia specialmente intendo adesso di ragionare.

5. Una moltitudine di uomini dianzi senza Leggi, e senza convenzioni particolari si erige in nazione, ed altra moltitudine, che già lo era, riceve una nuova forma di Governo, o perchè così vuole chi la conquistò colle armi, o perchè il Principe stesso, o il popolo per mezzo de'suoi Rappresentanti ne convengono colla veduta di far risorgere lo Stato da una specie di debolezza, in cui era insensibilmente caduto, e restituirgli il conveniente vigore.

6. Nell'uno, e nell'altro caso oltre una somma vigilanza si richiede l'uso di rimedj pronti, e opportuni per fare acquistare al nuovo ordine di cose la necessaria consistenza. Si richiede nel primo caso per impedire che alcuni più amanti della naturale, che della civil libertà tentino la distruzione del corpo sociale quasi nello stesso suo nascimento. Si richiede nel secondo caso per far fronte agli sforzi, che verisimilmente sono per essere i nemici esterni, e gli interni eziandio, cioè i male inclinati a favorire l'antica, piuttosto che la nuova Costituzione dello Stato, ovvero gli uni e gli altri insieme.

7. Or come potrà ciò ottenersi senza molta vigilanza per parte del Governo, e senza il timore

di pene pronte, e anche gravi da applicarsi a forma delle circostanze, e come dicono = *sola inspecta facti veritate* = cioè dopo di aver raccolte le prove del fatto, e di averle formalmente contestate all'imputato perchè si difenda se può, omesse le altre formalità proprie de' giudizj ordinarj?

8. E questa procedura, e punizione straordinaria da esercitarsi nelle varie occorrenze dall' alta Polizia, ossia dal Governo per mezzo di chi fu destinato a presiedere alla Polizia, ovvero da una Commissione straordinaria composta di uomini accreditati, converrà egualmente allorchè il corpo sociale dello Stato, di perfetto vigore passi per qualsivoglia cagione a dover temere della sua esistenza medesima. I rimedj anche i più violenti, lungi allora dal disdire, potranno anzi convenire moltissimo in quella guisa appunto, che per la salute del corpo umano conviene alle volte l'amputazione di alcuno de' membri che lo compongono. Converranno realmente, finchè durerà quel pericolo, e dopo eziandio, qualora cioè vi siano ragioni di credere, (e generalmente esse mancar non sogliono quasi mai in simili circostanze) che alcune parti del corpo non ben risanate contengano tutt'ora in sè de'semi di malattia pericolosa, e facile a scoppiare ad ogni piccola mutazione, o per qualsivoglia altro accidente.

9. In tempi sì calamitosi alto suona ovunque una voce, che impedisce quasi affatto al Governo di sentirne altre, la voce io voglio dire, la quale

non facendo che ripetere quelle parole = *salus Populi suprema lex esto*, = viene ad autorizzare qualunque misura, e qualunque straordinario provvedimento, quello solo eccettuato di una manifesta ingiuria. Essa però non sarà da temersi subito che al castigo si facciano precedere le due parti essenziali di ogni processo indicate poc'anzi, l'una cioè per cui si pone in essere la verità del fatto, e l'altra per cui all'imputato si lascia aperta la strada a giustificarsi.

10. Il male si è, che allora l'aspetto di ciò che si teme, getta i buoni in una specie di avvilimento, che taluni sotto le false sembianze di amore della Patria, non mirano che ad accelerarne la rovina, e che lo spirito di vendetta, l'ambizione, l'avarizia, e tante e tante altre vilissime passioni s'impadroniscono dell'animo di molti, e li rendono sommamente destri, ed astuti per giovare a sè soli, e nuocere altrui. Di qui è che le persone destinate specialmente dal Principe per esercitare l'accennata procedura, e punizione, per quanto retta sia la loro intenzione, e per quanto grande sia la loro fermezza per non volere che il ritorno del buon ordine, pure sono costrette a temere fino di quei medesimi che pur si mostrano amici della Patria, e a dubitare anche della verità delle giudiciali testimonianze in altrui svantaggio.

11. Il perchè i nomi dei deponenti nei giudizj straordinarj non dovranno sempre occultarsi agli imputati per non togliere loro i mezzi d'indebo-

lirne la fede con legittime eccezioni, se pure ne avranno da addurre. E per l'esposte ragioni alle pene perpetue, e più ancora alle capitali saranno generalmente da preferirsi le temporarie, e le altre che mantengono il condannato sempre nello stato di ritornare al possesso de'suoi diritti, e a godere de' benefici effetti di un perdono generale, che per molte e molte ragioni si rende quasi necessario, appena cessa il bisogno di provvedere per vie straordinarie alla comune conservazione. Dissi generalmente, perchè ad una simile conservazione pur troppo fa d'uopo alle volte di sagrificare la vita di taluni, che sono i capi, e gli istromenti principali del disordine. Dispiace, e non può non dispiacere la sorte di queste infelici vittime, ma non vi è altro rimedio per riordinare, e salvare lo Stato

12. Da questi principj fondati sul diritto di difesa, e di conservazione, diritto comune a tutti per Legge eterna di natura, avvertono i migliori scrittori dell'arte politica non potersi nelle indicate circostanze dipartire, nè i desiderosi di creare nuovi imperj, o di mantenersi nel possesso dei già conquistati colle armi, nè i solleciti di conservare gli antichi. Della quale verità ci fanno fede le storie di tutti i tempi, e la pratica costante delle Sovrane Potenze, e di tutte quante le genti.

13. I Romani, ogni volta che credevano in pericolo la loro Repubblica, creavano un dittatore, e incaricandolo in genere del dovere di procurare =

ne quid Respublica detrimenti caperet = gli attribuivano un potere illimitato da esercitarsi secondo la propria saviezza e prudenza. Lo stesso fu praticato in egual modo ed in eguali circostanze dagli Ateniesi, e da altre celebri nazioni de' più remoti tempi; e lo stesso ancora si è veduto eseguito ai giorni nostri presso popoli certamente coltissimi, fino al segno di dichiarare alle volte, che l' una o l' altra Città, o Provincia intera considerar doveasi in istato di assedio, o di guerra, e ciò non per altro se non per richiamare all' autorità militare il poter giudiziario, o punitivo, e render così l' applicazione delle pene più spedita, e per conseguenza più adattata ad estinguere l' incendio che minacciava di tutto distruggere, e rovinare.

14. Non essendo in poter dell'uomo il prevedere i pericoli tutti, ai quali può trovarsi esposto un corpo politico, nemmeno si può da lui determinare nè avanti, nè dopo la sopravvenienza dell'altro pericolo una misura inalterabile, e costante di rimedj da porsi in opera, finchè quel pericolo non sia superato. Di modo che fa d'uopo che la suprema podestà, secondo la diversa natura del male che minaccia, prepari rimedj che sembrano i più convenienti, e destini alcuni, perchè li applichino, previa la partecipazione, intelligenza ed approvazione del Principe stesso, e ne suggeriscano de' nuovi secondo le occorrenze. E questa è forse la principal ragione, per cui gli attributi dell' alta

Polizia, sia quanto esser si voglia ben regolata, non si sono potuti ancor richiamare a un grado fisso, ed immutabile da prevenire il caso, che essa trascuri certi confini, che sembrano riservati al Tribunale di mera giustizia.

15. Dallo stato di grave infermità, e di fondato timore di vicino scioglimento delle parti, passiamo a considerare il corpo Politico nello stato di vera salute. Quali esser dovranno in tale stato le ingerenze del Ministro principale di Polizia? Io sono d'avviso ch'esse limitar si debbono all'esatta vigilanza, perchè siano osservate le Leggi tutte, e mantenute in vigore tutte quante le pubbliche instituzioni e regolamenti diretti a conservare il buon ordine e promuovere sempre più la comune felicità. Ma poi non credo, che durante questo stato di salute esercitar debba il diritto di giudicare, e di decretar pene di qualsivoglia genere.

16. I Decreti i più temuti, e insieme i più odiosi sono generalmente i Decreti provenienti dall'alta Polizia, i quali portano seco una condanna, o castigo qualunque. Dal che tra le altre addurre si possono due ragioni, sì perchè non si creda che a questi Decreti preceda una piena cognizione, sì perchè essi sono inappellabili, non essendovi luogo all'appello contro i Decreti del Sovrano e del Governo, colla cui piena intelligenza sembra dover sempre procedere il Ministro supremo di Polizia.

17. Quanto minori dunque punizioni emaneranno da un simil Ministro, tanto più pregevole, e

grato diverrà il Ministro di lui, e con esso il Governo ed il Principe, e diverrà pregevolissimo e gratissimo, se le pene saranno sempre gli effetti di sentenze dei Tribunali ordinarj, nè mai dell'alta Polizia, potendo allora ognuno andar persuaso della separazione del Poter Legislativo dal Giudiciario, e Punitivo; separazione tanto desiderata dalla libertà civile, e tanto gloriosa ad un Governo specialmente quando non abbia ragioni di temere per la sicurezza dello Stato.

18. S'è del Governo, come abbiam notato di sopra, il punire e il procedere con fermezza in tempo di grave, e notorio pericolo anche colla probabilità di perdere qualche cosa nell'amor dei cittadini, é ancora ed esser dee suo pensiero di non cimentarvisi quando senza alcun rischio del pubblico bene la facoltà punitiva può essere esercitata indipendentemente affatto dal Governo medesimo, e con maggior soddisfazione de' cittadini. Bisogna pur confessarlo: ogni punizione per parte del Governo, o del supremo Ministro di Polizia, la quale non apparisca autorizzata da una evidente necessità, dispiace ai puniti, non meno che agli altri tutti, bene o male inclinati che siano, i quali in tempo di vera calma, o sicurezza non possono non amare i giudizj ordinarj nei quali in caso di vero, o supposto aggravio è sempre ammesso un qualche ricorso o rimedio, a differenza de' giudizj straordinarj, o economici che per la ragione di sopra accennata non ammettono rimedio alcuno,

o l'ammettono con assai minore speranza di buon successo pel condannato.

19. Mentre Leopoldo II. di gloriosa memoria andava ricolmando di beneficenze la Toscana, e le preparava sempre maggiori felicità con darle in ogni genere di pubblica amministrazione forse le migliori Leggi conosciute in que'tempi, e specialmente con farle il dono di un Codice Penale, che al dir degli egregi Autori del Progetto pagina 139 onorò già questa parte d'Italia; l'alta Polizia, oltre d'essere vigilantissima, si occupava allora troppo spesso nel punire or l'una, or l'altra trasgressione. Il che fece sì, che la massima parte de' cittadini Toscani si lasciasse prendere da una specie di timore da non accordare a quel Governo tutti i pregi che pur gli accordavano l'estere nazioni; e che in Toscana ancora furono poi conosciuti, ed ammirati quanto meritavano, appena Leopoldo cessò di regnare, e divennero assai più rari i giudizj economici.

20. Ed ecco confermata dal fatto la verità di quel che io andava poc'anzi rilevando dietro la scorta della ragione, che in tempi placidi e sereni i giudizj e le pene disconvengono al Ministro superiore di Polizia. Ma non gli disconverrà poi la vigilanza, la quale anzi non potrà mai esser troppa, e dovrà abbracciare gli oggetti tutti di pubblica amministrazione, vale a dire tutti quanti i pubblici funzionarj, i Magistrati, i Giudici, i Prefetti, i Ministri di Finanza, gli Esattori, non meno

che i Professori approvati delle scienze e dell'arti, e coloro, cui la Legge confida in special modo l'altrui educazione, e direzione per conoscere se siavi alcuno, il quale colla sua negligenza, o in altra maniera trattenga l' esecuzione de' pubblici provvedimenti e ne impedisca i salutari effetti, e per ravvivare i deboli con opportune ammonizioni, e far noto al Governo i fraudolenti e i maliziosi, affinchè prenda su di essi le convenienti misure da richiamarli ai proprj doveri, o da porli in istato da non poter più abusare della confidenza ch'era stata loro accordata.

21. E quanto ai Giudici specialmente della Corte di Giustizia Criminale, o dei Tribunali Correzionali, ingiungerei loro di rendere inteso settimanalmente, o mensualmente di tutti i processi risoluti, o pendenti il Ministro superiore di Polizia; come ingiungerei alle persone incaricate di acquistar notizie relative agli autori de' veri delitti e delle trasgressioni, ai vagabondi, agli oziosi, e simili, di comunicarle al Ministro predetto, e insieme ai competenti Tribunali, affinchè procedano questi nelle debite forme contro chi occorre, e quel Ministro ritenga tutto al solo oggetto di farne l'uso opportuno presso il Principe in occasione specialmente di cariche da conferirsi, e di premj da distribuirsi.

22. Concludendo, io crederei che la sola vigilanza in tempi di vera calma esser debba la principale funzione del Ministro di Polizia, e che a questa debba andare unita l'obbligazione di riferi-

re al Governo tutto ciò che può essere del bene dello Stato, ch'esso sappia e conosca, e vorrei poi separato da lui il poter di giudicare, e punire.

25. Si stabilisca in tal guisa il Ministero di alta Polizia; e il Governo si riservi espressamente il potere di procedere e castigare per mezzo di quel Ministro, o di una straordinaria Commissione tutte le volte che un vero pericolo di sovversione dell'ordine pubblico o di altro male gravissimo sia per richiedere rimedj pronti ed efficaci; diritto del quale in veruna ipotesi può dirsi che il Governo abbia inteso di spogliarsi, non essendo in facoltà nè dell'uomo nè del corpo sociale e del suo capo di rinunziare al dovere di conservare sè stesso, e all'uso de'mezzi a ciò necessarj nella varietà delleumane vicende. Allora il Principe, ed il Governo tanto più potranno farsi amare, quanto meno saranno per trovarsi nel caso di divenire odiosi con procedure e pene economiche, le quali per quanto sembrino l'opera del Ministro superiore di Polizia, non lasciano di aversi ancora per l'opera del Principe e del Governo medesimo. E di più il Ministro di Polizia potrà più facilmente servire di ajuto al Governo per ben conoscere il carattere della nazione, i desiderj di lei, quel che comunemente piace, e dispiace nell'amministrazione dello Stato; cognizioni tutte importantissime per modificare le Leggi già fatte, per promulgarne delle nuove, per ben calcolare il conto da farsi nelle

varie possibili contingenze delle disposizioni del popolo, e per distribuire con giusta misura quella specie di moneta non di altra materia composta, che dell'onore, il cui prezzo essendo sommo se la medesima sia bene impiegata, usandone altrimenti va a diminuire insensibilmente da non avere in fine più corso.

24. Da tutte queste premesse si raccoglie per una parte esser proprio della suprema autorità, la sola, a cui possono essere ben noti i bisogni tutti dello Stato, e i mezzi di renderlo felice, il segnare gli attributi, e i limiti della Magistratura Politica, siccome appunto si legge nel Progetto pagina 175. Eglino però contenti di proporre castighi proporzionati per alcune mancanze più ovvie, e d'ispezione della bassa Polizia, lasciano per alcune altre, pagin. 175, 302, la cura al Sovrano di provvedervi nella sua saviezza cogli opportuni rimedj, e così riconoscono in lui sempre più quella prerogativa.

25. Dall'altra parte si raccoglie, che in un Regno di nuovo stabilito, com'è il Regno d'Italia, la Polizia oltre l'essere vigilante, dee essere eziandio attiva nel senso da me spiegato fin qui. Esso, a dire il vero, è assai più esteso di quello contemplato nel Progetto; può darsi però, che sia conforme ad alcune Costituzioni del Codice Militare di quel Regno. Non posso assicurarlo, non essendomi per anche riescito di possederne una copia, e di leggerla.

26. Nel Progetto si dice solamente che quel Codice si vuol distinto dal Codice de' delitti, e delle pene, pagina 11; distinzione giustissima, che non può non approvarsi. Or se mai vi si contenesse qualche dichiarazione di voler giudicati, e puniti in tempo di gran disordine, e di guerra secondo le Leggi Militari di quel Codice tutti indistintamente i promotori del disordine, e i cooperatori eziandio del cattivo esito della guerra, i cospiratori, e simili; ovvero se in qualche Città, o Provincia per le ragioni, e il fine da me esposti al n.° 13 fosse già stato espressamente richiamato per qualche tempo alla sola autorità Militare il poter giudiziario, e punitivo da esercitarsi a forma di quel Codice medesimo, nuovi argomenti delle proposizioni da me fissate al n.° 8 e seguenti si avrebbero allora dalle Leggi stesse di quel Regno, cui si pensa adesso di dare il miglior Codice Penale.

27. Trascorso per altro che sarà il tempo necessario, perchè qualsivoglia recente forma di Governo acquisti la conveniente consistenza, e riscuota veramente oltre il comun rispetto, anche l'amor de' cittadini tutti, il migliore, e più sicuro custode, e difensore di ogni politica Costituzione, chi sa, che allora ritenuto non sia o in tutto, o nella massima parte quel che si propone nel Progetto per le trasgressioni alle Leggi della bassa Polizia, e non sia per trovarsi espediente di stabilire il Ministero di alta Polizia colle regole proposte di sopra?

28. In tal caso verrebbe finalmente a svanire in certo modo il delitto di Polizia, il quale ha quasi sempre più o meno nociuto all'opinione dei supremi Regnanti. Come quel delitto non consiste nel danno già recato altrui giustamente, ma ripete la sua origine, (e l'avvertono gli autori del Progetto pagina 139), dalla mente preveditrice del Legislatore sollecito di prevenire i delitti, che sono per turbare veramente la quiete dello Stato, e violare l'altrui proprietà reale, o personale, così esso non suole generalmente riputarsi che l'effetto della fantasia, o arbitrio del Legislatore. Di qui ne viene, che dove sono spesso decretate coercizioni economiche, i cittadini tutti sen vivono sempre col timore di essere trattati da delinquenti senza esserlo realmente; timore facile a risvegliarsi anche per le ragioni accennate di sopra ai n. 18, 19. Al contrario ogn'uno, facilmente si persuaderebbe, che nel delitto di cognizione della bassa Polizia si comprende la mancanza di una misura prescritta dal Legislatore, ma al solo oggetto di assicurare meglio la sicurezza di alcuno, e che le punizioni che partono direttamente dall'alta Polizia anzi ch' essere atti arbitrarj, mirano a porre in salvo il corpo sociale dagli attacchi che gli si vanno preparando per distruggerlo. Nè vi sarebbe in fine chi non convenisse che nell'uno, e nell'altro caso il Legislatore non si propone che di diminuire il terribile, ma pur troppo inevitabile uso di pene alle volte gravi ed esemplari.

29. Più ancora svanirebbe quell'idea, e più comune diverrebbe quella persuasione, se in conformità di quel che si notò nel n. 15 la mancanza di detta misura o regolamento sarà conosciuta e punita da un Tribunale speciale indipendente nei suoi giudizj dal Governo e dal Ministro superiore di Polizia. O seguitino a conoscere di simili mancanze i Giudici di Pace costituiti nel Regno d'Italia, ovvero le loro facoltà vengano riunite per questa parte ai Tribunali Correzionali, la cui azione si osserva nel Progetto pagina 164, essere estremamente affine a quella della Polizia, io ne converrò. E purchè non si dimentichino le due parti sostanziali di ogni processo rammentate ai n. 8, 9, e si ritenga la cautela proposta al n. 11, converrò parimente, che simili Tribunali siano dispensati nelle procedure dall' osservanza di tutte quante le formalità proprie dei Giudici della Corte di Giustizia. Abbiano pur essi una procedura più spedita, ed abbiano ancora un Codice di trasgressioni distinto da quello de' veri delitti: anzi che disapprovarlo io per me lo credo convenientissimo, sottoscrivendomi di buon grado a quel che su tal proposito leggesi in più luoghi delle Osservazioni de' Tribunali, e Regi Procuratori, e segnatamente volume II pagina 20, 62, 241, e seguenti. A me basta che il Ministro superiore di Polizia sia obbligato ad una somma vigilanza che è poi quella, che essendo ben esercitata, forma la parte più nobile, e anche la più utile del suo Ministero, a differenza

della facoltà punitiva, che abbiamo veduto non convenirsi, se non in tempi burrascosi ed infelici.

30. Mi si perdoni sì fatta prolissità sopra un argomento di tanta importanza, e di difficilissima spiegazione per la moltiplice varietà delle opinioni e de' principj, con cui ne hanno trattato uomini celebri per ingegno, e per dottrina. Più e più volte mi sono provato coi miei scarsi lumi di penetrarne l' intima natura, e di conoscerne bene l' ampiezza, e più e più volte ho consultato chi poteva istruirmi in tal materia ed illuminarmi. In fine mi sono convinto che senza ritenere la distinzione premessa fin dal principio n. 3 e in seguito poi spiegata forse anche troppo diffusamente, non poteva stabilirsi nulla di certo e di preciso su quest' oggetto; e ciò che ne ho detto fin qui è tutto quel poco che mi è riescito di raccogliere dalle mie premure e dai miei sforzi.

31. Me felice! se questi deboli rilievi in mani di persone assai più esperte delle mie saranno mai per contribuire a vedere una qualche volta ben circoscritte entro i loro confini le facoltà proprie delle Magistrature di mera Giustizia da quelle dell'alta Polizia, e distinto dall'autorità politica il poter giudiciario e punitivo, siccome esserlo dovrebbe per sentimento di tutti i più accreditati politici adottato anche dagli autori del Progetto pagina 206, senza che si debba intendere giammai priva la Sovranità del diritto spiegato al n. 7 e seguenti, e da esercitarsi solamente in alcune straordinarie

occorrenze. Io che non saprei adesso proporre la totale separazione di questi poteri, a cagione dei tempi, e delle circostanze comuni quasi a tutte le nazioni di Europa, vado affrettando coi miei voti l'epoca di giorni più felici ancora, e più tranquilli in cui essa eseguir si possa con piena sicurezza, e sempre a maggior gloria de' Principi Regnanti, e a maggior vantaggio de' popoli governati. E poichè la Potestà Sovrana nel servire alle circostanze dee sempre avere in vista i principj di un perfetto governo per allontanarsene quanto meno è possibile, e prepararne la strada al massimo avvicinamento, ho premesso simili avvertenze da me credute di qualche importanza, sapendo bene, che trovato una volta il punto di osservazione in ogni genere di verità, possono le deviazioni talvolta necessarie prolungarne i vantaggi, e non mai operarne lo smarrimento.

32. Venendo adesso più particolarmente al Progetto, e a quel che in esso si propone tanto in genere, che in ispecie per i delitti e le peue, confesso ingenuamente di aver trovato molto da ammirare, e ben poco meritevole di rilievo. Esporrò non ostante alcune brevissime osservazioni sulla definizione, e divisione generale dei delitti per poi trattenermi più lungamente sulle pene. Quel che leggesi nell' art. 1, §. 1, n. 3, basta per far conoscere la giusta idea del delitto e delle sue essenziali caratteristiche. Ivi dunque se ne dà un' esatta definizione senza che siavi bisogno di sosti-

tuire la definizione proposta nelle Osservazioni vol. III. pagina 193, comecchè essa sembrar possa più chiara e più precisa. Per ciò che spetta alla divisione de' delitti, la sola necessaria in un Codice Penale è la divisione in delitti pubblici, e privati, e questa nelle sue rispettive specie si ha in modo nel Progetto da non potersi mai confondere in pratica gli uni cogli altri, e si ha pure quel che serve a distinguere abbastanza i delitti commessi con dolo, o con colpa, nell'impeto, o come suol dirsi a sangue freddo. Con tutto ciò sul fine dell'art. 8 non direi *maggiore, ma massimo grado di colpa*, o aggiungerei immediatamente, *o sia primo grado per cui si comincia ad ascendere al grado sommo del dolo*. In fatti, se bene si esamini la specie contenuta in quell'articolo, si troverà che l'avvenimento in questione è d'attribuirsi a vizio della volontà piuttosto che dell'intelletto di chi ne fu la cagione. Parimenti sul fine dell'art. 5. direi *con vera premeditazione, o con deliberazione semplice, o nell'impeto*, e per il §. 6 dell'art. 9 adotterei le parole che leggonsi nelle osservazioni vol. III pag. 195, cioè *se una forza esterna ed insuperabile lo costringa alla scelta fra due mali, e per evitare un male assai grave ed irreparabile commetta materialmente, e senza il concorso della volontà un atto dalla Legge vietato*. In genere poi diminuirei il numero de' delitti consistenti nella sola ommissione, e notati specialmente nel tit. VI. sez. VI. art. 368 e seguenti, giacchè per

fare si richiedono certe disposizioni non comuni a tutti, nè in qualsivoglia tempo, mentre ciascuno può quasi sempre astenersi facilmente dal fare. Onde riservate le pene per quelli che per la qualità loro di padre, di tutore, o per l'atrocità del delitto da commettersi erano nel dovere di fare, d'impedire ec., di denunciare ec., negli altri distinguerei sempre, se lasciato abbiano di operare, o per disprezzo alla Legge, ovvero per non aver preveduto bene quel che era per accadere, o per timore, o per altra ragione meritevole al più di una leggerissima mortificazione, o anche di una semplice ammonizione. Con che vanno d'accordo i rilievi contenuti nelle Osservazioni vol. II. pagina 93, e 99.

53. Conseguenze dei delitti sono le pene, dalla di cui classe gli Autori del Progetto vogliono meritamente esclusa, oltre la pena del bollo, anche la confisca dei beni. A dir vero la giustizia, e l'equità si uniscono insieme a raccomandare la conservazione de' beni del delinquente per farli servire alla refezione de' danni, che egli recò altrui, ed alla sussistenza della sua famiglia. Ma se anche l'interesse pubblico avrà molto sofferto per opera di chi, per esempio, somministrò volontariamente occasione all'incendio di pubbliche fabbriche, a rottura di argini pubblici, o a spese straordinarie in levar gente contro il consueto numero, e mantenerla a fine di prevenirne i tristi effetti di una guerra interna, o per condurre a buon termine la

guerra esterna eccitata contro la patria da qualche di lei figlio ingrato e fellone, non potrà allora l'intero patrimonio del reo giudicarsi obbligato a favore dell'erario pubblico, e a riparazione di un danno di cui in sostanza ne risentono i cittadini tutti, che sono nel dovere di concorrere alle spese necessarie per la buona amministrazione e conservazione dello Stato? Non volendo erigermi in giudice di sì delicata questione lascierò volentieri ad altri il decidere, se lo Stato andando in simili casi al possesso del patrimonio del condannato sia per esercitare una porzione del diritto penale; ovvero un atto di giustizia dovuta all'interesse pubblico, e insieme al privato, il quale a parer mio dovrà sempre essere preferito al pubblico, in quanto cioè si tratterà d'indennizzare prima chi fu specialmente danneggiato per opera del delinquente, indi l'erario per quanto sarà possibile.

34. Non così voglionsi abolite nel Progetto le pene pecuniarie, le quali anzi si ritengono con fissarne pagina 14, il massimo grado della somma di lire 6000. Deesi però confessare che avutosi riguardo all'insigne differenza de' privati patrimonj, quella pena può per alcuni riescir gravissima, e per altri presso che indifferente; talchè potrebbe forse convenire una definizione di patrimonj in alcune determinate classi da desumersi dai libri pubblici del censo, ed assegnare per ogni classe il massimo grado della multa, per esempio, nella sesta o altra quota del patrimonio medesimo, e

stabilire i gradi medj, ed il minimo entro questa stessa quota, perchè tra i detti gradi spaziar possa l'arbitrio del Giudice a forma delle regole generali giudiziosamente notate nel Progetto pagina 11 e seguenti, pagina 177, 178, e 179; senza che si debba mai intendere compreso nel pagamento della quota, cui sarà il reo condannato, quel che egli dovrà dare per l'altrui privata indennizzazione.

35. In conformità de' quali principj non sarei lontano dall'ammettere pei furti la pena pecuniaria proposta nelle Osservazioni volume III pagina 198. Non l'ammetterei però assolutamente, ma sotto due espresse condizioni, l'una che essa non appartenga ai furti, pei quali sia stabilita la pena de' ferri o a vita, o a tempo; l'altra che chi è nell'assoluta, o parziale impotenza, da dedursi sempre dai libri del Censo, di pagare la pena pecuniaria, sia punito con pene afflittive di corpo da determinarsi per le varie specie di furti nel Codice, a guisa di regole generali.

36. Così in occasione ai furti verrà ad aversi un certo riguardo alla qualità delle persone nella giusta presupposizione che i più distinti tra i cittadini siano generalmente anche i più facoltosi, e quel ch'è forse più da valutarsi, il riguardo si verrà ad avere senza che il Legislatore e i Giudici mostrino di voler fare altra distinzione nei delitti e nelle pene, che quelle dipendenti dall'età, dal sesso, e da altre ragioni, che hanno il loro fondamento nella natural condizione comune a tutti gli uomini,

o in certi principj generali di ragione spiegati in parte nella parte I. tit. VIII. del Progetto.

37. Vedo però che tra gli autori delle Osservazioni sonovi alcuni di molto ingegno, ed erudizione, i quali attesa la diversa qualità delle persone, ammetterebbero volentieri un' eccezione anche nella pena d'infamia. Nel protestare ingenuamente, che mi sembrano in genere di molto peso gli argomenti addotti in conferma di tale opinione, mi limiterò ad avvertire che risparmiata l'infamia per gli altri delitti a un certo genere di persone, la riterrei indistintamente pei delitti da punirsi colla pena capitale, o con quella de'ferri in vita. Per l'una e l'altra di queste due pene principali riterrei la pena accessoria della berlina, e ommetterei l'esposizione del cartello pei condannati ai ferri temporariamente. Ma poi non unirei mai la detta esposizione alla pena della casa di forza, o al più l'unirei solamente allorchè questa pena dovesse essere perpetua.

38. La pena di morte, e quella de'ferri, sia a vita, sia a tempo, mostrano abbastanza il grado sommo d'iniquità di chi volle meritarle, talchè non gli sembrano dovuti altri riguardi, che i riguardi comuni ai rei di eguali delitti per sola legge di umanità. Che se mai dir si volesse che l'infamia anche in questo caso non lascia di essere più sensibile all'uno, che all'altro condannato, resterà a riflettere che ciò sarà difficile a credersi di chi dimenticò, siccome leggesi nelle Osservazioni

vol. III pag. 196, la sua condizione, la sua civiltà, il suo stato per macchiar sè stesso di delitti di lor natura infamanti. Anche la pena della casa di forza risveglia l' idea di delitto piuttosto atroce. Pure essa è la pena che ha dietro a sè la prigionia, pena infamante da sostituirsi, se non dai Tribunali di Giustizia per mancanza di piena prova, almeno dal Tribunale Sovrano di grazia per i riguardi che possono essere alle volte dovuti, o ai precedenti meriti del reo, o alla qualità della famiglia cui appartiene, o al complesso delle circostanze, che accompagnarono il delitto.

39. Quel che può dirsi con sicurezza si è che l'infamia, e per conseguenza la berlina, e l'esposizione del cartello non sono poi da adoperarsi nè con tanta frequenza, nè in modo da mettere in collisione l' infamia di diritto con quella di fatto determinata dalla pubblica opinione. Altrimenti quella pena non può non andare perdendo la sua forza, e divenire a poco a poco quasi inutile. Il perchè quando vogliasi ritenere l'esposizione del cartello come pena accessoria alla casa di forza non ostante quel che ne ho rilevato poc'anzi, io per me non l'applicherei certamente ai casi tutti contemplati nel Progetto. Per esempio risparmierei la berlina nella specie contenuta nell'art. 310 §. 2, e l'esposizione del cartello nei delitti, di cui si parla nell' art. 312, §. 1, e 448, §. 1, e non lascerei di aver presenti le avvertenze contenute su tal proposito nelle Osservazioni vol. II pagina 244, e 245 per

ciò specialmente che riguarda gli effetti dell' infamia da determinarsi con precisione nel Codice Penale.

40. Del resto non può dirsi assolutamente, che nel Progetto non si abbia quanto alle pene verun riguardo alla condizione speciale del delinquente. Trattandosi di persone di buona fama, si ammette pag. 8, che alla detenzione per un mese possa il Giudice nella sentenza surrogare la detenzione del condannato per altrettanto tempo in propria casa. Mi parrebbe però che in vece della detenzione di dieci, di sei giorni ec. proposta in più luoghi del Progetto contro gli Operaj e simili persone per mancanze di non gran rilievo, adottar si dovesse una detenzione più breve, o anche di uno, o di tre giorni al più, accompagnata però da un rigoroso digiuno, o da altro patimento, che nel diminuire la durata della pena ne accresca l' intensità. Una detenzione di parecchi giorni è verisimilmente per mandare in rovina la privata economia di un Operajo e insieme di tutta la sua famiglia, da non risorgere che con grandissimo stento. Il che percuote egualmente la pena della totale sospensione da un mercimonio, la quale restringerei a pochissimi casi, lasciando negli altri, per i quali viene suggerita, che il mercimonio si possa almeno esercitare da alcuno della famiglia del delinquente, o da altri ancora, cui piaccia di farlo per conto del delinquente medesimo.

41. Quanto però alla pena di detenzione or nominata, non si dee obliare il rilievo che leggesi

nelle Osservazioni pag. 122 Vol. II. Esso ne mostra che la detenzione in casa di correzione appartenente alla classe delle pene correzionali è in sostanza più dura della pena di prigionìa che è pena di alto Criminale, e che il condannato può consumare in un qualche castello, o fortezza del Regno, senza essere obbligato ad alcun lavoro, e senza essere accompagnato da alcun segno atto a indicare la qualità del suo delitto certamente più grave di quello di ciascuno de' detenuti nella casa di correzione. Come ciò si oppone alla proporzione da osservarsi nei delitti e nelle pene, così quel rilievo mi sembra meritevole di essere preso in una giusta considerazione.

42. Per le piccole trasgressioni in confronto delle brevi detenzioni, della sospensione del mercimonio, e di altre simili pene riescir potrebbe per vero dire assai più utile la pena del bastone. Essa però non può ovunque adoperarsi senza pericolo di troppo indispettire il popolo, e di dar luogo a dei tumulti. Ma dove ciò è da temersi, perchè per coloro tutti che mantengono sè e la propria famiglia col giornaliero guadagno della loro opera, non si sostituisce l'uso delle nerbate da darsi in privato, o altro simile castigo, e non si stabilisce la detenzioue, o la multa per i possidenti, che sono per cadere iu eguali trasgressioni?

43. Avvertimmo nel n.° 34, che gli Autori del Progetto fissano il massimo grado delle pene pecuniarie in lire 6000. Ora si dee aggiungere, che

limitano l'ultimo grado di questa pena in lire 75, e che parimente per ciascun grado delle pene temporarie assegnano il massimo ed il minimo limite pag. 11, 12, 13 e 14. Siffatta gradazione è diretta a provvedere ai disordini, che nascer possano egualmente da una soverchia restrizione, e ampliazione della facoltà, e dell'arbitrio del Giudice nella decisione delle cause Criminali. Si teme non ostante da alcuni dottissimi estensori delle Osservazioni pag. 9, 10 e 112 Vol. II ec. ch'essa sia per produrre non minori disordini, adducendo in prova del loro timore, oltre varie ragioni dedotte dall'infinita modificazione e varietà di circostanze di persone ec., anche il fatto, cioè gli inconvenienti, che assicurano esser derivati dalla Legge de' 25 febbrajo 1804, la prima dalla quale siasi formata in quel Regno una consimile scala di gradazione di pene. Rilevano in sostanza esser indi avvenuto, che ai tenui delitti siasi dovuta applicare una pena assai grave, e viceversa; che il delitto accessorio siasi più punito del principale, e il conato più ancora dello stesso delitto.

44. Io facilmente m'ingannerò, ma non sono lontano dal credere che non la prelodata Legge, e nemmeno i Giudici siano stati la cagione de' rilevati disordini, ma che siane stata piuttosto la diversità della prova, che rispettivamente potè cumularsi in giudizio contro gli imputati dell'uno, o dell'altro delitto. E qui mi sia lecito di osservare che nella prova in specie il Giudice non rare

volte trova mancare or più, or meno per valutarla per prova piena; talchè egli resta incerto e sospeso sulla pena da decretarsi. S' essa a forma della Legge dovrà essere delle pene del genere correzionale, o di Polizia enumerate distintamente nel Progetto pag. 7, 8 e 9, potrà senza gran difficoltà determinarsi per una pena in maniera da non avere di che rimproverare a sè stesso; si perchè ciascuna di quelle pene non è generalmente per recare al reo un gran patimento; sì perchè decretandola nell' infimo grado stabilito dalla Legge, verrà il reo a patire anche meno. Ma se dovrà essere alcuna delle pene di alto Criminale, per esempio la pena di morte o de' ferri, non potrà non riandare coll' animo quanto ingiusto sia il condannare ad una pena gravissima chi non è nè confesso, nè convinto abbastanza dell' orrendo misfatto imputatogli; e quanto scandaloso il sottoporlo ad una pena proporzionata forse al genere di prova posto in essere, ma non mai dall' atrocità del misfatto medesimo. Potrà, e dovrà anche prolungare il corso del giudizio; ma se giunge in fine a dover disperare che sieno per acquistarsi migliori e più accertate notizie contro l' imputato, converrà pure che alla fine esterni il suo sentimento. Il perchè opinerei, che alle cause descritte al tit. VIII, pagina 22, e seguenti, le quali influir debbono sulla qualità e durata della pena, altre ancora aggiunger se ne dovrebbero fondate sui principj di ragione, e sulla quasi concorde autorità de' dot-

tori, e quella segnatamente che si appoggia sull'imperfezione della prova quanto al fatto in ispecie, e non quanto al fatto in genere, la quale subito che per una ragione, o per l'altra non potrà dirsi perfetta, dovrà sempre ritenere il Giudice dal pronunziare una pena qualunque. E l'aggiungerei in modo che nei delitti di alto Criminale sia lasciato al Giudice oltre la latitudine nel grado anche nella qualità della pena, tanto secondo la diversa natura della prova, quanto ancora delle circostanze. Due cose poi si dovranno nel Codice espressamente dichiarare. La prima, che dalla pena della morte scender possa il Giudice per l'imperfezione della prova a quella de'ferri, da questa a quella della casa di forza, e da questa a quella sola di prigionìa in alcuno de'gradi rispettivamente prescritti dalla Legge, di modo che non siagli mai permesso di passare ad alcuna delle pene correzionali. L'altra si è che quando il Giudice crederà non esservi luogo a condannare nemmeno col genere di pena che immediatamente succede alla pena ordinaria del delitto in questione, invece di proferire una sentenza decisiva, possa dichiarare, che per l'imperfezione della prova resti frattanto ferma la speciale inquisizione già trasmessa, si tenga aperto il processo fino a nuovi e migliori riscontri, e viva l'inquisito sotto una vigilanza speciale della Polizia. La qual dichiarazione tornerà bene di render nota al pubblico, perchè tutti sappiano la vera cagione, per cui il supposto reo è andato esen-

te fin qui dalla pena senza però esser fuori del caso di doverla tutta soffrire, appena potrà concludentemente provarsi il delitto di cui fu creduto autore. Con che mi parrebbe sufficientemente provveduto agli accennati disordini, che si temono dalla proposta gradazione di pene; gradazione alla quale generalmente in ogni sorta di pene, o di alto Criminale, o Correzionale, o di Polizia darci un' estensione maggiore con accrescerne i limiti oltre quelli notati rispettivamente nel Progetto.

45. E poichè il discorso mi ha condotto a dire qualche cosa delle prove, mi cade ora in acconcio di trattenermi alquanto sulla prova indiciaria, come quella alla quale conviene ricorrere il più delle volte, e la quale essendo per sè stessa difficile a ben concludersi, lascia più dell'altre prove il Giudice nello stato d' incertezza, e l' induce a declinare dalla pena ordinaria, o a proferire l' indicata sentenza interlocutoria. Tanto d' essa, che di ogni altro genere di prove si tace affatto nel Progetto. A questo silenzio è da credersi, che sarà supplito nel metodo da pubblicarsi di procedura Criminale, siccome si augurano nelle loro Osservazioni pag. 17 Vol. II, il Presidente, e gli altri dottissimi Giudici del Tribunale di Cassazione, rilevando con molta saviezza che sarebbe un gran difetto il lasciar totalmente il fatto all' intima convinzione del Giudice, quando è certo, che tanto nei giudizj criminali, che nei civili la convinzione deve essere ragionevole, ed avere un criterio legale. Intanto

non può ancora sapersi, se la procedura sarà segreta, o pubblica, e se *in ragione d'indizj indubitati*, siccome leggesi nelle Osservazioni pag. 177 di questo Vol., *potrà dichiararsi la convinzione del reo, e in forza d'indizj urgenti potrà procedersi a condanna di pena straordinaria.* Omesso ciò che spetta alla procedura, sulla quale proposi da più anni pubblicamente una specie di temperamento diretto a provvedere ai disordini, e ai difetti cui soggiace in atto pratico la procedura segreta, e la pubblica, ecco quel che penso rignardo alla prova mentovata poc'anzi.

46. Merita questa prova, (e me lo perdoni l'autore delle Osservazioni contenute nella pag. 53 di questo Vol., ove mostrasi non ben prevenuto rignardo alla medesima), di esser collocata nella classe delle prove legittime, giacchè a ben ponderarla, se sia perfetta nel suo genere, induce per sè stessa una piena convinzione, non minore di quella che suol produrre la prova testimoniale, e la prova fondata sulla giudiciale e ben verificata confessione degli imputati di delitto. Apparteneva a quella classe per Legge espressa degli Ateniesi e de' Romani e di altre antiche e celebri Nazioni, e colla piena approvazione de' loro più accreditati filosofi, oratori e giureconsulti. Nei tempi dell'ignoranza s'introdussero le così dette prove volgari, le quali insensibilmente contribnirono a render più comune l'uso della tortura, e a qualificarlo per un mezzo assai opportuno ad avere la verità;

dalla bocca de' testimonj, e più spesso ancora da quella dell' accusato. E i forensi alieni o per carattere, o per imperizia dell' arte che si richiede per porre interamente nel suo essere la prova indiciaria detta anche *artificiale*, parvero convenire tra loro perchè gl' indizj servissero non più a condannare alla pena ordinaria, ma piuttosto a slogare le ossa, e a tormentare in mille guise i rei negativi.

47. Di qui l' abuso immenso della tortura continuato per più secoli, e diminuito finalmente e quasi ovunque abolito in questi nostri tempi. Rimane però sempre generalmente l' opinione, che dagli indizj, siano quanto essersi vogliono urgenti, copiosi, e ben provati, e mostrino quanto mai mostrar possono una stretta relazione coll' imputato per una parte, e per l' altra col fatto delittuoso, e col tempo che precedè, che accompagnò, e che seguì il fatto medesimo, non possa mai dedursene una vera prova, ed una vera convinzione. Talchè in molti luoghi sta espressamente disposto con Legge, che sulla prova indiciaria non sia mai permesso al Giudice di decretare la pena ordinaria; e in altri fu stabilito, che la pena scender debba per molti gradi dalla pena legittima o debba anche permutarsi in pena di diversa qualità. Mentre ciò rende naturalmente gl' imputati più pertinaci nella loro negativa, e più destri i mal' inclinati per ricoprire all' ombra delle tenebre, o nella solitudine le più barbare scelleratezze, serve anco-

ra a mantenere più viva negli uni, e negli altri la speranza dell'impunità totale, o parziale, e a renderli sempre più arditi, e temerarj. Quando anche mancassero altre ragioni, che pur non mancano, e che legger si possono presso Anton Matteo, Filangeri, e altri uomini dottissimi, questa sola convincer ne dee chicchessia essere ormai tempo di restituire alla prova indiciaria il suo natio vigore.

48. Ella è poi la speranza dell' impunità, che convien togliere per quanto è possibile a coloro, che non sono altrimenti per astenersi dai delitti. A questo mirano le pene tutte di qualsivoglia genere, in quanto cioè nessun delinquente dee esser punito se non in modo che la pena di lui servir possa di esempio e di remora agli altri dall'imitarlo nei delitti. È certo che le pene, per esempio di perpetua detenzione non mirano a render migliori i rei, ma a tenerli sempre nell'impotenza di nuocere; e che quest'emenda si può avere al più per un oggetto accessorio, e secondario delle pene alle quali i rei vengono condannati a tempo. L'oggetto principale è, o almeno esser dee costantemente quello di provvedere al pericolo del danno futuro, (quanto al danno già recato ognun sa non esservi potenza capace di retrotrarne la forza quasi che fatto non sia), e di contenere entro i proprj doveri quei disgraziati cittadini, che per essere ritirati dal trasgredirli hanno bisogno dell'aspetto di una pena proporzionata di chi già peccò.

49. Ed ecco perchè si vuole dai più rinomati scrittori di Giurisprudenza Criminale, che le pene si eseguiscano sotto gli occhj del popolo, o almeno siano dedotte a pubblica notizia; e che esse inoltre siano certe, cioè accompagnino sempre i rei convinti o confessi, disapprovando fino l'uso troppo frequente delle grazie per parte della Sovrana autorità, quantunque sembri esser questo un diritto da non potersi dalla medesima, e da non doversi affatto separare. Ecco ancora perchè l'uso di pene aspre e severe si ha comunemente per l'unico mezzo d'impedire l'esecuzione, o di diminuire la frequenza de' delitti, che partir non possono che da disposizioni di un animo sommamente malvagio, e pericolosissime per la pubblica e privata sicurezza. Ed ecco finalmente perchè la stessa pena di morte si rende alle volte necessaria.

50. Seguitiamo pure ad applaudire a quei filosofi, e a quei Principi Sovrani, i quali crederono di dover disapprovare ed abolire siffatta pena, la più terribile dell'altre tutte. Ma non lasciamo di tributare i ben meritati elogj ai moderni Regnanti, i quali in questa pena medesima si sono persuasi contenersi il più efficace rimedio di prevenire la dissoluzione dell'ordine pubblico, e di assicurare per quanto si può la vita di ciascuno. Fu una lunga pace che a poco a poco fece nascere nell'animo di filosofi, e di principi rispettabilissimi l'opinione che gli uomini divenuti ormai migliori non sarebbero più per cadere in certi eccessi rim-

proverati ai viventi delle passate età; e che però era giunto il tempo di ascoltar principalmente le voci dell'umanità; voci le quali sebbene non siano da dimenticarsi giammai, pure servir non possono di regola per dirigere le operazioni tutte della giustizia. Ma poi una trista esperienza dimostrò pur troppo che gli uomini sono sempre gli stessi, e che come poste certe fisiche combinazioni nell' atmosfera nascono certe meteore, così posti avvenimenti straordinarj, è vero, ma piuttosto frequenti nella storia delle Nazioni, si hanno sempre i più gravi disordini morali e politici.

51. Per maggior confermazione delle cose contenute nei precedenti quattro numeri gioverà di gettare rapidamente gli occhi sul Codice Leopoldino, dal quale gli Autori del Progetto dichiarano ingenuamente pag. 139 Vol. I di aver *tratto un qualche partito*. Non si volle adottare in quel Codice la pena capitale; nè si volle che la prova indiciaria valutar si dovesse giammai per condannare un reo qualunque alla pena ordinaria, e nemmeno per condannarlo ad una pena straordinaria alquanto grave. Si ammette il ricorso al Trono contro una sentenza criminale per supposta nullità, o ingiustizia, ma poi si preclude affatto il ricorso per la grazia. E in fine si lascia molto all' arbitrio del Giudice.

52. Di qui ne venne, che i Giudici nelle loro sentenze prendessero insensibilmente a dare agl'indizj anche un valore inferiore a quello ben tenue

assegnato ai medesimi nel prelodato Codice, e a farsi carico dei motivi meritevoli di riguardo in un Tribunale di grazia piuttosto che di Giustizia. Il che non essendosi nemmeno osservato dai Giudici con regole certe e costanti, cominciarono le loro decisioni a mancare della tanto desiderata e commendevole uniformità, e alcuni rei confessi, o convinti di un eguale delitto furono veduti sottoporsi a pene diverse, e quasi sempre minori di quelle prescritte nel Codice, e i rei negativi o furono leggermente mortificati, o assoluti talvolta interamente, o rilasciati spesso in conseguenza di sentenze interlocutorie, e senza veruna pena. Così la dolcezza non ordinaria del Legislatore andò sempre notabilmente crescendo in atto pratico per opera de' Giudici. Intanto divenuti essendo in Toscana assai più frequenti, che in passato, i delitti atroci, gli omicidj proditorj, i latrocinj ec. fu sentita fin dall' anno 1795 la necessità di dar maggior forza agli indizj, di accrescere rispettivamente il rigor delle pene, e di ripristinare la pena di morte, da non eseguirsi però senza prima dar luogo al condannato di sperimentare il Tribunal di grazia, cui fu aperto di nuovo il ricorso.

53. Lasciate a parte le altre conclusioni, che dalle cose notate fin qui dedurre si possono, tre ne accennerò che reputo adattate al soggetto che si ha adesso tra mano. E primieramente avverto non essere sempre vero, che la dolcezza delle pene renda gli uomini migliori, e il rigor di esse

li faccia divenir più cattivi. Si proscrivano certi patimenti inventati da una barbara crudeltà colla veduta di prolungar la morte al condannato, e di maggiormente tormentarlo. Essi si confanno solamente con chi sa gustare l' inumano piacere di veder che altri patiscano senza alcun suo vantaggio; piacere troppo disdicevole a un Principe, e ad un Giudice, non fulminando il primo le pene contro i futuri perturbatori della pubblica, e privata sicurezza, se non costretto dalla necessità di provvedere a questa sicurezza medesima, e non decretandole il secondo, se non come Ministro, e Custode fedele delle Leggi. In vece si eseguisca quel che pare stabilito e approvato dalla natura stessa, la quale nell'autorizzare l'offeso a porre in salvo sè medesimo contro la violenza di un ingiusto aggressore anche colla morte di lui quando non siavi altra strada di sottrarsi dall' imminente pericolo, gli comanda di astenersi da ciò che render potrebbe all'aggressore più dolorosa la morte. E poi si ritenga sempre, che il Principe è debitore ai buoni della sicurezza de' loro diritti per Legge di giustizia, e che ai cattivi non son dovuti che per Legge d' umanità i riguardi compatibili con quella sicurezza, di modo che divien vizioso tutto ciò che parte da una dimenticanza delle Leggi di giustizia, per quanto sembrar possa conforme alla clemenza, e ad altre simili virtù.

54. In secondo luogo osservo, che sebbene un buon Governo non debba prender parte negli af-

fari di giustizia spettanti interamente alle cognizioni de' Tribunali rispettivi, pure non dee nemmeno riposare affatto sulla religione de' Giudici, e specialmente de' Giudici Criminali, le cui sentenze sono per sè stesse inappellabili. Non è da credersi che tutti siano sempre per occuparsi della fedele applicazione delle Leggi ai casi pratici, e che nessuno sia per curare quel che è alieno dal suo uffizio, o che ne è anche evidentemente contrario. Ed è per questo che io oltre quel che si disse al n.° 21, ingiungerei a que' Giudici di trasmetter copia delle loro sentenze definitive, e interlocutorie, e delle ragioni tutte sulle quali le appoggiano al Sopraintendente della Polizia, perchè lasciatone libero il corso alla conveniente esecuzione, le prenda in esame, e veda, se la Giustizia punitiva sia esercitata convenientemente alle leggi, e con regole sempre costanti ed uniformi. Altrimenti si correrà gran pericolo, che le migliori leggi vadino perdendo a poco a poco la loro efficacia, e che i destinati a giudicare della vita e dell' onore dei Cittadini, alle volte la facciano piuttosto da Legislatori, che da Giudici.

55. Finalmente credo di poter concludere, che quanto ho notato di sopra, fa risaltare sempre più la singolar saviezza di certe proposizioni contenute nel Progetto. Lasciando di parlare del valore della prova indiciaria, che verisimilmente sarà stabilito nel nuovo metodo non ancor pubblicato di procedere nei Giudizj Criminali, si provvede ivi per

quanto è possibile all' arbitrio del Giudice, circoscrivendolo entro i limiti riportati di sopra n.° 43, da approvarsi a parer mio colle modificazioni proposte nel successivo n.° 44. Si riconosce nel Sovrano il diritto di far grazia, e se ne loda il moderato uso quanto però alla totale condonazione, o alla diminuzione della pena, e non quanto a troncare il corso del giudizio, il che non si ammette che in due casi notati nel Progetto pagina 197, e 209, e nemmeno quanto agli effetti della recidività, che nell' art. 153 si dichiara doversi sempre considerare, come appunto leggonsi già descritti nell'art. 94, di cui per altro io riformerei il paragrafo secondo e settimo con farmi carico del rilievo contenuto riguardo ai medesimi nell'Osservazione pag. 24 Vol. II. Finalmente nel numerar le pene si ammette qual pena legittima la pena di morte, purchè sia eseguita col semplice taglio della testa, e convenendo di renderla esemplare, sia accompagnata da alcune circostanze, che mentre ne rendono più apparente l' apparato, non ne accrescano l' intensità (Progetto pag. 5, 150, 151) Ai piedi dell' altare della Giustizia, e alle voci delle fredda ragione protestano i benemeriti Autori del Progetto di aver fatto il duro sacrifizio de' liberali loro principj, e de' sentimenti del loro cuore, e vanno confortandosi col riflesso di aver riservato questo luttuoso rimedio ai più atroci, o ai più perniciosi misfatti. Ed io a maggior loro conforto, e mio eziandio, ardisco di proporne l'uso

per i delitti contro lo Stato, spiegati nella parte seconda titolo I. art. 155, e seguenti, e per i latrocinj, e gli omicidj tutti premeditati, e di escluderlo per ogni altro genere di delitti, e segnatamente per quello di cui trattasi nell' art. 490, sul che trovo esser concordi alcuni valenti Giureconsulti nelle loro Osservazioni al Progetto.

56. Di più pei delitti capitali ancora ammetterei la prescrizione esclusa nell' art. 143 del Progetto tanto per simili delitti che per gli altri da punirsi coi ferri in vita. Tra le altre ragioni, che suggeriscono di porre la prescrizione tra gli altri modi di estinguere l' azion Criminale, la più potente, perchè la più conforme ai principj di giustizia, si è quella di non render troppo difficile all' imputato la prova della negativa coartata, siccome dicono, di luogo e di tempo, l' induzione de' testimonj a propria difesa, e quel più, che servir può a porre in chiaro la sua innocenza. Per la qual cosa ridurrei in un solo i quattro articoli 143, 144, 145, 146, e direi — Si estinguono i delitti colla prescrizione, la quale per quelli di pena di alto Criminale è limitata al decorso di dieci anni, di tre pei delitti di pena correzionale, e di un anno per quelli di pena di Polizia — Piacendo di stabilire un tempo più lungo pei delitti contro la sicurezza pubblica, ne converrò, purchè non ecceda un decennio, e non si applichi a verun altro delitto; e converrò pure che tanto pei delitti di pena correzionale che di Polizia si determini una sola specie

di prescrizione di uno, o al più di tre anni. Indi adotterei gli articoli 147, 148, 149, 150, come appunto si leggono adesso nel Progetto senza curare il rilievo fatto sul contenuto di essi nelle Osservazioni pagina 159, Vol. II., e all' art. 150 ne aggiugnerei subito altro sugli effetti della sentenza in contumacia nominata appunto sul fine dell' articolo, riducendoli a quelli unicamente d' impedire per sempre il corso della prescrizione. E per quel che spetta al rimanente, approverei la costituzione Leopoldina, che richiamò in tutte le sue parti ai veri principj di equità l'articolo relativo alla contumacia, trattato innanzi dai Giureconsulti, e definito generalmente nei Codici de' Legislatori colle fallaci regole di una confessione presunta inopportunamente, giacchè non sempre la coscienza del delitto, ma il timore ancora delle molestie che precedono ne' giudizj Criminali la sentenza, trattener suole gli uomini dal comparire avanti il Giudice.

57. Percorrerò adesso i delitti in specie coll' ordine medesimo in cui si descrivono nel Progetto, e lo farò con qualche rapidità per compensare almeno in parte la prolissità precedente. Occupano il primo luogo i delitti contro la sicurezza pubblica intesi già col nome di lèsa Macstà Civile, nome riprovato prima dal Codice Leopoldino, indi dagli Autori del Progetto. Le specie sono individuate con bastante precisione, e chiarezza, e le pene sono distribuite con giusta pro-

porzione. Non ostante nell' art. 155 mi prevalerei della modificazione proposta nelle Osservazioni pag. 161, Vol. II; per gli art. 158, e 162, valuterei quel che se ne dice nelle citate Osservazioni pag. 25, 161, Vol. II, e pag. 11, e 162 di queste III Vol., e per gli articoli 164, e 167, quel che si rileva nella pag. 163 di questo medesimo Vol., e generalmente riterrei nei delitti predetti l'Osservazione, che si legge sul fine della pag. 164 parimenti di questo Vol. Dichiarerei inoltre espressamente, che resta poi sempre nella facoltà del Governo e del Principe di avocare dai Tribunali ordinarj in tempo di gravissimo disordine la cognizione di simili delitti, perchè l'eserciti l'autorità Militare, o una Commissione straordinaria da stabilirsi particolarmente con procedura sommaria, o sommarissima secondo le circostanze e il pericolo, che sovrasta. Questa dichiarazione conforme a quanto fu da me premesso ai n. 7, 8, 13, 14 ec. si vede bene non esser diretta ad accrescere il numero delle specie de' delitti in questione, nè la severità delle pene, con cui sono da punirsi. È diretta unicamente a render più pronta l'applicazione de' rimedj opportuni al male, che minaccia, e a prevenire il dubbio, che il Principe coll' indicata maniera eserciti un atto arbitrario piuttosto, che un diritto inerente alla sovranità, il quale come fu sempre esercitato dai Principi in occasione di qualche burrasca politica, così l' esercitò in Toscana l' Imperator Leopoldo dopo la pubblicazione del suo Codice, cioè nell' anno 1790, volendo che gli autori priu-

cipali di una certa popolare insurrezione giudicati fossero economicamente, e approvando che fossero condannati alle galere estere; pena assai grave, e non compresa tra le pene prescritte nel suo Codice. In tal guisa venne a confermare col suo esempio quel diritto essere indivisibile dalla Sovranità, siccome si disse altrove n.° 23.

58. Indi vengono gl' incendj e le inondazioni, per cui si stabilisce la pena di morte, qualora portino seco un grave pericolo pubblico. Mi astengo dal muover dubbj, se quella pena sia giustamente applicata alle specie descritte nell' art. 168. §. 1, e seguenti, ancorchè non siano accompagnate colla morte di alcuno; e molto meno se sia da estendersi alla specie notata nelle Osservazioni pag. 25 Vol. II. Dirò solamente, che la distinzione fatta nell'art. 174, §. 1, e 2, se per cagione dell'incendio sia avvenuta l'altrui morte per circostanze da potersi, o non potersi facilmente prevedere dall' incendiario, è forse da ripetersi anche nel §. 2 dell'art. 179, dove si contempla il caso di un uomo perito per cagione d' inondazione.

59. Finalmente succedono le violenze pubbliche riguardo alle quali varj rilievi s' incontrano nelle Osservazioni de' Tribunali ec. come s' incontrano sulle inondazioni e gl' incendj nominati di sopra. Io ritenendo quel che si legge nella pag. 164 di questo Vol., reputo non ben proporzionata la pena stabilita nell'art. 183, alla quale sostituirei quella de' ferri a vita. E inoltre sottopongo all'altrui considerazione

un mio dubbio, se convenga cioè provvedere espressamente al caso, in cui in tempo di violenza pubblica, per esempio di attruppamento, qualcuno rimanga ferito, o ucciso, e dal processo non risulti l'autore del ferimento o uccisione. Varie essendo su ciò le opinioni de' dottori, forse tornerebbe bene di sanzionarne una, perchè serva di regola ai Giudici, almeno quando non vi è tra i correi verun indiziato particolarmente di aver ferito, o ucciso, ma lo siano tutti in egual modo.

60. Dai delitti contra la sicurezza pubblica si passa ai delitti contro la pubblica salute, e si propongono giuste disposizioni contro i fabbricatori e venditori di veleni, di cibi, o bevande nocive, riguardo ai quali riformerei l'art. 199, con accrescer la pena nel modo progettato nelle Osservazioni pag. 163 Vol. II e l'art. 208, colla giusta distinzione, che è nelle Osservazioni pag. 227 dello stesso Vol. Si riferiscono a questo luogo anche i trasgressori di regolamenti per l'epidemie, ed altri oggetti sanitarj, non meno che delle prescrizioni del Governo per l'innesto del Vajuolo Vaccino. Non può negarsi, che esse facciano onore a chi l'emanò; ma si potrebbe per avventura sperare il medesimo effetto, se invece di obbligare assolutamente, si obbligassero alternativamente i genitori, i tutori, e simili ad innestare ai loro figli, pupilli ec. o il Vajuolo vaccino, che nelle Osservazioni pag. 39, Vol. II, notasi essere tuttavia contraddetto da molti, o l'umano, il quale avendo a suo favore una più lunga esperien-

za potrà esser per taluni di maggior soddisfazione, e insieme contribuire egualmente, se non ad estinguere, almeno a diminuire la forza di una malattia sì fatale al genere umano.

61. E poichè trattasi in questo luogo di regolamenti fondati su i principj dell' arte salutare, esternerò con ingenuità un mio pensiero. Lo studio e la pratica mi hanno convinto, che i corsi di medicina forense pubblicati fin qui sono difettosi e non corrispondono al fine per cui furono composti. Non ne può essere cagione, che la mancanza delle opportune cognizioni di fatto, le quali non da altra fonte possono meglio attingersi su tal proposito, che dai processi Criminali compilati per cause nelle quali il Giudice non può dispensarsi dall'interrogare i professori di quell'arte per averne il loro sentimento. Crederei adunque che convenisse di raccogliere una gran parte di questi processi per passarli ad un qualche valente professore, ovvero ad un corpo di professori medici con commissione di ponderarli attentamente per intender meglio gli effetti soliti prodursi in atto pratico dalle loro perizie, o relazioni, e indi proporre il sistema da tenersi in avvenire perchè simili periti servano sempre ad istruire l'animo del Giudice e a condurlo a poter decidere convenientemente alla verità, senza che eglino possano impunemente alterare la natura del fatto, e influire a lor talento sulla finale risoluzione della causa, di cui si tratta, e senza che il Giudice sia per defe-

rire più o meno del dovere al sentimento de' periti. E se si consideri di quanta importanza siano le relazioni loro anche in materie meramente civili, sulle quali occorre non di rado d'interrogarli, si comprenderà facilmente doversi praticare altrettanto per avere una volta anche per questa parte un sistema uniforme e giusto.

62. Più ampia de' delitti contra la pubblica salute è la classe dei delitti contro la Giustizia pubblica, la quale comincia a descriversi nell'art. 213, e termina coll'art. 283. Tra i rilievi fatti a tali articoli dai Regj Procuratori, e altri dotti estensori delle Osservazioni sembrami degno di particolar considerazione quello contenuto nella pagina 190, Vol. II, in cui si propone di aggiungere a questa specie di delitti l'usurpazione del nome della Giustizia per introdursi nelle case private, e derubarle. E per il resto mi limiterò a notare, che invece della detenzione non maggiore di giorni dieci prescritta nell'art. 252 contro chi all'esecuzione di un ordine giudiciario volle aggiungere arbitrariamente del rigore, potrebbe forse essere più adattata la detenzione da estendersi da dieci giorni a un mese, secondo che il rigore apparirà più punibile, considerato il tempo, il luogo, la persona contro cui fu esercitato.

63. Affine ai delitti contro la Giustizia pubblica sono le usurpazioni de' diritti della Giustizia, o vogliam dire l' arbitrario esercizio delle proprie ragioni di cui parlasi nell'art. 260, fino all' art. 283.

Al qual luogo appartengono gli arrestati e i condannati, che colla fuga si sottraggono alla forza, o custodia pubblica, e coloro che vi cooperano. Per ciò che spetta ai primi, dichiarerei, che andar debbono immuni da ogni pena, tutte le volte che la fuga sia semplicemente l'effetto della negligenza de' custodi, e del solo amore della libertà, senza che nel fuggitivo concorra oltre la fuga altra circostanza che l' aggravi. E per quel che spetta ai cooperatori assolverei gli ascendenti e discendenti del fuggitivo, e gli altri tutti, che nel §. 2 dell' art. 158 sono espressamente dispensati dall'obbligo di denunciare le congiure, le macchinazioni contro lo Stato, qualora per favorire la fuga non siansi resi rei di violenza o di altro delitto. Di più pel §. 2. tanto dell'art. 217, che 218, valuterei i rilievi, che leggonsi nelle Osservazioni pag. 174, Vol. II, come valuterei quelli della pag. 254 dello stesso Vol., e 23 di questo Vol. III relativi all' articolo 247.

64. Seguono ora i delitti contro la fede, ed il commercio pubblico, cioè la falsificazione della moneta, e delle scritture, e i fallimenti, e altri delitti compresi tra l' art. 284, e l' art. 392. Mi sembra che oltre quel che leggesi nelle Osservazioni pag. 96, 97, Vol. II, siano da ritenersi generalmente su tali articoli i rilievi contenuti nelle stesse Osservazioni pag. 114, fino alla pag. 122 di questo Vol. III. Tempererei per altro in alcune specie le pene, che sembrar possono troppo rigorose, e

adotterei la multa ivi proposta per l'art. 293, riserbata la detenzione per gl'impotenti al pagamento di quella multa; e dove si progetta la pena di morte sostituirei volentieri la pena de'ferri a vita, in luogo della quale nelle altre rispettive specie del Progetto stabilirei la stessa pena de'ferri, ma per un tempo più o meno lungo.

65. Parimente senza approvare tutte le pene proposte nelle Osservazioni pag. 122, e 123, di questo Vol., aggiungerei ai delitti contro il diritto delle genti spiegati nell' art. 329 e seguenti le specie delle quali si parla nelle Osservazioni tanto nelle pag. 123, e 124, che nelle pag. 73, e 74, di questo Vol.

66. Dovendo adesso far passaggio ai delitti contro il buon ordine interno dello Stato, de' quali nel Progetto si comincia a parlare nell'art. 337, e si prosiegue fino all'art. 402, i primi a presentarsi sono i delitti, che offendono la Religione. Che questa sia una potente risorsa per mantenere l'ordin pubblico, e per conseguenza entri nella classe degli oggetti Politici, si dice espressamente nel Progetto pagina 245, e lo dimostra tra gli altri l'esempio del popolo romano, e l'autorità de' suoi più accreditati oratori. Cicerone benchè nel fondo del suo cuore deridesse le tante divinità venerate in Roma, pure crede dell'interesse e della sicurezza pubblica il mantener viva nel popolo una tale superstizione non meno che il rispetto verso i Ministri degli Dei; e non vi è chi non sappia i sommi vantaggi, che nelle varie occorrenze Cicerone, e

gli altri moderatori della Repubblica ritrassero da quelle opinioni del popolo. Talchè Macchiavelli fu di avviso, che a far divenire signora del mondo l'antica Roma vi contribuisse più Numa Pompilio con averle dato una religione qualunque, che Romolo coll'edificarla.

67. E sebbene in Roma si desse facilmente ricetto anche alle divinità straniere, ciò non avvenne se non perchè esse star potevano insieme colle divinità patrie senza punto alterarne la venerazione. Ma la religione cristiana, che le prendeva di mira direttamente, e le voleva affatto distrutte, anzi che esser tollerata, fu perseguitata crudelmente ne' suoi seguaci fin sotto qualche Imperatore altronde savio, ed umano, voglio dire sotto l'impero di Trajano. Il che parmi argomento sufficiente a persuadere chicchessia che l'indifferenza per ogni sorta di religione presso gli antichi romani era riputata pregiudicevole al ben pubblico.

68. Queste poche osservazioni m' inducono a credere, che subito che una religione qualunque per qualunque fine è proclamata religione dello Stato, è generalmente della buona Polizia il sostenerla con Leggi, e il promuoverne la stabilità. E lo sarà ancora più, dove per qualsivoglia accidente un certo spirito di licenza avrà potuto insinuarsi facilmente negli animi di una parte non piccola de' cittadini, e dove per conseguenza dovranno maggiormente temersi le mutazioni e gli urti sempre funesti in materie di religione, e forse anche

più funesti presso un popolo passato di fresco da una ad un' altra forma di Governo.

63. E però sta bene, che chiunque attacca clamorosamente la religione dello Stato sia punito con pena maggiore dell' attacco ad alcuna delle religioni tollerate art. 338, §. 1 e 2. Ma poi nascer potrebbe il dubbio, se alla stabile conservazione della religione dominante ed ai disordini pubblici soliti prodursi dall' instabilità e non curanza di essa per parte de' cittadini sia bastantemente provveduto con proibire e punire i soli attacchi *clamorosi* descritti nel citato art. 338. Le adunanze segrete e gli scritti derisorj, mezzi i più comuni da far guerra alla religione, non sembra, che secondo il Progetto debbansi riferire a simili attacchi, disponendosi dell'une e degli altri in luoghi separati, cioè nell' art. 387, e 483, senza ivi considerar punto la religione. Eppure essendo specialmente i secondi insulti pubblici, e appartenendo alla classe de' mezzi di avvilire e di distruggere la religione, possono alterarne la stabilità, e farne diminuire notabilmente il rispetto almeno esteriore voluto dalla Legge riguardo alla religione medesima, non meno che ai suoi Ministri.

70. Sebbene la pena rispetto ai Ministri è limitata nel Progetto al tempo in cui esercitano le sagre funzioni; il che non si confà cogli usi degli Egiziani, de' Greci, de' Romani, e di altri celebri popoli, i quali ammessero a favore de' loro sacer-

doti una specie d' inviolabilità anche fuori delle funzioni; piuttosto è conforme a quelle istruzioni, per cui in oggi pure i cursori comunemente e gli esecutori degli ordini e della forza pubblica non si vogliono dalle Leggi particolarmente protetti, che nell' esecuzione degli atti del loro ufficio. Ora non si saprebbe decidere, se fosse abbastanza assicurata la quiete dello Stato contro i pericoli anche ovvj e comuni, qualora solamente in casi simili a quelli contemplati nel Progetto per la religione dominante, e i suoi sacerdoti, si minacciasse una pena agli oltraggiatori dell' ordin pubblico e de' Ministri, voglio dire di quelli, che non sono dell' alto, ma nemmeno dell' infimo Ministero.

71. Non si saprebbe parimente decidere, se, eccettuati i soli indifferentisti, gli altri tutti, che hanno una qualche religione, saranno contenti delle mentovate disposizioni dell'art. 339. Chi professa una religione potrà non osservarne sempre in atto pratico i precetti, ma generalmente non potrà non amarla entro del suo cuore, ammettendovi certamente l'idea di un bene vero, utile e necessario, e vorrà poi renderlo comune a quelli che gli sono cari particolarmente, per esempio ai propri figli. Un padre pertanto, vedendo un figlio nel pericolo di rinunziare a un tal bene, se dovrà contentarsi delle semplici esortazioni, dovrà anche fare gran violenza a sè stesso per non procedere più oltre, e tentar con mezzi più efficaci il richiamo

del diletto suo figlio dal baratro, in cui è per precipitarsi, e di cui è persuaso dovergliene venire o prima o poi conseguenze funestissime. Ed ecco imposti dalla Legge atti sommamente difficili, che i dovuti riguardi alla natural debolezza degli uomini non permettono di esigere senza gravissime ragioni di pubblico bene.

72. Se poi il padre si lascerà trasportare al segno di eccedere que' limiti, e ricorrerà a minacce e a vie di fatto, siccome queste produr dovranno al padre delle mortificazioni e delle coercizioni per parte de' rispettivi Tribunali o Magistrati, così non faranno che render più alieni tra loro gli animi de' componenti una stessa famiglia. Tanto è vero, che la diversità della religione si oppone di troppo alla vera concordia delle famiglie private, o che almeno è per opporsi, finchè riguardo all'indifferenza per la religione si abbia una certa uniformità di spirito pubblico, tanto necessaria nelle cose tutte strettamente collegate colla conservazione del buon ordine; la quale uniformità nel caso nostro sembra non potersi introdurre, se non nel corso di parecchi anni.

73. Introdotta poi che sarà, l'autorità paterna verrà a perdere non poco della sua efficacia per quel che appartiene alla morale educazione de' figli. Infatti essi sottrar se ne potranno frequentemente col facil pretesto, che l'una e l'altra pratica è un' osservanza religiosa, cui possono essere astretti colle sole esortazioni, giacchè tra i gravi

motivi di malcontento, pei quali il padre è autorizzato dal Codice Civile art. 375, di ricorrere ai competenti Tribunali, non si nomina la diversa maniera di sentire, e di pensare riguardo alla religione.

74. E questo pretesto potrà egualmente divenir comune anche a coloro, che vorranno dispensarsi dall' udir le voci de' principali Ministri del Culto. Tornando bene di tenere simili Ministri responsabili in qualche parte delle mancanze de' Ministri inferiori, bisogna porre nelle loro mani i mezzi convenienti per farsi da essi rispettare e ubbidire.

75. Posto ciò sembra doversi concludere, che per quel tempo, nel quale non sarà consolidato universalmente lo spirito d'indifferenza, i provvedimenti sulla religione dominante dello Stato proposti nel Progetto sono piuttosto adattati ad alterare, che a conservare la concordia privata delle famiglie, e ad impedire, che i Ministri subalterni della religione si prestino, per quanto può essere del loro dovere, alle insinuazioni de' Ministri superiori. Altronde pare che col lasciare in questo spazio intermedio ai genitori e ai Ministri principali del Culto la facoltà di frenare con mezzi moderati sì, ma sempre più potenti della sola voce, chi disprezza la religione, e ne trascura di troppo i doveri, non si verrebbe a stabilire un regolamento contrario ai principj di una giusta tolleranza. Perocchè mentre questa impedisce i tristi effetti di un zelo male inteso, ossia dell' intolleranza, trattiene quelli

pure, che produrre potrebbe il così detto indifferentismo, il quale, per tacere il resto, fa sì che vada insensibilmente diminuendo, e che in fine si perda quasi affatto la santità del giuramento chiamato da Cicerone = *magnum humanæ consociationis vinculum* = posando su di esso la fede di tutti quanti i trattati di qualche importanza; e più poi specialmente la fede, che tanto giova a mantenere i cittadini in stretto nodo uniti alla sovranità civile, e questa a quelli, unione necessarissima per la conservazione del Corpo Politico. E per queste ragioni appunto, ed altre simili, che addurre si potrebbero, si trova in più luoghi delle Osservazioni esternato il desiderio, che alla pena proposta nel Progetto per gli attacchi contro la religione dominante ne sia suggerita altra più grave, pag. 28, 44, 203 e seguenti, 229, 255, 264, 265, Vol. II, e 124, 125 di questo Vol. III, dove si vorrebbe, che la violazione di riti della religion dello Stato, perchè quasi sempre è di *pessimo esempio*, e non rare volte cagiona *perturbazione pubblica*, sia punita con pena assai rigorosa.

76. Al buon ordine interno dello Stato dopo la religione niente più contribuisce della continenza pubblica. Non è, che il Governo debbasi dar pensiero di quel che in privato contro la continenza è per commettersi dai cittadini. La vita privata tanto riguardo a quest'oggetto, che agli altri tutti appartenenti alla sicurezza dello Stato, o non si dee sapere dai Tribunali e dal Governo, o sapendosi

si dee dissimulare. La libertà civile richiede, che essa sia rilasciata al talento e al genio di ciascuno; tanto più, che se mai un Governo prender volesse a regolarla, si moltiplicherebbero di troppo le Leggi e i processi. E siccome le une e gli altri in atto pratico il più delle volte riescirebbero inutili; così non servirebbero in fine che a far diminuire il rispetto verso l'autore di quelle Leggi medesime, e l'idea del suo potere. Aggiungasi, che fino a tanto che gli uomini si conducono da incontinenti in privato, e non ardiscono di violare in pubblico le regole della decenza, si ha tutto il motivo di credere che conservino tuttora qualche principio di pudore. Il che non può dirsi di chi offende quelle regole pubblicamente, e nell'offenderle va facendone in certo modo un punto di onore e di gloria. Or quando sì gran sfacciataggine divien comune a una gran parte de' cittadini, allora si ha, o è prossima ad aversi la corruttela del costume; quella corruttela cioè che l'autorità di uomini celebratissimi per ingegno e per dottrina unita all'esempio di nazioni una volta floridissime ha già dimostrato evidentemente essere il segno sicuro della decadenza dello Stato, ed anche della sua imminente rovina, se mai sì tardi tutt'ora a provvedervi cogli opportuni rimedj. A ragione adunque nel Progetto art. 341, e seguenti si propongono delle pene colla veduta di assicurare la pubblica continenza. Esse però ad alcuni autori delle Osservazioni sembrano troppo miti,

come può vedersi nelle pag. 28, 132, Vol. II; 26, 125 di questo Vol. III, e meglio ancora nelle pag. 88 fino a 90, e 132 e seguenti Vol. II, dove si espongono le principali ragioni, per cui la purezza de' costumi vuol essere singolarmente vendicata e difesa dalle Leggi. Ma bisogna poi confessare che quella purezza piuttosto che essere l'effetto di pena sanzioni lo è di savj regolamenti riguardo alla pubblica istruzione ed educazione, non meno che di disposizioni adattate a favorire lo sviluppo de' talenti, e l'esercizio dell'industria convenientemente alla qualità de' luoghi, e al carattere e al genio de' cittadini, affinchè eccettuati i soli per natura impotenti, non siano agli altri per mancare i mezzi di sussistere. Se a tutto questo andrà unito l'esempio de' grandi, voglio dire di quelli, che più da vicino circondano il Trono, egli è certo, e ne convengono i migliori scrittori tutti, che il buon costume fiorirà, e la prosperità e sicurezza dello Stato poserà sopra basi certe e permanenti.

77. E allora lusingar ci potremo, che nell' atto stesso di germogliare sia per restar soffocato nel cuore della massima parte de' cittadini il seme dei delitti, i quali per lo più sono conseguenze di un animo non ben regolato per difetto specialmente della conveniente educazione e istruzione. E potremo pure lusingarci di avere ne' cittadini tutti quell' uniformità di spirito pubblico, che si richiede perchè ciascuno si creda individuo della stessa famiglia, e cooperi al comun bene. Quell' unifor-

mità suol essere opera specialmente de' pubblici precettori, ai quali io per me lascerei una piena libertà di spaziare a lor talento sugli altri oggetti, e la vorrei ristretta espressamente riguardo ai principj e alle massime, su cui è fondata la costituzione politica dello Stato, e la buona morale. La libertà per questi due lati non può non produrre un'insigne difformità di pensare ne' cittadini, la quale quanto sarà maggiore, tanto più debole diverrà il nodo, con cui viver dovrebbero assieme uniti tra loro.

78. Oltre la religione. e la continenza pubblica si riferiscono ai delitti contro il buon ordine interno dello Stato le armi, le persone sospette, i giuochi, le maschere, e altri simili oggetti di Polizia, descritti nell'art. 349 e seguenti, sino all'art. 402. Tra questi articoli se ne contengono due, che apparir possono concepiti in termini troppo generali; l'articolo cioè 369, e l'art. 386, nel §. 2. Nel primo articolo si stabilisce indistintamente la detenzione non minore di quindici giorni contro chi omesse d'impedire un delitto di alto Criminale, che impedir potea senza suo pericolo. Nel secondo si minaccia la pena di detenzione da rei a dieci giorni oltre alla sospensione dai dieci ai quindici giorni dall'esercizio del suo mercimonio al locandiere, o albergatore che lasciò di denunziare persona scoperta indi sospetta. Qui distinguerei, se il locandiere avesse, o no ragione di reputarla sospetta, e non avendola lo condannerei

piuttosto alla multa di lire 30, alle 50, proposta generalmente contro i locandieri nel §. 1 dell' articolo suddetto 386, coll'aggiungere al più un'ammonizione. Nel primo caso poi renderei la pena più mite, giacchè si dee presupporre, che si tratti ivi di persone le quali per veruna speciale ragione erano tenute d'impedire l'esecuzione del delitto, che altri andavano preparando. Inoltre per gli art. 357, 358, 371, 376, non dimenticherei quel che si nota nelle Osservazioni pagina 14, Vol. II.

79. Era ben naturale, che dopo di aver provveduto all' ordine interno dello Stato in genere si provvedesse a quello delle famiglie, ossia delle piccole società, dalle quali si forma la gran società civile. A quest'oggetto sono destinati gli art. 403, e seguenti fino all' art. 429, ne' quali trattasi dell'adulterio, del ratto, dello stupro, del lenocinio, della poligamia, della falsità della prole, e inoltre delle risse tra i conjugi, dell' insubordinazione de' figli, dell' eccesso de' padri nella coercizione de' medesimi, e dell'abbandono che un capo di famiglia fa della moglie e de' figli. Si tace affatto sull' incesto; del qual silenzio se ne rende la ragione nella pag. 256, e 257 Vol. I. Vaglia essa quanto può valere, io non riferirò quel che ne avvertono alcuni nelle loro Osservazioni, e dirò solamente, che le cose notate di sopra sulla religione e contiuenza pubblica, sono da richiamarsi in questo luogo, in quanto esse mirano a promuovere il buon costume e la concordia nelle private

famiglie, senza di che l'ordine nelle medesime non può non soffrirne notabilmente. E questo è anche il sentimento di alcuni estensori delle Osservazioni, i quali appunto per l'indicate ragioni inclinerebbero a stabilire per alcune specie di questi delitti pene più severe di quelle del Progetto. Osservazioni pag. 31, 32, 38, ec. Vol. II.

80. Rimangono i delitti contro la vita e integrità del corpo, e contra la libertà personale, l'onore e la proprietà di ciascuno. Della prima classe sono gli omicidj, le ferite, le offese reali, l'esposizione dell'infante, l'aborto procurato, e il duello e disfida. Su questi delitti si aggirano gli art. 429 e seguenti, fino all'art. 472, riguardo ai quali tra le varie osservazioni de'Tribunali, e Regj Procuratori giudico generalmente valutabili quelle della pag. 30 fino alla 35 di questo Vol. Riformerei inoltre il §. 1, dell'art. 469, con sostituire alla casa di forza in primo grado la pena della prigionia, sembrandomi, che chi ferisce debba punirsi con pena di qualità diversa da quella dovuta a chi uccide nell'atto del duello. E invece della detenzione nella casa di arresto nominata negli art. 470, 471, potrebbe forse essere più adattata la detenzione nei luoghi destinati alla cura e custodia de'pazzi. Essa verisimilmente porterebbe seco per il custodito un certo discredito nell'opinione pubblica senza fargli soffrire alcuno degli effetti della vera infamia, e però riescir potrebbe di migliore e più potente medicina per sanare gli uomini tutti da questa specie di malat-

tia, che ripeter suole la sua origine dalla falsa idea, che con far duelli si acquisti gran riputazione di uomo di coraggio, siccome avverte l'autore delle Osservazioni contenute nella pag. 185 Vol. II, cui pienamente e di buon grado mi soscrivo.

81. Ai delitti contra la libertà personale, e l'onore appartiene tra gli altri il titolo famoso, che nel §. 3 dell'art. 483, si vuole impunito, qualora contenga il nome del suo autore, e in esso s'imputi altrui un delitto, che venga poscia giudicialmente provato. Oltrecchè in tal materia i delitti privati, per cui non compete ad alcuno fuorchè all'offeso di querelarsene, potranno in sostanza, in quanto all'accuse, divenir pubblici (Osservazioni pag. 39, Vol. II., e 38 e 39 di questo Vol. III). È da notarsi riguardo ai delitti pubblici realmente, che nelle società ben regolate la vendetta presa nel suo proprio senso non si dee mai favorire dalle Leggi per non dar luogo a que'molti disordini, che indi facilmente derivar ne potrebbero. Dunque se veramente l' autor del libello vuole, che sia provveduto alla comun sicurezza, e per conseguenza anche alla propria, si diriga ai competenti Tribunali, e lo procuri per le vie stabilite ed approvate dalle Leggi. Facendo altrimenti, manifesta in una maniera assai evidente di non operare che per spirito di vendetta, e pel solo desiderio di rendere infame l'altrui nome; talchè la circostanza indicata da principio sarà da valutarsi per la diminuzione della pena ordinaria, e non mai per la totale assoluzione della medesima.

82. Nella classe de' delitti contra la proprietà si contengono i furti tanto i proprj, che gl'improprj intesi sotto il nome di truffa, e i danni recati con ingiuria. Ai quali delitti appartengono gli art. 492, e seguenti fino all'art. 509. Parlando di sopra della pena di morte io già l'escussi per la specie compresa nell' art. 490. Ma poi credo doversi approvare pel furto accompagnato da omicidio, di cui trattasi nell' art. 489. Se non che mi piacerebbe una pena non tanto grave quanto quella de' ferri a vita, fulminata nel §. 2 di quell'articolo al coagente, contro la cui manifesta intenzione fu uccisa la persona da derubarsi, o altra accorsa nell'atto del delitto. (Osservazioni pag. 105, e 106 Vol. II.) Potendo poi sembrar non provveduto abbastanza colle diverse specie de' furti qualificati compresi nel Progetto, e colla pena de' ferri distinta in pochi gradi agli altri furti commessi dai domestici, o da altri in occasione di calamità, o con chiavi adulterine ec., classificherei più distintamente i furti, e le pene ancora, assegnando quella della prigionìa pei furti, i quali sebbene non presentino tutta quella malignità propria de' furti, che nel Progetto si pongono espressamente nel numero di qualificati, pure non lasciano per se stessi, e per le circostanze loro di comparir più gravi de' furti semplici, riguardo alla cui pena dalle lire 50, alle lire 1200, riterrei quel che si nota nelle Osservazioni pag. 254, e 260, Vol. II.

83. Coi delitti notati nel precedente numero i sapientissimi compositori del Progetto terminano

la parte seconda ed ultima della loro opera, che verte tutta sui delitti e le pene in specie da stabilirsi nel nuovo Codice Criminale. Io sono andato numerando gli uni e le altre secondo l'ordine con cui piacque ai prelodati compositori di farne la descrizione, nè ho creduto dovermi trattener molto sulle rispettive Osservazioni de' Tribunali, e dei Regj Procuratori. Esse certamente non isfuggiranno alla perspicace mente di chi è per prendere in considerazione i sentimenti di tanti e tanti egregi Giurecousulti, cui è data l' onorevole commissione o di stendere il Progetto, o di ben ponderarne i singoli articoli per rassegnar indi a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro di Giustizia i risultati delle profonde loro meditazioni. Solamente di quegli articoli, e di quelle Osservazioni ho procurato di dirne tanto, quanto bastar potesse a persuadere chicchessia, che io lasciato non avea di tutto leggere con qualche attenzione. Volendo dirne di più, e volendo inoltre togliere tutte le discrepanze, che s'incontrano tra le opinioni degli autori del Progetto, e quelle degli estensori delle Osservazioni, si sarebbe protratta di troppo la presente discussione, la quale a similitudine della maggior parte delle dispute scolastiche avrebbe in ultimo lasciato gli animi del lettore o lettori in uno stato d' incertezza senza mai giungere a definire le rispettive controversie in un modo assoluto e preciso. In materie suscettibili di una quasi infinita varietà per il concorso di tante possibili e

diverse circostanze, come lo sono le materie criminali, è pazzia il presumere di poterle tutte definire, e ridurre a un perfetto calcolo, quasi che fossero quantità numeriche. Interessa sopra ogni altra cosa, che i principj fondamentali della Giustizia punitiva siano ben conosciuti da chi è per proporre al Legislatore le regole, a norma delle quali dovranno i Giudici condursi nell'applicazione delle penali sanzioni ai delitti. Or questo è quello, che a parer mio non resta generalmente a desiderarsi nel Progetto. Poco importa dunque, che le pene non appariscano sempre ben proporzionate, o che non appariscano ben distinte le circostanze, per le quali un delitto dall' infimo grado può ascendere al sommo grado d' iniquità, e meritare un assai rigoroso castigo. E subito che non sia stato omesso verun de' delitti atroci per sè stessi, e funesti alla comune sicurezza e tranquillità, poco importa similmente, che non siano compresi tutti gli altri di minor rilievo. Senza ripetere adesso, che non è dell'uomo il prevedcr tutto, e a tutto provvedere convenientemente, rammentar ci dobbiamo, che la maniera di pensare degli uomini su certi punti, i quali non sono di prima intuizione, è sì diversa, che quel che a uno si presenta sotto l'aspetto di vero, dall'altro si ha per falso, e che non ostante verun di loro può essere redarguito assolutamente di errore. Per esempio qualcuno tra gli estensori delle Osservazioni si duole perchè non sia ascritto tra i delitti il monopolio,

l' usura illecita, lo scrocchio (Osservazioni pag. 246 Vol. II). Eppure non vi è chi non sappia, che alcuni celebri Regnanti vollero cancellato il monopolio dalla serie de' delitti, lasciando a ciascuno la libertà di esercitare a suo piacimento, e senza alcun vincolo la propria industria, e che una tale disposizione in vece d' inaridire nella sua fonte il commercio, l' animò mirabilmente. E quanto all' usura illecita, e allo scrocchio l' esperienza di molti e molti secoli ha già ormai ovunque dimostrato esserne sì difficile la prova, che torna meglio rimetterne la cognizione ai Tribunali Civili, che perseguitare l'una, o l'altra con sanzioni penali, le quali servono per lo più di pretesto agli avari sovventori per esagerare il pericolo, a cui si espongono, e per imporre più dure condizioni a chi la necessità proibisce nel momento di far senza del loro qualunque siasi soccorso.

84. Del rimanente la naturale scarsezza de' miei talenti, unita alla vita, che conduco da più anni, lontana da ogni esercizio di quelle cognizioni, che i miei precedenti studj potevano avermi procurato, non mi permetteva di meglio corrispondere alla fiducia, con cui è piaciuto di onorarmi, che coll' ingenua esposizione de' miei pensieri e de' miei sentimenti. Di siffatta ingenuità mi lusingo che possa trovarne sufficienti prove, chi sarà per avere la pazienza di leggere questo scritto, ed essa appunto me lo farà ora terminare con tre osservazioni che ardisco proporre a guisa di semplici dubbj.

35. Primieramente non saprei ben decidere, se ad un Codice convenga premettere certi principj astratti, ed elementari, che sono per servir di base a tutta l'opera; ovvero se basti di disporre e classificare le materie in modo, che ne divenga facile a tutti l'intelligenza e l'applicazione ai casi pratici. La prima parte appartiene certamente a coloro, che prendendo a spiegare quelle materie o colla voce, o cogli scritti, far lo debbono col richiamarle ai loro rispettivi principj, e con rilevarne il pregio, e tutto ciò, che può giovare a dare ai medesimi la giusta estensione, o a fissarne la conveniente limitazione. Facendo sua il Legislatore anche questa parte correrà il pericolo di trovarsi obbligato o ad una precisione da dar poi luogo a mille dispute e interpetrazioni, come accade agli autori dell'una e dell'altra opera elementare di qualsivoglia scienza: ovvero ad una certa prolissità disconvenevole alle Leggi, le quali esser vogliono semplici e brevi, senza precludere nemmeno in tal guisa l'adito alle controversie. Si aggiunge, che l'omicidio, e il furto, e altri simili delitti basta nominarli, perchè siano intesi da tutti, a differenza de'principj astratti, che richiedono un discorso più o meno lungo. Il perchè non so pure, se in un Codice si debbano solamente nominare i singoli delitti coll'adiettivo, che serve a individuarne la vera specie; ovvero se di ciascun delitto aggiunger si debba la propria definizione, col rischio, che su di essa muovano poi questioni

di non piena esattezza, le quali di fatto non mancano nelle Osservazioni. Comunque sia per esser valutato questo mio dubbio, esso frattanto dimostra sempre più, che non essendo possibile di togliere affatto l'interpetrazione e l'arbitrio ai giudici, il miglior mezzo di restringerlo entro i suoi giusti confini è la gradazione delle pene di cui fu parlato altrove abbastanza.

86. In secondo luogo quel che si avverte nelle Osservazioni pag. 20, 241, e 242, Vol. II, m'induce a credere, che senza separare dall'alta Polizia quella specie di attività che fu da me diffusamente spiegata di sopra, potrebbe fin d'ora pubblicarsi un Codice a parte della bassa Polizia, voglio dire delle trasgressioni ai regolamenti, che si riferiscono alla sanità, ai giuochi, alle maschere, alle strade, agli spettacoli pubblici, e ad altri molti oggetti notati nel Progetto, e sottoposti per sè stessi a soffrir variazioni; come pure delle trasgressioni alle Leggi Doganali, o sia di Finanza, ai contrabbandi, alla denuncia delle merci ec. cose tutte che parimente variar sogliono secondo le circostanze e i rapporti cogli Stati esteri. Non potendo siffatti regolamenti posare su basi inconcusse e certe, non sarà gran male, che fin d'ora se ne formi un Codice colla massima probabilità, che o prima, o poi debbano cangiarsi secondo le occorrenze. Sarebbe assai maggior male, se quella probabilità militare dovesse anche pel Codice Criminale così detto propriamente. Avendo la Giustizia punitiva i

suoi principj immutabili e fissi per ciò che spetta ai delitti e alle pene in genere, se non può concepirsi un Codice Criminale in maniera, che l'applicazione di que' principj ai casi pratici debba essere sempre la stessa, si può per altro, e si dee procurare, che per questa parte non vada esso sottoposto che alle minori possibili mutazioni.

87. E di qui parte il terzo ed ultimo dubbio, che sono adesso per manifestare. Diasi un lungo e pacifico Governo, per cui il Principe abbia potuto conoscere il carattere della nazione, ed introdurre tra i cittadini tutti quell' uniformità di pensare, da cui ne risulta lo spirito pubblico, che mentre distingue una nazione dall' altra rende i cittadini di ciascuna attaccati particolarmente alla patria, e alla Costituzione politica dello Stato. Eppure egli è anche allora difficilissimo il dare alla Nazione un Codice Penale sì bene immaginato, e sì ben disposto nelle sue parti da non doverne poi cangiare, modificare, e accrescere le prescrizioni, se non in occasione di qualche straordinario avvenimento, che non era da prevedersi, e che preveduto non si sarebbe potuto impedire; ovvero di una notabile mutazione di costumi, la quale non segue mai repentinamente, e solo nel corso di molti anni. Per la qual cosa temo, che assai più difficile riescir debba il darlo presentemente al Regno d'Italia.

88. Non ammetterò per vero tutto quello che di questo Regno si nota nelle Osservazioni dalla

pag. 45 , alla pag. 51 , di questo Vol., e riputerò amplificato almeno in parte, quel che ivi si dice de' costumi presenti di alcune popolazioni, che lo compongono, e sulle cagioni per cui molti sono divenuti più arditi e più inclinati alle vie di fatto anche atroci. Sebbene anche nelle stesse Osservazioni pag. 235, Vol. II trovo riprovata la dolcezza delle pene dominante nel Progetto , come quella , che può sembrare intempestiva a chi abbia presenti le tante Leggi, che si sono dovute pubblicare, e i tanti Tribunali straordinarj, che si sono dovuti erigere per tentare la diminuzione de' delitti. Egli è indubitato, che il Regno d'Italia è presentemente l'aggregato di molte Nazioni poc'anzi distinte tra loro per costituzione politica, per Leggi , e per costumi. Talchè non possono essersi ancora generalmente assuefatti i cittadini tutti a considerare gli oggetti sotto un medesimo punto di vista, e a ravvisare nelle azioni criminose oltre la malvagità assoluta, che intrinsecamente contengono, anche la malvagità relativa dipendente per esempio dalla diversità dello scandalo, che produrre possono nel luogo dove sono commesse secondo la diversità delle abitudini contratte, e delle opinioni già invalse comunemente. Ancorchè queste opinioni siano pregiudicate, pure sembra, che si debba avere un riguardo per le medesime, almeno finchè non siano stati praticati per un certo tempo gli opportuni mezzi di farne apprendere universalmente l'incoerenza.

89. *Fra dieci, o quindici anni,* quando cioè *la generazione presente, che contiene i vecchi sia spenta, nella parte, che contiene gli uomini di mezza età dalle altre istituzioni liberali, e sociali sia rettificata, nella parte più preziosa, che il novero racchiude della gioventù, sia con occhio vigile osservata, e colle paterne cure del Governo istruita, e formata alla generale moralità ed investita del prezioso sentimento dell'onore e della virtù, allora il Progetto sarà realizzabile con buon successo.* Son queste le parole, che leggonsi nelle Osservazioni pag. 50, e 51 di questo Vol. Chi le scrisse, mirò a fare alzare frattanto *il termometro*, siccome egli si esprime, *delle pene*, che nel Progetto non gli apparisce alto a proporzione del bisogno. Ma io, che lo vorrei ancora meno alto, non ho trascritto quelle parole se non per farmi strada a proporre rispettosamente, che si pubblichi adesso il Codice Criminale quasi ne' termini medesimi con cui è stato progettato, e si dichiari insieme ch' esso servir dee di regola provvisoriamente, e finchè una più lunga meditazione, e l'esperienza di qualche anno non ne abilitino a produrlo di nuovo convenientemente modificato, e accresciuto, da non andare per così dire mai più soggetto a cangiamenti. Nell'atto della pubblicazione del Codice provvisorio farei nota ancora la creazione di una speciale deputazione composta de' più accreditati Giureconsulti, alla quale ecciterei i Giudici tutti di alto Criminale a

far presenti le difficoltà, che anderanno di mano in mano incontrando nell'applicazione delle rispettive Costituzioni di quel Codice, e ad aggiungervi il loro sentimento. In tal guisa la deputazione, che io incaricherei di ridurre col tempo il Codice alla sua perfezione, potrà farlo in conformità di quel che ne avrà insegnato l' esperienza, e conseguentemente con più fondata speranza di aver provveduto per quanto si può alla comune sicurezza, e insieme alla stabilità dello stesso Codice.

90. I sapientissimi Autori del Progetto nel rassegnarlo a Sua Eccellenza il Gran Giudice Ministro di Giustizia nel Regno d'Italia l'accompagnano con loro lettera, nella quale avvertono giudiziosamente che nel conflitto delle opinioni loro colle altrui *nessuno potrebbe meglio decidere, che l'esperienza.* E questa realmente ne giudicherebbe, se mai la mia rispettosa proposizione fosse per comparire di tal natura da essere adottata.

Luigi Cremani.

Poco dopo di aver posto la firma a questi fogli, cioè jerimattina 30 ottobre 1806, mi pervenne copia de' *Rilievi alle Osservazioni de' Tribunali, e Regj Procuratori* sul Progetto del Codice Penale pel Regno d'Italia. La ristrettezza del tempo non mi ha permesso di portar su di essi nemmeno una qualche parte della dovuta attenzione. Appena mi è riescito di percorrerli con occhio rapido, e fug-

gitivo. Ciò non ostante ho potuto persuadermi sempre più, che l'impegno per una salutare riforma della Criminale Legislazione nel Regno d'Italia non può essere nè più vivo, nè più sincero, nè più universale. Siccome poi quei Rilievi fanno risaltare sempre più un certo conflitto di opinioni sopra diversi articoli, non esclusi affatto quelli appartenenti a qualche principio generale; così mi pare, che indi possa per avventura dedursene un qualche argomento da rendere più probabili i pensieri da me afferrati nei n.° 83, 84 e seguenti. Questo però è un mio semplice dubbio, e non già un' asserzione. Tra tanti egregj e dottissimi Giureconsulti, pieni di zelo per il buon successo della grand'Opera intrapresa sotto i più felici auspicj, non è certamente per mancare chi saprà, e vorrà confermare la realtà di questo mio dubbio, o renderne chiara la totale insussistenza.

Di V. E.

Umilissimo, divotissimo servitore

Luigi Cremani.

FINE DELLE OSSERVAZIONI

E

DEL TERZO VOLUME.

INDICE

Dei Tribunali e Regj Procuratori, le cui Osservazioni sul Progetto di Codice Penale pel Regno d'Italia sono contenute in questo terzo Volume.

Tribunale d'Appello del Reno. Pag. 5 —
Regio Procuratore presso i Tribunali del Reno . . . . . » 42 —
Regio Procuratore presso la Sezione Criminale d'Appello del Rubicone » 162 —
Regio Procuratore presso l'Appello Civile nell'anzidetto Dipartimento » 165 —
Sezione Civile d'Appello dello stesso Dipartimento . . . . . » 168 —
Sezione Criminale d'Appello dello stesso Dipartimento . . . . . » 174 —
Tribunale di Appello del Serio . » 178 —
Regio Procuratore presso i Tribunali del Serio . . . . . » 183 —
Regio Procuratore presso il Tribunale di Revisione residente in Milano . . . . . » 189 —
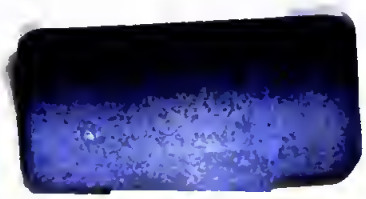
Osservazioni dell'Avvocato Filippo Renazzi . . . . . » 221 —
— *dell'Avvocato Aldobrando Paolini* » 254 —
— *di Luigi Cremani Consigliere ec.* » 249 —